

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**EDIZIONE NON DEFINITIVA**

**FASCICOLO N. 4**

## GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

## EMENDAMENTI

presentati in 5<sup>a</sup> Commissione

AL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2006 (A.S. n. 3613)

RELATIVI AGLI ARTICOLI DA 61 A 68.

TESTI DEGLI EMENDAMENTI ULTERIORI

OVVERO RIFORMULATI IN SEDUTA, RELATIVI

AGLI ARTICOLI DA 21 A 35

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3613****Art. 21.****21.48**

FERRARA, NOCCO, IZZO

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (27 ottobre 2005)*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. All'articolo 11, comma 1, lettere *a*) e *b*), del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, come modificato dall'articolo 1, comma 523 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni"».

---

**21.100 (già 41.0.7)**

FALCIER

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (27 ottobre 2005)*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. L'articolo 1, comma 523 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 è così modificato:

"All'articolo 11 comma 1, lettere *a*) e *b*), del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazione, le parole: 'sei anni' sono sostituite dalle seguenti: 'sette anni'».

---

**21.0.10**

FERRARA, FALCIER

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (27 ottobre 2005)*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:***«Art. 21-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, non si esegue il versamento del debito o al rimborso del credito di imposta se l'importo risultante della dichiarazione non supera il limite di 12 euro (oggi 10,33). La disposizione si applica anche alle dichiarazioni eseguite con il modello "730". Se la dichiarazione modello "730" viene comunque presentata non è dovuto, ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto dell'imposta alcun compenso a carico del bilancio dello Stato».

---

**Art. 22.****22.20 (testo 2)**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BRUNALE, PIATTI, VITALI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, BASSANINI, VILLONE, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA, BASTIANONI, DE PETRIS, BATTISTI, GUERZONI

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Ai fini del patto di stabilità interno per l'anno 2006, il saldo finanziario di ciascun comune, comunità montana e provincia, computato ai sensi del comma 3-*bis*, deve essere almeno pari a quello dell'anno 2004, incrementato del 4 per cento.

3-*bis*. Il saldo finanziario di cui al comma 3 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra entrate finali e spese correnti. Nella determinazione del saldo finanziario non sono considerati:

a) i trasferimenti provenienti dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;

b) i trasferimenti statali attribuiti sotto forma di compartecipazione ai tributi erariali;

c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione di crediti;

d) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali;

e) le spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea, dallo Stato e dalla Regione e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;

f) le spese derivanti da maggiori oneri di personale relative al rinnovo contrattuale;

g) le spese per rimborsi correnti eseguiti allo stato *ex* articolo 31, comma 12, legge n. 289 del 2002».

*Conseguentemente, eliminare il comma 5 e il comma 11.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**22.52 (testo 2)**

GIARETTA

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. I comuni possono, con delibera del consiglio comunale, prevedere l'esonero totale dal versamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) ovvero stabilire aliquote ridotte per i proprietari di immobili che si facciano carico della gestione di servizi spettanti alle amministrazioni comunali, con corrispondente risparmio di spesa per le amministrazioni stesse».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione sui redditi da capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

### **22.53 (testo 2)**

PIROVANO, FRANCO PAOLO, MORO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 3, i comuni, se in possesso delle caratteristiche sotto elencate, possono per il triennio 2006-2008 aumentare le spese correnti dell'anno 2004 nella percentuale media di aumento delle entrate iscritte nel Titolo I e III del bilancio di previsione assestato per l'anno 2005 e di quelle iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2006, rispetto alla medesima voce del bilancio consuntivo dell'anno 2004:

- a) popolazione non superiore a 15.000 abitanti;
- b) indice di autonomia finanziaria rilevato nell'anno 2004 non inferiore al 95 per cento;
- c) indice di autonomia impositiva rilevato nell'anno 2004, non inferiore al 62 per cento.

Ai medesimi enti locali non si applica il comma 11».

*Conseguentemente, a totale copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente della tabella C.*

---

**Art. 31.**

**31.57**

IL RELATORE

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (28 ottobre 2005)

*Al comma 12, dopo le parole: «nonché alle forze» inserire le seguenti: «di polizia».*

---

**Art. 32.**

**32.0.5 (testo 2)**

VANZO, STIFFONI, FRANCO Paolo, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

*Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:*

**«Art. 32-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276)*

1. All'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunta la seguente lettera:

"f) dell'esecuzione di vendemmia di breve durata o a carattere sal-tuario prestata da studenti e pensionati"».

---



**Art. 33.****33.0.5 (testo 2)**

SCHIFANI, IZZO, FERRARA

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:***Art. 33-bis.***(Incentivi per favorire la mobilità e l'incremento dell'occupazione)*

1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2006 e il 31 dicembre 2009 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediante assunzione di soggetti residenti da almeno 3 anni in regioni comprese nelle aree obiettivo 1 dell'Unione Europea e ad una distanza di oltre 150 km dal luogo di lavoro è concesso un credito d'imposta.

2. Il credito di imposta è commisurato, fino a 300 euro per ciascun lavoratore di sesso maschile assunto e fino a 500 euro se di sesso femminile per ciascun mese. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

3. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 10 gennaio 2006, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

- a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni o siano portatori di *handicap* individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;
- d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

5 Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a 2.000 euro, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori

imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

6. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

7. Entro il 31 dicembre 2006 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 100 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del credito d'imposta.

8. Il credito d'imposta compete secondo la regola *de minimis* di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta.

9. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, ciascun affidatario delle concessioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, esercita la propria attività anche mediante l'apertura di tre sportelli distaccati, presso sedi diverse dei locali nei quali si effettua già la raccolta delle scommesse, ma comunque ubicati nella stessa regione, da attivarsi entro il 31 marzo 2006 e fino alla operatività del riordino del settore delle scommesse sportive di cui all'articolo 1, commi 286 e 287, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004. L'apertura degli sportelli distaccati non determina alcun diritto preferenziale nell'ambito della procedura di riordino del comparto delle scommesse sportive di cui al citato comma.

10. Con uno o più provvedimenti, da adattarsi entro e non oltre il 31 gennaio 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dello Stato determina le modalità di apertura degli sportelli distaccati di raccolta delle scommesse, assicurando priorità ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, attualmente non serviti da agenzie di scommesse».

---

**Art. 34.****34.1 (testo 2)**

CICCANTI, EUFEMI

*Al comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni», aggiungere il seguente nuovo periodo: «L'ENEA è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato o con un'altra forma di flessibilità e di collaborazione. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell'Ente a valere sui finanziamenti diversi dal Contributo Ordinario dello Stato».*

---

**34.9 (testo 2)**

LAURO

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento della giustizia minorile, è autorizzato ad assumere massimo n. 80 unità di personale di "assistente di vigilanza", posizione economica B3, mediante immissione in ruolo del personale che svolge da almeno tre anni, ancorché in regime di convenzione, attività di sorveglianza, di assistenza e di animazione, nei centri di prima accoglienza e nelle comunità, istituiti con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, articoli 9 e 10.

1-ter. L'immissione in ruolo dovrà avvenire mediante l'espletamento di procedura concorsuale, al fine di accertare il possesso dei requisiti e delle conoscenze relative alle funzioni da espletare.

1-quater. All'onere economico derivante dall'attuazione dei precedenti commi, stimato in 2.229.497,00 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanza per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro».

---

**34.24 (testo 2)**

IZZO

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Le autorità di Bacino di rilievo nazionale sono autorizzati ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato, in

servizio nel 2005, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2005».

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente le voci di parte corrente della Tabella C.*

---

**Art. 35.****35.23**

IL RELATORE

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (28 ottobre 2005)

*Al comma 2, nel primo periodo, sostituire le parole: «articolo 34, commi 1 e 6,» con le seguenti: «articolo 34, commi da 1 a 6, della presente legge».*

---

**35.32 (testo 2)**

FERRARA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Alle procedure concorsuali per titoli ed esami, previste dal comma 2, i lavoratori a tempo determinato, partecipano esclusivamente alle figure professionali e posizioni economiche attribuite in sede di stipulazione del contratto a tempo determinato. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, verranno assegnati nelle sedi in cui hanno prestato servizio con contratti a tempo determinato. Ai fini dell'assunzione è mantenuto l'eventuale ordine prioritario stabilito, dalla norma che ha consentito, a ciascuna Amministrazione di cui all'articolo 34, commi 1 e 6, l'originaria stipulazione dei contratti a tempo determinato».*

---

**35.36 (testo 2)**

FERRARA

*Al comma 4, dopo le parole: «le amministrazioni di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «dell'articolo 34».*

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente le voci di parte corrente della Tabella C.*

---

**35.37**

FERRARA

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (28 ottobre 2005)

*Al comma 5, sostituire le parole: «nel limite del contingente complessivo di cui al comma 1» con le seguenti: «nel limite del contingente complessivo di cui al comma 2».*

---

**35.43 (testo 2)**

IL GOVERNO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«8. Il personale in servizio presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile con contratto a tempo determinato, assunto con ordinanza di protezione civile, è assunto, nel limite di quattro unità, nei ruoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, qualora lo stesso abbia acquisito specifica professionalità in materia di protezione e servizio civile per almeno ventiquattro mesi consecutivi, previa presentazione, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a complessivi euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 febbraio 1992 n. 225».

---

**35.51 (testo 2)**

FERRARA

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:*

«7-bis. All'articolo 2, della legge 13 agosto 1984, n. 476 è soppresso il periodo, dalle parole: "Qualora dopo il conseguimento" alle parole: "ai sensi del secondo periodo"».

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente della Tabella C.*

---

**35.100 (già 63.0.86)**

LEGNINI, VISERTA COSTANTINI, PIZZINATO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, sono erogati a favore di ciascuno dell'ente Parco, la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l'Ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso l'Ente Parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati con l'Ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006 fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007, nonché nei limiti delle risorse di cui al primo periodo».

*Conseguentemente, all'articolo 67, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 2.500;

2007: - 2.500;

2008: - 2.500.

**35.76 (testo 2)**

TREDESE, DANIELI, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 e seguenti trovano applicazione anche nei confronti del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dall'Istituto Superiore di Sanità, nel limite di 215 unità di personale, che abbia maturato almeno cinque anni di anzianità per servizi prestati presso lo stesso Istituto in qualità di "Co.Co.Co" e "Contratti a tempo determinato"».

*Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero della salute, ridurre le voci dell'importo corrispondente.*

**35.77 (testo 2)**

SALZANO, TREDESE, DANIELI Paolo, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 e seguenti trovano applicazione anche nei confronti del personale assunto con contratto a tempo determinato dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 256 e successive modificazioni».

*Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero della salute ridurre le voci dell'importo corrispondente.*

---

**35.0.34 (testo 2)**

SALERNO

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:***«Art. 35-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)*

1. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, modificato da ultimo dall'articolo 14-*sexies* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, il secondo periodo è soppresso».

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente tutte le rubriche della tabella A.*

---

**35.0.45 (testo 3)**

CARUSO, BOBBIO, GRILLOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 35-bis.**

1. Gli appartenenti alle categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in servizio avendo compiuto il settantesimo anno di età ed essendosi avvalsi della facoltà di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*,



del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nel testo vigente anteriormente alla predetta data, possono continuare a permanere in servizio fino al compimento del settantacinquesimo anno di età.

2. I soggetti di cui al comma 1 che, alla data di vacanza del posto, non abbiano superato il settantaduesimo anno di età e che risultino in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 2, comma 1, n. 1, 2, 3, 4, e 5 della legge 25 luglio 2005, n. 150, per accedere alle funzioni ivi indicate, possono ottenere il conferimento delle medesime.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei Tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato».

---

**Art. 63.****63.1**

D'ANDREA, ZANDA

*Sopprimere l'articolo.***63.2**

SCARABOSIO

*Sopprimere il comma 1.**Al comma 4 sostituire dopo la parola «successivo al 31 dicembre» la parola «2004» con la parola «2005».*

5. Il comma 5 dell'articolo 63 è abrogato.

In subordine il comma 5, che diventa il comma 4 è sostituito dal seguente testo:

«A decorrere dal 1° gennaio 2006, per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-*quater* della legge n. 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le cooperative giornalistiche editrici, con esclusione di quelle costituite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 4, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, devono essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti, poligrafici o grafici editoriali.

*Il comma 6 è sostituito dal seguente testo:*

Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applicano soltanto alle imprese editrici che alla data del 31 dicembre 2004 abbiano già maturato il diritto ai predetti contributi o la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni ed enti morali alla data del 31 dicembre 2004 ed a tale data editino un quotidiano.

*Sopprimere la lettera a) del comma 7.**Dopo la lettera b) aggiungere il seguente testo:*

"I costi relativi a forniture di beni e servizi, forniti o prestati da imprese controllanti, controllate, collegate o che siano in posizione di influenza dominante nei confronti dell'impresa editrice ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 416 n. 81, che eccedano il 10 per cento dei costi complessivi dell'impresa stessa, ivi compresi eventuali corrispettivi per l'affitto della testata, del ramo di azienda avente ad oggetto la testata e di eventuali marchi editoriali, sono escluse dal computo dei costi sostenuti dalle imprese editoriali ai fini dei commi 8 e 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni".

*alla lettera b) del comma 7 sostituire il primo capoverso con il seguente:*

"che i soci della società che richiede i contributi non partecipino ad altre imprese editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi".

Aggiungere dopo il comma 7 i seguenti commi:

*7-bis.* A far data dal 1 gennaio 2006, i contributi di cui ai commi 2, 8 e 10 dell'art. 3 della legge n. 250 del 1990, fermo rimanendo quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo, non possono eccedere l'importo di 150.000 euro per dipendente assunto. Ai fini del calcolo del limite del contributo il riferimento è la media annuale dei dipendenti assunti a tempo pieno nel rispetto dei contratti nazionali di lavoro per l'esercizio di riferimento.

*7-ter.* Il comma 2-ter dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990 è così modificato, dopo le parole: "dopo i quotidiani italiani editi e diffusi all'estero" inserire le parole "e pubblicati esclusivamente in lingua italiana comma 2 del presente articolo" introdurre ed "editino la testata da almeno tre anni con periodicità quotidiana. Ad eccezione del requisito della lingua italiana sono fatti salvi i diritti per le imprese che hanno presentato domanda di contributi per l'esercizio 2003".

*7-quater.* Il comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che possono accedere ai contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le società cooperative costituite entro il 1° dicembre 2001 ai sensi del medesimo comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e che editino giornali quotidiani o periodici organi di movimenti politici già in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo 3, comma 10, della legge n. 250 del 1990 e successive modificazioni.

*7-quinquies.* A decorrere dallo gennaio 2002, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, lettera *c*), le parole "precedente a quello sono soppresse";

al comma 2, la lettera *h*) è abrogata;

il comma 7 è abrogato;

al comma 8, lettera *a*), le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio";

al comma 9 le parole: "della media" sono soppresse;

al comma 10, lettera *a*), le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio"».

---

**63.3**

SEMERARO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*Sopprimere il comma 1.*

*Al comma 4 sostituire dopo la parola «successivo al 31 dicembre» la parola "2004" con la parola "2005"».*

*Il comma 5 è soppresso.*

Il comma 5, che diventa il comma 4 è sostituito dal seguente testo:

«A decorrere dallo gennaio 2006, per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-*quater* della legge n. 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le cooperative giornalistiche editrici, con esclusione di quelle costituite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 4, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, devono essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti, poligrafici o grafici editoriali.

*Il comma 6 è sostituito dal seguente testo:*

Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applicano soltanto alle imprese editrici che alla data del 31 dicembre 2004 abbiano già maturato il diritto ai predetti contributi o la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni ed enti morali alla data del 31 dicembre 2004 ed a tale data editino un quotidiano.

*Sopprimere la lettera a) del comma 7.*

*Dopo la lettera b) aggiungere il seguente testo:*

"I costi relativi a forniture di beni e servizi, forniti o prestati da imprese controllanti, controllate, collegate o che siano in posizione di influenza dominante nei confronti dell'impresa editrice ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 416 n. 81, che eccedano il 10 per cento dei costi complessivi dell'impresa stessa, ivi compresi eventuali corrispettivi per l'affitto della testata, del ramo di azienda avente ad oggetto la testata e di eventuali marchi editoriali, sono escluse dal computo dei costi sostenuti dalle imprese editoriali ai fini dei commi 8 e 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni".

*alla lettera b) del comma 7 sostituire il primo capoverso con il seguente:*

"che i soci della società che richiede i contributi non partecipino ad altre imprese editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi".

Aggiungere dopo il comma 7 i seguenti commi:

*7-bis.* A far data dal 1 gennaio 2006, i contributi di cui ai commi 2, 8 e 10 dell'art. 3 della legge n. 250 del 1990, fermo rimanendo quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo, non possono eccedere l'importo di 150.000 euro per dipendente assunto. Ai fini del calcolo del limite del contributo il riferimento è la media annuale dei dipendenti assunti a tempo pieno nel rispetto dei contratti nazionali di lavoro per l'esercizio di riferimento.

*7-ter.* Il comma *2-ter* dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990 è così modificato, dopo le parole: "dopo i quotidiani italiani editi e diffusi all'estero" inserire le parole "e pubblicati esclusivamente in lingua italiana comma 2 del presente articolo" introdurre ed "editino la testata da almeno tre anni con periodicità quotidiana. Ad eccezione del requisito della lingua italiana sono fatti salvi i diritti per le imprese che hanno presentato domanda di contributi per l'esercizio 2003".

*7-quater.* Il comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che possono accedere ai contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le società cooperative costituite entro il 1° dicembre 2001 ai sensi del medesimo comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e che editino giornali quotidiani o periodici organi di movimenti politici già in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo 3, comma 10, della legge n. 250 del 1990 e successive modificazioni.

*7-quinquies.* A decorrere dallo gennaio 2002, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, lettera *c*), le parole "precedente a quello sono soppresse";

al comma 2, la lettera *h*) è abrogata;

il comma 7 è abrogato;

al comma 8, lettera *a*), le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio";

al comma 9 le parole: "della media" sono soppresse;

al comma 10, lettera *a*), le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio"».

---

## 63.4

CICCANTI

*Sopprimere il comma 1.*

*Al comma 4 sostituire dopo la parola «successivo al 31 dicembre» la parola «2004» con la parola «2005».*

*Il comma 5 è soppresso.*

*Il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applicano soltanto alle imprese editrici che alla data del 31 dicembre 2004 abbiano già maturato il diritto ai predetti contributi o la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni ed enti morali alla data del 31 dicembre 2004 ed a tale data editino un quotidiano».

*Sopprimere la lettera a) del comma 7.*

*Alla lettera b) del comma 7 sostituire il primo capoverso con il seguente:*

«che i soci della società che richiede i contributi non partecipino ad altre imprese editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi».

Dopo la lettera *b)* aggiungere la seguente:

«*b-bis*) I costi relativi a forniture di beni e servizi, forniti o prestati da imprese controllanti, controllate, collegate o che siano in posizione di influenza dominante nei confronti dell'impresa editrice ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge n. 416 del 1981, che eccedano il 10 per cento dei costi complessivi dell'impresa stessa, ivi compresi eventuali corrispettivi per l'affitto della testata, del ramo di azienda avente ad oggetto la testata e di eventuali marchi editoriali, sono escluse dal computo dei costi sostenuti dalle imprese editoriali ai fini dei commi 8 e 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni».

Aggiungere dopo il comma 7 i seguenti commi:

«7-*bis*. A far data dal 1 gennaio 2006, i contributi di cui ai commi 2, 8 e 10 dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990, fermo rimanendo quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo, non possono eccedere l'importo di 150.000 per dipendente assunto. Ai fini del calcolo del limite del contributo il riferimento è la media annuale dei dipendenti assunti a tempo pieno nel rispetto dei contratti nazionali di lavoro per l'esercizio di riferimento.

7-*ter*. Il comma 2-*ter* dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990 è così modificato, dopo le parole: "dopo i quotidiani italiani editi e diffusi all'estero" inserire le parole "e pubblicati esclusivamente in lingua italiana" comma 2 del presente articolo introdurre ed "editino la testata da almeno tre anni con periodicità quotidiana". Ad eccezione del requisito della lingua italiana sono fatti salvi i diritti per le imprese che hanno presentato domanda di contributi per l'esercizio 2003.

7-*quater*. Il comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che possono accedere ai contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le società cooperative costituite entro il 10 dicembre 2001 ai sensi del medesimo comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 di-

cembre 2000, n. 388 e che editino giornali quotidiani o periodici organi di movimenti politici già in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo 3, comma 10, della legge n. 250 del 1990 e successive modificazioni.

*7-quinquies.* A decorrere dal 1° gennaio 2002, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, lettera *c*), le parole "precedente a quello" sono soppresse;

al comma 2, la lettera *h*) è soppressa;

il comma 7 è soppresso;

al comma 8, lettera *a*), le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci

degli ultimi due esercizi sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio";

al comma 9 le parole: "della media" sono soppresse;

al comma 10, lettera *a*), le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio"».

*Conseguentemente alla tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, ridurre conseguentemente lo stanziamento relativo alla legge n. 7 del 1981 (U.P.B. 9.1.1.0).*

---

## 63.5

CICCANTI

*Il comma 1, è soppresso.*

*Al comma 4 sostituire dopo la parola «successivo al 31 dicembre» la parola «2004» con la parola «2005».*

*Il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. A decorrere dal 1° gennaio 2006, per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-*quater* della legge n. 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le cooperative giornalistiche editrici, con esclusione di quelle costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 4, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, devono essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti, poligrafici o grafici editoriali».

*Il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«6. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applicano soltanto alle imprese editrici che alla data del 31 dicembre 2004 abbiano già maturato il diritto ai predetti contributi o la cui maggioranza del capitale sia dete-

nuta da cooperative, fondazioni ed enti morali alla data del 31 dicembre 2004 ed a tale data editino un quotidiano».

*Sopprimere la lettera a) del comma 7.*

*Alla lettera b) del comma 7 sostituire il primo capoverso con il seguente:*

«che i soci della società che richiede i contributi non partecipino ad altre imprese editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi».

*Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) I costi relativi a forniture di beni e servizi, forniti o prestati da imprese controllanti, controllate, collegate o che siano in posizione di influenza dominante nei confronti dell'impresa editrice ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n. 416 del 1981, che eccedano il 10 per cento dei costi complessivi dell'impresa stessa, ivi compresi eventuali corrispettivi per l'affitto della testata, del ramo di azienda avente ad oggetto la testata e di eventuali marchi editoriali, sono escluse dal computo dei costi sostenuti dalle imprese editoriali ai fini dei commi 8 e 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni».

*Aggiungere dopo il comma 7 i seguenti commi:*

«*7-bis*. A far data dal 1° gennaio 2006, i contributi di cui ai commi 2, 8 e 10 dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990, fermo rimanendo quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo, non possono eccedere l'importo di 150.000 euro per dipendente assunto. Ai fini del calcolo del limite del contributo il riferimento è la media annuale dei dipendenti assunti a tempo pieno nel rispetto dei contratti nazionali di lavoro per l'esercizio di riferimento.

*7-ter*. Il comma *2-ter* dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990 è così modificato, dopo le parole: "dopo i quotidiani italiani editi e diffusi all'estero" inserire le parole "e pubblicati esclusivamente in lingua italiana «comma 2 del presente articolo» introdurre ed "editino la testata da almeno tre anni con periodicità quotidiana. Ad eccezione del requisito della lingua italiana sono fatti salvi i diritti per le imprese che hanno presentato domanda di contributi per l'esercizio 2003".

*7-quater*. Il comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che possono accedere ai contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le società cooperative costituite entro il 10 dicembre 2001 ai sensi del medesimo comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e che editino giornali quotidiani o periodici organi di movimenti politici già in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo 3, comma 10, della legge n. 250 del 1990 e successive modificazioni.



*7-quinquies*. A decorrere dal 1° gennaio 2002, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, lettera *c*), le parole "precedente a quello" sono soppresse;

al comma 2, la lettera *h*) è soppressa;

il comma 7 è soppresso;

al comma 8, lettera *a*), le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio»;

al comma 9 le parole: "della media" sono soppresse;

al comma 10, lettera *a*), le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio"».

*Conseguentemente, alla tabella C, voce: «Ministero degli affari esteri», ridurre conseguentemente lo stanziamento relativo alla legge n. 7 del 1981 (U.P.B. 9.1.1.0).*

---

## 63.6

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, TONINI, CASTELLANI, CADDEO, DE PETRIS, DI SIENA, BRUTTI Paolo, PIZZINATO, FASSONE, VITALI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, FABRIS, DONATI, CREMA, SCALERA, VERALDI

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente:*

*a)* al comma 7 sostituire la lettera *a*) con la seguente:

«*a*) il soggetto proprietario della testata non abbia la proprietà di altre testate ammesse agli stessi contributi;

*b)* dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"*7-bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2005 ai fini del calcolo dei contributi previsti dal comma 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, non sono ammessi i costi sostenuti per l'affitto della testata.";

*c)* all'articolo 67, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente relative alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio, in misura pari all'1 per cento».

---

**63.7**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Sopprimere il comma 1.**Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:***«Art. 66-bis.***(Norme di carattere antielusivo)*

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 10 gennaio 2006».

**63.8**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Sopprimere il comma 1.**Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:***«Art. 66-bis.**

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**63.9**

FALOMI

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**63.10**

BRIGNONE, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, alla voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 70.000;

2007: - 75.000;

2008: - 80.000.

---

**63.11**

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 1.000;

2007: - 1.000;

2008: - 1.000.

---

**63.12**

PESSINA

*Sopprimere il comma 1.*  
\_\_\_\_\_**63.13**

GRILLO, PESSINA, MENARDI, CICOLANI

*Sopprimere il comma 1.*  
\_\_\_\_\_**63.14**

TAROLLI, CICCANTI

*Sopprimere il comma 1.*  
\_\_\_\_\_**63.15**

ZANDA, D'ANDREA

*Sopprimere il comma 1.*  
\_\_\_\_\_**63.16**

MANZIONE

*Sopprimere il comma 1.*  
\_\_\_\_\_**63.17**

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «In considerazione della loro specificità, le risorse disponibili, sono erogate in via prioritaria alle testate storiche femminili sono escluse da quanto previsto nella presente normativa. Per testate storiche femminili si intendono quelle testate pubblicate da almeno 50 anni».*

  
\_\_\_\_\_

**63.18**

PESSINA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 4, comma 181 lettera c) della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole "superiore al 50 per cento" sono sostituite con le seguenti: "superiore all'80 per cento"».

---

**63.19**

PESSINA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-ter. All'articolo 4, comma 182 della legge 24 dicembre 2003, n.350, dopo le parole: "bilancio certificato" sono aggiunte le seguenti: "almeno nella parte riguardante le spese per l'acquisto della carta"».

---

**63.20**

MANZIONE

*Al comma 2, sostituire la parola: «2005» con la seguente: «2006» e le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento».*

---

**63.21**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:*

sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: «I contributi previsti dalla presente legge «sono inserite le seguenti: «, con esclusione di quelli previsti dal comma 11,». «Al comma 2-ter, secondo periodo, le parole: «Gli stessi contributi» sono sostituite dalle seguenti: «I contributi di cui ai commi 8 e 11»;

aggiungere le seguenti lettere:

c) al comma 2, lettera c), le parole: «precedente a quello» sono soppresse;

d) al comma 2, lettera e), le parole: «almeno l'80 per cento della diffusione complessiva» sono sostituite dalle seguenti: «più del 50 per cento della diffusione complessiva»;

e) al comma 8, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio»;

f) al comma 9 le parole: «della media» sono soppresse;

g) al comma 10, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio».

*Conseguentemente dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Norme di carattere antielusivo)*

"1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dello gennaio 2006».

---

**63.22**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Al comma 3 sopprimere la lettera b):*

*Conseguentemente dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Norme di carattere antielusivo)*

"1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera j) è aggiunta la seguente:

f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 10 gennaio 2006».

---

**63.23**

MANZIONE

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2006, il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere *a)* e *b)*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, è elevato a cinque anni per le imprese editrici, costituite dopo il 31 dicembre 2004».

---

**63.24**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «della periodicità della testata» con le parole: «della periodicità in quotidiano della testata».*

---

**63.25**

PIANETTA

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «della periodicità della testata» con le parole: «della periodicità in quotidiano della testata».*

---

**63.26**

CICCANTI, TAROLLI

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2004» con le seguenti: «31 dicembre 2005».*

---

**63.27**

CICCANTI, MONTI

*Al comma 4 sostituire dopo la parola: «successivo al 31 dicembre» la parola: «2004» con la parola: «2005».*

*Conseguentemente alla tabella A alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:*

2006: - 4.000;

2007: - 4.000;

2008: - 4.000.

**63.28**

CICCANTI, MONTI

*Al comma 4 sostituire dopo la parola: «successivo al 31 dicembre» la parola: «2004» con la parola: «2005».*

*Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero degli affari esteri, ridurre conseguentemente lo stanziamento relativo alla legge n. 7 del 1981 (U.P.B. 9.1.1.0).*

**63.29**

CICCANTI, TAROLLI, EUFEMI, RONCONI

*Sopprimere il comma 5.*

**63.30**

BRIGNONE, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

*Al comma 5, sostituire la parola: «esclusivamente» con le seguenti: «in maggioranza».*

*Conseguentemente, alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 1.000;

2007: - 1.000;

2008: - 1.000.



**63.31**

MANZIONE

*Al comma 5, sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «prevalentemente».*

---

**63.32**

IL RELATORE

*Al comma 6, sostituire le parole: «predetti contributi» con le seguenti: «contributi di cui al medesimo comma 2-bis».*

---

**63.33 (testo 2)**

GRILLOTTI

*Al comma 6, aggiungere le parole: «Al comma 2, lettera c), dell'articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti: "precedenti a quello"».*

*Al comma 2-bis all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni dopo le parole: «sia detenuta» aggiungere le seguenti: «entro il 31 dicembre 2005»..*

---

**63.33**

GRILLOTTI

*Al comma 6, aggiungere: «al comma 2 lettera c) dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni», sono soppresse le parole: «precedenti a quello».*

---

**63.34**

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente, Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 3.000;

2007: - 3.000;

2008: - 3.000.

---

**63.35**

MANZIONE

*Sopprimere il comma 7.*

---

**63.36**

FALOMI

*Al comma 7 sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il soggetto proprietario della testata non abbia la proprietà di altre testate ammesse agli stessi contribuiti».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**63.37**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI

*Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il soggetto proprietario della testata non abbia la proprietà di altre testate ammesse agli stessi contribuiti».

*Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 10.000;

2007: - 10.000;

2008: - 10.000.

---

### **63.38**

PESSINA

*Al comma 7 sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il soggetto proprietario della testata non abbia la proprietà di altre testate ammesse agli stessi contributi».

---

### **63.39**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Al comma 7 sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il soggetto proprietario della testata non abbia la proprietà di altre testate ammesse agli stessi contributi».

---

### **63.40**

GRILLO, PESSINA, MENARDI, CICOLANI

*Al comma 7 sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il soggetto proprietario della testata non abbia la proprietà di altre testate ammesse agli stessi contributi».

---

### **63.41**

TAROLLI, CICCANTI

*Al comma 7 sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il soggetto proprietario della testata non abbia la proprietà di altre testate ammesse agli stessi contributi».

---

**63.42**

ZANDA, D'ANDREA

*Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il soggetto proprietario della testata non abbia la proprietà di altre testate ammesse agli stessi contributi».

---

**63.43**

BRIGNONE, FRANCO Paolo, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

*Al comma 7, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 3.000;  
2007: - 3.000;  
2008: - 3.000.

---

**63.44**

IL RELATORE

*Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «In tal caso» con le seguenti: «In caso contrario».*

---

**63.45**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005 ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, non sono ammessi i costi sostenuti per l'affitto della testata».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)*

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 12,5 per cento"».

---

**63.46**

FALOMI

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005 ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l'affitto della testata non sono ammessi».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**63.47**

TAROLLI, CICCANTI

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005 ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l'affitto della testata non sono ammessi».

---

**63.48**

PESSINA

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005 ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 8 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l'affitto della testata non sono ammessi».

---

**63.49**

ZANDA, D'ANDREA

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 8, 10 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, i costi sostenuti per l'affitto della testata non sono considerati».

---

**63.50**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006 ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l'affitto della testata non sono ammessi».

---

**63.51**

GRILLO, PESSINA, MENARDI, CICOLANI

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006 ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l'affitto della testata non sono ammessi».

---

**63.52**

MANZIONE

*Al comma 8, dopo le parole: «entro un anno dalla richiesta» inserire le seguenti: «da parte dell'amministrazione competente.».*

---

**63.53**

GRILLO, PESSINA, PEDRAZZINI

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono destinati 40 milioni di euro per l'anno 2006, 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 10 milioni di euro per l'anno 2008».

*Conseguentemente ridurre alla tabella C voce: Ministero degli affari esteri legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 gli importi per gli anni 2006, 2007 e 2008 rispettivamente di 20.000, 10.000 e 5.000*

---

**63.54**

GRILLO, PESSINA, PEDRAZZINI

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Il limite degli oneri finanziari previsto per gli anni 2003, 2004 e 2005, ai fini del riconoscimento del credito di imposta di cui all'articolo 8 della citata legge n. 62 del 2001, per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2004, è aumentato di 20 milioni di euro.

All'articolo 8, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".

Per le finalità di cui all'articolo 8, della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono destinati 28 milioni di euro per l'anno 2006».

*Conseguentemente, ridurre alla tabella C voce: Ministero degli affari esteri - legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 l'importo per l'anno 2006 di 28.000.*

---

**63.55**

PEDRAZZINI

*Sopprimere il comma 12.*

---

**63.56**

SOLIANI

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. I benefici di cui all'articolo 4, comma 181, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con le modalità di cui al relativo decreto attuativo e nelle forme previste dai commi 182, 183, 184, 185, 186 e 189 della medesima legge n. 350 del 2003, sono prorogati all'anno 2006».

*Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 95.000.

---

**63.57**

GRILLO, PESSINA, PEDRAZZINI

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 181, 182, 183, 184, 185 e 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono estese alle spese sostenute nell'anno 2006. Il relativo limite di spesa per l'anno 2006 è fissato in 95 milioni di euro».

*Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero degli affari esteri legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, ridurre l'importo per l'anno 2006 di 95.000.*

---

**63.58 (testo 2)**

FABRIS

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Al comma 3 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "automaticamente annullata." è aggiunto il seguente periodo: "Qualora cessi il legame tra la testata ed il movimento politico o anche tra la società editrice della testata ed il movimento politico la richiesta del contributo non può essere accolta"».

---



**63.58**

FABRIS

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Al comma 3 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, dopo le parole: "automaticamente annullata". è aggiunto il seguente periodo: "Qualora cessi il legame tra la testata ed il movimento politico o anche tra la società editrice della testata ed il movimento politico la richiesta del contributo non può essere accolta"».

---

**63.59**

TAROLLI, CICCANTI

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Il comma 187 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito con il seguente:

"187. Il comma 30, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, le cooperative di giornalisti costituite entro il 31 dicembre 1998 e che da tale data editano una testata registrata alla cancelleria del tribunale come agenzia di stampa quotidiana, percepiscono i contributi previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualunque siano le modalità di trasmissione"».

---

**63.60 (testo 2)**

ZANDA

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Per la vendita di spazi pubblicitari, comprese la pubblicità commerciale e istituzionale, su giornali quotidiani, periodici e libri, ad esclusione di quelli pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione sui prodotti editoriali, effettuata nei confronti dei soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nei confronti di privati, enti *no-profit* ed enti pubblici, a decorrere dall'anno 2006 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è applicata in misura pari al 4 per cento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni al numero 18) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

*Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.*

---

**63.60**

ZANDA

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Per la vendita di spazi pubblicitari, comprese la pubblicità commerciale e istituzionale, su giornali quotidiani, periodici e libri, ad esclusione di quelli pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione sui prodotti editoriali, effettuata nei confronti dei soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nei confronti di privati, enti *no-profit* ed enti pubblici, a decorrere dall'anno 2006 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è applicata in misura pari al 4 per cento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni al numero 18) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

*Conseguentemente all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:*

«29-bis. All'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'alinea, le parole: "95 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento"».

---

**63.61**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. All'allegato 25 dell'articolo 32 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. In considerazione dell'obbligo del trasporto degli infortunati di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 363, i contributi per l'esercizio dei collegamenti radioelettrici autorizzati a favore degli impianti di risalita sono dovuti nella stessa misura percentuale prevista dal precedente comma 7".

12-ter. Il disposto dell'articolo 18, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, si applica all'uso dell'acqua prelevata per l'innevamento programmato nelle zone montane».

*Conseguentemente, qualora necessario, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 31 luglio 2006, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'eventuale onere.*

---

### **63.62**

PEDRAZZINI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. All'articolo 7, comma 10, della legge 3 maggio 2003, n. 112, sono aggiunte, in fine, le parole: "Le imprese radiofoniche nazionali di informazione sono equiparate, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, alle imprese di giornali quotidiani."».

---

### **63.63**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. In coerenza con i principi di tutela della specificità delle zone montane, anche al fine di contrastare i fenomeni di delocalizzazione economica e sociale, il Ministero delle comunicazioni promuove la disponibilità di reti di comunicazione elettronica, comprese le reti satellitari, riservate alle aree di montagna e accessibili, oltre che alle strutture pubbliche ivi localizzate nonché ai rispettivi insediamenti produttivi, alle imprese turistiche e loro consorzi come definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002».

*Conseguentemente, qualora necessario, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 31 luglio 2006, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'eventuale onere.*

---

**63.0.1**

CURTO, SPECCHIA

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007, per interventi in campo industriale – settore aeronautico – al fine di sostenere il comparto manutenzione motori delle linee di volo Tornado, AMX, HH3F».

*Conseguentemente, alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 50.000;

2007: – 50.000.

---

**63.0.2**

CURTO, SPECCHIA

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007, per interventi in campo industriale – settore aeronautico – al fine di sostenere il comparto manutenzione motori delle linee di volo Tornado, AMX, HH3F».

*Conseguentemente, alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 30.000;

2007: – 30.000;

2008: – 30.000.

---

**63.0.3**

CURTO, SPECCHIA

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007, per interventi in campo industriale – settore aeronautico – al fine di sostenere il comparto manutenzione motori delle linee di volo Tornado, AMX, HH3F».

*Conseguentemente, alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 20.000;  
2007: – 20.000;  
2008: – 20.000.

---

**63.0.4**

CURTO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Per consentire uno studio sulla presenza in puglia di ozono troposferico e metalli pesanti, e quindi al fine di conoscere e stimare, mediante attività di biomonitoraggio, i danni procurati alla vegetazione dalla diffusione di tali inquinanti, vengono assegnati all'Apat le seguenti risorse:

2006. + 2.000;  
2007: + 500;  
2008: + 500.

2. Le risorse di cui al presente articolo saranno oggetto per Apat di apposita variazione di bilancio. La suddetta variazione dovrà essere autorizzata dalle amministrazioni competenti in deroga all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n.311 (legge finanziaria).

3. L'inizio delle attività da parte di Apat è subordinato all'apertura di apposita contabilità speciale intestata all'oggetto della presente convenzione o ad apposito atto delle amministrazioni competenti per il quale la disciplina dei finanziamenti di cui al presente articolo deroga da quanto previsto dal decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 23 gen-

naio 1998 di attuazione dell'articolo 47, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

*Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n.300 del 1999: ordinamento della presidenza del consiglio dei ministri. a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997. n. 59 (3.1.5.2. – Presidenza del Consiglio dei ministri cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 2.000;

2007: – 500;

2008: – 500.

---

### 63.0.5

COLLINO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

1. Al fine di accelerare il processo di riqualificazione della *ex* centrale nucleare di Foce Verde, il comune di Latina, direttamente o tramite apposita società, potrà procedere alla realizzazione di interventi di riqualificazione mediante opere a vantaggio della portualità della costa laziale, anche d'intesa, ove occorra, con le altre amministrazioni locali dell'area interessata.

2. A tal fine, il comune di Latina è autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti anche in deroga ai limiti attualmente vigenti.

3. Per le finalità dell'avvio e completamento della progettazione degli interventi a favore della portualità in tempi rapidi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007, il comune di Latina potrà svolgere, nel rispetto della normativa comunitaria, apposito concorso di idee internazionale finanziato attraverso risorse proprie ed il fondo della progettualità istituito ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 549 del 1995, e successive modificazioni e integrazioni».

---

**63.0.6**

CARUSO, GRILLOTTI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Modifica all'articolo 1, comma 275 della legge 30 dicembre 2004, n. 311)*

1. All'articolo 1, al comma 275 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 dopo le parole: "in favore di fondazioni" è aggiunta la seguente: ", associazioni" ».

*Conseguentemente all'articolo 67, alla Tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli importi come segue:*

2006: - 5.000;

2007: - 5.000;

2008: - 5.000.

---

**63.0.7**

BALBONI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, al comma 2, dopo la parola: "pagamento", sono aggiunte le seguenti: "anche rateale" ».

---

**63.0.8**

BALBONI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 15, dopo le parole: "sanzioni civili", sono aggiunte le seguenti: "e degli interessi moratori"».

---

**63.0.9**

BALBONI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423 "Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola "soprattasse", sono aggiunte le seguenti: ", degli interessi moratori";

b) al comma 3, al secondo e terzo periodo, dopo la parola: "soprattasse", sono aggiunte le seguenti: ", interessi moratori"; al primo periodo, dopo la parola: "sanzioni", sono aggiunte le seguenti: "e gli interessi moratori maturati";

c) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: "sanzioni" sono aggiunte le seguenti: "e interessi moratori";

d) al comma 6, dopo la parola: "sanzioni", sono aggiunte le seguenti: "e degli interessi moratori maturati"».

---



**63.0.10**

BALBONI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423 "Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola "soprattasse", sono aggiunte le seguenti: ", degli interessi moratori";

b) al comma 3, al secondo e terzo periodo, dopo la parola: "soprattasse", sono aggiunte le seguenti: ", interessi moratori"; al primo periodo, dopo la parola: "sanzioni", sono aggiunte le seguenti: "e gli interessi moratori maturati";

c) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: "sanzioni" sono aggiunte le seguenti: "e interessi moratori";

d) al comma 6, dopo la parola: "sanzioni", sono aggiunte le seguenti: "e degli interessi moratori maturati"».

**63.0.11**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU,

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 3 della legge 21 marzo 2001, n. 74, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il CNSAS, in caso di particolare necessità e al fine di ottemperare alle proprie finalità d'istituto e agli obblighi di legge, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.

1-ter. Il CNSAS può usufruire di quanto disposto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle sole agevolazioni di natura fiscali previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

*Conseguentemente, qualora necessario, alla Tabella C, del decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 – Art. 70 comma*

2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia del Demanio), *apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 15.000;  
2007: - 15.000;  
2008: - 15.000.

---

### **63.0.12**

PEDRIZZI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

1. È autorizzata la spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, da destinarsi all'Università Europea di Roma per la biblioteca e i servizi agli studenti».

*Conseguentemente, alla Tabella C, legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (4.1.2.10 – Università ed istituti non statali – cap. 1692), apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 500;  
2007: - 500;  
2008: - 500.

---

### **63.0.13**

MAGNALBÒ, TATÒ

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Autorizzazione di spesa a favore dell'istituzione delle nuove Province di cui alle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 147 e 148)*

1. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge 11 giugno 2004, n. 146, e della legge 11 giugno 2004, n. 148, nonché dell'articolo 3, comma 2, della legge 11 giugno 2004, n. 147, è autorizzata, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, la spesa complessiva di euro 750 mila per l'anno 2006, da destinare nella misura di 250 mila per ciascuna nuova Provincia».

*Conseguentemente alla Tabella A, fondo speciale di parte corrente, alla voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2006: - 750.

---

### **63.0.14**

TOFANI, BONATESTA

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole: "e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "Ai fini dell'elaborazione dei predetti studi di settore ed al fine di prevenire ad una più aderente determinazione dei coefficienti presuntivi sono introdotti, per tutti i setto'ri di attività, ulteriori due parametri economici che tengono conto del tasso medio di disoccupazione e del numero di abitanti presenti nel comune" ».

*Conseguentemente, alla Tabella. A, rubrica Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 5.000;

2007: - 5.000;

2008: - 5.000.

---

### **63.0.15**

TOFANI, BONATESTA

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, è sostituito dal seguente:

"2. Le salme definitivamente sistemate a cura del Commissario generale possono essere concesse ai congiunti su richiesta degli interessati. Tutte le spese riguardanti l'esumazione, la sistemazione dei resti mortali

in cassetta-ossario ed il rimpatrio della salma sono a totale carico dello Stato che provvede, tramite il Commissario generale coadiuvato dai consolati generali d'Italia all'estero, a fare rimpatriare le salme dei caduti sepolti nei cimiteri o nei sacrari monumentali" ».

*Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 500;

2007: – 500;

2008: – 500.

---

### **63.0.16**

TOFANI, BONATESTA

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *a*), aggiungere la seguente:

*"a-bis). i canoni di locazione pagati dagli inquilini di case o di camere;" ».*

*Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Legge 328 del 2000: apportare le seguenti variazioni: Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali – art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (7.1.5.2 – Fondo per le politiche sociali – cap-3671), apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 20.000;

2007: – 20.000;

2008: – 20.000.

---

**63.0.17**

TATÒ

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. L'articolo 19 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dal seguente: "Art. 19. - L'anno accademico comincia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo" ».

---

**63.0.18**

PEDRIZZI, SALERNO, KAPPLER, BALBONI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Convenzioni per la gestione di interventi a favore delle imprese artigiane)*

1. Le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489 e all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni».

---

**63.0.19**

SEMERARO, MAGNALBÒ, ULIVI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Gli articoli 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono abrogati».

---

**63.0.20**

TOFANI, BONATESTA

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Dopo l'articolo 41-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"Art. 41-quater. – 1. Nei comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti le disposizioni di cui agli articoli 32, 1° comma, n. 7), 38, 40 e 41-bis, non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15 per cento e il 4 per cento del valore dell'immobile"».

---

**63.0.21**

ULIVI, DEMASI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano sociale derivanti dall'aggravarsi, in maniera estremamente preoccupante, della situazione di difficoltà che da tempo sta interessando il distretto tessile pratese, è concessa la proroga al 31 dicembre 2006 della CIGS e della indennità di mobilità in deroga per i dipendenti di imprese artigiane e industriali, fino a 15 dipendenti, operanti nello stesso distretto.

2. Per queste finalità si può utilizzare la somma residua delle risorse stanziata, con decreto interministeriale n. 34088 del 25 maggio 2004, il cui utilizzo è stato prorogato fino al 31 dicembre 2005 dall'articolo 7-duodecies del decreto-legge n. 7 del 31 gennaio 2005, convertito con modificazioni dalla legge 43 del 31 marzo 2005.

3. Tale fondo è integrato da un nuovo stanziamento di euro 6.000.000 sulla competenza dell'anno 2006.

---

**63.0.22**

TOFANI, PEDRIZZI, ULIVI, DEMASI, BONATESTA

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. Per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano sociale derivanti dall'aggravarsi, in maniera estremamente preoccupante, della situazione di difficoltà che da tempo sta interessando il settore tessile nazionale, è concessa la proroga al 31 dicembre 2006 della CIGS e della indennità in mobilità in deroga per i dipendenti di imprese artigiane e industriali, fino a 15 dipendenti, operanti nello stesso distretto. Per queste finalità si può utilizzare la somma residua delle risorse stanziata, con decreto interministeriale n. 34088 del 25 maggio 2004, il cui utilizzo è stato prorogato fino al 31 dicembre 2005 dall'articolo 7-duodecies del decreto-legge n. 7 del 31 gennaio 2005, convertito con modificazioni dalla legge 43 del 31 marzo 2005. Tale Fondo è integrato dal nuovo stanziamento di euro 20 milioni sulla competenza dell'anno 2006" ».

---

**63.0.23**

ULIVI, DEMASI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. Al comma 399 dell'articolo unico della legge del 30 dicembre 2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005), dopo l'ultimo periodo, inserire i seguenti: "Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sentito il parere della Commissione degli esperti può inoltre essere disposta la inapplicabilità di uno o più Studi di Settore relativi a settori produttivi che sulla base di dati, informazioni ufficiali, dati di contabilità nazionale siano oggetto di mutamenti tali da non consentire la rappresentatività dello studio rispetto alla realtà cui si riferiscono.

Il provvedimento oltre che per il periodo d'imposta in corso e quelli successivi può essere adottato anche per periodi d'imposta antecedenti a quello di approvazione" ».

---

**63.0.24**

ULIVI, DEMASI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. In considerazione delle particolari difficoltà che hanno interessato ed interessano il settore del tessile/abbigliamento/calzaturiero gli studi di settore relativi a tali attività sono inapplicabili ai fini dell'accertamento per il periodo d'imposta 2003 e successivi"».

---

**63.0.25**

ULIVI, DEMASI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"13. Gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui al comma 1 del presente articolo, non si applicano alle imprese del distretto tessile di Prato identificate nei codici ATECO 2002 dal 17.00.0 al 18.24.3, come individuate nell'Accordo Ministeriale del 16 marzo 2004 e nel decreto dei Ministri del Lavoro e delle Politiche sociali del 25 maggio 2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale Serie Generale* n. 199 del 25 agosto 2004"».

---

**63.0.26**

ULIVI, DEMASI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Al fine di salvaguardare l'uso di acque primarie ed incentivare l'utilizzo di acque reflue recuperate così come regolamentato dal decreto n.185 del 12 giugno 2003, è concesso un credito d'imposta pari all'80 per cento del costo sostenuto nell'anno solare per l'acquisto di acque re-



flue recuperate. Per il riconoscimento del credito d'imposta dovrà essere inoltrata al Ministero dell'Ambiente, con le modalità e i termini stabiliti con apposito provvedimento dello stesso Ministero, una dichiarazione dei consumi di acqua reflua recuperata dell'anno precedente.

2. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241».

### 63.0.27

VALDITARA, BEVILACQUA, BONATESTA

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 63-bis.

*(Misure per il sostegno ai giovani ricercatori)*

1. Per il potenziamento dei programmi nazionali di ricerca delle Università, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, il "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti", di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 2003, n.170, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2003, n.105, è incrementato dell'importo di 100 milioni di euro.

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 170 del 2003, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

"*e-bis*) stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente conseguito in Italia o all'estero o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi che abbiano comunque un'elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle università. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni. Il trattamento economico di tali contratti, rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna università nei limiti delle disponibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della funzione pubblica".

3. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L'atti-

vità svolta dai soggetti di cui alla presente lettera *e-bis*) costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

4. *La facoltà di cui al comma 8 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è prorogata al 30 aprile 2006 e conseguentemente, al comma 9 del medesimo articolo, sostituire le parole: «non inferiore a 435 milioni di euro a decorrere dal 2003» con le parole: «non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dal 2006».*

### **63.0.29**

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, VANZO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Etichetta di origine dei prodotti e tutela del "made in Italy")*

1. Alla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo l'articolo 1-*quater* aggiungere il seguente:

"1-*quater-bis*. – 1. Alla presentazione in dogana i beni introdotti in Italia, destinati ad essere utilizzati sia come materie prime, sia come semilavorati, sia come beni finiti, provenienti, direttamente o indirettamente, da Paesi e territori estranei all'Unione europea devono essere accompagnati dalla etichettatura di origine, consistente nella: attestazione della provenienza e dell'origine degli stessi, con indicazione specifica per ciascuna fase del processo di produzione, lavorazione, trasformazione o commercializzazione, del luogo e dello stabilimento relativi. Ai fini di cui al primo periodo, si intende per merce fabbricata nell'Unione europea quella con un processo produttivo realizzato nel territorio di un Paese dell'Unione in misura non inferiore al 90 per cento del complesso del ciclo di produzione, lavorazione, trasformazione fino all'introduzione in commercio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le specifiche tecniche dell'attestazione di cui al primo periodo in maniera tale da assicurare costantemente la tracciabilità della produzione e dell'origine dei beni interessati, nel senso sopra indicato. In caso di beni confezionati separatamente, l'attestazione di cui al primo periodo deve essere riportata distintamente sulla singola unità di prodotto separatamente confezionata per la commercializzazione in Italia, senza possibilità di essere rimossa o alterata in ogni fase successiva di manipolazione del bene fino all'immissione in commercio in Italia".

2. È istituito il marchio "prodotto italiano di qualità" per designare i prodotti ad elevato valore, aggiunto che si distinguono per le caratteristiche di elevata professionalità, e di creatività nel processo produttivo.

3. È istituito il marchio «full made in Italy» per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano. Ai fini del presente comma, un determinato prodotto si intende interamente realizzato sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, le lavorazioni ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano.

4. L'utilizzo dei marchi di cui al commi 2 e 3 è condizionato alla piena osservanza della vigente normativa in materia di produzione e, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti interessati, nonché alle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Nei confronti dell'impresa «responsabile di utilizzo abusivo di alcuno dei marchi previsti dal presente articolo, sono revocate le agevolazioni eventualmente godute in base alla legge a partire: dalla data di primo utilizzo del marchio.

5. Le disposizioni di attuazione dei commi 2 e 3 sono adottate con decreto del Ministero delle attività produttive, sentite le organizzazioni di categoria imprenditoriali ed artigiane maggiormente rappresentative. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea».

---

### 63.0.30

PEDRAZZINI, FRANCO PAOLO, AGONI, BOLDI, MORO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Equo compenso)*

1. All'art. 71-septies. della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, comma 1, sostituire la frase: "il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti" con la seguente: "il compenso è costituito da una percentuale sui prezzi di cessione al distributore o rivenditore ovvero da equivalente cifra in valore assoluto".

2. All'art. 71-septies. comma 3, sostituire la frase: "Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, per fini commerciali, gli apparecchi ed i supporti indicati nel comma 1" con la seguente: "Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa, a qualsiasi titolo, nel territorio dello Stato gli apparecchi ed i supporti indicati nel comma 1, anche se destinati ad operatori della P.A. o professionali. Sono esclusi dal

compenso gli apparecchi ed i supporti destinati agli operatori della duplicazione qualora certificati dalla SIAE".

3. Sostituire l'Art. 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, e successive modificazioni con il seguente: "Il compenso di cui all'art. 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è fissato fino al 31 dicembre 2008 nelle seguenti misure:

a) supporti digitali ed analogici idonei alla registrazione di fonogrammi e video grammi (audiocassette, videocassette, CD, DVD e altri supporti audio e video): 10 per cento dei relativi prezzi di cessione al distributore o rivenditore;

b) memorie digitali non dedicate, idonee per audio o video, fisse o trasferibili, quali flash memory , USB Flash, e analoghi: 3 per cento dei prezzi di cessione al distributore o rivenditore;

c) apparecchi in grado di effettuare registrazione analogica o digitale, audio o video: 3

per cento dei prezzi di cessione al distributore o rivenditore».

### 63.0.31

CICCANTI, TAROLLI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 63-bis.

1. Sono iscritte in apposito registro istituito presso il Ministero dell'Economia le associazioni professionali, di natura privata e ad adesione volontaria, costituite da professionisti che esercitano attività non riservate a professioni disciplinate ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile.

2. Il riconoscimento delle associazioni professionali è disposto, su parere obbligatorio del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, con decreto del Ministro dell'Economia.

3. Le associazioni professionali rilasciano periodicamente, con scadenza non superiore a tre anni, agli iscritti, previe le necessarie verifiche, un attestato di competenza in ordine al possesso di requisiti professionali, tenendo in considerazione: i curriculum formativi, le certificazioni acquisite, le esperienze professionali maturate e l'aggiornamento professionale effettuato e il rispetto di regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale. L'attestato di competenza rilasciato dall'Associazione non è requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e consultazione delle parti sociali maggiormente rappresentative, uno o più decreti legislativi per precisare i requisiti richiesti alle

associazioni per l'iscrizione nel registro, nel rispetto dei principi e criteri direttivi del presente articolo, nonché dei seguenti:

a) l'esistenza di uno Statuto che: garantisca un ordinamento interno a base democratica, escluda ogni fine di lucro, preveda l'adozione obbligatoria di un codice deontologico, determini l'ambito dell'attività professionale e i relativi requisiti associativi;

b) la disponibilità di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo ed oggettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;

c) la stipula di forme di assicurazione collettiva o individuale per la responsabilità civile per danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;

d) l'adozione di un regolamento per: la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la valutazione dei requisiti professionali, la verifica delle professionalità, l'effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico.

5. Il Governo è delegato a stabilire, al fine di uniformare i trattamenti dei professionisti, condizioni e limiti per l'istituzione, di uno o più enti interprofessionali per l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali a favore dei professionisti aderenti alle associazioni iscritte al registro.

6. È istituito presso il CNEL, un osservatorio permanente sulle attività professionali non riservate e sulle associazioni riconosciute di cui al comma 1 del presente articolo. L'osservatorio elabora, con cadenza almeno biennale, un rapporto di monitoraggio sul sistema evolutivo del sistema di regolamentazione associativo. La composizione del Consiglio del CNEL, di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, viene ampliata con la nomina di quattro rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle attività professionali non riservate, di cui almeno due iscritte nel registro di cui al comma 1.

7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono emanati su proposta del Ministro dell'Economia, di concerto con il Ministro competente per materia, sentito il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, nonché previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Gli avvisi ed i pareri sono resi nel termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, decorso il quale i decreti legislativi sono comunque emanati. Per l'adozione delle disposizioni di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 4, nonché delle disposizioni volte a coordinare con tali decreti la normativa già vigente, il Governo è autorizzato ad emanare regolamenti anche ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente comma».

---

**63.0.32**

GABURRO, TAROLLI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico)*

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 21 marzo 2001, n. 74, è sostituito dal seguente:

"3. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi".

2. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 21 marzo 2001, n. 74, è sostituito dal seguente:

"3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a normare i servizi di soccorso ed elisoccorso".

3. All'articolo 3 della legge 21 marzo 2001, n. 74, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Il CNSAS, in caso di particolare necessità e al fine di ottemperare alle proprie finalità d'istituto e agli obblighi di legge, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati, nei soli limiti imposti dalle delibere assunte dalla sede centrale del CNSAS e dai servizi provinciali e regionali del Corpo medesimo.

1-ter. Il CNSAS può usufruire di quanto disposto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle sole agevolazioni di natura fiscale previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460".

4. All'articolo 4 della legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo la parola: "propone" è inserita la seguente: ", altresì,";

b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Le società concessionarie o esercenti di impianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulano apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e la messa in sicurezza dei passeggeri.

5-ter. Il CNSAS propone all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) le proprie osservazioni per la predisposizione delle normative SAR (Search and Rescue) e di ogni altra normativa concernente i servizi

di elisoccorso che operano in ambiente montano ed in genere negli ambienti ostili ed impervi del territorio nazionale.

*5-quater.* Per l'attuazione dei principi di cui ai commi 5 e *5-bis* è istituita una commissione paritetica ENAC-CNSAS".

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro competente è autorizzato ad apportare le occorrenti modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 24 marzo 1994, n. 379».

---

### 63.0.33

TAROLLI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 63-bis.

1. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ad alcuni veicoli, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *al*, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:

"*2-bis)* ai veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio che hanno ottenuto l'iscrizione nell'apposito ruolo istituito presso le Camere di commercio";

*b)* alla lettera *b)* il secondo e l'ultimo periodo sono soppressi».

*Conseguentemente, all'articolo 67, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo Il legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 70.000;

2007: – 70.000;

2008: – 70.000.

---

**63.0.34**

FRANCO Paolo, MORO, AGONI, BOLDI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. Al comma 342 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al capoverso Art. 41-ter le parole da "corrispondente" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "corrispondente all'importo del canone di locazione su base annua rilevato al valore di mercato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare entro il 31 gennaio di ogni anno, diminuito del 30 per cento"».

---

**63.0.34a**

MORO, FRANCO Paolo, AGONI, BOLDI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. Al comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: "Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, previa comunicazione all'interessato, al sopralluogo dell'immobile ai fini di formulare una proposta di classamento e la relativa rendita"».

---

**63.0.35**

MORO, FRANCO Paolo, AGONI, BOLDI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. Il comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è soppresso».

---



**63.0.36**

ASCIUTTI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Personale dei Conservatori e delle Accademie)*

1. Nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti è istituito un posto di coordinatore e un posto di collaboratore afferente alle biblioteche».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 10.000;

2007: - 10.000;

2008: - 10.000.

---

**63.0.37**

ASCIUTTI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Agevolazioni per i disabili)*

1. All'articolo 50, comma 1, capoverso 31, della legge 21 novembre 2000, n. 342, sostituire le parole: "2800 centimetri cubici se con motore diesel" con le seguenti: "3200 centimetri cubici se con motore diesel".

*Conseguentemente, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.*

---

**63.0.38**

ASCIUTTI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Indennità in favore dei ciechi parziali)*

1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in euro 181,00 a decorrere dallo gennaio 2006 ed in euro 200,00 a decorrere dal 1° gennaio 2007».

*Conseguentemente, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 30 per cento.*

---

**63.0.39**

MARINI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80. per le iniziative delle micro, piccole e medie imprese da realizzare in Calabria il contributo in conto capitale può superare il finanziamento con capitale di credito di non oltre il 50 per cento».

---

**63.0.40**

BOLDI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, PEDRAZZINI

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:***«Art. 63-bis.**

All'articolo 20 della legge del 29 dicembre 1993, numero 580, al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) i dirigenti di Aziende Speciali di Camere di Commercio"».

---

**63.0.41**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. Nei casi in cui il datore di lavoro abbia provveduto a comunicare ai servizi competenti l'instaurazione del rapporto di lavoro, la mancata comunicazione al lavoratore del numero di matricola costituisce una violazione di carattere formale ai sensi e per gli effetti del comma 12 dell'articolo 116 della legge n. 388 del 2000».

---

**63.0.42**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. Il secondo comma dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 2002, è sostituito dal seguente:

"2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici

e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione entro cinque giorni al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata"».

---

**63.0.43**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente nuovo articolo:*

**«Art. 63-bis.**

*(Organismi paritetici)*

1. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, gli organismi paritetici costituiti in conformità ad accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria sono equiparati alle associazioni sindacali».

---

**63.0.44**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Al secondo comma dell'articolo 51 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *a)* è aggiunta la seguente:

"*a-bis)* le somme versate dai datori di lavoro e dai lavoratori agli organismi paritetici costituiti in conformità ad accordi collettivi nazionali

di lavoro stipulati tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria"».

---

**63.0.45**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Credito d'imposta per l'occupazione)*

1. Nel settore turismo, il credito d'imposta di cui all'articolo 63 della legge n. 289 del 2002 è riconosciuto anche in relazione ai lavoratori assunti a tempo determinato, considerati come frazioni di unità di lavoro anno».

---

**63.0.46**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Lavoro a tempo determinato)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001, è aggiunto il seguente:

"2-bis. I datori di lavoro del settore turismo possono specificare le ragioni di cui al comma 1 anche mediante il rinvio alle fattispecie contemplate dalla contrattazione collettiva".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 368 del 2001, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nel settore turismo, è ammessa la possibilità di prorogare la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato per non più di tre volte, fermo restando che in tale ipotesi la durata massima complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni"».

---

**63.0.47**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI,  
PEDRINI, FRAU

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Esposizione al Radon)*

1. All'articolo 10-ter, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241, dopo il comma 3 aggiungere:

"3-bis. Per le attività lavorative di cui alle lettere a) ed e) del primo comma dell'articolo 10-bis, già esistenti, i termini previsti rispettivamente ai precedenti commi 1 e 3 decorrono ventiquattro mesi dopo l'emanazione delle indicazioni e delle linee guida emanate dalla Commissione di cui all'articolo 10-septies"».

---

**63.0.48**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI,  
PEDRINI, FRAU

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Orario di lavoro)*

1. Al termine del comma 4 dell'articolo 18 bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 sono aggiunte le seguenti parole: "Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, è punita con la sanzione amministrativa da 630 a 3.780 euro complessivi"».

---

**63.0.49**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Applicazione dei contratti collettivi)*

1. L'articolo 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 si interpreta nel senso che per i datori del lavoro del settore turismo, imprenditori e non imprenditori, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è subordinato all'integrale rispetto dei contratti collettivi nazionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, nonché dei contratti collettivi aziendali, ivi comprese le disposizioni concernenti la contribuzione dovuta agli organismi bilaterali...».

---

**63.0.50**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Apprendistato in cicli stagionali)*

1. È affidata alla competenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria la disciplina delle modalità di svolgimento dell'apprendistato professionalizzante in cicli stagionali.

2. Gli apprendisti stagionali possono essere assunti con contratto a tempo determinato. Non si applica il limite minimo di durata previsto dal terzo comma dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

3. Restano ferme le competenze attribuite alle Regioni ai sensi del quinto comma dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

4. In attesa della regolamentazione di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione le clausole dei contratti collettivi adottate ai sensi del quarto comma dell'articolo 21 della legge n. 56 del 1987"».

---

**63.0.51**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI,  
PEDRINI, FRAU

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Credito d'imposta per gli investimenti)*

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «1° gennaio 1998» sono sostituite dalle parole: «1° gennaio 2006».

2. All'onere derivante dall'approvazione del presente emendamento, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'aumento, sino al 18 per cento, delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73;
  - 2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73;
  - 3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73;
  - 4) articolo 5, decreto-legge n. 512/83 convertito dalla legge n. 649/83;
  - 5) articolo 2, decreto legislativo n. 239/96;
  - 6) articolo 1, decreto legislativo n. 546/81 convertito dalla legge n. 692/81;
  - 7) articolo 13, decreto legislativo n. 461/97;
  - 8) articolo 9, legge n. 77/83;
  - 9) articolo 14, decreto legislativo n. 84/92;
  - 10) articolo 11-bis, decreto legislativo n. 512/83 convertito con legge n. 649/83;
  - 11) articolo 7, decreto legislativo n. 461/97;
  - 12) articolo decreto-legge n. 461/97».
-



**63.0.52**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. L'articolo 1, comma 523 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 è così modificato:

"All'articolo 11 comma 1, lettere *a)* e *b)*, del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni"».

**63.0.53**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Modifiche al Regio Decreto del 18 giugno 1931, n. 773)*

1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, come successivamente modificato, è così sostituito:

"1. In esecuzione dell'Accordo di Schengen, i gestori di strutture ricettive sono tenuti a vigilare affinché gli stranieri alloggiati, compresi i cittadini delle altre Parti contraenti l'Accordo e di altri Stati membri delle Comunità europee, eccettuati i coniugi o i minorenni che li accompagnano o i membri di un gruppo, al momento dell'arrivo compilino e firmino personalmente una scheda di dichiarazione e provino le loro identità esibendo un documento d'identità valido".

2. Nelle schede di dichiarazione, che possono essere compilate a cura del gestore e firmate dallo straniero, sono riportati il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la nazionalità, gli estremi del documento esibito.

3. Le schede di dichiarazione vengono periodicamente ritirate dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

4. In caso di mancato ritiro, il gestore ha l'obbligo di conservare le schede per un anno dalla loro compilazione, esibendole o consegnando le a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

5. I gestori di strutture ricettive che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1800».

---

#### **63.0.54**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Prescrizioni antincendio)*

1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004 n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 306, è prorogato al 31 dicembre 2006.

2. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 9 novembre 2004 n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 306, è prorogato al 30 giugno 2006».

---

#### **63.0.55**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 2, comma 8 della legge 8 agosto 1995, n.335 concernente "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" come introdotto con l'articolo 74, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.388, le parole ", garantendo l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica" sono sostituite con le parole "Per far fronte alle minori entrate per l'INPDAP derivanti dall'approvazione della normativa richiamata al quinto periodo di questo comma, è autorizzata la seguente spesa: per l'anno 2006: 5,6 milioni di euro, per l'anno 2007: 1,9 milioni di euro, per l'anno 2008 e seguenti: 19,8 milioni di euro"».

*Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, alla tabella C richiamata alla voce decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 – Art. 70 comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del Demanio), apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 5.600;  
2007: – 1.900;  
2008: – 19.800.

---

### **63.0.56**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

1. Alle imprese di trasporto a fune operanti in montagna per la mobilità turistico-sportiva di persone, che investono nell'adeguamento, l'ammodernamento e l'innovazione degli impianti di risalita, anche per favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche, è concesso un credito d'imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti per i nuovi investimenti, da fruire entro i cinque periodi di imposta successivi a quello di realizzazione dell'intervento.

2. Con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità di attuazione dell'incentivo di cui al comma 1».

---

**63.0.57**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI,  
PEDRINI, FRAU

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Al comma 6 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2003 numero 363 le parole: "imprese turistiche" sono sostituite dalle seguenti: "imprese di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva di persone"».

---

**63.0.58**

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2006, sono soppresse tutte le agevolazioni previste per le società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I del codice civile, e relative disposizioni di attuazione transitorie, e che sono iscritti all'Albo delle cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni di attuazione del codice civile, con esclusione delle medesime cooperative che hanno un volume di affari non superiore a 5 milioni di euro.

2. Le previsioni di cui al comma precedente non si applicano alle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

3. Resta, in ogni caso, l'esenzione da imposte e la deducibilità delle somme previste dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni».

---

**63.0.59**

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 63-bis.**

*(Gestione del servizio di trasporto scolastico)*

1. Per il contenimento della spesa degli enti locali, il servizio di scuolabus e di miniscuolabus, gestito direttamente dai Comuni, utilizzando, in via continuativa o semplicemente sostitutiva, personale non legato da un rapporto di lavoro subordinato con l'ente che gestisce il servizio, può essere svolto avvalendosi dell'impiego di autisti in possesso di idonea patente di guida D con attestato di abilitazione al trasporto pubblico, senza che sia richiesto loro l'attestato di idoneità professionale, di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1991 n. 448».

---

**63.0.60**

CREMA

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

L'indennità speciale istituita dall'articolo 3 comma 1, della legge 21 novembre 1988 n. 508, è stabilita in euro 181,00 a decorrere dal 1° gennaio 2006, ed in euro 200,00 a decorrere dal 1° gennaio 2007».

*Conseguentemente l'articolo 13 e il 1° comma dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogati.*

---

**63.0.61**

CREMA

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna)*

1. L'autorizzazione di spesa, come limiti di impegno, di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, prevista dalla deliberazione del CIPE del 29 settembre 2004 "Legge 443 del 2001. Primo programma delle opere strategiche. Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MOSE" è destinata ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino. Tre Porti per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 6, primo comma, lettere a), b), c) e d) della legge 29 novembre 1984, n. 798».

*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli esteri, ridurre dei seguenti importi:*

2006: - 12.000;  
2007: - 12.000;  
2008: - 12.000.

---

**63.0.62**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. I proprietari di edifici privati esistenti che decidano di adeguare gli stessi alle disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modificazioni e delle relative norme regionali di riferimento, hanno diritto a beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

*Conseguentemente al maggior onere si fa fronte con una diminuzione di pari importo a valere sulla voce: Ministero dell'economia e delle finanze della tabella A di cui al comma 1 dell'articolo 67.*

---

**63.0.63**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 285 del 2000 aggiungere il seguente:

"3-bis. Per supportare l'attività necessaria ad assicurare alle infrastrutture, finanziate dalla presente legge e dall'articolo 21 della legge n. 166/2002, l'utilizzo successivo allo svolgimento dei Giochi Olimpici, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2006 e di euro 15 milioni per l'anno 2007, in favore della regione Piemonte. A tal fine la regione Piemonte, nelle more della costituzione di specifico organismo a prevalente partecipazione pubblica, individua le infrastrutture oggetto del cofinanziamento, anche a seguito dell'intesa da parte del Comitato di Regia in ordine alla destinazione finale dei beni di cui al comma 1-bis dell'articolo 13, finalizzata all'individuazione del destinatario finale. Per le finalità del presente comma, la regione Piemonte è altresì autorizzata a disporre delle eventuali somme derivanti da economie di spesa realizzate a seguito dell'utilizzo degli stanziamenti della presente legge e dell'articolo 21 della legge n. 166 del 2002"».

---

**63.0.64**

SALINI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3 comma 1, della legge 21 novembre 1988 n. 508, è stabilita in euro 181,00 a decorrere dal 1° gennaio 2006, ed in euro 200,00 a decorrere dal 1° gennaio 2007».

*Conseguentemente l'articolo 13 e il 1° comma dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogati.*

---

**63.0.65**

PEDRAZZINI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:***«Art. 63-bis.***(Contenimento delle spese amministrative)*

1. Le amministrazioni pubbliche non possono richiedere documenti già in loro possesso, ovvero documenti concernenti fatti che siano attestati in atti da loro autorizzati o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali documenti le amministrazioni pubbliche sono tenute ad acquisire d'ufficio le relative informazioni previa indicazione fornita da parte dell'interessato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti concernenti le materie di edilizia e urbanistica».

---

**63.0.66**

BISCARDINI, MARINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 aggiungere la seguente lettera:

"*h-ter*) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di licenze per l'attività di trasporto con taxi acquistate o rilasciate dagli Enti competenti da non più di cinque anni, con esclusione di quelle acquisite per successione o donazione e di quelle cedute in caso di cessazione dell'attività causata da invalidità totale permanente"».

---



**63.0.67**

PEDRAZZINI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.***(Agevolazione imprese radiofoniche nazionali  
per la conversione in tecnica digitale)*

1. Al fine di agevolare il passaggio delle concessionarie radiofoniche nazionali private alla tecnica digitale DAB o ad altre tecnologie digitali, per il triennio 2006-2008 il Ministero delle comunicazioni stanziava un contributo annuo pari a 250 mila euro per le emittenti commerciali e di 500 mila per le emittenti comunitarie.

2. Per accedere al contributo le concessionarie radiofoniche nazionali private devono assicurare la copertura in tecnica digitale del 50 per cento della popolazione entro il 31 dicembre 2006, ed almeno 35 capoluoghi di provincia, la copertura del 60 per cento della popolazione e almeno 40 capoluoghi di provincia entro il 31 dicembre 2007 e la copertura del 70 per cento della popolazione e almeno 50 capoluoghi di provincia entro il 31 dicembre 2008.

3. Il Ministero delle comunicazioni provvede all'attribuzione dei rimborsi entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione che confermi il raggiungimento della copertura prevista nel triennio».

*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:*

2006: - 5.000;

2007: - 5.000;

2008: - 5.000.

**63.0.68**

PEDRAZZINI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere l'articolo:***«Art. 63-bis.***(Contributo per l'acquisto di apparati per la ricezione radiofonica  
in tecnica digitale)*

Per l'anno 2006, a favore delle persone fisiche che acquistino un apparecchio idoneo a consentire la ricezione dei segnali radiofonici in tec-

nica digitale terrestre (DAB) è riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 10 milioni di euro. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi statali».

*Conseguentemente alla tabella C alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: articolo art. 70, comma 2, Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia del Demanio) (6.1.2.9. - Agenzia del Demanio - capp. 3901), apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 10.000.

---

### **63.0.69**

BISCARDINI, MARINI, LABELLARTE, CASILLO, CREMA, MANIERI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Estensione delle agevolazioni previste in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere)*

1. Il comma 1 dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

"1. Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, e ai superstiti dello stesso personale, uccisi nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1961, l'applicazione dei benefici prevista dalla citata legge n. 302 del 1990 e successive modificazioni, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407"».

*Conseguentemente alla tabella A (fondo speciale di parte corrente) Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2005: - 2.500;

2006: - 2.500;

2007: - 2.500.

---

**63.0.70**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Il contributo relativo al Fondo per la Cooperazione allo sviluppo è aumentato fino alla concorrenza dello 0,27 del Pil per il 2006».

*Conseguentemente dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**63.0.71**

IZZO

*Dopo l'articolo 63, è inserito il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2006, fermo restando l'adeguamento alle variazioni dell'indice ISTAT delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione, di cui all'articolo 18 della legge 10 dicembre 1986, n. 870, è sta-

bilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in cifra uguale per le operazioni eseguite dagli Uffici della Motorizzazione e per quelle eseguite dai Centri privati concessionari di dette operazioni ai sensi dell'articolo 80 del Codice della Strada, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

---

### **63.0.72**

MORO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 26, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili sia ad uso abitativo sia ad uso diverso dall'abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito del locatore a partire dal sedicesimo giorno successivo a quello in cui il locatore abbia intimato al conduttore di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, pena la risoluzione del contratto, ovvero a partire dal giorno successivo a quello in cui il locatore abbia notificato al conduttore l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta in contratto di cui all'articolo 1456 del codice civile. I redditi predetti, se non percepiti, non concorrono altresì a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare. In tutti i casi predetti la rendita catastale non concorre alla formazione del reddito complessivo dal momento di operatività della risoluzione contrattuale"».

*A totale copertura dell'onere sono proporzionalmente ridotti gli stanziamenti di parte corrente iscritti per il triennio 2006-2008 alla tabella C.*

---

**63.0.73**

MORO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. La differenza di posizione economica tra Ufficiali giudiziari, prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, non fa venire meno l'interfungibilità delle loro funzioni né ai fini delle esecuzioni di rilascio né ad alcun altro fine».

*A totale copertura dell'onere sono proporzionalmente indotti gli stanziamenti di parte corrente iscritti per il triennio 2006-2008 alla tabella C.*

---

**63.0.74**

MONTINO, GASBARRI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 33-bis.**

1. Per la prosecuzione del programma di interventi di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, è destinato un ulteriore importo annuale, a decorrere dall'anno 2006, pari a 300 milioni di euro».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**63.0.75**

LEGNINI, CADDEO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Norma di interpretazione autentica)*

1. Per il rimborso dell'IRPEF, indebitamente pagata, ai sensi del comma 58, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, da ex minatori in Belgio per le pensioni di invalidità dagli stessi percepite, l'Agenzia delle entrate non può eccepire la prescrizione del diritto».

---

**63.0.76**

VITALI, BONFIETTI, CHIUSOLI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Misure per la realizzazione della metrotramvia di Bologna)*

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la Regione Emilia-Romagna, la provincia e il comune di Bologna, predispone, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano pluriennale di interventi per la realizzazione della Metrotramvia di Bologna, contenente la scansione temporale dei progetti e le risorse finanziarie, pari a 317 milioni di euro nel triennio dal 2006 al 2008, necessarie al completamento delle opere».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alco-

lici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**63.0.77**

VITALI, PASQUINI, CHIUSOLI, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Misure per la realizzazione della metrotramvia di Bologna)*

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la Regione Emilia-Romagna, la provincia e il comune di Bologna, predispone, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano pluriennale di interventi per la realizzazione della Metrotramvia di Bologna, contenente i progetti e le risorse finanziarie, pari a 317 milioni di euro nel triennio dal 2006 al 2008, necessarie al completamento delle opere».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**63.0.78**

BASSO, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Interventi straordinari per la mobilità delle persone e merci nell'area Nord-Est del Paese)*

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalità e criteri d'incarico all'ANAS spa e a Infrastrutture spa per il:

*a)* completamento della seconda e della terza fase del Sistema di trasporto metropolitano di superficie (SFMR) del Veneto e relative linee di adduzione con adeguamento delle strutture e delle stazioni; potenziamento del parco del materiale rotabile speciale per pendolari (treni ad alta frequenza – TAF);

*b)* completamento del Sistema di rete «autostrade viaggianti Nord-Est», sulle grandi direttrici interne e internazionali con particolare riguardo al traffico merci da e per i transiti orientali di Tarvisio e Villa Opicina non ancora serviti, con passaggio al sistema integrato strada-rotaia per autoveicoli merci: il relativo finanziamento è destinato all'acquisto di carri ferroviari di tipo speciale, ultrabassi per carico TIR e per gli interventi di promozione e sostegno del passaggio al sistema integrato».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla



produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**63.0.79 (testo 2)**

MORANDO, LEGNINI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Equo compenso)*

1. L'articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 39. – *1.* Il compenso di cui all'articolo 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è fissato fino al 31 dicembre 2008 nelle seguenti misure:

*a)* supporti digitali ed analogici idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi (audiocassette, videocassette, CD, DVD e altri supporti audio e video): 10 per cento dei relativi prezzi di cessione al distributore o rivenditore;

*b)* memorie digitali non dedicate, idonee per audio o video, fisse o trasferibili, quali *flash memory*, *USB Flash* e analoghe, ad eccezione di quelle residenti in apparecchi polifunzionali in grado di ricevere e decodificare segnali televisivi criptati: 3 per cento dei prezzi di cessione al distributore o rivenditore;

*c)* apparecchi in grado di effettuare registrazione analogica o digitale, audio o video, ad eccezione di quelli polifunzionali in grado di ricevere e decodificare segnali televisivi criptati: 3 per cento dei prezzi di cessione al distributore o rivenditore"».

---

**63.0.79**

MORANDO, LEGNINI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Equo compenso)*

1. L'articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 39. – 1. Il compenso di cui all'articolo 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è fissato fino al 31 dicembre 2008 nelle seguenti misure:

a) supporti digitali ed analogici idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi (audiocassette, videocassette, CD, DVD e altri supporti audio e video): 10 per cento dei relativi prezzi di cessione al distributore o al rivenditore;

b) memorie digitali non dedicate, idonee per audio o video, fisse o trasferibili, quali *flash memory*, *USB Flash*, e analoghi: 3 per cento dei prezzi di cessione al distributore o al rivenditore;

c) apparecchi in grado di effettuare registrazioni analogiche o digitali, audio o video: 3 per cento dei prezzi di cessione al distributore o al rivenditore"».

**63.0.360**

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Ammodernamento e riqualificazione infrastrutture portuali)*

1. Per l'attuazione dell'articolo 36, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le relative spese di investimento non concorrono, per l'anno 2006, alla determinazione del limite di incremento di cui al comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per l'anno 2006, la dotazione del Fondo di cui al comma 28 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, è ridotta di euro 60.000.000».

**63.0.80**

BASSO, MURINEDDU, PIATTI, FLAMMIA, VICINI, CREMA, CADDEO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.***(Disposizioni in materia di contratti di programma del settore pesca ed acquacoltura)*

1. Al comma 19 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "e successive modificazioni", sono inserite le seguenti: "e comunque non inferiori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili"».

*Consequentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:***«Art. 66-bis.***(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**63.0.81**

BASSO, MURINEDDU, PIATTI, FLAMMIA, VICINI, TREU, CREMA, CADDEO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.***(Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca)*

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e gli altri organismi pagatori, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare "Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura" (CASP) di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, attività di assistenza alle imprese di pesca, alle loro cooperative e consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca, organizzazioni di produttori e pescatori autonomi o subordinati.

2. I CASP sono istituiti dalle associazioni nazionali della pesca, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di patronato promossi dalle associazioni sindacali.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

4. Per le attività di cui al comma 1, i CASP sono tenuti al rispetto delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni, nonché all'osservanza delle norme dettate dal decreto del Ministero delle finanze del 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, e successive modificazioni e integrazioni. L'attività dei CASP è comunque resa senza oneri per l'erario.

5. Ai sensi del presente articolo, nonché delle altre norme vigenti in materia, per associazioni nazionali della pesca si intendono le strutture settoriali delle organizzazioni rappresentate in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), che siano altresì firmatarie di contratti collettivi depositati nell'archivio di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936».

---

*Consequentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**63.0.82**

MONTALBANO, GARRAFFA, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Tributo comunale di scopo finalizzato ad investimenti)*

1. In attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione i comuni possono stabilire un tributo di soggiorno.

2. Il gettito del tributo è destinato alla realizzazione di investimenti comunali diretti al miglioramento dei servizi urbani, alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali ed allo sviluppo delle attività turistiche e ricettive.

3. Soggetto passivo del tributo di cui al comma 4 è la persona fisica che soggiorna presso una struttura ricettiva di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, situata nel territorio del comune.

4. Il tributo è dovuto al comune dal gestore o dall'esercente della struttura ricettiva, con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Il tributo è costituito dal versamento di un corrispettivo del soggiorno nella struttura ricettiva, in misura non superiore ad 1 euro per ogni giorno di soggiorno. Il corrispettivo può essere differenziato per tipologia di struttura ricettiva.

6. Il comune può stabilire agevolazioni a favore dei soggetti che soggiornano presso determinate tipologie di strutture ricettive.

7. Il tributo è deliberato con regolamento comunale che stabilisce, oltre a quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, le disposizioni per l'applicazione, l'accertamento e la riscossione del tributo, nonché le sanzioni, anche accessorie, per il caso di inadempimento. Non possono essere imposti obblighi a carico dei soggetti passivi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo l'assoggettamento a rivalsa.

8. Ai fini dell'accertamento del tributo può essere stabilito il ricorso a metodi induttivi e forfetari, compresi quelli previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.

9. Ogni anno, con una delibera di accompagnamento dei bilanci preventivi e consuntivi si definiscono gli obiettivi di utilizzo delle risorse e si rende conto sullo stato di utilizzo e sui risultati conseguiti».

---

### **63.0.83**

LEGNINI, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente*

#### **«Art. 63-bis.**

1. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco nazionale d'Abruzzo-Gran Sasso, sono erogati a favore di ciascuno dell'ente Parco, la somma di euro 1.250.000, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l'Ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso l'Ente Parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati con l'Ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006 fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007, nonché nei limiti delle risorse di cui al primo periodo».

*Conseguentemente, all'articolo 67, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 1.500;  
2007: - 1.500;  
2008: - 1.500.

---

**63.0.84**

LEGNINI, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 243, continuano ad applicarsi ai lavoratori per cui ricorrano insieme tutte le seguenti condizioni:

a) siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero siano stati collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della medesima legge, o comunque siano stati già dipendenti da imprese operanti nei settori dell'elettronica e delle telecomunicazioni;

b) fossero impiegati presso imprese che abbiano stipulato, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 243, accordi sindacali i quali prevedevano la ricollocazione lavorativa presso altre imprese da costituire ai sensi dei predetti accordi;

c) tale ricollocazione non sia stata realizzata, alla data di entrata in vigore della presente legge, per causa non dipendente dalla volontà del lavoratore;

d) maturino i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il 31 dicembre 2012.

2. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione della Commissione delle Comunità europee ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato dell'Unione europea».

*Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente relative alla rubrica Ministero delle finanze, per il triennio, in misura pari al 10 per cento.*

**63.0.85**

LEGNINI, VISERTA COSTANTINI, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco nazionale della Maiella, sono erogati a favore di ciascuno dell'ente Parco, la somma di euro 1.250.000, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l'Ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente

comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso l'Ente Parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati con l'Ente, a decorrere dall'1° gennaio 2006 fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007, nonché nei limiti delle risorse di cui al primo periodo».

*Conseguentemente, all'articolo 67, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 2.000;  
2007: - 2.000;  
2008: - 2.000.

---

### **63.0.87**

LEGNINI, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

1. I servizi affidati a terzi, ai sensi dell'articolo 10, lettera *b*), del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, aventi quale finalità la stabilizzazione degli *ex* lavoratori socialmente utili, il cui termine di durata contrattuale è scaduto o in via di scadenza, potranno essere nuovamente concessi a terzi in appalto, nel rispetto della disciplina in materia di appalto, purché i soggetti affidatari si obblighino a trasformare i rapporti di lavoro dei lavoratori socialmente utili, addetti a servizi, in contratti a tempo indeterminato. Nelle more dell'espletamento delle gare d'appalto, i rapporti in essere sono prorogati dalle amministrazioni interessate per un periodo non superiore a sei mesi».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alco-

lici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

---

**63.0.88**

LEGNINI, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi al territorio della regione Abruzzo, limitatamente al settore dell'elettronica. A tal fine sono stanziati 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

*Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente relative alla rubrica Ministero delle finanze, per il triennio, in misura pari al 2 per cento.*

---

**63.0.89**

PIZZINATO, IOVENE

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. L'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è soppresso».

---



**63.0.90**

BATTAFARANO, PASQUINI, MORANDO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. Al fine di consentire l'emersione e la valorizzazione di nuove attività professionali, nonché l'applicazione alle medesime attività degli studi di settore, le associazioni professionali di natura privata e ad adesione volontaria, costituite da professionisti che esercitano attività non riservate a professioni disciplinate ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, sono iscritte in un apposito registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il riconoscimento delle associazioni professionali è disposto, su parere obbligatorio del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Le associazioni professionali rilasciano periodicamente, con scadenza non superiore a tre anni, agli iscritti, previa le necessarie verifiche, un attestato di competenza in ordine al possesso di requisiti professionali, tenendo in considerazione: i curriculum formativi, le certificazioni acquisite, le esperienze professionali maturate e l'aggiornamento professionale effettuato e il rispetto di regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale. L'attestato di competenza rilasciato dall'associazione non è requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

4. I requisiti minimi richiesti alle associazioni per l'iscrizione nel registro, sono:

a) l'esistenza di uno Statuto che: garantisca un ordinamento interno a base democratica, escluda ogni fine di lucro, preveda l'adozione obbligatoria di un codice deontologico, determini l'ambito dell'attività professionale e i relativi requisiti associativi;

b) la disponibilità di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo ed oggettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;

c) la stipula di forme di assicurazione collettiva o individuale per la responsabilità civile per danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;

d) l'adozione di un regolamento per: la terminazione dei livelli di qualificazione professionale, la valutazione dei requisiti professionali, la verifica delle professionalità, l'effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico.

5. È istituito presso il CNEL un osservatorio permanente sulle attività professionali non riservate e sulle associazioni riconosciute di cui al punto 1 del presente articolo. L'osservatorio elabora, con cadenza almeno biennale, un rapporto di monitoraggio sul sistema evolutivo del sistema di re-

golamentazione associativo. La composizione del Consiglio del CNEL, di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, viene ampliata con la nomina di quattro rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle attività professionali non riservate, di cui almeno due iscritte nel registro di cui al comma 1».

*Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 5.000;  
2007: - 5.000;  
2008: - 5.000.

---

### **63.0.91**

RIPAMONTI, TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, ZANCAN

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni concernenti la quota destinata allo Stato dell'otto per mille IRPEF)*

1. Il comma 69 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è soppresso».

---

### **63.0.92**

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, CORTIANA, SOLIANI, MODICA, PAGANO, TESSITORE, MONTICONE, D'ANDREA, ZAVOLI, CADDEO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

1. Presso lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo per il finanziamento di tutte le spese di funzionamento degli istituti di alta cultura di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508. La dotazione del fondo è determinata in 30 milioni di euro per l'anno 2006 e in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite del lotto)*

1. Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento"».

---

**63.0.93**

MORANDO, ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, MODICA, PAGANO, FRANCO Vittoria, TESSITORE, MONTICONE, D'ANDREA, ZAVOLI, CADDEO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Archivio storico della Presidenza del Consiglio dei ministri)*

1. L'articolo 14-*duodecies* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, è soppresso».

---

**63.0.94**

STANISCI, CADDEO

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Obbligo di esposizione del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio)*

1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, devono recare, oltre all'indicazione del prezzo di vendita, l'indicazione del prezzo unitario di origine corrisposto al produttore dal

distributore, o direttamente dal venditore, come indicate nelle rispettive fatture d'acquisto.

2. Chiunque omette di indicare, o comunicare, il prezzo di origine dei prodotti di cui al precedente articolo, è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, aumentata del 50 per cento nella misura minima e massima, da irrogarsi secondo le modalità previste dal comma 7 del medesimo articolo».

---

### **63.0.95**

STANISCI, MARITATI, BATTAFARANO, NIEDDU, PASCARELLA, CADDEO

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

1. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di manutenzione dei velivoli dell'Aeronautica militare italiana, presso gli stabilimenti della Avio di Brindisi, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 30 milioni di euro annui».

---

**63.0.96**

STANISCI, MARITATI, BATTAFARANO, NIEDDU, PASCARELLA, CADDEO

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di manutenzione dei velivoli dell'Aeronautica militare italiana, presso gli stabilimenti della Avio di Brindisi, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 30 milioni di euro annui».

**63.0.97**

GIOVANELLI, BASSANINI, CADDEO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Club Alpino Italiano)*

1. Il contributo previsto dall'articolo 145, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in favore del Club alpino italiano (CAI), per le attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), è incrementato, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, di 1 milione di euro».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 1.000;  
2007: - 1.000;  
2008: - 1.000.

---

### **63.0.98**

BETTONI, MASCIONI, DI GIROLAMO, LONGHI, DI SIENA, PIZZINATO, BATTAFARANO, GRUOSSO, VIVIANI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

1. Per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, è autorizzata la spesa di euro 13 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 13.000;  
2007: - 13.000;  
2008: - 13.000.

---

### **63.0.99**

MURINEDDU, PIATTI, BASSO, FLAMMIA, VICINI, CADDEO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di Imposta sul valore aggiunto)*

1. Dopo l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

"Art. 34-ter. - *(Regime speciale per le imprese di pesca)*. - 1. Per le cessione dei propri prodotti ittici, direttamente effettuate dalle imprese di pesca, comprese le cooperative fra esse costituite e relativi consorzi, la detrazione prevista nell'articolo 19 è forfettizzata in misura pari a quella dell'imposta corrispondente all'ammontare imponibile".

2. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi della disposizione dello comma. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione dell'imposta nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.».

---

**63.0.100**

MURINEDDU, PIATTI, BASSO, FLAMMIA, VICINI, DI SIENA, CADDEO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di Imposta regionale sulle attività produttive)*

1. Il comma 1, dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è sostituito dal seguente:

"1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché per gli imprenditori ittici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, per il periodo d'imposta in corso allo gennaio 1998 e per i sette periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 66**, aggiungere il seguente:

**«Art. 66-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

**63.0.101**

BASSO, PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, VICINI, TREU, CREMA, CADDEO

Dopo l'**articolo 63**, aggiungere il seguente:

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di acquacoltura)*

1. Il comma 1 dell'articolo 3-ter del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, viene applicato, ai fini di garantire e consolidare i livelli occupazionali, anche alle imprese cooperative di produzione e lavoro che esercitano l'attività di acquacoltura».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 66**, aggiungere il seguente:

**«Art. 66-bis.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)*

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

---



**63.0.102**

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla tabella A Parte III, il punto n. 122 è sostituito dal seguente:

"122) fornitura di calore e di energia derivanti totalmente da fonti rinnovabili;"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:***«Art. 66-bis.***(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.».

---

**63.0.103**

VITALI, DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI, LONGHI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e relative norme d'attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

---

**63.0.104**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO, PAGLIARULO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, CADDEO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto)*

1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

"10-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole, l'aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002".

2. Le disposizioni di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2003.»

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

### **63.0.105**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BATTAGLIA Giovanni, CADDEO, DETTORI, LEGNINI, PIZZINATO, CASTELLANI, BRUNALE, TURCI, LATORRE, BONAVITA, CAMBURSANO, DE PETRIS, PASQUINI, D'AMICO, LABELLARTE, RIGHETTI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Contenimento della pressione fiscale attraverso la neutralizzazione annua del cosiddetto fiscal drag)*

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno, oppure quando cumulativamente il valore medio di tale indice relativo ad un periodo di due o più anni terminanti alla medesima data di ciascun anno, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvede mediante l'adeguamento della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, degli scaglioni, delle aliquote, delle deduzioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni"».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 66**, aggiungere il seguente:

**«Art. 66-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**63.0.106**

BASSO, MURINEDDU, PIATTI, FLAMMIA, VICINI, TREU, CREMA, CADDEO

Dopo l'**articolo 63**, aggiungere il seguente:

**«Art. 63-bis.**

*(Estensione del regime di tonnage tax alla pesca marittima)*

1. Il regime di cui al Titolo II, Capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è esteso, in via opzionale, alle imprese che esercitano la pesca marittima, indipendentemente dai limiti imposti per il tonnello e la ragione sociale delle imprese stesse.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono adottate le disposizioni applicative del comma 1».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 66**, aggiungere il seguente:

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.».

---

**63.0.107**

MURINEDDU, PIATTI, BASSO, FLAMMIA, VICINI, CADDEO

Dopo l'**articolo 63**, aggiungere il seguente:

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di recupero di aiuti incompatibili con il mercato comune)*

1. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994 n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994 n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 28 luglio 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravii od oneri accessori.

2. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto legge 29 marzo 1995 n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995 n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale e di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravii od oneri accessori.

3. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti di cui. ai commi 1 e 2, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme».

---

**63.0.108**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Il numero 91) della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e sue successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti confezionati per animali domestici"».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, modificare gli importi come segue:*

2006: - 20.000;  
2007: - 20.000;  
2008: - 20.000.

---

**63.0.109**

DE PETRIS, BOCO, DE ZULUETA, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Contributi per lo sviluppo del commercio equo e solidale)*

1. Al fine di promuovere uno sviluppo sociale ed economico durevole a beneficio dei piccoli produttori e dei lavoratori dei Paesi in via di sviluppo, è introdotto un regime fiscale agevolato dei prodotti del commercio equo e solidale che rispettano i criteri previsti dalle organizzazioni di certificazione del "fair trade".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono individuate le tipologie e le modalità di attuazione delle agevolazioni di cui al precedente comma».

Conseguentemente dopo l'articolo 66, è aggiunto il seguente:

**«Art. 66-bis.**

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

---

**63.0.110**

PASQUINI, CHIUSOLI, CADDEO, BRUNALE, TURCI, BONAVITA, GARRAFFA

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Modificazioni all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 in materia di consorzi di garanzia collettiva dei fidi e modificazioni al codice civile in materia di consorzi)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 10, le parole: "essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali" sono sostituite dalle seguenti: "Essi non divengono consorziati o soci operatori ma, nei confidi costituiti come società cooperative, lo statuto può prevedere l'ammissione come soci finanziatori ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile; in ogni caso essi non fruiscono delle attività sociali";

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Salvo che non sia diversamente previsto, le disposizioni del presente articolo riferite ai confidi si applicano anche ai confidi di secondo grado";

d) il comma 21 è sostituito dal seguente:

"21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da confidi di secondo grado aventi la forma di società consorti li per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma di società cooperative, il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività o il cui statuto ne regoli la gestione separata, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. I suddetti confidi di secondo grado e le società finanziarie di cui al richiamato decreto legislativo n. 114 del 1998 possono

anche costituire tali fondi. La gestione dei fondi interconsortili si intende esercitata anche indirettamente attraverso il Fondo gestito dalla società indicata al comma 25 qualora partecipino al suo capitale e questa lo consenta. In deroga all'articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20»;

e) al comma 22 le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";

f) al comma 23 le parole: "«dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Per il settore dell'artigianato, in relazione al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 possono essere applicate su iniziativa delle Regioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali. Resta salva la facoltà delle Regioni di costituire fondi regionali e multiregionali ovvero di partecipare alla società di cui al comma 25 ai fini dell'applicazione della disciplina dei commi 25, 26 e 27 anche alle imprese artigiane. Per il settore dell'artigianato, al fine di definire le caratteristiche degli interventi del Fondo adeguandole con quanto richiesto in seguito all'approvazione della nuova disciplina di Basilea sui requisiti minime di capitale per le banche, il decreto del Ministro delle attività produttive di cui al comma 27, è emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano";

h) al comma 32 il capoverso 4-*quater* è sostituito dal seguente:

"4-*quater*. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

b) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione";

i) al comma 32 dopo il capoverso 4-*quater* è inserito il seguente:

"4-*quater-bis*. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o soci e, la seguente attività:

a) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione»;

j) al comma 52, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I prelievi di cui ai commi 22 e 23 sono applicabili a partire dall'approvazione



dei bilanci dei confidi riferiti agli esercizi dell'anno 2004. Ferme restando le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40, le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto dei confidi predetti alle disposizioni del presente articolo possono essere adottate dall'assemblea straordinaria, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti. Con le medesime modalità e maggioranze può essere attribuita all'organo amministrativo la competenza di adottare le modifiche statutarie necessarie all'adeguamento delle disposizioni di cui al presente articolo.";

k) dopo il comma 61-ter è inserito il seguente:

"61-quater. Il riferimento contenuto nell'articolo 2544, comma 1, del codice civile in merito alle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci non si considera relativo alle deliberazioni di concessione, modificazione o revoca delle garanzie prestate nell'esercizio dell'attività collettiva dei fidi."».

---

### 63.0.111

PASQUINI, CHIUSOLI, CADDEO, BRUNALE, TURCI, BONAVITA, GARRAFFA

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 63-bis.

*(Modificazioni all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 in materia di consorzi di garanzia collettiva dei fidi e modificazioni al codice civile in materia di consorzi)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 10, le parole: "essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali" sono sostituite dalle seguenti: "Essi non divengono consorziati o soci cooperatori ma, nei confidi costituiti come società cooperative, lo statuto può prevedere l'ammissione come soci finanziatori ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile; in ogni caso essi non fruiscono delle attività sociali";

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Salvo che non sia diversamente previsto, le disposizioni del presente articolo riferite ai confidi si applicano anche ai confidi di secondo grado";

d) il comma 21 è sostituito dal seguente:

"21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da confidi di secondo grado aventi la forma di società consortili per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma di società cooperative, il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività o il cui statuto ne regoli la gestione separata, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. I suddetti confidi di secondo grado e le società finanziarie di cui al richiamato decreto legislativo n. 114 del 1998 possono anche costituire tali fondi. La gestione dei fondi interconsortili si intende esercitata anche indirettamente attraverso il Fondo gestito dalla società indicata al comma 25 qualora partecipino al suo capitale e questa lo consenta. In deroga all'articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20»;

e) al comma 22 le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";

f) al comma 23 le parole: "«dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Per il settore dell'artigianato, in relazione al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 possono essere applicate su iniziativa delle Regioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali. Resta salva la facoltà delle Regioni di costituire fondi regionali e multiregionali ovvero di partecipare alla società di cui al comma 25 ai fini dell'applicazione della disciplina dei commi 25, 26 e 27 anche alle imprese artigiane. Per il settore dell'artigianato, al fine di definire le caratteristiche degli interventi del Fondo adeguandole con quanto richiesto in seguito all'approvazione della nuova disciplina di Basilea sui requisiti minime di capitale per le banche, il decreto del Ministro delle attività produttive di cui al comma 27, è emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano";

h) al comma 32 il capoverso 4-*quater* è sostituito dal seguente:

"4-*quater*. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione»;

c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione";

i) al comma 52, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I prelievi di cui ai commi 22 e 23 sono applicabili a partire dall'approvazione dei bilanci dei confidi riferiti agli esercizi dell'anno 2004. Ferme restando le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40, le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto dei confidi predetti alle disposizioni del presente articolo possono essere adottate dall'assemblea straordinaria, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti. Con le medesime modalità e maggioranze può essere attribuita all'organo amministrativo la competenza di adottare le modifiche statutarie necessarie all'adeguamento delle disposizioni di cui al presente articolo.";

j) dopo il comma 61-ter è inserito il seguente:

"61-quater. Il riferimento contenuto nell'articolo 2544, comma 1, del codice civile in merito alle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci non si considera relativo alle deliberazioni di concessione, modificazione o revoca delle garanzie prestate nell'esercizio dell'attività collettiva dei fidi."».

---

### 63.0.112

PASQUINI, CHIUSOLI, CADDEO, BRUNALE, TURCI, BONAVITA, GARRAFFA

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 63-bis.

*(Modificazioni all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 in materia di consorzi di garanzia collettiva dei fidi e modificazioni al codice civile in materia di consorzi)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 2, sostituire la parola: "strumentali" con le seguenti: "complementari in relazione alla gestione finanziaria delle imprese consorziate o socie";

c) al comma 10, le parole: "essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali" sono sostituite dalle seguenti: ". Essi non divengono consorziati o soci cooperatori ma, nei confidi costituiti

come società cooperative, lo statuto può prevederne l'ammissione come soci finanziatori ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile; in ogni caso essi non fruiscono delle attività sociali";

d) il comma II è sostituito dal seguente:

"11. Salvo che non sia diversamente previsto, le disposizioni del presente articolo riferite ai confidi si applicano anche ai confidi di secondo grado";

e) il comma 21 è sostituito dal seguente:

"21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da confidi di secondo grado aventi la forma di società consortili per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma di società cooperative, il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività o il cui statuto ne regoli la gestione separata, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. I suddetti confidi di secondo grado e le società finanziarie di cui al richiamato decreto legislativo n. 114 del 1998 possono anche costituire tali fondi. La gestione dei fondi interconsortili si intende esercitata anche indirettamente attraverso il Fondo gestito dalla società indicata al comma 25 qualora partecipino al suo capitale e questa lo consenta. In deroga all'articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20";

f) al comma 22 le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";

g) al comma 23 le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti» sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";

h) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Per il settore dell'artigianato, in relazione al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 possono essere applicate su iniziativa delle Regioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali. Resta salva la facoltà delle Regioni di costituire fondi regionali e multiregionali ovvero di partecipare alla società di cui al comma 25 ai fini dell'applicazione della disciplina dei commi 25, 26 e 27 anche alle imprese artigiane. Per il settore dell'artigianato, al fine di definire le caratteristiche degli interventi del Fondo adeguandole con quanto richiesto in seguito all'approvazione della nuova disciplina di Basilea sui requisiti minime di capitale per le banche, il decreto del Ministro delle attività produttive di cui al comma 27, è emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano";

i) al comma 32 il capoverso 4-*quater* è sostituito dal seguente:

"4-*quater*. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;

c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitare la fruizione";

d) attività complementari alla prestazione di garanzia collettiva fidi o comunque rivolte al miglioramento della gestione finanziaria dell'impresa consorziata o socia. È escluso in ogni caso l'esercizio del credito";

j) al comma 32 il capoverso 4-*quinqüies* è abrogato;

k) al comma 52, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I prelievi di cui ai commi 22 e 23 sono applicabili a partire dall'approvazione dei bilanci dei confidi riferiti agli esercizi dell'anno 2004. Ferme restando le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40, le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto dei confidi predetti alle disposizioni del presente articolo possono essere adottate dall'assemblea straordinaria, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti. Con le medesime modalità e maggioranze può essere attribuita all'organo amministrativo la competenza di adottare le modifiche statutarie necessarie all'adeguamento delle disposizioni di cui al presente articolo.";

l) dopo il comma 61-*ter* è inserito il seguente:

"61-*quater*. Il riferimento contenuto nell'articolo 2544, comma 1, del codice civile in merito alle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci non si considera relativo alle deliberazioni di concessione, modificazione o revoca delle garanzie prestate nell'esercizio dell'attività collettiva dei fidi." ».

---

**63.0.113**

PASQUINI, CHIUSOLI, CADDEO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Ai fini del concorso dello Stato alla realizzazione del programma di cui al comma 1, articolo 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21, sono stanziati ulteriori risorse pari ad euro 36 milioni per l'anno 2006 e ad euro 6 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008».

*Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 36.000;  
2007: - 6.000;  
2008: - 6.000.

---

**63.0.114**

STANISCI, MARITATI, BATTAFARANO, NIEDDU, PASCARELLA, CADDEO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di manutenzione dei velivoli dell'Aeronautica militare italiana, presso gli stabilimenti della Avio di Brindisi, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alco-

lici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui».

---

**63.0.115**

CUTRUFO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di usura)*

1. Il comma 2 dell'articolo 17, legge 7 marzo 1996, n. 108 è sostituito dal seguente:

"2. La riabilitazione è accordata con decreto del Presidente del Tribunale del luogo di residenza del debitore protestato, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge, su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi" ».

---

**63.0.116**

GARRAFFA, CADDEO, BATTAFARANO, DI SIENA, PAGANO, MURINEDDU, ROTONDO, MARITATI, MONTALBANO, IOVENE, BATTAGLIA Giovanni, PASCARELLA, TESSITORE, VILLONE, STANISCI, NIEDDU

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Ai fini del proseguimento dell'attività di contrasto dell'usura e del racket, l'articolo 15 della legge 108 del 1996 è finanziato con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2005, 5 milioni di euro per l'anno 2006, 50milioni di euro per l'anno 2007».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**Art. 66-bis.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)*

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento" ».

---

**63.0.117**

GARRAFFA, ROTONDO, MONTALBANO, BATTAGLIA Giovanni, CADDEO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2006, ai soggetti titolari di reddito d'impresa, che risultino vittime di estorsioni e danneggiamenti ad attività produttive, locali, magazzini ed esercizi commerciali di proprietà, che denunciano alle autorità di polizia e alla magistratura i propri vessatori, è concessa una riduzione dell'aliquota d'imposta sui redditi, nella misura massima del 40 per cento rispetto a quelle vigenti, secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento" ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---



**63.0.118**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.***Sopprimere il comma 7.**Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:***«Art. 66-bis.**

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**63.0.119**

GARRAFFA, CADDEO, BATTAFARANO, DI SIENA, PAGANO, MURINEDDU, ROTONDO, MARITATI, MONTALBANO, IOVENE, BATTAGLIA GIOVANNI, PASCARELLA, TESSITORE, VILLONE, STANISCI, NIEDDU

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. Nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una quota pari al 10 per cento della dotazione della legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, comma 11, di cui all'allegato 1, per il finanziamento dei prestiti d'onore, è riservata alla concessione di prestiti d'onore per un importo *pro capite* non superiore a 25.000, euro, a favore di iniziative ed attività realizzate da donne nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, definisce criteri e modalità per la concessione dei prestiti d'onore di cui al comma 1».

---

**63.0.120**

BATTAGLIA Giovanni, CADDEO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Al consorzio universitario della provincia di Ragusa è assegnata la somma di euro 2.500 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, quale contributo per consentire il funzionamento, il potenziamento e l'espansione del Polo decentrato dell'Università di Catania».

*Conseguentemente, all'articolo 67, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 2.500;  
2006: - 2.500;  
2007: - 2.500.

---

**63.0.121**

TESSITORE, CADDEO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 74, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, le parole: "forfezzatura della resa del 70 per cento per i libri e del 80 per cento per i giornali quotidiani e periodici" sono sostituite dalle seguenti: "forfezzatura della resa dell'80 per cento per i libri e per i giornali quotidiani e periodici"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**63.0.122**

TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, CADDEO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. Per finanziare misure adatte a migliorare l'accoglienza degli studenti stranieri e ad aumentare l'attrattività delle università italiane nei confronti dei paesi emergenti, a decorrere dal 2006 è stanziato un apposito fondo di 20 milioni di euro.

2. Il fondo è ripartito annualmente tra gli atenei con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari (Cnsu), la conferenza dei rettori delle università italiane (Cruì) e il Comitato per la valutazione del sistema universitario (Cnvsu)».

*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 20.000;

2007: - 20.000;

2008: - 20.000.

**63.0.123**

VIVIANI, CADDEO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. Dopo il comma 15 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente:

"15-bis. L'Agenzia del demanio è autorizzata a concedere in uso gratuito, per la durata di 99 anni, al comune di Verona la "Cinta Magistrale" della medesima città, per finalità di recupero, di conservazione, di manutenzione e di valorizzazione da effettuarsi a cura e spese del comune stesso. La concessione fissa anche le modalità e le condizioni d'uso del compendio di immobili di proprietà dello Stato che costituiscono la "Cinta Magistrale". Gli immobili concessi in uso ritornano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio nel caso di accertato difforme utilizzo rispetto alle finalità di cui al primo periodo"».

**63.0.124**

PASQUINI, CHIUSOLI, CADDEO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. All'Articolo 113 del testo unico sugli Enti Locali sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* alla lettera *a)*, sono aggiunte alla fine del capoverso le parole: "La partecipazione congiunta, sia che determini un controllo totalitario o una partecipazione, maggioritaria o minoritaria, da parte di più Enti locali, è possibile solo nel caso di appartenenza allo stesso bacino oggettivamente configurato da norme o da disposizioni di Amministrazioni Pubbliche sovraordinate";

*b)* il comma 5, lettera *b)* è così sostituito:

"a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che:

1) abbiano selezionato soggetti dotati di specifiche referenze operative nello stesso campo di attività della società;

2) abbiano evidenziato che i soggetti selezionati possono essere attributari diretti, senza ulteriore procedura concorsuale, di attività da parte della società mista, in misura proporzionale alle referenze possedute e dimostrate;

3) abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;

*c)* al comma 5, lettera *c)*, sono aggiunte, alla fine del capoverso, le parole: "fino e non oltre il 31 dicembre 2006";

il comma *5-bis* è soppresso;

*e)* al comma 8, la disposizione "Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto pubblico locale" è così modificata: "Allo scopo di incentivare prestazioni di global service, di norma, salvo che non ne sia dimostrata la non convenienza economica, si provvede all'affidamento contestuale con una unica gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto pubblico locale";

*f)* al comma *15-bis* le parole: "... le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore", sono so-

stituite dalle seguenti: "... le concessioni cessano comunque allo spirare del termine del 31 dicembre 2006, salvo il rimborso, in caso di aggiudicazione del servizio a soggetto diverso da quello uscente, da parte del soggetto subentrante degli investimenti effettuati dal gestore uscente e non ammortizzati, come da risultanze contabili";

g) il comma 15-ter è soppresso.

2. All'articolo 113-bis del testo unico sugli Enti locali sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica", sono aggiunte le seguenti parole: ", da intendersi esclusivamente quelli per i quali non vi siano imprese disponibili ad effettuarli alle stesse condizioni economiche assicurate alla gestione pubblica e/o in house";

b) il comma 3 è soppresso».

---

### 63.0.125

PASQUINI, CHIUSOLI, CADDEO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 63-bis.

1. All'Articolo 113 del testo unico sugli Enti Locali sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sono aggiunte alla fine del capoverso le parole: "La partecipazione congiunta, sia che determini un controllo totalitario o una partecipazione, maggioritaria o minoritaria, da parte di più Enti locali, è possibile solo nel caso di appartenenza allo stesso bacino oggettivamente configurato da norme o da disposizioni di Amministrazioni Pubbliche sovraordinate";

b) il comma 5, lettera b) è così sostituito:

"a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che:

1) abbiano selezionato soggetti dotati di specifiche referenze operative nello stesso campo di attività della società;

2) abbiano evidenziato che i soggetti selezionati possono essere attributari diretti, senza ulteriore procedura concorsuale, di attività da parte della società mista, in misura proporzionale alle referenze possedute e dimostrate;

3) abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;

c) al comma 5, lettera c), sono aggiunte, alla fine del capoverso, le parole: "fino e non oltre il 31 dicembre 2006";

il comma 5-bis è soppresso;

e) al comma 8, la disposizione "Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto pubblico locale" è così modificata: "Allo scopo di incentivare prestazioni di global service, di norma, salvo che non ne sia dimostrata la non convenienza economica, si provvede all'affidamento contestuale con una unica gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto pubblico locale";

f) al comma 15-bis le parole: "... le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore", sono sostituite dalle seguenti: "... le concessioni cessano comunque allo spirare del termine del 31 dicembre 2006, salvo il rimborso, in caso di aggiudicazione del servizio a soggetto diverso da quello uscente, da parte del soggetto subentrante degli investimenti effettuati dal gestore uscente e non ammortizzati, come da risultanze contabili";

g) il comma 15-ter è soppresso».

---

### 63.0.126

PASQUINI, CHIUSOLI, CADDEO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 63-bis.

1. All'articolo 113 del testo unico sugli Enti locali sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica" sono introdotte le seguenti parole: "Gli enti interessati provvedono a che il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che:

1) abbiano selezionato soggetti dotati di specifiche referenze operative nello stesso campo di attività della società;

2) abbiano evidenziato che i soggetti selezionati possono essere attributari diretti, senza ulteriore procedura concorsuale, di attività da parte della società mista, in misura proporzionale alle referenze possedute e dimostrate;

3) abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche.

2. All'articolo 116 del testo unico sugli Enti locali dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Per l'effettuazione di servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria si applicano le norme vigenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici"».

---

### **63.0.127**

PASQUINI, CHIUSOLI, CADDEO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-*bis*.**

1. All'articolo 113 del testo unico sugli Enti locali sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica" sono introdotte le seguenti parole: "Gli enti interessati provvedono a che il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che:

1) abbiano selezionato soggetti dotati di specifiche referenze operative nello stesso campo di attività della società;

2) abbiano evidenziato che i soggetti selezionati possono essere attributari diretti, senza ulteriore procedura concorsuale, di attività da parte della società mista, in misura proporzionale alle referenze possedute e dimostrate;

3) abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche"».

---

**63.0.128**

PASQUINI, CHIUSOLI, CADDEO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 113-*bis* del testo unico sugli Enti locali sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* dopo le parole "... i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica ...", sono aggiunte le seguenti parole: ", da intendersi esclusivamente quelli per i quali non vi siano imprese disponibili ad effettuarli alle stesse condizioni economiche assicurate alla gestione pubblica e/o in house";

*b)* il comma 3 è soppresso».

---

**63.0.129**

PASQUINI, CHIUSOLI, CADDEO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 116 del testo unico sugli Enti locali è aggiunto il seguente comma:

"3-*bis*. Per l'effettuazione di servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria si applicano le norme vigenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici"».

---



**63.0.130**

MANFREDI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di Enti locali)*

"63-bis. All'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) roga, su richiesta di parte, tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente"».

---

**63.0.131**

FIRRARELLO

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. I dipendenti degli enti locali non possono svolgere altra attività retribuita».

---

**63.0.132**

FIRRARELLO

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. I componenti della rappresentanza delle missioni all'estero dei consigli comunali e provinciali non possono essere superiori a 3 unità.

2. Le missioni di cui al comma precedente non possono superare il numero di uno per ogni anno solare».

---

**63.0.133**

FIRRARELLO

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. I contributi versati dalle regioni al Servizio sanitario nazionale devono essere omogenei su tutto il territorio nazionale anche per le Regioni a Statuto Speciale».

---

**63.0.134**

FIRRARELLO

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Il presidente e l'amministratore delegato delle società sotto il controllo dei Comuni e delle province non possono percepire più del 50 per cento delle indennità, di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 spettanti al Sindaco e al Presidente della Provincia.

2. I consiglieri delle società di cui al comma 1 non possono percepire più del 50 per cento delle indennità spettanti agli assessori comunali o provinciali».

---

**63.0.135**

Nocco

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Modifiche alla legge 31 maggio 2005 n. 88, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali)*

1. L'articolo 1-*quinquies* della legge 31 maggio 2005 n. 88 è abrogato».

---

**63.0.136**

BUDIN, BORDON, CADDEO

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Finanziamento indennizzi ex Jugoslavia)*

1. La tabella A, di cui agli articoli 1 e 3 della legge 29 marzo 2001, n. 137 è sostituita dalla seguente:

## TABELLA A

Valore del bene al 1938:	Coefficiente di rivalutazione
Fino a lire 100.000	600
da lire 100.001 a 200.000	300
da lire 200.001 a 500.000	100
da lire 500.001 fino a 1.000.000	60
da lire 1.000.001 fino a 5.000.000	40
oltre i 5.000.000	20

*Conseguentemente al comma 2, alla tabella C ivi richiamata, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:*

Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001 (3.2.3.29 – cap. 7256):

2006: + 150.000;

2007: + 150.000;

2008: + 150.000.

Legge n. 67 del 1987: rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416 recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria:

2006: - 150.000;

2007: - 150.000;

2008: - 150.000.

---

**63.0.137**

ACCIARINI, DE ZULUETA, MARTONE

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 13 della legge 189 del 2002, al comma 1, la lettera *a)* è soppressa.
  2. All'articolo 13 della legge 189 del 2002, al comma 1, alla lettera *b)* sopprimere il comma *5-bis*.
  3. All'articolo 13 della legge 189 del 2002, sopprimere il comma 2.
  4. Alla legge 189 del 2002, articolo 38, comma 3, sopprimere la parola: "13"».
- 

**63.0.138**

BUDIN, BORDON, CADDEO

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

«1. Per il concorso italiano al completamento dell'autostrada Mari-bor-Lago Balaton, è autorizzata la spesa di euro 26.000.000, a decorrere dall'anno 2006 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

*Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 30.000;  
2007: - 30.000;  
2008: - 30.000.

---

**63.0.139**

BUDIN, BORDON, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

---

**63.0.140**

IZZO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Durata crediti agevolati articolo 4-quinquies legge n. 228 del 1997)*

1. All'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, la parola: "quindici" è sostituita con la parola "venticinque".

2. Rimangono fermi i criteri e le modalità applicati per l'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257.

3. All'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, eventuali esigenze di trasferimento delle risorse disponibili di cui al comma 3, tra mediocredito centrale s.p.a. e artigiancassa s.p.a., saranno preventivamente autorizzate dal dipartimento del tesoro, previa adeguata documentazione trasmessa dai predetti istituti di credito e verificata dallo stesso dipartimento».

---

**63.0.141**

MONTAGNINO, D'ANDREA

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Regime IVA per materiale didattico-culturale)*

1. Alla parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni (prodotti con aliquota IVA al dieci per cento) dopo il numero 107 è aggiunto il seguente:

"107-bis) libri e materiale audiovisivo utili a fini didattico-culturali;"

2. Alle minori entrate previste dal comma 1 valutate in 150 milioni di euro in ragione d'anno si provvede mediante aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tale da assicurare un corrispondente maggiore gettito annuo».

---

**63.0.142**

LAURO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. L'esercizio delle linee marittime per l'espletamento dei servizi postali e commerciali con le isole Pontine, gestiti dalla società Caremar - Campania Regionale Marittima, sarà affidato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una apposita società di navigazione a carattere regionale, con sede in Latina, senza ulteriori oneri per lo Stato.

2. La società di navigazione di cui al comma 1 rileverà dalla società Caremar - Campania Regionale Marittima il personale amministrativo e navigante necessario per la gestione dei servizi nonché il naviglio adibito alle linee, ai valori di bilancio. A tale personale saranno riconosciuti, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio, il grado e la qualifica raggiunti alle dipendenze della società Caremar - Campania Regionale Marittima fino alla data di assunzione da parte della società di navigazione di cui al comma 1.

3. I privati imprenditori potranno sottoscrivere il capitale della società di navigazione di cui al comma 1.

4. Nella partecipazione al capitale azionario di cui al precedente comma della società di navigazione di cui al comma 1 sono preferiti i privati imprenditori che attualmente esercitano di fatto le predette linee.

5. Alla società di navigazione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, come convertito dalla legge 5 maggio 1989 n. 160.

---

### **63.0.143**

BIANCONI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Credito d'imposta alle imprese editrici di quotidiani e periodici e alle imprese editrici)*

1. L'intervento di cui al comma 181 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato per gli anni 2006, 2007 e 2008.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'unità revisionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze».

---

### **63.0.144**

BIANCONI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Semplificazione degli oneri per le imprese editrici)*

1. Al comma 182 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il primo periodo è sostituito dal seguente: «la spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici, ovvero, per imprese editrici prive di certificazione di bilancio, da specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal Presidente del colle-

gio sindacale o, in caso di assenza di quest'ultimo, dal legale rappresentante».

---

**63.0.145**

FALCIER

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Il comma 3 del decreto legislativo n. 507 del 1993, articolo 3, è sostituito dal seguente:

"3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti e stabilire le modalità di utilizzo delle proprietà appartenenti a privati o a enti e soggetti pubblici diversi dall'amministrazione comunale ai fini della collocazione di impianti pubblicitari. Deve altresì stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti pubblici da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette in misura non inferiore alla metà della superficie degli impianti pubblici"».

---

**63.0.146**

SAMBIN

*Dopo l'articolo 63, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Contributi per il commercio elettronico)*

1. Le somme impegnate per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 103 comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni e non erogate per rinuncia o mancata attuazione, anche parziale, dei programmi di investimento, ovvero restituite a seguito di revoca, sono riassegnate al Ministero delle Attività Produttive per essere destinate a nuovi incentivi a favore di programmi di in-



vestimento per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico ai sensi del medesimo articolo. Al fine di assicurare la tempestività degli interventi di cui al presente comma, le convenzioni stipulate dal Ministero delle attività produttive per lo svolgimento dei relativi servizi possono essere prorogati, dalla data di scadenza delle convenzioni stesse, per un periodo di tempo non superiore all'originaria durata contrattuale, a condizione che sia convenuta una riduzione del corrispettivo pari ad almeno il 10 per cento».

---

**63.0.147**

CARRARA

*Dopo l'articolo 63, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Contributi per il commercio elettronico)*

1. Le somme impegnate per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 103 comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n.388 e successive modificazioni ed integrazioni e non erogate per rinuncia o mancata attuazione, anche parziale, dei programmi di investimento, ovvero restituite a seguito di revoca; sono riassegnate al Ministero delle Attività Produttive per essere destinate a nuovi incentivi a favore di programmi di Investimento per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico ai sensi del medesimo articolo. Al fine di assicurare la tempestività degli interventi di cui al presente comma, le convenzioni stipulate dal Ministero delle Attività Produttive per lo svolgimento dei relativi servizi possono essere prorogate, dalla data di scadenza delle convenzioni stesse, per un periodo di tempo non superiore all'originaria durata contrattuale, a condizione che sia convenuta una riduzione del corrispettivo pari ad almeno il dieci per cento».

---

**63.0.148**

PASTORE

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

«1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

"c-bis) presso ogni notaio o studio notarile associato e presso ogni associazione tra notai del distretto, costituita per regolamentare il servizio inerente l'autenticazione di atti relativi ad autoveicoli e simili"».

---

**63.0.149**

FERRARA

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Trasformazione in Fondazione dell'Istituto Luigi Luzzatti -  
Gestione dell' albo delle società cooperative)*

1. L'Istituto italiano di studi cooperativi Luigi Luzzatti, ente morale ai sensi del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1764, è trasformato in Fondazione. Lo statuto delle Fondazione concernente anche l'individuazione degli organi dell'istituto, della composizione e dei compiti, è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive. Il patrimonio della fondazione è costituito ed incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati; le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e privati. In particolare, alla fondazione è assegnata una quota non inferiore al 60 per cento dei fondi di cui all'articolo 29-*bis* del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nonché una quota non inferiore al 30 per cento degli importi versati ai fondi cooperativi dalle società non aderenti alle associazioni rappresentative del movimento cooperativo, ai sensi dell'articolo II, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Alla fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ente resta nell'incarico fino alla nomina del primo Consiglio di Amministrazione successivamente all'acquisto della personalità giuridica mediante riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica.

2. Per l'attività di supporto nella gestione dell'Albo delle società cooperative, è istituita presso il Ministero delle attività produttive, una Commissione, i cui oneri di funzionamento fanno carico agli ordinari stanziamenti di bilancio. Le funzioni e la composizione della Commissione sono determinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze per la determinazione dei relativi oneri».

---

**63.0.150**

FERRARA

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Modifiche all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come modificato dall'articolo 10-bis della legge 14 maggio 2005, n. 80, –  
Disposizioni in materia di enti cooperativi)*

1. All'articolo 17, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come sostituito dall'articolo 10-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* è soppresso il periodo: "Il Ministero esclude dalla ripartizione le società finanziarie che non hanno effettuato erogazioni pari ad almeno l'80 per cento delle risorse conferite decorsi due anni dal conferimento delle stesse.";

*b)* dopo le parole: "le modalità di attuazione del presente comma", sono aggiunte le seguenti: "con riferimento anche all'arco temporale entro il quale debbono essere effettuate le erogazioni del Ministero medesimo".

2. Ai sensi del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, si intende che le disposizioni di cui al titolo I della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono applicabili anche alle cooperative a mutualità diversa dalla prevalente.

3. Le società cooperative che operano nell'ambito dello sport dilettantistico possono inserire nel proprio statuto l'obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento sia secondo quanto previsto dall'articolo 90, comma 18, lettera *h*), della legge n. 289 del 2002 sia secondo quanto previsto dalla lettera D dell'articolo 2514 del codice civile, salva l'applicazione della disciplina tributaria in materia di società cooperativa».

---

**63.0.151**

IZZO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Aumento della franchigia IRAP da 8.100 a 15.000 euro)*

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), del decreto legislativo sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

- a) euro 15.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
- b) euro 11.250 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.909,91;
- c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 181.059,91;
- d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 181.059,91 ma non euro 181.209,91».

*Conseguentemente alla tabella C del presente disegno di legge finanziaria gli stanziamenti delle Unità Previsionali di Base di parte corrente sono ridotte nella misura del 5,8 per cento.*

**63.0.152**

FERRARA, FALCIER

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Trasmissione all'anagrafe tributaria dei dati contenuti nei processi verbali di conciliazione)*

1. I dati essenziali relativi agli attori ed al contenuto in termini monetari risultanti nel processo verbale di conciliazione sottoscritto a norma degli articoli 409, 410, 410-*bis*, 411, del codice di procedura civile, devono essere inviati, anche in via telematica, entro il mese successivo dalla data di sottoscrizione, all'anagrafe tributaria. In caso di mancato invio si applica, a carico del soggetto obbligato alla comunicazione, una sanzione pari a 500 euro per processo verbale. Con decreto dirigenziale del Mini-

stero dell'economia e della giustizia, saranno emanate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme attuative in coerenza con quanto disposto compresa l'individuazione del soggetto obbligato alla comunicazione. Per gli atti sottoscritti dal 1° gennaio 2005 sino alla data in vigore del decreto ministeriale, i relativi dati dovranno essere trasmessi entro il 30 novembre 2005».

---

**63.0.153**

Izzo

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 224 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 non si applicano agli immobili in uso dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, quali sedi centrali e peritèriche, che con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono trasferiti al patrimonio dell'ISPESL».

---

**63.0.154**

FIRRARELLO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 1, comma 455, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "e di 5 milioni di euro per l'anno 2006", sono sostituite dalle seguenti: "di 25 milioni di euro per l'anno 2006 e di 80 milioni di euro per l'anno 2007". Una quota pari a 100 milioni di euro del predetto fondo verrà utilizzata per il completamento delle opere infrastrutturali ed intermodali previste per Catania e Termini Imerese».

*Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 20.000;  
2007: - 80.000.

---

**63.0.155**

FIRRARELLO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, all'articolo 6, comma 1, lettera b-*quater*), la parola "15.000" è sostituita con la seguente: "20.000" ».

---

**63.0.156**

FIRRARELLO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Il personale addetto alle Commissioni tributarie ed al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, e successive modificazioni, fa parte di apposito e specifico ruolo, nell'ambito del dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**63.0.157**

DE RIGO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Le convenzioni stipulate dall'Agenzia del Territorio per il riutilizzo commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, previste al punto 371 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, potranno consentire, in deroga al punto 370 della legge stessa, l'assolvimento delle somme dovute a qualsiasi titolo all'Agenzia stessa, in forma forfettaria annicomprendiva».

---

**63.0.158**

GENTILE

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Modifiche alla Legge 7-06-2000, n. 150)*

1. Il comma 5, dell'articolo 9, è sostituito dal seguente:

"5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali e dei relativi trattamenti sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni sindacali rappresentative della categoria dei giornalisti, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" ».

---

**63.0.159**

IZZO, NESSA

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Accelerazione delle procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge n. 137 del 2001)*

1. Le somme attribuite dall'articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 per accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137, che residuano al 31 dicembre 2005, possono essere utilizzate per le stesse finalità nell'anno 2006. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare gli accordi allo scopo stipulati».

---

**63.0.160**

FERRARA, FABBRI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Misure sull'emergenza amianto)*

1. Con i mezzi di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 i Comuni provvedono alla gestione, all'accertamento ed alla riscossione del danno ambientale e patrimoniale in conseguenza dell'uso illecito dell'amianto nei luoghi di lavoro e della presenza sul mercato di prodotti contenenti fibra di amianto. La quota parte spettante allo Stato a fronte del recupero del danno di cui alla l. 349 del 1986 è forfettariamente determinata nella misura del 70 per cento di quanto riscosso al netto degli oneri e dei costi.

2. I Comuni sono inoltre legittimati ad agire nei confronti dei responsabili del danno alle persone danneggiate che non siano dipendenti dell'impresa e che risultino aver contratto malattie. L'azione esdebita il responsabile nei confronti di tutti i soggetti che abbiano aderito rinunciando alla domanda di danni.

3. L'INAIL è abilitata a surrogarsi nei diritti dei dipendenti danneggiati in conseguenza dell'esposizione all'amianto nei luoghi di lavoro anche per la quota di danno non assicurato. All'atto della avvenuta riscossione l'INAIL provvederà a distribuire l'importo riscosso a tale titolo. L'INAIL stipula le dovute intese con i dipendenti danneggiati.

4. Avuto riguardo alla differente natura dei fatti illeciti connessi all'uso dell'amianto le azioni di cui sopra sono avviate senza ritardo in relazione ad eventi di cui sia accertata la persistenza degli effetti oppure quando la cessazione dell'attività lavorativa o l'evento dannoso abbiano avuto luogo da non oltre quindici anni. Rimane impregiudicata l'azione nei casi di crimini internazionali».

**63.0.161**

CICOLANI, FERRARA

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. In applicazione dello Schema Generale di Riferimento per la predisposizione della Carta dei servizi Pubblici del Settore Trasporti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998, le im-



prese ferroviarie si impegnano a garantire determinati livelli di performance del servizio, ed a prevedere modalità di compensazione per i passeggeri in caso di mancato raggiungimento degli stessi, tenendo conto dei valori medi applicati in sede internazionale.

2. La commercializzazione dei servizi ferroviari di trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza ad elevati *standard* qualitativi, del tipo Eurostar Italia (ES\*) e ad alta velocità, forniti con materiale rotabile di tecnologia avanzata progettato per garantire almeno una velocità massima dell'ordine di 200 Km/h, resi in regime di licenza, a partire dal 30 giugno 2006 è sottoposta alle regole del libero mercato.

3. Le tariffe dei servizi ferroviari di cui al comma precedente sono stabilite dalle imprese esercenti che ne danno comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

4. Per il periodo 2006-2010 il Ministero dell'Economia è sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti autorizza annualmente, con proprio decreto, gli adeguamenti tariffari dei servizi a media e lunga percorrenza non inclusi al comma 2.

5. Le variazioni annue delle tariffe dei servizi di cui al comma precedente sono regolate secondo un metodo di *price cap*, con criteri definiti dal CIPE sulla base del tasso di inflazione, dell'aumento della produttività e di un fattore integrativo che consenta una congrua remunerazione del capitale investito nel corso del periodo regolatorio.

6. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente articolo».

---

### 63.0.162

DEMASI, ULIVI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 63-bis.

*(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)*

1. La disposizione di cui all'articolo 3 comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 85, per le aziende i cui servizi non hanno formato oggetto di delega di funzioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è da intendere estesa anche alle opere di ammodernamento e di potenziamento finanziate dal decreto legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, e dalle leggi 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488 e 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni».

---

**63.0.163**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Edilizia scolastica e fondi CIPE)*

1. È stanziata la somma di 30 milioni di euro, per il rifinanziamento della legge n. 23 del 1996, per dotare di risorse il fondo per gli interventi di edilizia scolastica, per l'anno 2006.

2. È fatta riserva del 20 per cento dei fondi per le grandi opere, destinati agli interventi negli edifici scolastici delle zone sismiche, ex articolo 80, comma 21, legge n. 289 del 2000».

*Consequentemente al testo del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 si apporta la seguente modifica:*

«All'articolo 5, comma 1, lettera b) le parole: "nella misura del 95 per cento" sono sostituite con le parole: "nella misura del 90 per cento"».

---

**63.0.164**

MARINI, BISCARDINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. È istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo unico con la dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2006, finalizzato alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione di nuove province.

2. Il funzionamento del fondo è stabilito con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

3. Successivamente all'istituzione di nuove province, le somme relative a tale scopo vengono trasferite ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del medesimo Ministero dell'Interno.

4. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad appor-  
tare con proprio decreto le dovute variazioni di bilancio».

*Consequentemente alla tabella A, fondo speciale di Conto Corrente, alla voce: Ministero dell'Interno, apportare la seguente variazione:*

2006: - 30.000.

---

**63.0.165**

MANFREDI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di usi civici)*

1. Le controversie relative a compravendite di beni risultati, successivamente al perfezionamento dell'atto, gravati da diritti di uso civico, qualora non siano dimostrati dolo colpa da parte degli acquirenti, sono definite applicando oneri calcolati sulla base del valore dei beni nello stato di fatto antecedente alla compravendita».

---

**63.0.166**

CHIRILLI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Contratti di riallineamento contributivo)*

1. Ai contratti di riallineamento contributivo, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è a tutti gli effetti riconosciuta validità pari a quella dei contratti collettivi nazionali di lavoro; alle imprese che utilizzano o hanno utilizzato tali contratti sono applicabili le normative nazionali e comunitarie in materia di agevolazioni fiscali e contributive, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. I contratti di riallineamento contributivo stipulati a livello provinciale possono essere validamente recepiti anche dalle imprese costituitesi successivamente alla stipula stessa».

---

**63.0.167**

FIRRARELLO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "i funzionari con IX e VIII qualifica funzionale e" sono sostituite dalle seguenti: "i funzionari dell'area C, posizione economica C2 e C3";

b) al comma 2, le parole: "Gli impiegati con VII e VI qualifica funzionale" sono sostituite dalle seguenti: "I funzionari dell'area C, posizione economica C 1 e impiegati dell'area B, posizione economica B3";

c) al comma 3, le parole: "Gli impiegati con V e IV qualifica funzionale" sono sostituite dalle seguenti: "Gli impiegati dell'area B, posizione economica B2 e B1 ";

d) al comma 4, le parole: "Il personale ausiliario con III qualifica funzionale" sono sostituite dalle seguenti: "Il personale inquadrato nell'area A1" ».

**63.0.168**

FIRRARELLO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720 e 722 del codice penale, la regione Sicilia può autorizzare l'apertura di una casa da gioco nel comune di Taormina.

La regione Sicilia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco».

**63.0.169**

CICCANTI, TAROLLI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Canoni demaniali marittimi imprese turistico-ricreative)*

1. Per le aree, le pertinenze demaniali nonché gli specchi acquei finalizzati all'uso di cui all'articolo 03, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, i canoni versati sino a tutto il 31 dicembre 2003, si intendono versati a titolo definitivo. A decorrere dall'anno 2004, le regioni nei cui territori ricadono le aree, le pertinenze e gli specchi acquei medesimi disciplinano con loro legge la gestione dei beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale con finalità turistico-ricreative, stabilendo altresì quali, tra le funzioni ed i compiti amministrativi di specie sono esercitati dai comuni ed i criteri di calcolo dei canoni, ivi inclusi quelli percepiti a titolo di sanzioni ed interessi ovvero risarcimento per occupazione senza titolo da parte del concessionario ed imputabile a concessionari medesimi. I proventi sono introitati dalle regioni, riservata in ogni caso allo Stato una quota complessiva annuale pari a 14.0 milioni di euro; la quota riservata allo Stato è compensata annualmente in suo favore con l'ammontare complessivo dei trasferimenti erariali alle regioni e prima della loro ripartizione. Le regioni stabiliscono la quota dei proventi dalle stesse effettivamente introitati che resta attribuita ai comuni a fronte delle funzioni e dei compiti amministrativi da essi esercitati ai sensi del primo periodo. La Conferenza unificata Stato-Regioni autonomie locali definisce le modalità di trasferimento alla Agenzia del Demanio dei dati relativi alla gestione dei beni del demanio statale di cui al primo periodo, idonei in ogni caso a rappresentare, tra l'altro, il numero, la tipologia e la realtà strutturale. l'estensione e la destinazione d'uso delle aree oggetto delle concessioni assentite, l'entità dei canoni di concessione praticati nonché la misura ed il titolo di quelli riscossi».

---

**63.0.170**

CICCANTI, TAROLLI, EUFEMI, RONCONI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Cultura, turismo e sport)*

1. All'articolo 90, comma 18, lettera *a*), n. 6), della legge 28912002 aggiungere in fine: "fatta eccezione per le società sportive in forma cooperativa, per le quali restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2514, comma 1, lettera *d*) del codice civile. Sono comunque ad esse riconosciuti i benefici previsti a favore delle altre società ed associazioni sportive dilettantistiche dall'ordinamento sportivo".

2. Alla tabella F, nella rubrica Ministero delle Attività produttive, prevedere per il seguente riferimento: art. 6, legge n. 135 del 2001:

2006: 75 milioni;

2007: 75 milioni;

2008: 75 milioni.

*Conseguentemente, apportare le corrispondenti riduzioni nella rubrica Ministero degli Affari Esteri.*

3. L'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, con il seguente:

"Allo scopo di incrementare la domanda turistica, con particolare riferimento alle famiglie e ai singoli con reddito al di sotto del limite fissato ogni tre anni con decreto del Ministro delle Attività Produttive secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, è istituito presso il Ministero delle Attività Produttive un fondo per favorire lo sviluppo della domanda turistica, di seguito denominato 'fondo', che permetterà di rafforzare anche il sistema dei 'buoni vacanza', sistema gestito a livello nazionale da associazioni di turismo *non profit* e da associazioni delle imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e finanziarie".

Il Ministro delle Attività Produttive, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvede, entro 180 giorni, con proprio decreto a stabilire:

*a*) i criteri e le modalità di gestione del fondo, anche collegandolo con il sistema di "buoni vacanze" di cui al precedente comma 1, individuando l'eventuale possibilità di utilizzare, per la gestione, adeguate forme di *outsourcing*;

*b*) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;

*c*) i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni.

Allo stanziamento del fondo si provvede con un incremento della tabella C, rubrica Ministero delle Attività produttive, pari a 3,6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2006-2008".

*Conseguentemente, alla tabella C, nella rubrica Ministero della Difesa apportare le corrispondenti riduzioni di spesa.*

4. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge n. 35 del 2005 sostituire la parola "tre" con le seguenti: "quattro, di cui almeno uno in rappresentanza delle imprese turistiche in forma cooperativa".

5. All'articolo 12, comma 7, del decreto legge n. 35 del 2005 dopo le parole: "e delle associazioni di categoria" aggiungere le seguenti: "ivi comprese quelle che esercitano la rappresentanza delle imprese turistiche in forma cooperativa".

6. Alla tabella C, rubrica Ministero delle Attività produttive, prevedere per il seguente riferimento: legge 292 del 1990, Ordinamento dell'Ente Nazionale Italiano del Turismo:

2006: 25 milioni;  
2007: 25 milioni;  
2008: 25 milioni.

*Conseguentemente, apportare le corrispondenti riduzioni, alla tabella C, nella rubrica Ministero della Difesa.*

7. Alla tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 inserire dopo il numero 120), il seguente: "120-bis) servizi turistici".

8. Al comma 182 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici, ovvero, per imprese editrici prive di certificazione di bilancio, da specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal Presidente del collegio sindacale o, in caso di assenza di quest'ultimo, dal legale rappresentante".

9. Il credito d'imposta di cui all'articolo 4, comma 181, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è esteso agli anni 2006, 2007 e 2008.

10. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'unità revisionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

11. Alla tabella C, rubrica Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini del finanziamento del contributo di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 289 del 2002, prevedere uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

*Conseguentemente, apportare le corrispondenti riduzioni alla tabella C, nella rubrica Ministero Affari Esteri.*

12. All'articolo 7, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo n. 504 del 1992, sopprimere le seguenti parole: "utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".

13. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 446 del 1997, aggiungere infine il seguente comma: "Il costo del lavoro delle persone occupate nei servizi per la valorizzazione e fruizione dei beni culturali e nei servizi connessi, nelle imprese culturali e dello spettacolo, è deducibile per intero dalla base imponibile".

14. Alla tabella C, nella rubrica Ministero per i Beni e le Attività culturali, alla voce relativa al FUS (legge n. 163 del 1985) prevedere:

2006: 600 milioni;

2007: 600 milioni;

2008: 200 milioni.

*Conseguentemente, apportare le corrispondenti riduzioni nella rubrica Ministero della Difesa».*

---

### **63.0.171**

BIANCONI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

1. Sostituire l'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, con il seguente:

"Art. 10. – (*Fondo per lo sviluppo della domanda turistica*). – *1.* Allo scopo di incrementare la domanda turistica, con particolare riferimento alle famiglie e ai singoli con reddito al di sotto del limite fissato ogni tre anni con decreto del Ministro delle attività produttive secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è istituito presso il Ministero delle attività produttive un fondo per favorire lo sviluppo della domanda turistica, di seguito denominato "fondo", che permetterà di rafforzare anche il sistema dei "buoni vacanza", sistema gestito a livello nazionale da associazioni di turismo *non profit* e da associazioni delle imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e finanziarie".

2. Il Ministro delle attività produttive, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome



di Trento e Bolzano, provvede, entro 180 giorni, con proprio decreto, a stabilire:

"a) i criteri e le modalità di gestione del fondo, anche collegandolo con il sistema di "buoni vacanze" di cui al precedente comma 1, individuando l'eventuale possibilità di utilizzare, per la gestione, adeguate forme di *outsourcing*;

b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;

c) i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni".

3. All'onere del presente articolo valutato in 3,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi per il triennio 2006-2008 previsti in tabella B relativi al Ministero dell'economia e delle finanze».

---

### 63.0.172

TIRELLI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Intervento a sostegno dell'attività sportiva giovanile)*

1. All'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota parte, non inferiore al 50 per cento, delle risorse a favore del CONI come rideterminate dal presente comma, è riservata ad interventi finalizzati alla promozione ed al sostegno dell'attività sportiva giovanile"».

---

### 63.0.173

TIRELLI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Finanziamento a favore dell'impiantistica sportiva di base)*

1. All'articolo 1, dopo il comma 6, della legge n. 2 del 3 gennaio 1987, è aggiunto, il seguente:

"6-bis. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo è autorizzata l'ulteriore spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. L'accesso ai contributi è consentito anche ai

soggetti che abbiano precedentemente beneficiato dei finanziamenti, a condizione che si tratti di interventi relativi ad opere di completamento, ristrutturazione ed adeguamento degli impianti ai sensi della nuova normativa sulla sicurezza degli stadi"».

*Conseguentemente, a totale copertura dell'onere, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C per il triennio 2006-2008.*

---

### **63.0.174**

ASCIUTTI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Pubblicità per manifestazioni sportive dilettantistiche)*

1. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. La pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1, negli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai 3.000 posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507".

2. È abrogato il comma 470 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

*Conseguentemente, in tabella C, voce: «Ministero dell'economia – Legge n. 225 del 1992 – Art. 1», apportare le seguenti variazioni:*

2006: –

2007: –

2008: –.

---

**63.0.175**

BISCARDINI, LABELLARTE, MARINI, CASILLO, CREMA, MANIERI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

"11-bis. La pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1, negli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

11-ter. È abrogato il comma 470 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311"».

*Conseguentemente alla tabella A (fondo speciale di parte corrente) alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti modifiche:*

2006: - 350;

2007: - 350;

2008: - 350.

---

**63.0.176**

PEDRIZZI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. È autorizzato un contributo di 3.000.000,00 di euro per il 2006 a favore degli Special Olympics European Youth Games che si svolgeranno a Roma dal 30 settembre al 6 ottobre 2006».

*Conseguentemente, alla tabella B, rubrica Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 3.000.

---

**63.0.177**

MANFREDI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Modifiche alla legge 9 ottobre 2000, n. 285)*

All'articolo 10, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per supportare l'attività necessaria ad assicurare alle infrastrutture, finanziate dalla presente legge e dall'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166, l'utilizzo successivo allo svolgimento dei giochi olimpici, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2006 e di euro 15 milioni per l'anno 2007, in favore della regione Piemonte. A tal fine la regione Piemonte, nelle more della costituzione di specifico organismo a prevalente partecipazione pubblica, individua le infrastrutture oggetto del co-finanziamento, anche a seguito dell'intesa da parte del Comitato di regia in ordine alla destinazione finale dei beni di cui al comma 1-bis dell'articolo 13, finalizzata all'individuazione del destinatario finale. Per le finalità del presente comma, la regione Piemonte è altresì autorizzata a disporre delle eventuali somme derivanti da economie di spesa realizzate a seguito dell'utilizzo degli stanziamenti della presente legge e dell'articolo 21 della legge n. 166 del 2002"».

**63.0.178**

LEGNINI, ANGIUS, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Interventi urgenti per i Giochi del Mediterraneo "Pescara 2009")*

1. Le disposizioni e i meccanismi di cui all'articolo 7-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, previsti per i giochi invernali di Torino 2006, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2006, agli interventi per la realizzazione dei giochi del Mediterraneo del 2009, che si svolgeranno presso la città di Pescara e nella regione Abruzzo. A tal fine, per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo del 2009 sono stanziati ulteriori 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

---

**63.0.179**

COLLINO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Finanziamento straordinario per il "Parco del Volo")*

1. Al fine di valorizzare la tradizione storica del volo acrobatica italiano attraverso l'utilizzo di strutture ex militari, è concesso alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione centrale attività produttive, un finanziamento straordinario pari a 700.000,00 euro annui per il triennio 2006-2008, finalizzato alla realizzazione di un percorso espositivo permanente denominato "Parco del Volo" ubicato nell'ex aeroporto militare di Campoformido.

2. I tempi, le modalità di realizzazione dell'iniziativa di cui al comma 1, nonché le modalità di utilizzo del finanziamento straordinario sono definite con apposito Accordo al programma».

*Conseguentemente, alla tabella B, rubrica Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 700;

2007: - 700;

2008: - 700.

---

**63.0.180**

PIROVANO, FRANCO PAOLO, MORO, STIFFONI, AGONI, BOLDI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in favore degli sportivi in disagiate condizioni economiche)*

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 15 aprile 2003, n. 86, le parole: "ad un massimo di cinque sportivi, per ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "ad un massimo di dieci sportivi, di cui almeno tre provenienti dalla disciplina pugilistica».

*Conseguentemente alla tabella C, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 2000;

2007: - 2000;

2008: - 2000.

---

**63.0.181**

PIZZINATO, IOVENE, D'ANDREA

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Al fine di consentire agli enti di promozione sportiva di svolgere i propri compiti istituzionali sono destinati 20 milioni di euro per il potenziamento e finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale per l'anno 2006».

*Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 20.000;

2007: - ;

2008: - .

---

**63.0.182**

PIZZINATO, IOVENE, D'ANDREA

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. L'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. – *1.* Le Regioni provvedono a realizzare l'Anagrafe regionale delle società sportive dilettantistiche. Le Federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva trasmettono all'assessorato dello sport di ogni Regione i dati necessari ai fini della realizzazione di suddetta Anagrafe".

*Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 2.000;  
2007: – 2.000;  
2008: – 2.000.

---

**63.0.183**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, CADDEO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Fondo di solidarietà sportiva)*

1. Presso l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-*octies* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e successive modificazioni, è istituito un Fondo di solidarietà sportiva, di seguito denominato «Fondo», avente lo scopo di erogare:

"a) nella misura del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili, elargizioni a favore delle vittime di reati commessi con l'uso della violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive e dei soggetti danneggiati dagli stessi reati, nel caso, rispettivamente, di lesioni che abbiano comportato la morte o un'inabilità permanente superiore al 10 per cento, secondo la tabellazione INAIL, o di danno alle cose superiore a 15.000 euro, a condizione che il soggetto danneggiato non abbia concorso alla commissione dei reati medesimi ovvero di reati

a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, salvo che le lesioni o la morte siano avvenute per cause indipendenti dall'azione o omissione della vittima;

*b)* nella misura del 40 per cento delle risorse annualmente disponibili, contributi per le finalità di cui articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativamente alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, concernenti il personale delle Forze di polizia;

*c)* nella misura del 10 per cento delle risorse annualmente disponibili, contributi per l'alimentazione dei fondi di assistenza e previdenza per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e dei Corpi di polizia municipale, in proporzione alle unità rispettivamente impiegate, nell'anno precedente, per la sicurezza delle manifestazioni sportive".

2. L'elargizione di cui al comma 1, lettera *a)*, comporta la surrogazione del Fondo nei diritti per i risarcimenti dovuti, per la parte corrispondente all'ammontare dell'elargizione. Essa non può essere concessa prima del decreto che dispone il giudizio nel procedimento penale o prima della fissazione dell'udienza per le conclusioni delle parti nel procedimento civile per il risarcimento. Tuttavia, prima di tali atti, possono essere concesse anticipazioni complessivamente non superiori al 50 per cento dell'elargizione.

3. I provvedimenti di elargizione di cui al comma 1, lettera *a)*, sono revocati e le somme già erogate, anche come provvisoria, sono recuperate nei casi seguenti:

*a)* se nel corso del procedimento penale o di quello civile per il risarcimento è accertato che il fatto lesivo non sussiste, che questo è indipendente dalle circostanze inerenti a manifestazioni sportive o la parte non ha diritto al risarcimento;

*b)* se risulta che l'interessato abbia concorso alla commissione dei reati di cui al comma 1, lettera *a)*, ovvero di reati a questi connessi, salvo che le lesioni o la morte siano avvenute per cause indipendenti dall'azione o omissione della vittima".

4. Il Fondo è alimentato:

*a)* dall'ammontare delle sanzioni pecuniarie percepite per i fatti illeciti previsti dalle vigenti leggi recanti misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione delle competizioni sportive;

*b)* da un contributo di solidarietà a carico delle imprese operanti nel settore della comunicazione di massa, relativamente agli eventi sportivi, nella misura del 2 per cento della spesa sostenuta per acquistare i diritti della singola manifestazione sportiva; e costituite inoltre dalla quota parte delle entrate percepite dallo Stato da concorsi pronostici e scommesse sportive e dal 50 per cento dell'aliquota versata annualmente dal CONI all'Istituto per il credito sportivo per l'alimentazione del fondo previsto dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della



Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453. La determinazione del contributo, che tiene conto in misura non superiore al 50 per cento dell'entità della spesa a carico del bilancio dello Stato per i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica svolti in occasione di manifestazioni sportive, è determinata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Osservatorio;

c) da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati".

5. Il Fondo è amministrato mediante convenzione con la Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa o con un primario istituto assicurativo o di credito. Fermi restando gli ordinari controlli cui è sottoposta la relativa attività, l'Osservatorio assicura la verifica della rispondenza della gestione del Fondo alle finalità previste dal presente articolo.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato il regolamento di attuazione del presente articolo, recante anche le modalità per la gestione del Fondo, i principi cui dovrà uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero dell'interno e la CONSAP Spa o altro istituto concessionario, le procedure per la concessione e la liquidazione delle elargizioni e dei contributi, secondo criteri idonei ad assicurare l'economicità della gestione e la speditezza dei procedimenti, nonché la tutela della riservatezza dei soggetti interessati.

7. In sede di prima applicazione del presente articolo, il Fondo è alimentato da un contributo di solidarietà costituito da una quota parte delle entrate percepite dallo Stato da concorsi pronostici e scommesse sportive e dal 50 per cento dell'aliquota versata annualmente dal CONI all'Istituto per il credito sportivo per l'alimentazione del fondo previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453, e pari al 3 per cento degli introiti pubblicitari connessi alla trasmissione o diffusione di eventi sportivi da parte delle imprese operanti nel settore della comunicazione di massa.

8. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 500.000 annui».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alco-

lici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurne un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

**«Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**63.0.184**

PIZZINATO, IOVENE, D'ANDREA

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, al comma 1, dopo le parole: "rilasciato dal CONI" sono inserite le seguenti: "attraverso le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le discipline associate riconosciute"».

---

**63.0.185**

BISCARDINI, MARINI, MANIERI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Nell'ambito della legge 30 aprile 1985, n. 163, (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo) è istituito un fondo autonomo di euro 36.500.000 per il teatro La Scala di Milano».

---

**63.0.186**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Alloggi per dipendenti di aziende alberghiere)*

1. Il comma 3 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, si interpreta nel senso che il valore dell'alloggio fornito dal datore di lavoro al dipendente di aziende alberghiere è determinato in via convenzionale con appositi decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria».

---

**63.0.187**

EUFEMI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Delega al Governo per la modifica della del prelievo fiscale finalizzato alla promozione delle attività cinematografiche e di spettacolo)*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività cinematografiche e di spettacolo e di favorirne la diffusione, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a modificare e integrare la disciplina del prelievo, fiscale concernente la promozione delle attività cinematografiche e di spettacolo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di prelievi fiscali, senza alcun aggravio per l'utenza, operati in relazione a:

- 1) fatturato pubblicitario dell'esercizio cinematografico e dei broadcaster nazionali;
- 2) fatturato derivante dagli abbonamenti alle televisioni a pagamento;
- 3) fatturato del comparto home video;

4) fatturato degli Internet provider derivanti dei canoni di abbonamento per le connessioni a banda larga alla Rete;

5) fatturato degli operatori di telefonia mobile, con specifico riferimento allo

sfruttamento del prodotto cinematografico ed audiovisivo.

*b)* attribuzione delle risorse dei prelievi fiscali di cui alla lett. a) del presente comma al Fondo di cui all'articolo 12 comma 3, lett. e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 2 e successive modificazioni.

2. I decreti legislativi di cui al comma i indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. I decreti legislativi di cui al comma i sono adottati, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.»

---

### **63.0.188**

BOBBIO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

Sino al complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria previsto dall'articolo 245 del Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni, sono sospesi i procedimenti di nomina previsti dagli articoli 42-ter e 71-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12. La sospensione dei procedimenti di nomina non si applica alle domande di trasferimento e alle domande proposte da coloro che, esercitando da almeno tre anni le funzioni di cui agli articoli 42-ter e 71-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concorrono per conseguire rispettivamente la nomina ai sensi degli articoli 71-bis e 42-ter dell'ordinamento giudiziario.»

---

**63.0.189**

BOBBIO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere:*

**«Art. 63-bis.**

I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari di cui agli articoli 42-ter e 71 dell'ordinamento giudiziario di cui al R.d. 30 gennaio 1941, n. 12 in servizio alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge i quali abbiano già maturato il diritto alla conferma ai sensi dell'art. 42 quinquies dell'ordinamento giudiziario di cui al R.d. 30 gennaio 1941, n. 12, conservano l'incarico a tempo indeterminato, ma comunque non oltre il settantacinquesimo anno di età.»

---

**63.0.190**

BOBBIO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è aggiunto il seguente comma:

"5. Hanno la precedenza nell'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 4-bis gli interessati che abbiano già svolto per almeno un triennio le funzioni di giudice onorario di tribunale o di vice procuratore onorario presso i tribunali della Repubblica ai sensi degli articoli 42-ter e 71 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 194 n. 12 senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati."

2. Le disposizioni introdotte al precedente comma 1 si applicano anche, alle procedure concorsuali già bandite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»

---

**63.0.191**

BOBBIO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

Sono sospese le nomine di cui agli articoli 42-ter e 71-bis regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con esclusione delle domande volte ad ottenere il trasferimento presso altro ufficio. All'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: "alla scadenza, per una sola volta." sono sostituite dalle parole: "ad ogni scadenza fino al settantacinquesimo anno di età".

La seconda indennità di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 28 luglio 1989 n. 273 è erogata se la permanenza in servizio superi nello stesso giorno lavorativo la durata di tre ore, anche non consecutive.

Alla lettera a) dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e alla lettera a) dell'articolo 50 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole da: "personale" alla fine del periodo, sono abrogate.»

---

**63.0.192**

BOBBIO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

Al primo comma dell'articolo 42-quinquies dell'Ordinamento Giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: "alla scadenza, per una sola volta" sono sostituite dalle parole: "per eguali periodi fino al compimento del settantacinquesimo anno di età".»

---

**63.0.193**

BOBBIO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere:*

**«Art. 63-bis.**

All'articolo 43-bis dell'Ordinamento Giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il secondo comma è soppresso.»

---

**63.0.194**

BOBBIO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere:*

**«Art. 63-bis.**

1. Al Comma 1 dell'articolo 72 dell'Ordinamento Giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunta la seguente lettera:

"f) nella fase delle indagini preliminari, anche per la richiesta di archiviazione e per l'esercizio dell'azione penale, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio che siano stati confermati almeno una volta ai sensi del precedente articolo 42-*quinques*."»

---

**63.0.195**

BOBBIO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere:*

**«Art. 63-bis.**

1. I Commi 1 e 2 dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 28 luglio 1989 n. 273 sono sostituiti, dai seguenti: "1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità giornaliera di Euro 98,13 anche se l'udienza è tenuta in camera di consiglio. Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno. La seconda indennità non è corrisposta se la permanenza in servizio si è protratta per meno di tre ore.

2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità di Euro 98,13 per le attività in relazione alle quali è conferita la delega a norma dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, e dell'articolo 50 del decreto

legislativo 28 agosto 2000 n. 274 e successive modificazioni. L'indennità è corrisposta per intero anche se la delega è conferita soltanto per uno o per alcuni dei procedimenti trattati. Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno. La seconda indennità non è corrisposta se la permanenza in servizio si è protratta per meno di tre ore".»

---

**63.0.196**

COLLINO

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Viene assegnato al S.I.I.T. del Triveneto - Magistrato delle Acque di Venezia, a carico del relativo capitolo di spesa (ex cap. 9050 del bilancio LL.PP.), il finanziamento di E. 6.000.000,00 per opere pubbliche nel Comune di Gemona del Friuli (UD), a completamento del recupero strutturale di edifici danneggiati dal sisma del 1976».

*Conseguentemente, alla Tab. C, rubrica Ministero economia e finanze: Legge n. 225 del 1992 - Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile – Art.1 Servizio nazionale della protezione civile (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei Ministri. Protezione civile cap. 2184, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 1.500;

2007: – 2.000;

2008: – 2.500.

---

**63.0.197**

BOBBIO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere:*

**«Art. 63-bis.**

1. All'Art. 72, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari e da vice procuratori onorari addetti all' ufficio";



2. All'Art. 50 , comma 1, lettera a), dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) nell' udienza dibattimentale, da uditori giudiziari e da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;"».

---

### **63.0.198**

COZZOLINO, DEMASI, ULIVI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

1. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il triennio 2006-2008 per la costruzione del Tribunale di Mercato San Severino (SA)».

*Conseguentemente, alla Tab.A, rubrica Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 1000;  
2007: - 2000;  
2008: - 2000.

---

### **63.0.199**

ULIVI, DEMASI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art.63-bis.**

1. All'articolo 52 del decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504, sostituire il comma o-bis con il seguente: "o-bis utilizzata in opifici industriali aventi un consumo annuale superiore a 1.200.000 kWh. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, entro il 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente"».

---

**63.0.200**

MONTI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:***«Art. 63-bis.**

All'art. 21 del Decreto 133/05, dopo il comma 10, aggiungere il seguente comma:

"11. Per gli impianti la cui fruizione principale consiste nella produzione di energia elettrica e che utilizzano come combustibile accessorio prodotti trasformati di categoria 1, 2 e 3 ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 di cui al Regolamento europeo (CE) n. 1774/2002, il termine di cui al comma 1 è fissato al 28 dicembre 2007"».

**63.0.201**

MONTI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:***«Art. 63-bis.***( Misure in fiscalità energetica)*

Alla tabella A, parte Terza, del DPR 633/72 sostituire punto 103 con il seguente:

"energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e servizi accessori anche se forniti da altro fornitore, e gas per uso imprese estrattive e manifatturiere comprese le poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica e servizi accessori anche se forniti da altro fornitore forniti ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica"».

**63.0.202**

Nocco

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Reti interne d'utenza)*

"L'Autorità per l'energia Elettrica ed il Gas entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge definisce le reti interne d'utenza includendovi le reti elettriche esistenti al 30 settembre 2005 che insistono su un'area caratterizzata dall'esistenza di una rete di servizi tecnologici e/o dall'esistenza di una rete di servizi comuni e/o dalla presenza di servizi generali condivisi. La definizione di reti interne d'utenza dovrà altresì includere le reti elettriche, esistenti alla medesima data, tramite le quali il titolare della rete stessa alimenta, mediante impianti di produzione ad essa connessi, anche i consumi delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché i consumi relativi agli usi indicati all'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo n° 79 del 16 marzo 1999"».

---

**63.0.203**

Nocco

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis**

*(Chiarimenti in materia di durata delle concessioni di distribuzione di gas naturale)*

"1. Al fine di un ordinato svolgimento delle gare per l'assegnazione delle concessioni di distribuzione di gas naturale e per favorire il processo di aggregazione delle concessioni di distribuzione tra gli enti locali, il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 è così rideterminato:

a) 31 dicembre 2007 per tutte le concessioni e affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

b) Con incremento automatico al 31 dicembre 2009 nel caso si verifichi una o più delle condizioni di cui alle lettere a), b) o c) del comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo sopra citato.

2. I termini di cui al comma 1 possono essere prorogati dall'ente locale affidante o concedente per un anno qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse.

3. La durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è stabilita in dodici anni a decorrere dalla seconda nel tempo tra la data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di approvazione delle risultanze finali dell'intervento e la data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

4. Gli oneri per l'attività istruttoria connessa agli interventi di cui al comma 3 sono posti a carico dei concessionari.

5. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164

6. È fatta salva la facoltà di riscatto anticipato durante il periodo transitorio di cui al comma 1, se stabilita nei relativi atti di affidamento o concessione"».

---

#### **63.0.204**

BRIGNONE

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 62, comma 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, concernente l'imposizione sui bitumi di petrolio, dopo le parole: "mentre non è applicabile" inserire le seguenti: "ai bitumi di petrolio (codice NC27132000) utilizzati nella produzione di miscele bituminose a base di bitume di petrolio per la costruzione e la manutenzione delle pavimentazioni stradali"».

*Conseguentemente alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, apportare le seguenti variazioni:*

voce Ministero della salute:

2006: - 50.000;  
2007: - 50.000;  
2008: - 50.000.

---

**63.0.205**

ULIVI, DEMASI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis**

1. L'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, è così modificato:

"Art. 4. - (*Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale*). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2008, l'accisa sul gas metano prevista nell'allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 60 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori 1.200.000 metri cubi per anno.

2. Ai fini della presente agevolazione i consorzi di imprese che utilizzano ai fini industriali il gas si considerano unico utente, anche se con punti di fornitura multipla, la riduzione dell'imposta si applica quindi se è lo stesso consorzio ad avere consumi superiori 1.200.000 metri cubi per anno"».

**63.0.206**

ULIVI, DEMASI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis**

1. L'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, è così modificato:

"Art. 4. - (*Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale*). - 1. A decorrere dallo gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2008, l'accisa sul gas metano, prevista nell'allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del

60 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori 200.000 metri cubi per anno"».

### **63.0.207**

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, CADDEO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis**

*(Disposizioni per la stabilizzazione del carico fiscale sui prodotti petroliferi)*

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, è sostituito dai seguenti:

"2. Al fine di stabilizzare il carico fiscale complessivo gravante sui prodotti petroliferi indipendentemente dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, le aliquote delle accise su tali prodotti sono variate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, in aumento o in diminuzione, in misura atta a compensare le variazioni di segno opposto dell'IVA.

2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, invia semestralmente una relazione al Parlamento sull'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 66-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

**63.0.208**

MINARDO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di accise)*

1. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato dell'Unione europea, le accise gravanti sui prodotti petroliferi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente per le generalità del territorio nazionale al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della regione siciliana».

*Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente.*

---

**63.0.209**

FORLANI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis**

*(Disposizioni per la prosecuzione della ricostruzione post-terremoto nelle regioni Marche ed Umbria)*

1. Il decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 61, è modificato ed integrato nei termini di seguito indicati:

a) all'articolo 2, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Alla cessazione dello stato d'emergenza le regioni completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni previste dalle leggi e dalle ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'in-

terno per la disciplina degli interventi medesimi, con esclusione di quelle recanti deroghe alle normative comunitarie";

b) all'articolo 4, comma 4, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "L'alienazione degli immobili non adibiti ad abitazione principale, effettuata dopo la cessazione dello stato d'emergenza, non comporta la decadenza dal contributo, a condizione che sia perfezionata prima dell'inizio dei lavori di ricostruzione o di riparazione";

c) all'articolo 12, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Alla cessazione dello stato d'emergenza i contributi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati annualmente ed erogati agli enti locali dal Ministero dell'interno nell'ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti stessi e a partire dall'anno 2007 determinati in rapporto al grado di ricostruzione residua da collaudare al 31 dicembre di ogni anno rispetto ai piani iniziali di tutti gli interventi previsti dalla legge n. 61 del 1998".

d) all'articolo 14, comma 14, le parole; "per un periodo massimo di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino al completamento degli interventi e nei limiti delle risorse assegnate"; le parole: "2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), trovano applicazione in riferimento anche a tutte le altre situazioni di emergenza oggetto di ordinanze emanate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), si applicano nei confronti delle regioni e degli enti locali che si obblighino, prima di procedere alle assunzioni o alla loro proroga, anche a mezzo di convenzioni stipulate tra di loro o con altre pubbliche amministrazioni, a trasformare il rapporto di lavoro del personale assunto a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le convenzioni o gli atti d'obbligo devono stabilire i tempi di attuazione delle trasformazioni, il personale interessato, le forme di consultazione degli enti contraenti e delle rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale, i rapporti finanziari, la revoca dei finanziamenti per la mancata attuazione. La trasformazione del rapporto di lavoro, si svolge con le modalità di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, e deve essere completata entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La trasformazione non è soggetta ai divieti di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. A partire dalla data di stabilizzazione e per un periodo di cinque anni, gli oneri per il personale interessato sono a carico dei fondi previsti dall'art. 14, comma 14, della legge n. 61 del 1998 e successive modificazioni.



4. Le regioni Marche e Umbria completano gli interventi di ricostruzione con il seguente ordine di priorità:

a) edifici utilizzati, al momento del sisma, come prima abitazione e gli edifici dove, al momento degli eventi sismici, venivano svolte effettivamente attività industriali, agroindustriali, artigianali, commerciali, professionali, di servizi, di lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli, tenendo conto degli elementi forniti da: prezzi di acquisto, valore dei costi, spese di produzione. Completamento inoltre dei piani di recupero di cui all'articolo 3 della legge n. 61 del 1998;

b) edifici ricompresi nel piano di cui all'articolo 8 della legge n. 61 del 1998 destinati a chiese principali e indispensabili per lo svolgimento delle attività di culto da individuare da parte delle Regioni sentite le autorità religiose competenti;

c) edifici ricompresi nel piano di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), della legge n. 61 del 1998, destinati a pubblici servizi e utilizzati al momento del sisma, di proprietà delle Regioni e degli enti locali;

d) edifici privati non ricompresi nell'elenco di cui alla precedente lettera a), e tutti gli altri edifici individuati dai piani di intervento, in misura proporzionale all'entità complessiva degli stessi così come approvati ai sensi degli articoli 4, 8 e 9 della legge n. 61 del 1998.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2006, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17.

6. Per le finalità della prosecuzione degli interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria, le stesse vengono autorizzate a contrarre mutui di durata ventennale nel limite di impegno annuale riportate nell'allegata tabella F.

7. Per gli obiettivi previsti dall'articolo 42, comma 6, della legge n. 166 del 2002 al fine di proseguire i programmati interventi di consolidamento e restauro del patrimonio culturale vengono destinate risorse pari ad euro 5 milioni per ognuno degli anni 2006, 2007 e 2008 come riportato nell'allegata tabella F;

8. Il Dipartimento della protezione civile definisce le modalità di vigilanza sui tempi, sui modi e sull'attuazione degli interventi di riparazione, ricostruzione e sviluppo di cui alla presente legge anche attraverso l'istituzione di apposito nucleo di valutazione e controllo».

*Gli oneri derivanti dal presente articolo sono coperti mediante l'inserimento nella tabella F della seguente modifica:*

	2006	2007	2008	Anno terminale
<i>(in milioni di euro)</i>				
<b>3. INTERVENTI PER CALAMITÀ NATURALI</b>				
a) Decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, articolo 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (3.2.10.3 - cap. 7443/p) . . . . .	50	50	50	2005
b) Legge n. 166 del 2002 - Art. 42, comma 6 - Ulteriori disposizioni per la ricostruzione nei territori delle Marche e dell'Umbria . . .	5	5	5	2010

*Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella B, ridurre per gli anni 2006, 2007 e 2008 tutte le voci fino a compensazione e ridurre altresì tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C.*

### **63.0.210**

FORLANI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni per la prosecuzione della ricostruzione post-terremoto nelle regioni Marche ed Umbria)*

1. Il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61, è modificato ed integrato nei termini di seguito indicati:

a) all'articolo 2, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Alla cessazione dello stato d'emergenza le regioni completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le di-

sposizioni previste dalle leggi e dalle ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'interno per la disciplina degli interventi medesimi, con esclusione di quelle recanti deroghe alle normative comunitarie.";

b) all'articolo 4, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'alienazione degli immobili non adibiti ad abitazione principale, effettuata dopo la cessazione dello stato d'emergenza, non comporta la decadenza dal contributo, a condizione che sia perfezionata prima dell'inizio dei lavori di ricostruzione o di riparazione.";

c) all'articolo 12, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Alla cessazione dello stato d'emergenza i contributi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati annualmente ed erogati agli enti locali dal Ministero dell'interno nell'ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti stessi e a partire dall'anno 2007 determinati in rapporto al grado di ricostruzione residua da collaudare al 31 dicembre di ogni anno rispetto ai piani iniziali di tutti gli interventi previsti dalla legge n. 61 del 1998.";

d) all'articolo 14, comma 14, le parole: "per un periodo massimo di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino al completamento degli interventi e nei limiti delle risorse assegnate"; le parole: "2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), trovano applicazione in riferimento anche a tutte le altre situazioni di emergenza oggetto di ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), si applicano nei confronti delle regioni e degli enti locali che si obblighino, prima di procedere alle assunzioni o alla loro proroga, anche a mezzo di convenzioni stipulate tra di loro o con altre pubbliche amministrazioni, a trasformare il rapporto di lavoro del personale assunto a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le convenzioni o gli atti d'obbligo devono stabilire i tempi di attuazione delle trasformazioni, il personale interessato, le forme di consultazione degli enti contraenti e delle rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale, i rapporti finanziari, la revoca dei finanziamenti per la mancata attuazione. La trasformazione del rapporto di lavoro, si svolge con le modalità di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, e deve essere completata entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La trasformazione non è soggetta ai divieti di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. A partire dalla data di stabilizzazione e per un periodo di cinque anni, gli oneri per il personale interessato sono a carico dei fondi previsti dall'articolo 14, comma 14, della legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni.

4. Le regioni Marche e Umbria completano gli interventi di ricostruzione con il seguente ordine di priorità:

a) edifici utilizzati, al momento del sisma, come prima abitazione e gli edifici dove, al momento degli eventi sismici, venivano svolte effettivamente attività industriali, agroindustriali, artigianali, commerciali, professionali, di servizi, di lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli, tenendo conto degli elementi forniti da: prezzi di acquisto, valore dei costi, spese di produzione. Completamento inoltre dei piani di recupero di cui all'articolo 3 della legge n. 61 del 1998;

b) edifici ricompresi nel piano di cui all'articolo 8 della legge n. 61 del 1998 destinati a chiese principali e indispensabili per lo svolgimento delle attività di culto da individuare da parte delle Regioni sentite le autorità religiose competenti;

c) edifici ricompresi nel piano di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), della legge n. 61 del 1998, destinati a pubblici servizi e utilizzati al momento del sisma, di proprietà delle Regioni e degli enti locali;

d) edifici privati non ricompresi nell'elenco di cui alla precedente lettera a), e tutti gli altri edifici individuati dai piani di intervento, in misura proporzionale all'entità complessiva degli stessi così come approvati ai sensi degli articoli 4, 8 e 9 della legge n. 61 del 1998.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2006, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17.

6. Per le finalità della prosecuzione degli interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria, sono concessi contributi ventennali di 50 milioni di euro a decorrere dal 2006.

7. Per gli obiettivi previsti dall'articolo 42, comma 6, della legge n. 166 del 2002 al fine di proseguire i programmati interventi di consolidamento e restauro del patrimonio culturale vengono destinate risorse pari ad euro 5 milioni per ognuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

8. Il Dipartimento della protezione civile definisce le modalità di vigilanza sui tempi, sui modi e sull'attuazione degli interventi di riparazione, ricostruzione e sviluppo di cui alla presente legge anche attraverso l'istituzione di apposito nucleo di valutazione e controllo».

*Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella B, ridurre per gli anni 2006, 2007 e 2008 tutte le voci fino a compensazione e ridurre altresì tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C.*

**63.0.211**

MAGNALBÒ

*Dopo l'articolo 63, è inserito il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni per la ricostruzione post-terremoto  
nelle regioni Marche e Umbria)*

1. Il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

*a)* all'articolo 2, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Alla cessazione dello stato di emergenza, le regioni completano gli interventi di ricostruzione e di sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni previste dalle leggi e dalle ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno per la disciplina degli interventi medesimi, con esclusione di quelle recanti deroghe alle norme comunitarie.";

*b)* all'articolo 4, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'alienazione degli immobili non adibiti ad abitazione principale, effettuata dopo la cessazione dello stato di emergenza, non comporta la decadenza del contributo, a condizione che sia perfezionata prima dell'inizio dei lavori di ricostruzione o di riparazione.";

*c)* all'articolo 12, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza i contributi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati annualmente ed erogati dagli enti locali dal Ministero dell'interno nell'ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti stessi.";

*d)* all'articolo 14, comma 14, le parole: "per un periodo massimo di tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "fino al completamento degli interventi e nei limiti delle risorse assegnate"; le parole: "2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, trovano applicazione in riferimento anche a tutte le altre situazioni di emergenza oggetto di ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Quelle di cui alla predetta lettera *d)* trovano applicazione nei limiti delle risorse finanziarie assegnate o comunque disponibili nei rispettivi bilanci.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile

del 22 dicembre 1997, n. 2728 e 1999, entro il 31 luglio 2006, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17».

### **63.0.212**

FORLANI, RONCONI, CICCANTI, TAROLLI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni per la prosecuzione della ricostruzione post-terremoto nelle regioni Marche e Umbria)*

1. Il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) all'articolo 2, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Alla cessazione dello stato di emergenza, le regioni completano gli interventi di ricostruzione e di sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni previste dalle leggi e dalle ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno per la disciplina degli interventi medesimi, con esclusione di quelle recanti deroghe alle norme comunitarie.";

b) all'articolo 4, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'alienazione degli immobili non adibiti ad abitazione principale, effettuata dopo la cessazione dello stato di emergenza, non comporta la decadenza del contributo, a condizione che sia perfezionata prima dell'inizio dei lavori di ricostruzione o di riparazione.";

c) all'articolo 12, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza i contributi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati annualmente ed erogati dagli enti locali dal Ministero dell'interno nell'ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti stessi.";

d) all'articolo 14, comma 14, le parole: "per un periodo massimo di tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "fino al completamento degli interventi e nei limiti delle risorse assegnate"; le parole: "2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), trovano applicazione in riferimento anche a tutte le altre situazioni di emergenza oggetto di ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Quelle di cui alla predetta lettera d) trovano applicazione nei

limiti delle risorse finanziarie assegnate o comunque disponibili nei rispettivi bilanci.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728 e 1999, entro il 31 luglio 2006, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17».

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente della tabella C fino a compensazione.*

---

### **63.0.213**

MORRA

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980-81, la regione Puglia è autorizzata a contrarre ulteriore mutuo di durata quindicinale per l'importo di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2006, da destinare al completamento delle opere di ricostruzione dei comuni del subappennino Dauno in provincia di Foggia colpiti dagli eventi sismici».

*Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente.*

---

### **63.0.380**

PAPANIA

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Ricostruzione della Valle del Belice)*

1. Per il completamento della ricostruzione delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione del territorio della Valle del Belice distrutte

e danneggiate dal sisma del gennaio 1968, di cui alla legge 27 marzo 1987, n. 120, sono autorizzati contributi di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2006 al 2021».

*Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 20.000;  
2007: – 20.000;  
2008: – 20.000.

---

### **63.0.214**

BONGIORNO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Misure per la verifica dello stato degli interventi di ricostruzione nelle aree colpite da gravi calamità naturali e dell'utilizzo delle risorse finanziarie stanziato dallo Stato ai predetti fini)*

1. È istituita la Commissione parlamentare bicamerale di verifica dello stato degli interventi di ricostruzione nelle aree del Paese colpite da gravi calamità naturali verificatesi dal 1960 in poi.

2. La Commissione entro un anno dalla sua istituzione conduce le azioni di verifica circa lo stato degli interventi e circa l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziato dallo Stato e finalizzate agli interventi ricostruttivi e agli interventi connessi di sviluppo economico.

3. La Commissione verifica inoltre lo stato di organizzazione dei servizi di protezione civile nelle aree oggetto della presente normativa.

4. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro tre mesi dalla chiusura della attività di verifica di cui ai commi precedenti.

5. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, nominano rispettivamente i componenti della Commissione nella misura di ventuno componenti, di cui quattordici deputati e sette senatori.

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla nomina della Commissione, con proprio provvedimento determina il relativo regolamento.

7. La presente disposizione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato».

---



**63.0.215**

RAGNO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

Alla legge 23 novembre 2001, n. 410, all'articolo 3, comma 8, al primo periodo eliminare le parole: «escluse quelle di pregio, ai sensi del comma 13».

---

**63.0.216**

FABBRI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Al prezzo di vendita delle unità immobiliare ad uso residenziale considerate "di pregio" dai decreti emanati o emanandi ai sensi della legge 23/11/2001, n. 410, come determinato dall'Agenzia del Territorio, si applica, nei soli casi in cui l'acquirente sia il conduttore a pieno titolo, la riduzione prevista dal primo capoverso del comma 8 dell'articolo 3 della citata legge. Non si applicano le ulteriori riduzioni previste dallo stesso comma».

*Consequentemente alla tabella A ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente.*

---

**63.0.217**

LAURO

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Al prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale considerate "di pregio" dei decreti emanati o in via di emanazione ai sensi della legge 23 novembre 2001, n. 410, come determinato dall'Agenzia del territorio, si applica, nei soli casi in cui l'acquirente sia l'inquilino che lo

occupa avendone titolo, la riduzione prevista dal primo capoverso del comma 8 dell'articolo 3 della citata legge. Non si applicano le ulteriori riduzioni previste nei periodi successivi dello stesso comma».

*Conseguentemente alla tabella A del Fondo speciale di parte corrente sono apportate le seguenti variazioni:*

2006: - 1.000;  
2007: - 1.000;  
2008: - 1.000.

---

### **63.0.218**

PEDRINI, RIGHETTI, THALER AUSSERHOFER

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di imposta di registro)*

1. Le disposizioni degli articoli 52-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e 41-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti, rispettivamente, dai commi 10 e 11, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3 e dell'articolo 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 nonché nei confronti di quelli soggetti alle norme dell'edilizia residenziale pubblica».

---

### **63.0.219**

MANFREDI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica)*

1. Al testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 95, il 1° comma è sostituito dal seguente:

"I requisiti per l'attribuzione di case costruite da cooperative, oltre quelli previsti dall'articolo 31, sono:

1) l'appartenenza ad una delle categorie indicate nel secondo comma dell'articolo 90 e nell'articolo 91;

2) la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni nell'ambito territoriale ove è localizzato l'alloggio; per ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle delibere regionali di programmazione.";

b) all'articolo 97:

1) alla lettera b), le parole: "gli ufficiali generali e i colonnelli comandanti di corpo o i capi di servizio dell'Esercito, nonché gli Ufficiali di grado e carica corrispondenti delle altre Forze Armate dello Stato" sono soppresse;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per il personale appartenente alla Forze Armate, al Corpo della Guardia di Finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile";

d) all'articolo 116, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:

"Nelle cooperative per la costruzione di case popolari ed economiche, fruenti o non fruenti di contributo erariale, a proprietà indivisa ed inalienabile o a proprietà individuale, al socio che muoia iscritto ad un intervento edilizio si sostituiscono in tutti i suoi diritti gli eredi aventi titolo in base alle norme vigenti. In mancanza degli eredi, uguale diritto è riservato ai conviventi *more uxorio*, purché conviventi alla data del decesso e purché in possesso dei requisiti in vigore per l'assegnazione degli alloggi. La convivenza, alla data del decesso, deve essere instaurata da almeno due anni ed essere documentata da apposita certificazione anagrafica od essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà da parte della persona convivente con il socio defunto";

e) gli articoli 114, 115 e 117 sono abrogati.

2. L'articolo 17 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 è abrogato.

3. All'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "del Ministero dei lavori pubblici" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti – già Provveditorati regionali alle opere pubbliche – e con delibera adottata dall'assemblea dei soci con le modalità prescritte per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto delle società per azioni. Qualora la cooperativa abbia realizzato più interventi edilizi in varie località, l'autorizzazione deve essere concessa per singolo intervento edilizio a cura del Servizio integrato infrastrutture e trasporti competente per territorio";

b) al comma 2:

1) alla fine della lettera a), è aggiunto il seguente periodo: "In caso di mancata consegna di tutti gli alloggi sociali di ciascun intervento edilizio, essi dovranno comunque essere tutti assegnati, eventualmente anche con riserva di consegna";

dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale che riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte dell'insediamento oggetto della richiesta di autorizzazione stessa, ovvero, nel caso in cui una cooperativa realizzi con un intervento edilizio più edifici separati ed i soci assegnatari degli alloggi compresi in un medesimo edificio non intendano avvalersi della facoltà prevista nel successivo comma 3, ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale che riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte del medesimo intervento edilizio. In entrambi i casi, qualora la richiesta di autorizzazione non riguardi la totalità degli alloggi, la cooperativa deve assumere contestualmente l'impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprietà individuale"».

### 63.0.220

PASTORE

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 63-bis.

*(Disposizioni in materia di imposta di registro)*

1. Al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 51:

1) al comma 2, alla fine, dopo le parole: "in comune commercio", sono inserite le seguenti: "salvo il disposto dei commi successivi.";

2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. Per gli atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali di godimento sugli stessi, ad esclusione delle servitù, la base imponibile è costituita, indipendentemente dal corrispettivo pattuito, dal valore di tali beni determinato in misura pari alla rendita catastale o al reddito dominicale, rivalutati secondo le disposizioni di legge, moltiplicati per i coefficienti in vigore al momento della formazione dell'atto. Per i terreni per

i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, la base imponibile sarà determinata ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2-ter. L'eventuale differenza tra il valore come sopra determinato ed il corrispettivo dichiarato in atto e pattuito in misura superiore al valore stesso è soggetta ad imposta di registro nella misura dello 0,25% ed è esente da imposta ipotecaria e catastale".

3) al comma 3, dopo le parole: "ai fini dell'eventuale rettifica", sono aggiunte le seguenti: "salvo quanto disposto al precedente comma 2-bis";

b) nell'articolo 52:

1) al comma 1, dopo il numero "51" sono inserite le parole: "diversi da quelli per i quali il comma 2-bis dello stesso articolo prevede la determinazione della base imponibile indipendentemente dal corrispettivo pattuito,";

2) nel comma 4, all'inizio, le parole: "Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo", sono sostituite dalle seguenti: "Non è sottoposto a rettifica il valore"».

---

### 63.0.221

DE PETRIS, BOCO, DE ZULUETA, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 63 aggiungere il seguente:*

#### «Art. 63-bis.

*(Disposizioni relative agli immobili di proprietà degli enti privatizzati e dei fondi immobiliari)*

1. Le condizioni di vendita di cui all'articolo 3 della legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modificazioni, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431, sono estese anche agli immobili di proprietà degli enti privatizzati e dei fondi immobiliari che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n.431, o di altre analoghe agevolazioni di carattere fiscale».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66 inserire il seguente articolo:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**63.0.222**

DE PETRIS, BOCO, DE ZULUETA, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni relative al patrimonio immobiliare degli enti previdenziali)*

1. Le disposizioni contenute nel decreto-legge 23 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modificazioni, nonché ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, si applicano anche ai beni immobili degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 140 e successive modificazioni, nonché ai sensi della legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni, abbiano già avviato e non concluso il procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare e per i quali, in assenza di offerta in opzione, gli inquilini abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 nelle forme previste.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66 inserire il seguente articolo:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**63.0.223**

MURINEDDU, PIATTI, BASSO, FLAMMIA, VICINI, CADDEO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n.557, dopo il comma 3-*bis*, è inserito il seguente:

"3-*ter*. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili i fabbricati delle cooperative agricole e dei loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, devono intendersi rurali".».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:***«Art. 66-bis.***(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.***(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**63.0.224**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. I proprietari di edifici privati esistenti che decidano di adeguare gli stessi alle disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive

modificazioni e delle relative norme regionali di riferimento, hanno diritto a beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni».

*Conseguentemente al maggior onere si fa fronte con una diminuzione di pari importo a valere sulla voce: Ministero dell'economia e delle finanze della tabella A di cui al comma 1 dell'articolo 67.*

---

**63.0.225**

MORO

*L'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente:*

«Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà dei beni culturali sia mobili che immobili o la detenzione dei beni culturali mobili, sono denunciati al Ministero».

---

**63.0.226**

MORO

*Dopo l'articolo 63 aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Le controversie relative alla determinazione ed alla revisione delle tariffe d'estimo sono demandate alla giurisdizione anche di merito del giudice amministrativo, il quale può disporre i mezzi di prova di cui all'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642».

---

**63.0.227**

MORO

*Dopo l'articolo 63 aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. I Comuni possono, con delibera del Consiglio comunale e decorrenza immediata, esonerare totalmente o stabilire aliquote ridotte dell'im-



posta comunale sugli immobili per i proprietari di immobili che assumano a proprio carico la gestione di servizi spettanti alle amministrazioni comunali per determinate zone del Comune.

*A totale copertura dell'onere sono proporzionalmente dati gli stanziamenti di parte corrente iscritti per il triennio 2006-2008 alla tabella C.*

---

### **63.0.228**

MORO

*Dopo l'articolo 63 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla introduzione graduale, in alternativa a quello ordinario, di un regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura fondiaria equiparato a quello previsto per i redditi di natura finanziaria».

*A totale copertura dell'onere sono proporzionalmente dati gli stanziamenti di parte corrente iscritti per il triennio 2006-2008 alla tabella C.*

---

### **63.0.229**

MORO

*Dopo l'articolo 63 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserito il seguente:

"Art.8-bis. - (*Affrancamento dall'imposta*) – 1. L'imposta può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari ad un numero di annualità del tributo fissato dal consiglio comunale e secondo modalità pure stabilite dal Consiglio comunale medesimo, computandosi per una annualità l'imposta dovuta all'atto del pagamento per l'anno in corso. Con la medesima deliberazione il consiglio comunale prevede che, in caso di soppressione dell'imposta, venga restituita al contribuente una somma pari alla differenza fra quella versata per l'af-

francamento e la somma da lui teoricamente dovuta per il pagamento dell'imposta negli anni già trascorsi. Le somme a tale titolo introitate dal comune sono destinate all'eliminazione del debito pregresso e a spese d'investimento"».

*A totale copertura dell'onere sono proporzionalmente dati gli stanziamenti di parte corrente iscritti per il triennio 2006-2008 alla tabella C.*

---

### **63.0.330**

MORO

*Dopo l'articolo 63 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

1. Dopo l'articolo 2, comma, 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente comma:

"Art. 2-bis. – Nel caso il comune stabilisca un'aliquota specifica per immobili per i quali siano tenuti al pagamento dell'imposta a qualsiasi titolo cittadini che li tengano a propria disposizione e siano residenti in altri comuni, la deliberazione dev'essere adottata dal consiglio comunale e motivata sulla base del particolare e rilevante fabbisogno finanziario dell'ente in essere al momento dell'adozione dell'atto. La deliberazione in questione deve essere comunicata annualmente ai contribuenti interessati mediante servizio postale e comunque con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del contribuente, con allegati i moduli completi di tutti i dati per il versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta. L'obbligo di comunicazione sussiste in ogni caso in cui i cittadini residenti in altri comuni siano comunque tenuti a corrispondere un'imposta differente da quella ordinaria"».

*A totale copertura dell'onere sono proporzionalmente dati gli stanziamenti di parte corrente iscritti per il triennio 2006-2008 alla tabella C.*

---

**63.0.331**

MORO

*Dopo l'articolo 63 aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si applicano per tutta la durata dei contratti di locazione ivi previsti».

*A totale copertura dell'onere sono proporzionalmente dati gli stanziamenti di parte corrente iscritti per il triennio 2006-2008 alla tabella C.*

---

**63.0.332**

GRILLOTTI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Proroga di termini e disposizioni in materia edilizia residenziale pubblica)*

1. All'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 30 aprile 1999, n.136", e le parole: "da ratificare entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".

2. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2 e dall'articolo 12 comma 2 della legge 30 aprile 1999 n. 136, già differita da ultimo al 31 dicembre 2005 dall'articolo 19-*quinquies* della legge 27 dicembre 2004 n. 306, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2007.

3. Gli alloggi da realizzare nell'ambito dei programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 150 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004 n. 350 potranno essere concessi in locazione o in godimento anche al personale delle Forze Armate.

4. Per i soli programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 150 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 che siano localizzati in aree metropolitane e/o ad alta tensione abitativa, il diniego del Prefetto alla loro attuazione da esprimersi necessariamente nel corso della prevista conferenza dei servizi attribuisce ai Comuni

il potere di contestualmente autorizzarlo per il proseguimento dei fini istituzionali di soddisfacimento delle esigenze abitative di edilizia economica e popolare. L'attuazione del programma come innanzi dal Comune autorizzato gli conferisce la titolarità dei realizzandi alloggi di edilizia sovvenzionata e la disponibilità, per il fitto, di quelli di edilizia agevolata e degli altri dalle previsioni del programma vincolati alla locazione».

### **63.0.333**

CUTRUFO

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica)*

1. Al testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 95, il 1° comma è sostituito dal seguente:

"I requisiti per l'attribuzione di case costruite da cooperative, oltre quelli previsti dall'articolo 31, sono:

1) l'appartenenza ad una delle categorie indicate nel secondo comma dell'articolo 90 e nell'articolo 91;

2) la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni nell'ambito territoriale ove è localizzato l'alloggio; per ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle delibere regionali di programmazione".

b) all'articolo 97:

1) alla lettera b), le parole: "gli ufficiali generali e i colonnelli comandanti di corpo o i capi di servizio dell'Esercito, nonché gli Ufficiali di grado e carica corrispondenti delle altre Forze Armate dello Stato sono soppresse;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "C) per il personale appartenente alla Forze Armate, al Corpo della Guardia di Finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile";

c) all'articolo 116, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:

"Nelle cooperative per la costruzione di case popolari ed economiche, fmenti o non fruenti di contributo erariale, a proprietà indivisa ed inalienabile o a proprietà individuale, al socio che muoia iscritto ad un intervento edilizio si sostituiscono in tutti i suoi diritti gli eredi aventi titolo in base alle norme vigenti. In mancanza degli eredi, uguale diritto è riservato ai conviventi more uxorio, purché conviventi alla data del decesso e

purché in possesso dei requisiti in vigore per l'assegnazione degli alloggi. La convivenza, alla data del decesso, deve essere instaurata da almeno due anni ed essere documentata da apposita certificazione anagrafica od essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà da parte della persona convivente con il socio defunto".

d) gli articoli 114, 115 e 117 sono abrogati.

2. L'articolo 17 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 è abrogato.

3. All'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da "del Ministero dei lavori pubblici" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti - già Provveditorati regionali alle opere pubbliche - e con delibera adottata dall'assemblea dei soci con le modalità prescritte per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto delle società per azioni. Qualora la cooperativa abbia realizzato più interventi edilizi in varie località, l'autorizzazione deve essere concessa per singolo intervento edilizio a cura del Servizio integrato infrastrutture e trasporti competente per territorio";

b) al comma 2:

1) alla fine della lettera a), è aggiunto il seguente periodo:

"In caso di mancata consegna di tutti gli alloggi sociali di ciascun intervento edilizio, essi dovranno comunque essere tutti assegnati, eventualmente anche con riserva di consegna";

2) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis) ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale che riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte dell'insediamento oggetto della richiesta di autorizzazione stessa, ovvero, nel caso in cui una cooperativa realizzi con un intervento edilizio più edifici separati ed i soci assegnatari degli alloggi compresi in un medesimo edificio non intendano avvalersi della facoltà prevista nel successivo comma 3, ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale che riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte del medesimo intervento edilizio. In entrambi i casi, qualora la richiesta di autorizzazione non riguardi la totalità degli alloggi, la cooperativa deve assumere contestualmente l'impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprietà individuale"».

---

**63.0.334**

PEDRINI, RIGHETTI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Modifica in materia di ICI)*

All'articolo 74, comma 1, della Legge 21 novembre 2000, n. 342 dopo la parola "efficaci" inserire: "esclusivamente ai fini di impugnazione nei confronti dell'agenzia del territorio"».

---

**63.0.335**

PEDRINI, RIGHETTI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Modifica in materia di ICI)*

1.All'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 dopo la parola "attuativi" inserire la seguente: "approvati"».

---

**63.0.336**

PEDRINI, THALER, RIGHETTI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di enti territoriali)*

1All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Gli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, sono esentati dalla presentazione ai comuni delle dichiarazioni di cui al comma precedente nonché delle eventuali comunicazioni previste dai Comuni. I Comuni hanno la facoltà di richiedere agli Istituti autonomi case

popolari comunque denominati prospetti riepilogativi all'atto della verifica dei versamenti"».

---

**63.0.337**

PEDRINI, THALER, RIGHETTI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di enti territoriali)*

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il comma 4 è sostituito con il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi case popolari sono equiparati alle abitazioni principali dei soggetti passivi persone fisiche. Agli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati si applica l'aliquota deliberata dai comuni ridotta del 50 per cento"».

---

**63.0.338**

PEDRINI, THALER, RIGHETTI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di enti territoriali)*

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le aree edificabili di proprietà degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, sono soggetti all'imposta con l'aliquota dell'uno per mille. Sono fatte salve le disposizioni di miglior favore previste dai Comuni"».

---

**63.0.339**

PEDRINI, RIGHETTI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di imposta di bollo)*

1. Alla Tariffa, parte II, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 è aggiunto il seguente articolo:

**"Art. 32-bis.**

1. In deroga a quanto previsto nella Tariffa parte prima allegata al presente Decreto, per i contratti di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica assegnati a titolari di redditi di lavoro dipendente o di pensione non superiori al limite previsto per la prima fascia della Delibera CIPE 13 marzo 1995 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995, n. 122 concernente - Edilizia residenziale pubblica; criteri generali per l'assegnazione di alloggi e per la determinazione dei canoni- e successive modifiche e integrazioni: per ogni foglio euro 11,00"».

**63.0.340**

PEDRINI, RIGHETTI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di imposta di registro)*

1. Dopo la nota II-bis) dell'articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 sono aggiunti i seguenti:

"II-ter) Per i contratti di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica assegnati a titolari di reddito di lavoro dipendente o di pensione non superiori al limite previsto per la prima fascia dalla Delibera CIPE 13 marzo 1995 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995, n. 122 concernente -Edilizia residenziale pubblica; criteri generali per l'assegnazione di alloggi e per la determinazione dei canoni- e successive modifiche e integrazioni, l'imposta è dovuta in misura fissa di euro 51,65 per l'intera durata del rapporto di locazione.



II-quater) In caso di risoluzione di contratto di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica non è dovuta la relativa imposta"».

---

**63.0.341**

PEDRINI, THALER, RIGHETTI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di case popolari)*

1. All'articolo 10, comma 1, numero 8) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, in fine è aggiunta la seguente frase: "gli immobili ad uso di civile abitazione locati dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, sono equiparati a quelli ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita;"».

---

**63.0.342**

PEDRINI, THALER, RIGHETTI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di case popolari.)*

Alla tabella A, parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il punto 21-bis) è aggiunto il seguente:

"21-ter. Case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, ancorchè non ultimate, purchè permanga l'originaria destinazione costruiti dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati"».

---

**63.0.343**

PEDRINI, RIGHETTI, THALER

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente articolo:*

**Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di case popolari.)*

1. Il numero 127-*duodecies*) della tabella A, parte terza, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: "127-*duodecies*)-*bis*. prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a*) e *b*) della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti Autonomi case popolari comunque denominati;"».

---

**63.0.344**

PEDRINI, RIGHETTI, THALER

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 63-bis.**

*(Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti.)*

1. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Per gli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, le svalutazioni e gli accantonamenti per rischi su crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia, sono deducibili, in ciascun esercizio in deroga a quanto previsto nei precedenti commi"».

---

**63.0.345**

PEDRINI, RIGHETTI, THALER

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio)*

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione a canone sociale, di proprietà degli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati o dai nuovi soggetti che ne hanno assunto le funzioni a seguito di provvedimento regionale, relativamente agli interventi finanziati con risorse proprie"».

---

**63.0.646**

PEDRINI, RIGHETTI, THALER

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici)*

All'articolo 185 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Gli Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati possono derogare il disposto dell'articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nella determinazione del reddito degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio d'impresa, nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa"».

---

**63.0.347**

PEDRINI, THALER, RIGHETTI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 63-bis.**

*(Modificazioni al Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)*

Dopo il comma 2, dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Nei confronti degli Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota prevista dal comma 1 ridotta alla metà"».

**63.0.348**

PEDRINI, RIGHETTI, THALER

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica)*

1. I finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e dalla Province autonome per la costruzione, la ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati non si considerano contributi o liberalità ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La norma ha carattere interpretativo».

**63.0.349**

PEDRINI, THALER, RIGHETTI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni concernenti il recupero edilizio)*

1. All'articolo 1, comma 5, ultimo periodo, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori", aggiungere le seguenti: "ad eccezione dei comuni montani"».

---

**63.0.350**

MAGNALBÒ

*Dopo l'articolo 63, è inserito il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Interventi di edilizia agevolata)*

1. Per consentire alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, costituite tra gli appartenenti alle forze armate e/o di polizia, ivi compresi gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di ottenere un contributo, anche di natura integrativa, da destinare alle finalità di cui all'articolo 7, terzo comma, del decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzato, a decorrere dal corrente anno, un limite di impegno di trentacinque anni pari a ventimilioni di euro.

2. L'entità del contributo è determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in misura tale che, per ciascun intervento, il contributo complessivo sia pari al quattro per cento della spesa riconosciuta ed approvata, inclusi gli interessi di preammortamento ovvero di prefinanziamento.

3. Le annualità relative al contributo di cui al primo comma sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Alla copertura finanziaria degli oneri del presente articolo si provvede, per gli anni 2006, 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2066/2008, nell'ambito dell'unità revisionale di base di conto capitale "fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, a tal fine utilizzando per un importo di euro pari a

cinque milioni annui l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, per un importo di euro pari ad ulteriori cinque milioni annui l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e per un importo di euro pari a dieci milioni annui l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**63.0.351**

MAGNALBÒ

*Dopo l'articolo 63, è inserito il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Modifiche all'articolo 95 del Regio Decreto n. 1165 del 28 aprile 1938, T.U. delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica)*

1. L'articolo 95 del Regio Decreto n. 1165 del 28 aprile 1938 è così modificato: "I soci delle cooperative edilizie devono possedere il requisito della residenza nel comune dove sorgono le costruzioni al momento dell'assegnazione in proprietà individuale dell'alloggio. Gli appartenenti delle forze armate e di polizia sono esentati dal possesso del requisito della residenza"».

---

**63.0.252**

GRILLOTTI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«ART. 63-bis.**

*(Proroga di termini e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica)*

1. All'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 le parole: "ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 30 aprile 1999, n. 136" e le parole: "da ratificare entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da ratificare entro il 31 dicembre 2007".

2. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita – da ultimo –

al 31 dicembre 2005 dall'articolo 19-*quinquies* della legge 27 dicembre 2004, n. 306, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2007.

3. Gli alloggi da realizzare nell'ambito dei programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 150 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 potranno essere concessi in locazione o in godimento anche al personale delle forze armate.

4. Per i soli programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 150 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che siano localizzati in aree metropolitane e/o ad alta tensione abitativa, il diniego del Prefetto alla loro attuazione - da esprimersi necessariamente nel corso della prevista conferenza di servizi - attribuisce ai comuni il potere di contestualmente autorizzarli per il perseguimento dei fini istituzionali di soddisfacimento delle esigenze abitative di edilizia economica e popolare. L'attuazione del programma come innanzi dal comune autorizzato gli conferisce la titolarità dei realizzandi alloggi di edilizia sovvenzionata e la disponibilità, per il fitto, di quelli di edilizia agevolata e degli eventuali altri dalle previsioni del programma vincolati alla locazione».

---

### **63.0.353**

MAGNALBÒ

*Dopo l'articolo 63, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

1. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione Generale dell'Edilizia Residenziale e delle Politiche Urbane ed Abitative, è demandata "ratione materiae", in via esclusiva, in base al combinato disposto dell'articolo 51 e dell'articolo 125, secondo comma, del Regio Decreto 28 aprile 1938, n. 1165, al fine di evitare una doppia azione concorrente del Ministero delle attività produttive, la competenza sulla vigilanza da esercitarsi anche mediante ispezioni, sulle società, enti, istituti o sezioni, cooperative edilizie e privati, che fruiscano di contributo erariale e che costruiscano case popolari od economiche anche per l'accertamento dei requisiti mutualistici.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha il potere di nominare i commissari governativi in caso di irregolare funzionamento delle cooperative a contributo erariale in base al combinato disposto dell'articolo 127 e dell'articolo 128, del citato regio decreto.

3. Al Ministero delle attività produttive, direzione generale degli enti cooperativi, che opera anch'esso nel settore della vigilanza delle coopera-

tive, è invece riservata la specifica vigilanza sulle cooperative edilizie senza il contributo erariale».

---

### **63.0.500**

CENTARO

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dal'INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2005, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:

- a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto al ruolo;
- b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

2. La definizione di cui al comma 1 comporta la rinuncia a qualunque forma di contestazione in merito alla sussistenza ed entità degli importi iscritti a ruolo, con conseguente estinzione dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali pendenti.

3. Nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 30 giugno 2006 possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 31 dicembre 2008. Sulle somme rimosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.

4. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, è approvato il modello dell'atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme rimosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione».

---



**63.0.501**

LAURO

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Il personale medico-odontoiatrico di cui all'articolo 51, comma 5, del CCNL-UNIVERSITÀ, quadriennio normativo 1998-2001 accordo 9 agosto 2000, è equiparato dal punto di vista normativo ai ricercatori universitari confermati. Agli oneri relativi si provvede nell'ambito del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5 della legge n. 537 del 1993».

---

**63.0.502**

TOFANI, GRILLOTTI, SALZANO, TREDESE, DANIELI, ULIVI, IZZO, TATÒ

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. La limitazione di cui al comma 1 dell'articolo 28 del DDL finanziaria, non si applica al personale impiegato per far fronte alle emergenze sanitarie ed, in particolare, a quello previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429 convertito dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532 e all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 2002.

2. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria e le emergenze connesse alle malattie degli animali, il Ministero della salute è autorizzato a convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di durata triennale, gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito dalla legge 2 ottobre 1996, n. 532, ai veterinari, chimici e farmacisti attualmente impegnati nei Posti di Ispezione Frontaliera (PIF), negli uffici veterinari adempimenti comunitari (UVAC) e presso gli uffici centrali del Ministero della salute.

3. La limitazione di cui al comma 1 dell'articolo 30 del DDL finanziaria, non si applica al personale medico veterinario e tecnico dei servizi sanitari delle Aziende Sanitarie e delle Regioni per far fronte alle emergenze sanitarie di cui al decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste per l'anno 2006».

*Conseguentemente, alla tabella A, ridurre la rubrica del Ministero della salute.*

---

**Art. 64.****64.1**

GRILLOTTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 64. - (*Rivalutazione di beni d'impresa e di aree edificabili*). –

1. La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita. Per le aree edificabili e i fabbricati ceduti prima del terzo esercizio successivo, il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto a decorrere dall'esercizio in cui la rivalutazione è eseguita, a condizione che, entro i cinque anni successivi all'effettuazione della stessa, sia avviata l'utilizzazione edificatoria dell'area, ovvero inizino gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) e d) del decreto del Presidente Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non ammortizzabili, è versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

4. Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano in quanto compatibili, anche alle aree fabbricabili non ancora edificate, o edificate e risultanti fabbricabili a seguito della demolizione degli edifici esistenti, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa. I predetti beni devono risultare dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004 ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, essere annotati alla medesima data nei registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. La rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tal fine si considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione urbanistica. In tal caso l'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 19 per cento e la rivalutazione è fiscalmente riconosciuta a decorrere dall'esercizio in cui la stessa è eseguita.

5. La disposizione di cui al precedente comma si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area, ancorché previa demoli-

zione del fabbricato esistente, inizi entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione; trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria dell'area. Le medesime disposizioni si applicano anche per le aree e i fabbricati, rivalutati ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3, e ceduti anteriormente al terzo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita.

6. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi:

- a) 40 per cento nel 2006;
- b) 35 per cento nel 2007;
- c) 25 per cento nel 2008.

7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalità stabilite dai regolamenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 e del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86».

---

## 64.2

TAROLLI, CICCANTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 64. - *(Rivalutazione di beni d'impresa e di aree edificabili).* -

1. La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita. Per le aree edificabili e i fabbricati ceduti prima del terzo esercizio successivo, il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto a decorrere dall'esercizio in cui la rivalutazione è eseguita, a condizione che, entro i cinque anni successivi all'effettuazione della stessa, sia avviata l'utilizzazione edificatoria dell'area, ovvero inizino gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non ammortizzabili, è versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

4. Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano, in quanto compatibili, anche alle aree fabbricabili non ancora edificate, o edificate e risultanti fabbricabili a seguito della demolizione degli edifici esistenti, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa. I predetti beni devono risultare dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004 ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, essere annotati alla medesima data nei registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. La rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tal fine si considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione urbanistica. In tal caso l'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 19 per cento e la rivalutazione è fiscalmente riconosciuta a decorrere dall'esercizio in cui la stessa è eseguita.

5. La disposizione di cui al precedente comma si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area, ancorché previa demolizione del fabbricato esistente, inizi entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione; trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria dell'area. Le medesime disposizioni si applicano anche per le aree e i fabbricati, rivalutati ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3, e ceduti anteriormente al terzo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita.

6. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi:

- a) 40 per cento nel 2006;
- b) 35 per cento nel 2007;
- c) 25 per cento nel 2008.

7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalità stabilite dai regolamenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 e del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86».

---

**64.3**

CANTONI, FERRARA, CHIRILLI

*Sostituire la rubrica con la seguente:*

*«(Rivalutazione di beni d'impresa, di immobili e di aree edificabili)».*

*Al comma 1, dopo le parole: «ad esclusione» inserire le seguenti: «degli immobili e».*

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «limitatamente» inserire le seguenti: «agli immobili e», e sostituire le parole: «incluse quelle» con le seguenti: «inclusi quelli».*

*Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: «tutte» con le seguenti: «tutti gli immobili e» e sostituire le parole: «comprese in distinte categorie» con le seguenti: «compresi in distinte categorie gli immobili e».*

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al comma 4 si applica a condizione che gli immobili siano iscritti in bilancio anche tra le rimanenze, da almeno cinque esercizi e non siano venduti prima della scadenza di due anni alla data di entrata in vigore della legge».*

---

**64.4**

FERRARA

*Al comma 3, le parole da: «è versata» fino alle parole: «è eseguita» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere versata in un massimo di quattro rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi».*

---

**64.5**

EUFEMI

*Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:*

*«3-bis. Le società che ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 redigono il bilancio di esercizio sulla base dei principi conta-*

bili internazionali possono ottenere, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, il riallineamento delle differenze positive o negative tra il valore risultante dal bilancio dell'esercizio di prima applicazione dei predetti principi contabili, per la parte derivante dalla prima applicazione medesima, e quello fiscalmente riconosciuto di singole attività o passività esistenti nel bilancio chiuso nell'esercizio precedente quello di prima applicazione. Tali valori si considerano fiscalmente riconosciuti a decorrere dall'esercizio di prima applicazione dei citati principi contabili.

3-ter. L'imposta sostitutiva è applicata sulle differenze determinate ai sensi del comma 1 nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non ammortizzabili. Il versamento dell'imposta sostitutiva è eseguito entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta di prima applicazione degli IAS di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 38 del 2005».

---

## 64.6

MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2004. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2006; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2006».

---

## 64.7

MAGNALBÒ

*Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:*

«7-bis. La data del 1° gennaio 2002 di cui alla terza riga del comma 1 dell'articolo 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è sostituita dalla data 31 dicembre 2004».

---

**64.0.1**

GRILLOTTI, TOFANI, BONATESTA

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

1. L'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, continua ad esplicitare i suoi effetti e al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62 la denominazione oli usati deve intendersi riferita ad oli usati raccolti in Italia.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al testo unico di cui al comma 1, è fissata in euro 672,85 per mille chilogrammi. Le maggiori entrate derivanti dal suddetto incremento, pari ad euro 10.082.160 su base annua, sono destinate alla costituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'adozione di misure volte a migliorare la prestazione ambientale di insediamenti produttivi e commerciali, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; una quota pari al 4 per cento del suddetto fondo è destinata al Consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691».

**64.0.2**

CICCANTI

*Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'articolo 168 è soppresso».

**64.0.3**

CICCANTI, TAROLLI, EUFEMI, RONCONI

*Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:***«Art. 64-bis.***(Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 350)*

1. All'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "tra le imprese di costruzione" sono inserite le seguenti: "o le cooperative edilizie di abitazione"».

---

**64.0.4**

CICCANTI

*Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:***«Art. 64-bis.**

1. All'articolo 128 TUIR, comma 1, le parole: "nove precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "quattro precedenti".
  2. All'articolo 141 del TUIR, le parole: "nove precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "quattro precedenti".
  3. All'articolo 115 del TUIR, comma 11, le parole: "nove precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "quattro precedenti".
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto per il periodo d'imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2005».
- 

**64.0.5**

CICCANTI, TAROLLI

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:***«Art. 64-bis.**

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che sono esclusi dall'imposta comunale sugli immobili con effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, i fabbricati rurali come definiti dall'articolo 9, commi 3 e 3-bis,



del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.

2. Si devono altresì intendere esclusi dall'imposta comunale sugli immobili, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, i fabbricati appartenenti a cooperative agricole e a loro consorzi, strumentali ad attività di manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli prevalentemente conferiti dai soci».

---

#### **64.0.6**

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 64-bis.**

*(Tassazione dei redditi derivanti da contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo)*

1. I redditi percepiti da persone fisiche derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, determinati ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono soggetti ai fini dell'imposta sul reddito all'aliquota unica del 23 per cento, con esclusione dei redditi derivati dai contratti di locazione, stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, ai quali si applicano le seguenti aliquote:

- a) redditi derivanti dalla locazione fino a tre immobili: 12,5 per cento;
- b) redditi derivanti dalla locazione di quattro fino a otto immobili: 18 per cento;
- c) redditi derivanti dalla locazione di nove immobili e oltre: 23 per cento.

2. La tassazione di cui al comma 1 non si applica ai medesimi redditi se risultanti esenti in seguito all'applicazione delle deduzioni previste dalla legislazione vigente in materia. Non si applica, altresì, se i contratti di locazione non sono regolarmente registrati.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

---

**64.0.7**

BOLDI

*Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Disposizioni fiscali varie)*

1. Il disposto dell'articolo 3, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, recante misure per il settore dei trasporto locali, si interpreta nel senso che tutte le somme ivi indicate sono ad ogni effetto escluse dalla formazione del reddito del soggetto ricevente. Conseguentemente, non si applicano relativamente a tali somme le disposizioni limitative contenute negli articoli 63, 75, commi 5 e 5-bis, e 102, comma 1 secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nella formulazione antecedente alla riforma disposta con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, nonché nei corrispondenti articoli 84, comma 1 secondo periodo, 96 e 109, commi 5 e 6, del medesimo del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nella formulazione successiva alla riforma disposta con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

2. Alla legge n. 311 del 30 dicembre 2004, il comma 467 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

‘Nel numero 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si intendono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20321 dell'articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972 a chiunque rese, da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 3181 di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460’.

3. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili i fabbricati delle cooperative agricole e dei loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 228 del 2001, si intendono rurali.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A parte II, aggiungere infine il seguente numero:

‘41-quinquies. Alle locazioni di immobili effettuate da cooperative edilizie e loro consorzi e da imprese di costruzioni a canoni concordati con atto di convenzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35 della legge 10 ottobre 1971, n. 865 e destinati a particolari categorie sociali quali giovani coppie, anziani e portatori di *handicap*, non si applica l'IVA. Diversamente, qualora tali canoni formano oggetto di versamento in contro prezzo per l'assegnazione in proprietà o acquisto dell'alloggio, a questi si applica l'Iva ridotta del 4 per cento.

5. All'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo le parole 'produttori agricoli' inserire le seguenti: 'e dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226'.

*Conseguentemente:*

*Alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti modificazioni:*

Decreto legge n. 142 del 1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 195 del 1991: articolo 6, comma 1, (3.2.10.3. – Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 7446/P):

2006: – 45.000 migliaia di euro;

2007: – 45.000 migliaia di euro;

2008: – 45.000 migliaia di euro.

#### **64.0.8**

CICCANTI, TAROLLI, EUFEMI, RONCONI

*Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis.**

*(Disposizioni fiscali varie)*

1. Il disposto dell'articolo 3, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, recante misure per il settore dei trasporti locali, si interpreta nel senso che tutte le somme ivi indicate sono ad ogni effetto escluse dalla formazione del reddito del soggetto ricevente. Conseguentemente, non si applicano relativamente a tali somme le disposizioni limitative contenute negli articoli 63, 75, commi 5 e 5-bis, e 102, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nella formulazione antecedente alla riforma disposta con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, nonché nei corrispondenti articoli 84, comma 1 secondo periodo, 96 e 109, commi 5 e 6, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nella formulazione successiva alla riforma disposta con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

2. Alla legge n. 311 del 30 dicembre 2004, il comma 467 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Nel numero 41-bis, della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si intendono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20 e 21 dell'articolo

10 del predetto decreto n. 633 del 1972 a chiunque rese, da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460".

3. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili i fabbricati delle cooperative agricole e dei loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 228 del 2001, si intendono rurali.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A parte II, aggiungere il seguente numero:

"41-*quinquies*. Alle locazioni di immobili effettuate da cooperative edilizie e loro consorzi e da imprese di costruzioni a canoni concordati con atto di convenzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35 della legge 10 ottobre 1971 n. 865 e destinati a particolari categorie sociali quali giovani coppie, anziani e portatori di *handicap*, non si applica l'Iva. Diversamente, qualora tali canoni formano oggetto di versamento in conto prezzo per l'assegnazione in proprietà o acquisto dell'alloggio, a questi si applica l'Iva ridotta del 4 per cento".

5. All'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo le parole "produttori agricoli" inserire le seguenti: "e dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226"».

---

#### **64.0.9**

TOMASSINI

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 64-bis.**

1. All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 dopo le parole "residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati" sono aggiunte le seguenti: "ovvero acquisizioni di immobili ad uso residenziale purché concessionari prima del 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche di cui alla legge regionale n. 10 del 12 aprile 1999, per quanto riguarda la Frazione di Case Nuove sita nel Comune di Somma Lombardo".

2. Il Comitato Istituzionale di Gestione, sentiti i rappresentanti degli Enti locali interessati provvederà ad individuare, nel quadro delle risorse aggiuntive destinate all'Intesa medesima, i fondi da destinare alla delocalizzazione dei centri abitati dei comuni, o frazioni di essi, che insistono sul

sedime aeroportuale di Malpensa 2000. La ripartizione delle risorse destinate allo scopo sarà effettuata sulla base dell'assetto finale dei piani di volo e delle richieste dei comuni interessati da fenomeni di inquinamento acustico ed atmosferico con riferimento ai normali livelli definiti dalla normativa vigente in materia».

---

**64.0.10**

Izzo

*Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Deducibilità dei costi di modesta entità)*

1. Nell'articolo 66, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"3-bis. I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi di imposta possono essere dedotti, in deroga all'articolo 109, comma 2, lettera b), nell'esercizio nel quale è ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l'importo del costo indicato dal documento di spesa non sia di importo superiore a euro 500,00"».

---

**64.0.11**

BASTIANONI

*Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Deducibilità dei costi di modesta entità)*

1. Nell'articolo 66, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"3-bis. I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi di imposta possono essere dedotti, in deroga all'articolo 109, comma 2, lettera b), nell'esercizio nel quale è ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso

in cui l'importo del costo indicato dal documento di spesa non sia di importo superiore a euro 500,00"».

---

#### **64.0.12**

BIANCONI

*Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis.**

All'articolo 7, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo n. 50 del 1992, sopprimere le seguenti parole: "utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni"».

*Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente.*

---

#### **64.0.13**

TAROLLI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 64-bis.**

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera *d-bis*) è inserita la seguente:

"*e*) i redditi derivanti dalle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, ivi compresi i titoli emessi da enti territoriali ai dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sino ad un importo di 800 euro.

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 al comma 1 dopo le parole: "nel periodo di possesso" è aggiunto il seguente periodo: "e per la parte che supera l'importo complessivo di 800 euro".

3. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, comma 1 le parole: "12,5 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

4. All'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 al comma 1, le parole: "12,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

5. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, comma 1 le parole: "12,5 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

6. All'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, comma 1 le parole: "12,5 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti "20 per cento".

---

#### 64.0.14

LAURO

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 64-bis.

1. In attuazione del Regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 relativo agli aiuti alla costruzione navale, è stanziata, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, la somma di 20 milioni di euro per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, autorizzati dalla Commissione europea con decisione SG (200/) D/285716 del 1° febbraio 2001.

2. La concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge n. 88 del 2001, limitata a due semestralità, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, è consentita, per contratti stipulati entro il 31 dicembre 2000, ad imprese che abbiano presentato istanza entro il 3 maggio 2002 ed è disposta tenuto conto della ultimazione o del massimo grado di avanzamento dei lavori desumibili dalle rilevazioni, all'entrata in vigore della presente norma, degli organismi di classificazione preposti al controllo tecnico sulle costruzioni navali. Nel caso in cui più iniziative risultino avere pari grado di avanzamento, sono assistite con precedenza, nell'ordine:

le iniziative che assicurino i più elevati *standard* di sicurezza e di tutela dell'ambiente marino, con precedenza in tale ambito per le navi cisterna a basso impatto ambientale;

le iniziative che tutelano maggiormente gli interessi occupazionali».

---

**64.0.15**

EUFEMI

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge n. 448 del 2001 sono prorogate per l'anno 2006».

---

**64.0.16**

EUFEMI

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

1. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"i) alla revisione degli estimi e del classamento".

2. All'articolo 66, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono soppresse le seguenti parole: "nonché alla revisione degli estimi e del classamento,"».

---

**64.0.17**

EUFEMI

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla introduzione graduale, in alternativa a quello ordinario, di un regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura fondiaria equiparato a quello previsto per i redditi di natura finanziaria».

---



**64.0.18**

MICHELINI, BETTA

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Norma interpretativa)*

1. Nell'articolo 10, comma 1., del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sostituire le parole: "se non sono deducibili nella determinazione" con le parole: "se non sono stati dedotti dal contribuente nella determinazione"».

---

**64.0.19**

TAROLLI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

1. Ai guadagni di cui all'articolo 51 del TUIR, comma 2 lettera g-bis come modificato dal decreto legislativo n. 505 del 1999, derivanti dall'esercizio di opzioni assegnate a dipendenti, attualmente esenti, si applica una aliquota del 25 per cento.

Rimangono esclusi da tale disposizione i guadagni relativi al cosiddetto: "azionariato popolare"».

---

**64.0.20**

FERRARA

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

1. Nella legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, all'articolo 70 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole da: "alle medesime" a: "sul valore aggiunto" sono sostituite dalle seguenti: "alle altre categorie reddituali";

b) al comma 2 le parole da "indipendentemente" a: "nuovi elementi e" sono sostituite dalle seguenti: "qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi, indipendentemente"».

---

**64.0.21**

PASINATO, FAVARO, ARCHIUTTI, TREDESE, FALCIER, SAMBIN

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

1. Con decreto dirigenziale i casi di inapplicabilità degli studi di settore sono estesi alle imprese o esercenti arti e professioni che ricadano anche solo in uno dei seguenti casi:

*a)* che nell'anno oggetto dello studio abbiano registrato un incremento uguale o superiore a una determinata percentuale sul valore delle immobilizzazioni materiali esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, percentuale stabilita con decreto dirigenziale per ogni singolo studio di settore;

*b)* che nell'anno oggetto dello studio abbiano registrato un incremento uguale o superiore a una determinata percentuale delle unità lavorative esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, percentuale stabilita con decreto dirigenziale per ogni singolo studio di settore».

---

**64.0.22**

FERRARA

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

*"1-bis.* Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del comma 399 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*"».

---

**64.0.23**

FERRARA

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

1. Nella legge 8 maggio 1998, n. 146, all'articolo 10, nel comma 1 dopo le parole: "con le modalità di cui al presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "nel caso in cui i ricavi o i compensi contabilizzati siano inferiori al ricavo o compenso minimo determinato dall'applicazione dello studio di settore"».

---

**64.0.24**

BIANCONI

*Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, comma 1, dopo la lettera *h*) inserire la seguente:

*h-bis)* i terreni fabbricabili inseriti nel Piano regolatore generale ma non edificati.

*Conseguentemente alla tabella C ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente.*

---

**64.0.25**

CHIUSOLI, VIVIANI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, CADDEO

*Dopo l'articolo 64, è inserito il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Estromissione agevolata degli immobili posseduti da imprese individuali)*

1. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 2005 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, secondo comma, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 aprile 2006, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2006, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.

2. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

3. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui al comma 1 deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2005 e la restante parte in due rate, di pari importo, entro il 16 dicembre 2006 e il 16 marzo 2007, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art 66-bis.**

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**64.0.26**

Izzo

*Dopo l'articolo 64, è inserito il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Estromissione agevolata degli immobili posseduti da imprese individuali)*

1. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 2005 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, secondo comma, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 aprile 2006, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2006, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.

2. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

3. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui al comma 1 deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2005 e la restante parte in due rate, di pari importo, entro il 16 dicembre 2006 e il 16 marzo 2007, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

---

**64.0.27**

BASTIANONI

*Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Estromissione agevolata degli immobili posseduti da imprese individuali)*

1. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 2005 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, secondo comma, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 aprile 2006, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2006, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.

2. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

3. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui al comma 1 deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data dello gennaio 2005 e la restante parte in due rate, di pari importo, entro il 16 dicembre 2006 e il 16 marzo 2007, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per l'imposte sui redditi».

---

**64.0.28**

Izzo

*Dopo l'articolo 64, è inserito il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Riapertura dei termini per l'affrancamento di terreni e partecipazioni di persone fisiche)*

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° luglio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2005";

b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006";

c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006"».

---

**64.0.29**

BASTANONI

*Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Riapertura dei termini per l'affrancamento di terreni e partecipazioni di persone fisiche)*

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° luglio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2005";

b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006";

c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006"».

---

**64.0.30**

PASINATO

*Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° luglio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2005";

b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006";

c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006"».

*Conseguentemente alla tabella C ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente.*

**64.0.31**

IZZO

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Assegnazione agevolata di beni immobili ai soci)*

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, le società per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2006, assegnano ai soci beni immobili diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi delle disposizioni seguenti a condizione che i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2005, ovvero vengano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2005:

a) sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10 per cento; per i beni la cui assegnazione è soggetta all'imposta



sul valore aggiunto può essere applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione dell'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota propria dei medesimi;

b) le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento;

c) per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale;

d) nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute. Il valore normale dei beni ricevuti che eccede il costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute non determina reddito imponibile in capo ai soci assegnatari;

e) le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa dell'1 per cento, nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA;

f) le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2006 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2007 ed il 16 maggio 2007, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

2. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2006 si trasformano in società semplici».

**64.0.32**

BASTIANONI

*Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Assegnazione agevolata di beni immobili ai soci)*

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, le società per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2006, assegnano ai soci beni immobili diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi delle disposizioni seguenti a condizione che i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2005, ovvero vengano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'ottobre 2005:

a) sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10 per cento; per i beni la cui assegnazione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto può essere applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione dell'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota propria dei medesimi;

b) le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento;

c) per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale;

d) nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute. Il valore normale dei beni ricevuti che eccede il costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute non determina reddito imponibile in capo ai soci assegnatari;

e) le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa dell'1 per cento, nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA;

f) le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2006 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2007 ed il 16 maggio 2007, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

2. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2006 si trasformano in società semplici».

---

### 64.0.33

PASINATO, FAVARO, ARCHIUTTI, TREDESE, FALCIER, SAMBIN

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 64-bis.

1. Con decreto dirigenziale sono individuate le percentuali di incremento sul valore delle immobilizzazioni materiali e del numero delle unità lavorative esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al di sotto delle quali, la applicazione della normativa sugli studi settore è rimessa alla discrezionalità del contribuente che potrà applicare lo studio di settore interessato omettendo gli incrementi delle immobilizzazioni materiali intervenuti nell'esercizio ed i relativi ammortamenti dalle voci di costo, rimandandone all'esercizio successivo gli effetti ai fini della detrazione fiscale; per quanto riguarda il numero della unità lavorative, omettendo gli incrementi di personale intervenuti nell'esercizio, sia ai fini dei dati contabili dello studio, sia ai fini dei parametri strutturali dello studio stesso».

---

**64.0.34**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:***«Art. 64-bis**

*(Modifica dei termini per l'accatastamento. Interscambio informativo tra Comuni/Agenzia del territorio per l'accertamento delle rendite proposte)*

1. Il primo comma dell'articolo 28 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 1939, n. 1249 è sostituito dal seguente: "I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell'art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro il mese successivo a quello in cui sono ritenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati, ancorché esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare.

2. Entro lo stesso termine previsto dal comma 1 dell'articolo 28 del Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate in catasto le dichiarazioni nella variazione dello stato delle unità immobiliari già sentite, di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), del medesimo Regio decreto-legge.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, sono stabilite le modalità per l'istituzione di un modello unico informatico per l'edilizia, da trasmettere ai comuni per via telematica per la presentazione di denunce di inizio attività, domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso in materia di attività edilizia, nonché le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione, da redigere in conformità a quanto disposto dal decreto ministeriale 19 Aprile 1994 n. 701 del Ministro delle Finanze, che perverrà al competente ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, fino all'adozione di tale modello, l'Agenzia del Territorio, mette a disposizione dei Comuni, per via telematica, le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate. Eventuali incoerenze riscontrate dai Comuni nelle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'unità immobiliare sulla base degli atti in loro possesso, sono segnalate all'Agenzia del territorio che provvede agli adempimenti di competenza. Con decreto del Direttore dell'Agenzia sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità transitorie di interscambio delle informazioni di cui al periodo precedente».

---

**64.0.35**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Rivisitazione dei coefficienti moltiplicatori delle rendite delle unità immobiliari urbane delle categorie B e del classamento delle tipologie di immobili delle categorie E)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1988, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B è rivalutato nella misura del 45 per cento.

2. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali del gruppo E non si intendono ricomprese porzioni immobiliari destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato e alberghiero. I soggetti titolari di diritti reali sugli immobili o porzioni immobiliari di cui trattasi sono obbligati a dichiarare in catasto entro il 30 settembre le variazioni per l'attuazione del comma precedente.

3. In caso di inadempimento, la cui segnalazione può essere effettuata anche dal Comune, l'accertamento è eseguito dall'Ufficio provinciale competente dell'Agenzia del Territorio. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 31 del Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 convertito in legge, con modificazioni, con legge 11 agosto 1939, n. 1249 e successive modificazioni, per i mancati adempimenti di cui agli articoli 20 e 21 del medesimo Regio decreto-legge. In caso di accertamento d'ufficio, si applica il procedimento previsto dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 per il recupero delle spese occorse.

4. Le rendite catastali rivalutate ai sensi del primo comma del presente articolo producono effetto fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2006».

---

**64.0.36**

BONGIORNO

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili i fabbricati delle cooperative agricole e dei loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 228/01, si intendono rurali».

---

**64.0.37**

MORANDO, GIARETTA

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Contributo di scopo comunale per le opere pubbliche)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 è data facoltà ai comuni di istituire contributi di scopo diretti alla contribuzione della spesa dell'opera pubblica dalla quale possa risultare un futuro ed eventuale incremento di valore dei beni rustici ed urbani, escluse le aree fabbricabili, quale conseguenza dell'opera pubblica medesima.

2. Sono esenti dall'onere del contributo i beni esenti dall'imposta comunale sugli immobili.

3. La deliberazione che istituisce il contributo di scopo deve determinare esattamente la zona in cui sono comprese le proprietà da sottoporre al contributo suscettibili di incrementare di valore, l'ammontare della spesa prevista dal progetto esecutivo, l'aliquota del contributo, gli eventuali abbattimenti, le ditte intestatarie e gli identificativi catastali delle unità immobiliari; essa è notificata individualmente ai proprietari interessat assieme alla somma dovuta da ciascun intestatario, e ne viene dato avviso pubblico con tutti i mezzi idonei, in particolare mediante pubblicazione sul sito internet del comune e mediante pubblicità sui quotidiani e sui canali televisivi locali.

4. Il contributo di scopo è commisurato all'ammontare della spesa dell'opera pubblica prevista dal progetto esecutivo ed è ripartito, in proporzione al valore imponibile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, sui proprietari dei beni colpiti dal contributo di scopo, ai sensi del comma 3. L'aliquota del contributo di scopo non può essere superiore al trenta per cento dell'ammontare di spesa suddetta, né può determinare una somma, da ripartire, che ecceda il tre per cento della somma compless-

siva dei valori imponibili, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, calcolata sulle proprietà individuate nella deliberazione di cui al comma 3 precedente. Il Comune può deliberare degli abbattimenti percentuali sull'ammontare dovuto dai proprietari, in relazione alla ragionevole riduzione dell'influenza esercitata dall'opera pubblica sulla valorizzazione dei beni, misurata in proporzione Inversa alla distanza radiale tra l'ubicazione del bene e l'ubicazione dell'opera pubblica.

5. Contro la deliberazione di cui al comma 3, i proprietari possono ricorrere al tribunale amministrativo regionale nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nello stesso termine, decorrente però dall'ultimo giorno del deposito, ciascun contribuente del comune può effettuare ricorso al tribunale amministrativo regionale per indebite esclusioni di beni.

6. Il contributo di scopo è dovuto dai soggetti proprietari dei beni:

a) alla conclusione dell'opera, qualora i tempi di realizzazione sono previsti, all'atto della deliberazione del contributo, in misura inferiore o uguale a due anni;

b) a conclusione dei due anni successivi all'atto della deliberazione del contributo, qualora i tempi di realizzazione anzi detti siano superiori ai due anni.

7. Il contributo di scopo deve essere rateizzato, anche su base mensile, in relazione all'ammontare degli importi medi per unità immobiliare ed in relazione alla lunghezza dei tempi di esecuzione dell'opera pubblica. Il profilo della rateizzazione deve essere specificato nella notifica di cui al comma 3. In caso di trasferimento a titolo oneroso della proprietà dell'immobile su cui grava il contributo di scopo, le somme per questo dovute debbono essere definitivamente liquidate dal soggetto venditore cui è stato notificato il contributo. In caso di omesso versamento, il nuovo proprietario è tenuto a corrispondere l'ammontare dovuto del contributo di scopo, fatta salva la rivalsa che può esercitare in sede giurisdizionale.

8. L'applicazione del contributo sopra gli stessi beni e per la stessa opera pubblica non è consentita che una sola volta. Le opere pubbliche, per le quali può essere istituito il contributo di scopo e che possono apportare un maggior valore agli immobili della zona circostante sono le seguenti:

a) opere per il trasporto pubblico urbano;

b) opere viarie con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;

c) opere di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;

d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;

e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici.

9. Il contributo di scopo è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è indeducibile dall'imposta comunale sugli immobili.

10. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e d'autonomie locali sono regolate le modalità ap-

plicative e possono essere incluse altre tipologie di opere all'elenco del comma 8 precedente».

#### **64.0.38**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 64-bis.**

*(Modifica dei termini per l'accatastamento, per la presentazione di un modello unico per l'edilizia e partecipazione dei Comuni al processo di accertamento delle rendite proposte)*

1. Nel primo comma dell'articolo 28 del Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 convertito, con modificazioni, con Legge 11 agosto 1939, n. 1249 sostituire le parole "31 gennaio dell'anno successivo" con le seguenti "entro la fine del mese successivo".

2. Entro lo stesso termine previsto dal comma 1 dell'articolo 28 Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 1939, n. 1249, così come modificato dal precedente comma, devono essere presentate in catasto le dichiarazioni nella variazione dello stato delle unità immobiliari già censite.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 10 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'istituzione di un modello unico digitale per l'edilizia, da trasmettere ai Comuni per via telematica e che assolva oltre alla presentazione di denunce di inizio attività, domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia anche alla acquisizione delle informazioni relative alle dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione, da redigere in conformità a quanto disposto dal decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze, che perverranno all'Agenzie del Territorio ai fini delle attività di censimento catastale.

4. Fino alla definizione di tale modello, l'Agenzia del Territorio mette a disposizione dei Comuni, per via telematica, le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione, presentate a far data dallo gennaio 2006. Eventuali incoerenze riscontrate dai Comuni nelle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'unità immobiliare sulla base degli atti in loro possesso, sono segnalate all'Agenzia del territorio, che provvede agli adempimenti di competenza. Con decreto del Direttore dell'Agenzia, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti ti-



pologia e termini per la trasmissione telematica dei dati ai comuni e per la segnalazione delle incongruenze all'Agenzia del Territorio, nonché le relative modalità d'interscambio».

---

### **64.0.39**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 64-bis.**

*(Abolizione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di intervenuta variazione nei fabbricati ai fini ICI)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 nel caso in gli elementi rilevanti ai fini dell'ICI dipendano da atti che hanno dato luogo a registrazione trascrizione e voltura con le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 19 dicembre 1997 n. 463 concernente la disciplina del modello unico informatico, ovvero dipendano da atti e dichiarazioni che hanno dato luogo a trascrizione e voltura automatica o a variazioni catastali nello stato dei beni, i soggetti passivi sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione o comunicazione.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-Città di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti tipologia, termini e modalità di trasmissione telematica dei dati ai Comuni interessati, a cura dell'Agenzia del Territorio. Con lo stesso decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Città, sono stabilite le modalità di rimborso da parte dei Comuni dei costi sostenuti per la trasmissione telematica dei dati».

---

**64.0.40**

GRECO, IOANNUCCI, CHIRILLI, GENTILE, NOCCO, MORRA, CICOLANI, IZZO, NESSA, SODANO Calogero

*Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Modifiche alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, in materia di volumi edificabili)*

1. Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo il Titolo III, è inserito il seguente:

**"TITOLO III-bis**

Volumi edificabili di proprietà pubblica ed uso privato.

Art. 40-bis. – 1. Ogni Comune, nel dotarsi di uno strumento urbanistico generale, riserva a sè la disponibilità di volumi di uso privato, destinati a residenza o attività commerciali o amministrative, in misura pari al 25% di quelli complessivamente previsti nelle aree di espansione C, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

2. La utilizzazione edilizia delle aree di cui al comma 1 avviene adottando, in ciascuna delle aree C, lo strumento del comparto edificatorio di cui all'art. 23. Entrano a far parte del Consorzio dei proprietari di ciascuna area di espansione, con una quota millesimale proporzionale ai volumi posseduti, il Comune o i soggetti giuridici che, con le modalità di cui all'art. 40-quater, li hanno acquisiti.

3. I Piani Particolareggiati di Comparto prevedono che i volumi, che al momento della loro redazione sono ancora di proprietà comunale, siano edificabili con concessioni edilizie autonome rispetto a tutti gli altri, fatti salvi i casi in cui accordi di tipo diverso vengano stipulati dal Comune con gli altri soggetti interessati.

Art. 40-ter. – 1. Ciascun Comune, sino al momento in cui approva un nuovo strumento urbanistico generale, e comunque per non più di dieci anni, può disporre di volumi di uso privato, destinati a residenza o attività commerciali o amministrative, nella misura di 1,00 mc per ciascun abitante per il primo anno di applicazione della presente norma, e nella misura di 0,3 mc per ciascun abitante per i cinque anni successivi.

2. Il numero degli abitanti di riferimento per la quantificazione dei volumi di cui al comma 1 è quello risultante dall'ultimo censimento ISTAT, arrotondato per difetto alle migliaia, con un minimo assoluto per ciascun comune di 2.000 mc.

3. Tali volumi di proprietà pubblica possono essere utilizzati direttamente dal Comune o da chi li ha da esso acquistati solo nell'ambito delle

aree di espansione C e con l'adozione del comparto edificatorio di cui all'art. 23. Possono essere inseriti in un comparto edificatorio come volumi aggiuntivi rispetto a quelli previsti ai sensi dello strumento urbanistico generale vigente nel Comune nella misura massima del 25% di questi.

4. Il Comune decide, con cadenza annuale, di inserire in uno o più comparti di espansione i volumi aggiuntivi di cui dispone, indicandone la quantità prima dell'approvazione dei relativi Piani di Comparto. Tali decisioni, che comportano per le maglie di espansione interessate l'adozione obbligatoria del comparto edificatorio, sono notificate ai proprietari delle aree di ciascun comparto con la pubblicazione su due quotidiani abitualmente diffusi nel Comune e con l'affissione nell'albo pretori o per trenta giorni. Il Comune, nel caso di accordo con il Consorzio dei proprietari, può anche inserire tali volumi nell'ambito di maglie per le quali il Piano di comparto è già stato approvato.

5. Il Comune o i soggetti giuridici che hanno da esso acquisito tali volumi entrano a far parte del Consorzio dei proprietari di ciascun Comparto interessato con una quota millesimale proporzionale ai volumi posseduti. In proporzione ad essa tali soggetti partecipano alle spese di funzionamento del Consorzio e alla assegnazione di volumi edificabili secondo localizzazioni e tipologie indicate dal Piano Particolareggiato di Comparto e nel rispetto dei criteri e dei modelli applicativi previsti dallo statuto del Consorzio o comunque concordati fra i partecipanti allo stesso.

6. I Piani Particolareggiati di Comparto prevedono che i volumi, che al momento della loro redazione sono ancora di proprietà comunale, siano edificabili con concessioni edilizie autonome rispetto a tutti gli altri, fatti salvi i casi in cui accordi di tipo diverso vengano stipulati dal Comune con gli altri soggetti interessati.

7. I volumi edificabili di proprietà comunale sono ogni anno localizzati in un unico comparto o distribuiti fra diversi comparti secondo indirizzi, approvati dal Consiglio Comunale, che escludono che ciò possa avvenire nelle aree di espansione C cui il Piano urbanistico generale abbia assegnato un indice di Fabbricazione Territoriale superiore a 3 mc/mq.

8. I volumi aggiuntivi devono essere dal Comune localizzati nelle maglie di espansione nel corso dell'anno di riferimento o nell'anno immediatamente successivo; trascorso tale termine essi si intendono caducati.

9. I Piani Particolareggiati dei comprensori in cui vengono inseriti volumi aggiuntivi garantiscono il soddisfacimento degli standard urbanistici di quartiere previsti dal PRG per l'intera volumetria allocata nel comprensorio e quindi anche per i volumi aggiuntivi di cui al comma 1.

10. Gli acquirenti di questi volumi di proprietà pubblica, al momento della loro edificazione, corrispondono gli oneri di urbanizzazione previsti per i volumi di simile tipologia e localizzazione. Una somma di pari entità viene inserita dal Comune nella posta di bilancio comunale relativa agli oneri di urbanizzazione, nel caso in cui è lo stesso Comune a edificarli.

11. Qualora il Piano urbanistico generale, o una successiva decisione del Consiglio Comunale, prevedano che una quota dei volumi residenziali realizzabili in una determinata area di espansione vada destinata all'edili-

zia pubblica, ai sensi dell'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, i volumi pubblici aggiuntivi avranno la medesima destinazione.

Art. 40-*quater*. – 1. I volumi di proprietà comunale di cui agli articoli 40-*bis* e 40-*ter* sono alienati dai Comuni con gare di evidenza pubblica cui possono partecipare i singoli cittadini e gli altri soggetti giuridici che ne hanno facoltà.

2. I volumi di cui all'art. 40-*ter* possono essere alienati solo dopo che sia stata per essi definita la localizzazione in una determinata area di espansione. Essi possono essere edificati direttamente dai Comuni; a costruzione ultimata sono posti in vendita con un pubblica gara in cui il prezzo a base d'asta è pari al costo di costruzione maggiorato del 20%. Nel caso in cui tale gara vada deserta, le superfici edificate possono essere poste in vendita dal Comune con una base d'asta pari al costo di costruzione oppure, con decisione del Consiglio Comunale, essere poste a reddito o utilizzate per fini sociali.

3. I corrispettivi delle alienazioni, al netto dei costi di costruzione eventualmente sostenuti, sono trattenuti dal Comune nella misura del 50%: la restante parte viene trasmessa in unica soluzione, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della realizzazione, per metà alla Regione cui il Comune appartiene e per metà allo Stato. Comuni, Regioni e Stato utilizzano queste risorse per opere strutturali o infrastrutturali, ovvero per la salvaguardia e valorizzazione delle qualità ambientali del territorio.

4. Quando i volumi di uso privato di proprietà pubblica sono localizzati nell'ambito di aree di espansione C previste da un Piano urbanistico generale di livello intercomunale, redatto e approvato da una Città Metropolitana o da comuni che gestiscono in comune l'assetto urbanistico territoriale e la realizzazione di opere strutturali e infrastrutturali attraverso consorzi o altre forme di aggregazione funzionale, le gare per la alienazione dei volumi sono gestite dalle amministrazioni di questi soggetti giuridici. Tali soggetti trattengono e gestiscono il 50% delle somme incassate, utilizzandole per opere strutturali o infrastrutturali, ovvero per la salvaguardia e valorizzazione delle qualità ambientali i del territorio amministrato e trasmettono le restanti somme alle Regioni e allo Stato con le modalità di cui al comma 3.

5. I corrispettivi derivanti dalla alienazione dei volumi di proprietà pubblica sono inseriti fra le partite attive dei bilanci annuali di previsione delle amministrazioni interessate: per ciascun metro cubo vendibile è calcolato un valore massimo pari al 75% del valore medio di vendita per metro cubo nell'anno precedente.

Art. 40-*quinqies*. – 1. I Comuni possono riconoscere ai soggetti pubblici o privati, proprietari di edifici o aree già urbanizzate ed edificate, interessate da un intervento di trasformazione urbana, volumi premiali a titolo di incentivo per l'attuazione di tali interventi. Tali volumi premiali possono essere concessi, con delibera del Consiglio Comunale compe-

tente, nella misura massima del 20% dei volumi esistenti o del 20% di quelli che deriverebbero dalla applicazione dell'Indice di Fabbricazione Territoriale o Fondiario previsto in quell'area dal Piano urbanistico generale. Se i due valori sono diversi, il parametro è costituito dal valore maggiore.

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il Comune inserisce fra i volumi edificabili anche volumi di propria disponibilità, del tutto simili a quelli previsti dall'articolo 40-ter, in misura pari ai volumi concessi come premialità. Questi volumi, in considerazione della specificità del carattere della trasformazione urbana, possono avere destinazione diversa da quella residenziale e sono alienati con gare di evidenza pubblica, come previsto all'art. 40-quater.

3. Il corrispettivo dell'alienazione di tali volumi aggiuntivi appartiene al Comune e può essere destinato alla realizzazione di opere di urbanizzazione utili alla funzionalità ed alla qualità ambientali e dell'area oggetto di trasformazione urbana, ovvero essere imputato allo stesso capitolo di bilancio relativo alle somme provenienti dalla alienazione dei volumi localizzati in aree di espansione.

4. Possono essere finanziate con le stesse risorse anche opere esterne all'area oggetto di trasformazione edilizia purché tali da dare ad essa funzionalità.

Art. 40-sexies. – 1. In aree esterne al perimetro urbano ed in particolare in quelle oggetto di Piani di recupero ambientale e o di sviluppo turistico si procede con il meccanismo del comparto, ai sensi dell'art. 23. I volumi di uso privato ritenuti dai Piani compatibili con l'assetto urbanistico previsto per le aree pianificate, sono assegnati per il 50% ai proprietari delle aree oggetto di ciascun Piano, in misura proporzionale alla dimensione delle superfici delle aree da ciascuno di essi possedute, e per il restante 50% al Comune o ai Comuni territorialmente competenti.

2. I volumi corrisposti come indennizzo ai proprietari delle aree devono essere da questi edificati rispettando la localizzazione e le indicazioni tipologiche e normative prescritte dal Piano Particolareggiato. Nel caso di rifiuto da parte dei proprietari di tale forma di indennizzo, il Comune interessato corrisponde loro una somma pari al valore agricolo dell'area espropriata, iscrivendola nel capitolo di bilancio relativo alle opere di urbanizzazione. I volumi rifiutati come indennizzo entrano a far parte del patrimonio disponibile del Comune: i corrispettivi della vendita spettano interamente al Comune e vengono iscritti nella stessa partita di bilancio cui è stato imputato il costo dell'esproprio dell'area. Le eventuali plusvalenze rispetto a quanto corrisposto come indennizzo per l'esproprio sono utilizzate secondo quanto disposto al comma 3.

3. Le somme ricavate dalla alienazione dei volumi di uso privato e proprietà pubblica di cui al comma 1 sono integralmente destinate alla urbanizzazione dell'area oggetto del Piano e alla esecuzione di opere, anche esterne all'area, che siano tali da migliorarne la qualità o la funzionalità. Esse possono anche essere utilizzate per la eliminazione di opere abusive

o per la acquisizione, finalizzata alla loro demolizione, di quelle abusive condonate. In quest'ultimo caso il corrispettivo da corrispondere ai soggetti espropriati può anche essere costituito, in tutto o in parte, da volumi di proprietà pubblica da realizzarsi secondo le indicazioni localizzative e tipologiche del Piano Particolareggiato del comparto.

4. Qualora le somme derivanti dalla alienazione dei volumi di spettanza pubblica risultino di entità superiore alle necessità di cui al comma precedente, vengono attribuite al Comune competente. Se il territorio interessato dal Piano ricade in due o più Comuni, tali somme vengono tra essi suddivise in misura proporzionale alle superfici di loro competenza inserite nel comparto. Ciascun Comune iscrive le somme nello stesso capitolo di bilancio previsto dall'art. 40-*quater*.

5. Se nel Piano è compreso un bene di interesse culturale, ambientale o storico, il Consiglio Comunale può decidere che venga escluso dall'esproprio insieme ad una adeguata area di pertinenza individuata attraverso il Piano. Se a giudizio del Consiglio stesso il bene nel tempo è stato opportunamente conservato o valorizzato dai proprietari, ad essi può altresì essere corrisposta una premialità in volumi edificabili pari a quella che spetterebbe loro in funzione della dimensione dell'area posseduta sottratta all'esproprio, senza tener conto del volume delle costruzioni di pregio salvaguardate. Tali volumi premiali potranno essere edificabili nell'ambito delle aree di pertinenza del bene salvaguardato o in altra area secondo le indicazioni contenute nel Piano di comparto.

6. Le risorse reperite attraverso la alienazione dei volumi pubblici inseriti in un Piano di questa natura sono integralmente utilizzate nella realizzazione delle opere pubbliche necessarie per la sua attuazione anche se site all'esterno dell'area oggetto del Piano. Le risorse eventualmente residuali, una volta realizzate le opere di interesse pubblico previste, vengono dal Comune immesse nel capitolo di bilancio relativo alle altre risorse acquisite al sensi del disposto degli articolo 40-*bis* e 40-*ter*.

7. I Piani Particolareggiati di cui al comma 1 sono corredati da uno studio atto a comprendere, con opportune analisi di carattere economico-finanziario, in quale misura, a quali condizioni e in qual modo la urbanizzazione dell'area oggetto del Piano potrebbe essere realizzata in tutto o in parte con finanziamento privato"».

---

**64.0.41**

PASINATO

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

1. Nei confronti degli amministratori delle società che alla data del 30 settembre 2004 hanno perso rappresentanza del soggetto passivo o del soggetto inadempiente non si applicano le soprattasse e le pene pecuniarie previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, a condizione che venga presentata, entro il 30 aprile del 2006 apposita istanza all'ufficio delle imposte competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa, e venga effettuato il pagamento della somma di 1.500 euro per ciascuno dei periodi di imposta cui le violazioni si riferiscono. l'istanza deve essere redatta in duplice esemplare in conformità al modello approvato entro il 31 gennaio 2006 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. I versamenti devono essere effettuati in tre rate di uguale importo nei mesi di aprile e luglio 2006 e luglio 2007 e secondo le modalità previste dagli articoli 39, 40 e 41 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

**64.0.42**

CARRARA, FALCIER

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

Alla Tabella A Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 alla fine del numero 20), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e mangimi vivi"».

*Conseguentemente alla tabella C ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente.*

**64.0.43**

MARTONE, SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:***«Art. 64-bis.***(Misure per il risparmio domestico dell'acqua potabile)*

1. È ammesso a deduzione fiscale per le persone fisiche e le persone giuridiche la metà di tutte le spese seguenti:

- 1) impianti di raccolta e la depurazione delle acque meteoriche ad uso igienico negli edifici;
- 2) meccanismi per la differenziazione di erogazione del getto di acqua negli impianti di risciacquo dei servizi igienici;
- 3) meccanismi per il risparmio dell'acqua nei servizi igienici di ogni genere che assicurino un risparmio minimo potenziale del 10 per cento».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:***«Art. 66-bis.**

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

**Art. 66-ter.**

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2006-2008 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---



**64.0.44**

FALOMI

*Dopo l'articolo 64, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Misure per il risparmio domestico dell'acqua potabile)*

1. È ammesso a deduzione fiscale per le persone fisiche e le persone giuridiche la metà di tutte le spese seguenti:

- 1) impianti di raccolta e la depurazione delle acque meteoriche ad uso igienico negli edifici;
- 2) meccanismi per la differenziazione di erogazione del getto di acqua negli impianti di risciacquo dei servizi igienici;
- 3) meccanismi per il risparmio dell'acqua nei servizi igienici di ogni genere che assicurino un risparmio minimo potenziale del 10 per cento».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

8. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**64.0.45**

FALOMI

*Dopo l'articolo 64, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

1. Per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico è istituito un contributo pari a 0,1 centesimi di euro che va a confluire del fondo di cui al comma 2.

2. È istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del Consiglio finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale.

3. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e in accordo con il Ministro degli Affari Esteri e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a emanare regolamenti attuativi necessari».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**64.0.46**

MARTONE, SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

*Dopo l'articolo 64, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

1. Per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico è istituito un contributo pari a 0,1 centesimi di euro che va a confluire del fondo di cui al comma 2.

2. È istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del Consiglio finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e in accordo con il Ministro degli affari esteri e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a emanare regolamenti attuativi necessari.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e' sostituito dal seguente: 29. A decorrere dal 1 o gennaio 2005 viene

istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

**64.0.47**

BONAVITA, CADDEO

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La variazione in diminuzione in seguito a procedure concorsuali di cui al comma secondo, può essere eseguita a partire dal momento in cui lo stato passivo divenga definitivo. In sede di eventuale ripartizione dell'attivo, conseguentemente ad ogni ripartizione parziale il cedente o prestatore del servizio dovrà operare una corrispondente variazione d'imposta in aumento";

b) al terzo comma, le parole: "del comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "del secondo comma";

c) al quinto comma, le parole: "di cui al quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al quinto comma"».

*Consequentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**Art. 65.****65.1**

LEGNINI

*Al comma 1, sostituire la parola: "prorogati" con le seguenti: "sono rinnovabili".*

*Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente relative alla rubrica Ministero delle finanze, per il triennio, in misura pari al 10 per cento.*

---

**65.2**

LEGNINI

*Al comma 1, sostituire le parole da: "in caso contrario" fino a: "onerose" con le seguenti: «Il rinnovo può essere richiesto dalle amministrazioni dello Stato almeno sei mesi prima della scadenza contrattuale, salvo la facoltà per le stesse di valutare ipotesi allocative meno onerose o più funzionali alle esigenze delle amministrazioni stesse».*

*Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente relative alla rubrica Ministero delle finanze, per il triennio, in misura pari al 10 per cento.*

---

**65.0.1**

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CADDEO

*Dopo l'articolo 65, è inserito il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

*(Canoni demaniali marittimi)*

"1. I canoni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative sono rideterminati con decreto interministeriale da emanare entro il 30 giugno 2006 previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate, sulla base dei criteri direttivi previsti dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, anche in relazione al numero, alle tipologie, alle ca-

ratteristiche delle concessioni, alla relativa estensione ed alle attività economiche esercitate, tenendo conto, altresì, delle situazioni di rilevante elusione. A tal fine il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito alla medesima data"».

*Consequentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

---

**65.0.2**

IZZO

*Dopo l'articolo 65, è inserito il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

*(Canoni demaniali marittimi)*

"1. I canoni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative sono rideterminati con decreto interministeriale da emanare entro il 30 giugno 2006 previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate, sulla base dei criteri direttivi previsti dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, anche in relazione al numero, alle tipologie, alle caratteristiche delle concessioni, alla relativa estensione ed alle attività economiche esercitate, tenendo conto, altresì, delle situazioni di rilevante elusione. A tal fine il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito alla medesima data"».

---

**65.0.3**

CANTONI, CHIRILLI

*Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

"1. Le disposizioni di cui all'articolo 6-bis. del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modifiche, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e successive modificazioni introdotte dall'art. 1, comma 376, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano, sino al 31 dicembre 2007, con riferimento alle aree edificabili che costituiscono immobilizzazioni materiali o beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, possedute al 1° gennaio 2005, anche se risultanti come tali a seguito di intervento di demolizione di edifici esistenti.

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area, ancorché previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione"».

---

**65.0.4**

FALCIER

*Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

1. Le aree demaniali site nel comune di Caorle, località Falconera, contraddistinte in catasto alla partita n. 2140 foglio n. 34, porzione mappale 437 dell'estensione di ettari 0.60.00, confinante con mappale 529 (corrispondente alla superficie e relative adiacenze di pertinenza degli edifici esistenti) e alla partita n. 155 foglio n. 34 mappale n. 529 dell'estensione di ettari 05.16.94, su cui siano state eseguite, in epoca anteriore al 31 dicembre 1990, opere di urbanizzazione da parte di enti o privati cittadini, anche in assenza di titolo alcuno, e anche quelle non edificate, ma comunque in possesso pacifico di privati, sono trasferite al patrimonio disponibile del comune di Caorle. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il comune, è autorizzata alla eventuale precisa definizione delle suddette aree in sede di stipula dell'atto di compravendita. L'imposta di registro è stabilita nella misura tissa di mille euro.

2. Il prezzo di cessione delle aree, comprensivo dei canoni, indennità, compensi, e sanzioni richieste dall'amministrazione finanziaria sino alla

data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito sulla base della valutazione del solo terreno, in euro 36,00 al mq.

3. Il comune di Caorle è autorizzato ad alienare, a domanda, ai privati possessori delle aree di cui al medesimo comma 1, i terreni ottenuti in uso o in godimento, a condizione che le opere di urbanizzazione siano eseguite e che il comune abbia approvato un piano di recupero urbanistico ambientale. Il relativo prezzo di cessione comprenderà la spesa di acquisto e quella di urbanizzazione.

4. Gli acquisti delle aree devono essere effettuati entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, trascorso il quale, il trasferimento ha luogo di diritto, previo versamento dell'importo previsto dal comma 2.

5. È fatto divieto ai privati acquirenti dal comune di alienare, a qualsiasi titolo, il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto.

6. L'acquisto delle aree ha valore di sanatoria agli effetti urbanistici e fa venire meno le pretese dello Stato per i canoni, le indennità, i compensi e le sanzioni richieste dall'amministrazione finanziaria in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 3 sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivato.

7. Il comune di Caorle è autorizzato ad emanare provvedimenti di sospensione delle procedure amministrative conseguenti alle istanze di condono edilizio depositate dagli occupanti dei sedimi ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, sino alla conclusione dei procedimenti di acquisizione delle aree e di trasferimento delle medesime agli stessi occupanti, conseguenti all'attuazione del presente articolo».

---

### 65.0.5

RIGONI, BEDIN

*Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:*

#### «Art. 65-bis.

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota prevista dal comma 1 ridotta alla metà».

---

**65.0.6**

BEDIN, RIGONI

*Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

1. I finanziamenti erogati dallo Stato, dalle regioni, dai comuni e dalle province autonome per la costruzione, la ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati non si considerano contributi o liberalità ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

---

**65.0.7**

RIGONI, BEDIN

*Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

All'articolo 90 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-*bis*. Possono derogare il disposto di cui al comma 1 gli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati nella determinazione del reddito degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio di impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa».

---

**65.0.8**

BEDIN, RIGONI

*Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

1. La lettera *c-bis*. dell'articolo 6, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 è soppressa».

---



**65.0.9**

RIGONI, BEDIN

*Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

*11-bis.* Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione a canone sociale, di proprietà degli istituti autonomi case popolari comunque denominati o da i nuovi soggetti che ne hanno assunto le funzioni a seguito di provvedimento regionale, relativamente agli interventi finanziati con risorse proprie».

---

**65.0.10**

BEDIN, RIGONI

*Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

1. All'articolo 106 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

*5-bis.* Per gli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, le svalutazioni e gli accantonamenti per rischi su crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia, sono deducibili in ciascun esercizio in deroga a quanto previsto nei precedenti commi».

---

**65.0.11**

RIGONI, BEDIN

*Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

Alla Tabella A/II, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , dopo il *21-bis.* è aggiunto il seguente:

*21-ter.* case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, ancorché non ulti-

mate, purchè permanga l'originaria destinazione, costruite dagli istituti autonomi case popolari comunque denominati».

---

**65.0.12**

BEDIN, RIGONI

*Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

1. Nella Tabella A/III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 il 127-*duodecies*) è sostituito dal seguente:

127-*duodecies*. prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a*) e *b*) della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli istituti autonomi case popolari comunque denominati».

---

**65.0.13**

BEDIN, RIGONI

*Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

1. All'articolo 10, comma 1, numero 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «costruiti per la vendita;», sono aggiunte le seguenti: «gli immobili ad uso civile abitazione locati dagli Istituti Autonomi case popolari comunque denominati, sono equiparati a quelli ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita;».

**65.0.14**

RIGONI, BEDIN

*Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

Alla parte I della Tariffa – Art. 5 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il *II-bis* è aggiunto il seguente:

*II-ter*) Per i contratti di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica assegnati a titolari di redditi di lavoro dipendente o di pensione non superiori al limite previsto per la prima fascia della delibera CIPE 13 marzo 1995 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1995, n. 122, concernente «Edilizia residenziale pubblica; criteri generali per l'assegnazione di alloggi e per la determinazione dei canoni» e successive modifiche e integrazioni, l'imposta è dovuta in misura fissa di euro 51,65 per l'intera durata del rapporto di locazione.

*II-quater*) In caso di risoluzione di contratto di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica non è dovuta la relativa imposta».

**65.0.15**

BEDIN, RIGONI

*Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

*2-bis.* In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le aree edificabili di proprietà degli Istituti Autonomi case popolari comunque denominati, sono soggetti all'imposta con l'aliquota dell'uno per mille. Sono fatte salve le disposizioni di miglior favore previste dai Comuni».

**65.0.16**

RIGONI, BEDIN

*Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 il comma 4 è sostituito dal seguente:

4) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché dagli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi case popolari. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi case popolari sono equiparati alle abitazioni principali dei soggetti passive persone fisiche. Agli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti Autonomi case popolari comunque denominati si applica l'aliquota deliberata dai comuni ridotta del 50 per cento».

---

**65.0.17**

MONTAGNINO, GLARETTA, CAMBURANO, CASTELLANI, DETTORI, D'AAMICO, COVIELLO, BASTIANONI, BAIO DOSSI

*Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

*(Contenimento della pressione fiscale attraverso la neutralizzazione annua del cosiddetto fiscal drag)*

1. Gli effetti della pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito sono integralmente neutralizzati, su base annua, attraverso il corrispondente adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle deduzioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. La neutralizzazione di cui al comma 1 è adottata quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 maggio di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente.

3. Il Governo, nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria presentato al Parlamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni:

a) riferisce l'esito dell'accertamento di cui al comma 2;

b) definisce gli obiettivi della manovra di finanza pubblica per l'anno successivo, tenendo conto degli effetti finanziari stimati derivanti dall'attuazione del presente articolo;

c) laddove l'accertamento di cui al comma 2 rilevi la necessità di applicare il drenaggio fiscale, presenta uno schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta successivo.

4. In relazione all'esito dell'accertamento annuale di cui al comma 2, il disegno di legge finanziaria, presentato al Parlamento entro il 30 settembre del medesimo anno, reca gli eventuali adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, efficaci con riferimento all'anno d'imposta successivo.

5. Gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a 50 euro per difetto se la frazione non è superiore a 25 euro o per eccesso se è superiore.

6. In sede di prima applicazione della disciplina di cui al presente articolo, ai fini dell'integrale recupero del drenaggio fiscale già dovuto ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti, procede all'adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle deduzioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta successivo, del drenaggio fiscale relativo al complesso degli anni considerati.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154».

8. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dall'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005»;

b) gli articoli 13 e 14 della legge n. 383 del 2001 sono abrogati;

c) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

---

## 65 .0.19

TAROLLI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:*

### «Art. 65-bis.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, è aggiunto il seguente comma:

"7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo i parametri fissati nella Tabella A allegata al presente decreto sono rivalutati nella misura dell'8 per cento fatti salvi gli ultimi incrementi previsti dal medesimo comma".

2. Al fine di promuovere la diffusione di servizi bancari o postali ovvero le finalità pubblicitarie presso edifici di proprietà dello Stato adibiti ad uso uffici di Amministrazioni statali e per soddisfare le esigenze delle medesime Amministrazioni il canone di locazione e concessione dei relativi spazi, determinato in base ai valori di libero mercato, è decurtato di una percentuale pari al dieci per cento.

3. Al comma 434, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'Ente territoriale richiedente potrà provvedere al pagamento del prezzo di acquisto delle aree di proprietà statale di cui al periodo precedente mediante ricorso al-

l'accensione di un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. alle condizioni generali di contratto relative ai prestiti di specie".

4. I proventi derivanti dalla gestione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 2005, n. 575, e alle fattispecie alla stessa ricondotte dalla normativa vigente vanno versati mediante modello F24 ed imputati ai competenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato".

5. Al fine di dare compiuta attuazione all'articolo 52 delle disposizioni di attuazione al codice civile, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze e di altre Amministrazioni interessate, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di raccordo dei dati e delle informazioni utili per l'accertamento di fattispecie di eredità vacante o giacente ai fini della successiva emanazione del decreto di devoluzione allo Stato da parte del Tribunale della volontaria giurisdizione competente per territorio.

6. All'articolo 586 del codice civile è aggiunto il seguente periodo: "L'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale posta in essere da soggetto diverso dallo Stato su bene immobile acquistato in applicazione del primo comma non costituisce possesso; l'opposizione prevista dall'articolo 1164 deve essere notificata all'Agenzia del Demanio".

7. All'articolo 1, primo periodo, della legge 29 gennaio 1974, n. 16, le parole: "lire mille annue" sono sostituite dalle seguenti: "euro 15,00 annui".

8. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma: «L'Agenzia del Demanio, ente pubblico economico, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, si avvale, caso per caso, del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato e di avvocati del libero foro.

9. Le unità immobiliari di proprietà statale destinate ad uso abitativo, amministrate dall'Agenzia del Demanio, non ricomprese nelle procedure speciali di vendita previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2001, n. 410 e decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, sono alienate dall'Agenzia del Demanio ai sensi dell'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

10. La dotazione del Presidente della Repubblica, costituita con l'articolo 1 della legge 9 agosto 1948 n. 1077 e sue successive modificazioni, è integrata con il seguente bene: a) immobile denominato "Sant'Andrea al Quirinale», sito in Roma, via del Quirinale n. 30, appartenente al Demanio Pubblico dello Stato – Ramo artistico-storico-archeologico, catastalmente individuato al NCEU del Comune di Roma al foglio 488, particella 2, subalterni 1 e 45, come da Planimetria allegata alla presente legge».

---

**65.0.20**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, VITALI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, BASSANINI, VILLONE, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA, BASTIANONI, BATTISTI, GUERZONI

*Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

*(Devoluzione imposta di registro sulle compravendite immobiliari)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 il gettito derivante dall'imposta di registro dovuta sui trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati è devoluto:

*a)* al Comune in cui è ubicato l'immobile oggetto del trasferimento, qualora il Comune abbia 20.000 o più abitanti come indicato nei dati di censimento relativi all'anno 2001;

*b)* ad un fondo da ripartire tra i comuni con meno di 20.000 abitanti in proporzione alle unità immobiliari censite nel catasto urbano.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità attuative di quanto disposto nel comma 1 per il primo anno di attuazione e per gli anni successivi».

**65.0.21**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

*(Cessione in proprietà degli alloggi realizzati da cooperative edilizie costituite esclusivamente tra appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia)*

1. Le richieste di autorizzazione alla cessione in proprietà ai sensi dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 avanzate nel tempo al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dai soci di cooperative edilizie costituite tra appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia quali assegnatari di alloggi realizzati con il contributo dello Stato ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 ottobre 1975, n. 492 ed assegnati in uso e godimento, non ancora definite dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,



alla data di entrata in vigore della presente legge devono intendersi accolte e di conseguenza le cooperative interessate sono a proprietà individuale.

2. Il socio assegnatario o l'erede del socio assegnatario delle cooperative edilizie di cui al primo comma del presente articolo possono richiedere direttamente all'ente mutuante la stipula del contratto di mutuo individuale ai sensi dell'art. 141 del testo Unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 come modificato dalla legge 30 dicembre 2004 n. 311, art. 1, comma 244. Sono fatte salve ed hanno la precedenza ad essere definite le eventuali richieste di mutuo individuale inoltrate dal socio direttamente all'ente mutuante prima dell'entrata in vigore della presente legge.

3. L'ente mutuante provvederà entro 60 giorni alla stipula del mutuo individuale sulla base dei millesimi di proprietà redatti per ogni cooperativa dalla Commissione di collaudo ed approvati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

4. Le presenti disposizioni si applicano anche ai soci assegnatari di alloggio nei confronti dei quali sia intervenuto il provvedimento di esclusione da socio, sempre che al momento della entrata in vigore della presente legge tale provvedimento non sia divenuto definitivo ed irretrattabile ed il relativo giudizio non ancora definito né estinto, quindi, sia pendente.

5. La norma di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 136, art. 15 commi 7 ed 8 si applica anche ai soci assegnatari di alloggio delle cooperative edilizie costituite tra appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia beneficiari dei contributi di cui alla legge 16 ottobre 1975, n. 492.

---

## 65.0.22

ZORZOLI

*Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:*

### «Art. 65-bis.

1. Al testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma dell'articolo 95 è sostituito dal seguente:

"I requisiti per l'attribuzione di case costruite da cooperative, oltre quelli previsti dall'articolo 31, sono:

1) l'appartenenza ad una delle categorie indicate nel secondo comma dell'articolo 90 e nell'articolo 91;

2) la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o uno dei comuni nell'ambito territoriale ove è localiz-

zato l'alloggio; per ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle delibere regionali di programmazione";

b) all'articolo 97:

1) alla lettera b), le parole: "gli ufficiali generali e i colonnelli comandanti di corpo o i capi di servizio dell'Esercito, nonché gli Ufficiali di grado e carica corrispondenti delle altre Forze Armate dello Stato" sono soppresse;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per il personale appartenente alla Forze Armate, al Corpo della Guardia di Finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile";

c) il primo e il secondo comma dell'articolo 116 sono sostituiti dal seguente:

"Nelle cooperative per la costruzione di case economiche e popolari, fruenti o meno di contributo erariale, a proprietà indivisa ed inalienabile ovvero a proprietà individuale, al socio deceduto già iscritto ad un intervento edilizio subentrano nei diritti gli eredi legittimi. In assenza di eredi, il diritto è esercitabile dal convivente *more uxorio* alla data del decesso, purché in possesso dei requisiti per l'assegnazione degli alloggi. La convivenza, alla data del decesso, deve essere instaurata da almeno due anni e debitamente documentata anche con dichiarazione resa in forma pubblica, con atto di notorietà dalla persona interessata";

d) gli articoli 114, 115 e 117 sono abrogati.

2. L'articolo 17 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 è abrogato.

3. All'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "del Ministero dei lavori pubblici" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti – già provveditorati regionali alle opere pubbliche – e con delibera adottata dall'assemblea dei soci con le modalità prescritte per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto delle società per azioni. Qualora la cooperativa abbia realizzato più interventi edilizi in varie località, l'autorizzazione deve essere concessa per singolo intervento edilizio a cura del Servizio integrato infrastrutture e trasporti competente per territorio";

b) al comma 2:

1) alla fine della lettera a), è aggiunto il seguente periodo: "In caso di mancata consegna di tutti gli alloggi sociali di ciascun intervento edilizio, essi dovranno comunque essere tutti assegnati, eventualmente anche con riserva di consegna";

2) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale che riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi effettiva-

mente consegnati facenti parte dell'insediamento oggetto della richiesta di autorizzazione stessa, ovvero, nel caso in cui una cooperativa realizzi con un intervento edilizio più edifici separati ed i soci assegnatari degli alloggi compresi in un medesimo edificio non intendano avvalersi della facoltà prevista nel successivo comma 3, ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale che riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte del medesimo intervento edilizio. In entrambi i casi, qualora la richiesta di autorizzazione non riguardi la totalità degli alloggi, la cooperativa deve assumere contestualmente l'impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprietà individuale"».

---

**65.0.23**

ZORZOLI

*Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo le parole: "quando strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata", sono aggiunte le seguenti: "ovvero a esigenze connesse alla difesa nazionale"».

**65.0.24**

ZORZOLI

*Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

1. Le disponibilità del fondo-casa previsto dall'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono introitate su apposita contabilità speciale gestita con le modalità previste dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. A tale contabilità speciale vengono riassegnate le somme riscosse a scomputo dei mutui erogati al personale».

---

**65.0.25**

ZORZOLI

*Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

1. Per i beni immobili dello Stato dati in concessione o locazione alle associazioni combattentistiche e d'Arma, incluse quelle destinarie di contributi da parte dello Stato o comunque vigilate dal Ministero della difesa, è corrisposto un canone ricognitorio annuo di importo pari a cento-cinquanta euro».

---

**65.0.26**

TOMASSINI

*Al comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis all'articolo 84, comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la cifra: "9," inserire: "13, 14".

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

---

**65.0.27**

BOBBIO

*Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 135, l'utilizzazione delle aree costiere a fini turistico-balneari costituisce interesse pubblico primario in quanto strumento essenziale dello sviluppo economico, della tutela della salute e dell'ambiente nelle Regioni rientranti nell'obiettivo 1 della politica regionale dell'Unione europea.

Lo Stato, le Regioni e gli enti locali perseguono il predetto interesse nell'ambito delle rispettive competenze.

Ai fini predetti lo Stato, per l'utilizzo in regime di concessione di porzioni di demanio marittimo in quelle Regioni, applica, a partire dallo gennaio 2007 e per tutta la durata del nuovo relativo Quadro Comunitario

di Sostegno, canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni, di cui all'articolo 39, comma 2, del Codice della navigazione».

---

**65.0.28**

TAROLLI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

1. Alle concessioni di beni del demanio marittimo o di zone del mare Territoriale, aventi come scopo, previa autorizzazione delle autorità competenti in materia di prevenzione degli inquinamenti. il riempimento con residui di lavorazioni provenienti da industrie minerarie o estrattive, si applica il canone minimo determinato ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 19 luglio 1989, attuativo dell'articolo 10 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, aggiornato ai sensi degli articoli 04 e 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. La presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005, anche alle concessioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**65.0.29**

CICCANTI, TAROLLI

*Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

1. Allo scopo di facilitare la realizzazione degli interventi abitativi di cui al comma 110 della legge n. 311 del 2004 e articolo 18 della legge n. 203 del 1991, è abolito l'obbligo della contiguità delle aree e detti interventi possono essere localizzati in più ambiti all'interno della stessa Regione».

---

**65.0.30**

BERGAMO

*Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

1. L'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366 si interpreta nel senso che non rientrano nel demanio marittimo i terreni ad uso agricolo, tradizionalmente denominati orti, gli scoli e fossi ad uso irriguo o di scolo delle acque meteoriche, pur ricadenti nella conterminazione della laguna di Venezia.

2. Per il rilievo pubblico del loro valore ecologico la conduzione dei beni di cui al precedente comma 1 rimane vincolata al rispetto delle normative vigenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, conformemente alle disposizioni adottate dal Magistrato alle acque nell'esercizio dei poteri di competenza per la sorveglianza e disciplina della laguna di Venezia, al fine di assicurare il buon regime idraulico lagunare.

3. Qualora il Magistrato alle acque ritenga necessario destinare alla libera espansione della marea alcune aree dei beni immobili di cui al precedente comma 1 ed i vincoli derivanti dalla servitù idraulica risultino inadeguati ad assicurare il buon regime delle acque, si applica comunque il disposto dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366».

---

**65.0.31**

BERGAMO

*Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

1. Alla legge 4 ottobre 1986, n. 652, di seguito denominata: "legge n. 652 del 1986", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: "Autorizzazione a cedere ai soci della cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti, ai soci della cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni, agli insediati o in alternativa direttamente alla stessa ed al comune di Cavallino-Treporti il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito nel comune di Cavallino-Treporti, sezione di Burano, fogli 36, 53, 56, 57 e 58, località Punta Sabbioni-Cavallino";

b) all'articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole: "laguna Veneta" sono inserite le seguenti: ", nonché, ai soci della cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni ed ai soggetti insediati sui lotti di seguito precisati, i lotti costituiti da terreni e fabbricati su di essi insistenti e facenti parte del compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito nel comune di Cavallino-Treporti, in località Punta Sabbioni, esteso ettari 79,1669 circa, riportato in catasto ai fogli 36, 53, 56, 57 e 58, Sezione di Burano, di cui 25,1960 circa certificati come demanio pubblico (fogli 36, 37, 53, 56, 58) e delimitato dai seguenti confini: a nord proprietà privata di terzi; ad est proprietà privata di terzi; a sud la fascia di pertinenza del demanio marittimo parallela al litorale del mare Adriatico; ad ovest il lungomare San Felice";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. In alternativa a quanto disposto al comma 1, l'amministrazione finanziaria è autorizzata a vendere, a trattativa privata, alla cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni l'intero compendio di cui al comma 1, ad esclusione delle aree da cedere a titolo gratuito al comune di Cavallino-Treporti di cui al comma 1 dell'articolo 3";

c) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole da: "dall'ufficio tecnico" fino a: "per territorio", sono sostituite dalle seguenti: "dall'Agenzia del demanio – filiale di Venezia ed approvati dal direttore della medesima Agenzia del demanio";

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Per 'suolo coperto da costruzione di non facile sgombero', di cui al comma 2, deve intendersi la superficie non superiore al doppio di quella coperta dai fabbricati";

3) al comma 3, le parole: "del due per cento" sono sostituite dalle seguenti: "dello 0,50 per cento"; e le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di approvazione dei prezzi di vendita fino a quella di stipula dei relativi contratti per ogni semestre compiuto";

4) al comma 4, dopo le parole: "amministrazione finanziaria" sono inserite le seguenti: "concede il frazionamento dei lotti e"; e le parole: "nella misura del dodici per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura massima del tasso ufficiale di sconto";

5) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-*bis*, Qualora il compendio delimitato dalla planimetria di cui all'articolo 1, ad esclusione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 3, venga interamente ceduto alla cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni, il prezzo del compendio, come determinato ai sensi dell'articolo 2, è ridotto del 45 per cento del valore determinato.

*5-ter.* La cooperativa di cui al comma *5-bis* può esercitare l'opzione per l'acquisto diretto dell'intero compendio di cui all'articolo 1 entro il termine inderogabile di ventiquattro mesi dall'approvazione del prezzo di vendita dell'intero compendio. La cooperativa, all'atto del deposito della domanda irrevocabile dell'esercizio dell'opzione all'acquisto dell'intero compendio, versa in acconto la somma pari al 25 per cento del prezzo determinato. L'amministrazione finanziaria può accettare la domanda di acquisto entro il termine massimo di centottanta giorni dal deposito della domanda.

*5-quater.* In ipotesi di vendita diretta del compendio di cui all'articolo 1 alla cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni, le imposte di registro, catastali ed ipotecarie sono applicate in misura fissa";

6) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le disposizioni dell'articolo 1 e quelle del presente articolo si applicano in favore dei soci assegnatari e dei loro eredi e parenti in linea retta, nonché, in subordine, degli insediati sui lotti. In mancanza di tali soggetti, hanno titolo all'acquisto i soggetti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile";

d) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "comune di Venezia" sono sostituite dalle seguenti: "comune di Cavallino-Treporti";

2) dopo le parole: "servizi sociali" sono aggiunte le seguenti: ", terminal, parcheggi e attrezzature di interesse collettivo, ambiti di riqualificazione ambientale ad esclusione dei fabbricati realizzati dagli occupanti";

3) dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

"1-bis. Le aree di cui alla presente legge, certificate come demanio pubblico dello Stato, cessano da tale destinazione e diventano patrimonio disponibile dello Stato».

2. I soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge n. 652 del 1986, come sostituito dal comma 1, lettera c), numero 6, del presente articolo, devono essere insediati sugli stessi lotti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il termine inderogabile di ventiquattro mesi, di cui al comma *5-ter* dell'articolo 2 della legge n. 652 del 1986, inserito dal comma 1, lettera c), numero 5), del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La planimetria di cui all'articolo 1 della legge n. 652 del 1986, è sostituita dalla planimetria allegata alla presente legge».




ALLEGATO

(Articolo 1, comma 4)

«ALLEGATO

(Articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 652)



**Art. 66.****66.1**

SALERNO

*Il comma 1, fino alla lettera a) inclusa è sostituito dal seguente:*

**«Art. 66.***(Giochi)*

1. Il comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera i cinquanta centesimi di euro. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo di 70.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. La durata media della partita nell'ambito del ciclo di partite non deve essere inferiore ai sette secondi. La vincita massima consentita dal congegno non può mai essere di valore superiore a 100 euro. Le vincite devono essere erogate dalla macchina nel modo corrispondente a quello utilizzato dal giocatore per acquistare la partita. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali"».

**66.2**

BRUNALE, TURCI, PASQUINI, BONAVITA, CADDEO

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «presenti insieme», con la seguente: «prevalenti».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**66.3**

BRUNALE, TURCI, PASQUINI, BONAVIDA, CADDEO

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «un euro», con le seguenti: «cinquanta centesimi di euro».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**66.4**

BRUNALE, TURCI, PASQUINI, BONAVITA, CADDEO

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «quattro secondi», con le seguenti: «cinque secondi».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**66.5 (Testo 2)**

GIARETTA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «valore non superiore a 100 euro», con le seguenti: «importo inferiore a 50 euro».*

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 1 Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.*

---

**66.5**

GIARETTA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «valore non superiore a 100 euro», con le seguenti «importo inferiore a 50 euro».*

*Conseguentemente all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:*

*«29-bis. All'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917, nell'alinea, sostituire le parole: "95 per cento" con le seguenti: "nella misura del 75 per cento"».*

---

**66.6**

BRUNALE, TURCI, PASQUINI, BONAVITA, CADDEO

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «100 euro», con le seguenti: «50 euro».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.

**Art.66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**66.7**

BRUNALE, TURCI, PASQUINI, BONAVITA, CADDEO

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «140.000 partite» con le seguenti «42.000 partite».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**Art. 66-quater.**

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IV A e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata».

---

### **66.8 (Testo 2)**

GIARETTA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «140.000 partite», con le seguenti: «42.000 partite».*

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.*

---

### **66.8**

GIARETTA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «140.000 partite», con le seguenti: «42.000 partite».*

*Conseguentemente all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:*

*«29-bis. All'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917, nell'alinea, sostituire le parole: "95 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 75 per cento"».*

---

**66.9**

BRUNALE, TURCI, PASQUINI, BONAVIDA, CADDEO

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «75 per cento», con le seguenti «80 per cento».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**Art. 66-quater.**

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata».

---



**66.10**

DENTAMARO, MARINI, MARINO

*Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:*

«L'aliquota del prelievo non può essere inferiore all'8,75 per cento nè superiore al 12 per cento delle somme giocate. Alle finalità di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 444, ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari, è concesso un contributo di 4.5 milioni di euro per l'anno 2006».

---

**66.11**

CICCANTI, TAROLLI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'articolo 39 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-*bis* è sostituito dal seguente:

"13-*bis*. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico da parte del distributore del gioco, proprietario degli apparecchi da intrattenimento, a mezzo F24, previsti dall'art. 110, comma 6 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni"».

---

**66.12**

BRUNALE, TURCI, PASQUINI, BONAVITA, CADDEO

*Dopo le parole: «successive modificazioni», aggiungere le seguenti:*  
«da parte del distributore del gioco, proprietario degli apparecchi da intrattenimento, a mezzo del modulo F24»

---

**66.13**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Al comma 5, dopo le parole: «lettere a) e b)», inserire le seguenti:*  
«del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni»

---

**66.14**

SALERNO

*Il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«6. Entro il 1° luglio 2006 e secondo modalità definite con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

a) gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 lettera a) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*. comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni che garantiscano la sicurezza e l'immodificabilità della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**66.15**

EUFEMI

*Alla lettera a) del comma 6 è soppressa la parola: «commerciali».*

La lettera c) del comma 10 è sostituita dalla seguente:

«c) per l'installazione in esercizi muniti delle licenze di cui agli articoli 86 ed 88».

Il comma 17 è sostituito dal seguente:

«L'articolo 110, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti"».

---

**66.16**

BRUNALE, TURCI, PASQUINI, BONAVITA, CADDEO

*Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: «0,8 per cento», con le seguenti: «0,6 per cento».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art.66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**66.17**

BRUNALE, TURCI, PASQUINI, BONAVITA, CADDEO

*Al comma 6, lettera c) sostituire le parole: «0,5 per cento», con le seguenti: «0,3 per cento».*

**66.18**

SALERNO

*Il comma 7 è sostituito dal seguente:*

7. A partire dal 1° aprile 2006, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 11,5 per cento delle somme giocate.

**66.19**

BRUNALE, TURCI, PASQUINI, BONAVIDA, CADDEO

*Al comma 7, sostituire le parole: «nella misura del 12 per cento» con le parole: «nella misura del 10 per cento».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**66.20**

CICCANTI, TAROLLI

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, entro il 31 gennaio 2006, i requisiti che devono possedere i distributori del gioco proprietari degli apparecchi e i terzi eventualmente incaricati della raccolta delle giocate dai concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni. Entro il 31 marzo 2006, i concessionari presentano all'Amministrazione l'elenco dei soggetti incaricati.».

**66.21**

BRUNALE, TURCI, PASQUINI, BONAVIDA, CADDEO

*Al comma 9, dopo le parole: «i requisiti che devono possedere» aggiungere le seguenti: «i distributori del gioco proprietari degli apparecchi e».*

---

**66.22**

CICCANTI

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. L'articolo 86, terzo comma, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"3. relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

*a)* per l'attività di produzione o di importazione;

*b)* per l'attività di distributore del gioco da parte del proprietario degli apparecchi;

*c)* per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati"».

---

**66.23**

BRUNALE, TURCI, PASQUINI, BONAVIDA, CADDEO

*Al comma 10, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) per l'attività di distributore del gioco da parte del proprietario degli apparecchi».*

---

**66.24**

CICCANTI

*Al comma 14, dopo le parole: «il Corpo della Guardia di finanza,» inserire le seguenti: «quest'ultimo».*

---

**66.25**

COVIELLO

*Al comma 14, dopo le parole: «il Corpo della Guardia di finanza,» inserire le seguenti: «quest'ultimo».*

---

**66.26**

CICCANTI

*Al comma 14, sostituire la parola: «avvalendosi» con le seguenti: «che si avvale».*

---

**66.27**

COVIELLO

*Al comma 14, sostituire la parola: «avvalendosi» con le seguenti: «che si avvale».*

---

**66.28**

IL RELATORE

*Al comma 21, capoverso 10, sostituire le parole: «ovvero di licenza» con le seguenti: «ovvero di autorizzazione», le parole: «le licenze» con le seguenti: «le licenze o autorizzazioni» e la parola: «Analoghi» con le seguenti: «I medesimi».*

---

**66.29**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Al comma 21, capoverso 10 sostituire le parole: «con ordinanza motivata» eliminare le parole. «e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni»*

---

**66.30**

VITALI, SODANO Tommaso, CAVALLARO, D'ANDREA, BATTISTI, BASTIANONI, BEDIN

*Al comma 21, dopo le parole: «con ordinanza motivata» eliminare le parole: «e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni».*

---

**66.31**

MUZIO, MARINO, PAGLIARUOLO

*Al comma 22, le parole: «dell'autore degli illeciti» sono sostituite da: «di cui agli articoli 86 e 88, ferma restando la sospensione prevista dal comma 10».*

---

**66.32**

BEDIN, VITALI, CAVALLARO, SODANO Tommaso, BATTISTI, BASTIANONI

*Al comma 22, le parole: «dell'autore degli illeciti» sono sostituite da: «di cui agli articoli 86 e 88, ferma restando la sospensione prevista dal comma 10».*

---

**66.33**

SALERNO

*Dopo il comma 24, è introdotto il seguente:*

*«24-bis. All'articolo 19 del Dpr 633/72 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*"a) al comma 3 è aggiunta la lettera f): "le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione ed all'esercizio delle attività di cui all'articolo 10, n. 6 e 7 e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni";*

*b) al comma 5, dopo le parole: "salvo conguaglio alla fine dell'anno." aggiungere: "La disposizione di cui al presente comma non si applica alle operazioni di cui all'articolo 10, n. 6 e 7 e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni"».*

---

**66.34**

FERRARA, GIRFATTI

*Dopo il comma 24 è introdotto il seguente:*

«24-bis. All'articolo 19 del Dpr 633/72 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunta la lettera f): "le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione ed all'esercizio delle attività di cui all'articolo 10, n. 6) e 7 e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni";

b) al comma 5 dopo le parole: "salvo conguaglio alla fine dell'anno" aggiungere "La disposizione di cui al presente comma non si applica alle operazioni di cui all'articolo 10, n. 6 e 7) e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni"».

*Conseguentemente*, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione della formula di gioco opzionale, complementare al concorso pronostici Enalotto, basata sui seguenti principi:

- «1. posta di gioco per ogni combinazione opzionale pari a 0,50 euro;
2. assegnazione casuale di un numero compreso da 1 e 90;
3. monte premi non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle poste di gioco e autonomo rispetto a quello previsto nella formula attuale;
4. numero di categorie di vincita, tra le quali verrà ripartito il predetto monte premi, non inferiore a 5;
5. introduzione di premi istantanei, cumulabili con gli eventuali premi a punteggio».

**66.35**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 25 con il seguente:*

«All'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007";

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La disposizione di cui al primo periodo non si applica nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la scadenza della convenzione di concessione";



c) al quarto periodo le parole: "di cui al secondo e terzo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al terzo e quarto periodo"».

---

**66.36**

FERRARA, GIRFATTI

*Al comma 26, lettera b), n. 3, ovunque figurino le parole: «fino a tre eventi» sostituirle con le seguenti: «fino a sette eventi».*

---

**66.37**

FERRARA, GIRFATTI

*Al comma 26, lettera b), n. 3, sostituire dalle parole: "1° gennaio 2007" alla fine della lettera con le seguenti: «per l'anno successivo a quello in cui la raccolta sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a 7 eventi e nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi; per l'anno successivo a quello in cui la raccolta sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e nella misura del 6,6 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi».*

---

**66.38**

GENTILE

*All'art. 66, dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

«26-bis. È abrogato il comma 2 dell'art. 14-ter. della legge n. 80 del 14 maggio 2005».

---

**66.39**

SALERNO

*All'art. 66, dopo il comma 26 è introdotto il seguente:*

«26-bis. Conformemente a quanto indicato nell'indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse, svolta dalla VI commissione permanente del Senato, in merito all'esigenza di omogeneizzare le scadenze delle diverse concessioni ed al fine di salvaguardare gli introiti erariali

tutte le concessioni relative ai giochi, concorsi a pronostici e scommesse sono prorogate sino alla data del 8.6.2016 o alla data di maggior durata della concessione del lotto, fatta eccezione per quanto riguarda la concessione di cui alla convenzione ratificata con decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del 25 agosto 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale del 10 settembre 1999, per la quale rimane efficace il previsto termine del 31.12 2005. L'efficacia di detta proroga è subordinata alla corresponsione da parte del concessionario, a favore dell'Ente concedente, di un importo pari all'1 per cento annuo del corrispettivo maturato dal medesimo concessionario per ogni anno di durata relativo alla proroga della concessione».

---

**66.40**

FERRARA, GIRFATTI

*Dopo il comma 26, inserire il seguente:*

«26-bis. Al fine di contrastare la diffusione del gioco illegale e irregolare, ciascun affidatario delle concessioni previste dal decreto del Presidente della repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e dal decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e successive modifiche, esercita la propria attività anche mediante l'apertura di sportelli, in numero non superiore a tre, distaccati in sedi diverse dai locali nei quali effettua già la raccolta di scommesse, prioritariamente collocati in zone non servite dalla rete professionale di raccolta, da attivare entro il 31 marzo 2006. Le modalità di apertura degli sportelli sono stabilite, entro il 31 gennaio 2006, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. L'apertura degli sportelli distaccati non determina alcun diritto preferenziale in sede di riordino del comparto delle scommesse sportive di cui all'articolo 1, comma 286 e 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

---

**66.41**

FERRARA, GIRFATTI

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

«26-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la posta unitaria per le scommesse diverse da quelle sulle corse dei cavalli è stabilita in 1 euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non può essere inferiore a 3 euro. Eventuali variazioni della posta unitaria per qualunque tipo di

scommessa sono determinate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

---

**66.42**

Izzo

*Dopo il comma 28, inserire il seguente:*

«28-bis. All'articolo 39 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis. è sostituito dal seguente:

"13-bis. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico da parte del distributore del gioco proprietario degli apparecchi da intrattenimento a mezzo F24 previsti dall'art. 110, comma 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni"».

---

**66.43**

Izzo

*Dopo il comma 28, inserire il seguente:*

«28-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, entro il 31 gennaio 2006, i requisiti che devono possedere i distributori del gioco proprietari degli apparecchi e i terzi, eventualmente incaricati della raccolta delle giocate dai concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-bis., comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni. Entro il 31 marzo 2006, i concessionari presentano all'amministrazione l'elenco dei soggetti incaricati».

---

**66.44**

IZZO

*Dopo il comma 28, inserire il seguente:*

«28-bis. L'articolo 86, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"3. relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

- a) per l'attività di produzione o di importazione;
  - b) per l'attività di distributore del gioco da parte del proprietario degli apparecchi;
  - c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od i circoli privati"».
- 

**66.45**

FERRARA, GENTILE

*Al comma 29, primo periodo, le parole: «diffusione del gioco a distanza» sono sostituite dalle parole: «regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie».*

Dopo il comma 29 sono aggiunti i seguenti:

«29-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce con propri provvedimenti entro il 30 aprile 2006, sentire le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti operanti la raccolta dei giochi, le regole della raccolta, attraverso *internet*, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile, del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al D.M. 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I provvedimenti, valorizzando, anche per la tutela dell'ordine pubblico e del giocatore, le attuali reti di raccolta dei giochi e la diffusione dei mezzi di pagamento *on line*, prevedono, in particolare:

- a) l'estrazione giornaliera della ruota nazionale del lotto, di cui all'articolo 1, comma 489, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311, nonché l'effettuazione giornaliera del concorso pronostici enalotto, alla raccolta a distanza;

b) L'estensione nel caso in cui non sia già previsto dalle vigenti convenzioni di concessione, dell'oggetto, alle condizioni vigenti, delle concessioni del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al D.M. 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al gioco raccolto con i mezzi di partecipazione a distanza sopra indicati. La predetta estensione esclude ogni diversa modifica dell'oggetto delle concessioni e non comporta l'attribuzione per ciascun concessionario, di giochi diversi da quelli dallo stesso gestiti in virtù della o delle concessioni conferite;

c) la possibilità di raccolta a distanza dei giochi di cui alla lettera b) da parte dei soggetti titolari di concessione per l'esercizio o per la raccolta dei giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, i quali dispongono di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definiscono criteri di concessione tra i soggetti che effettuano la raccolta a distanza e i soggetti titolari di concessione di cui alla lettera b), che garantiscono la sicurezza nelle transazioni in rete e la possibilità di collegamento tra tutti i concessionari di giochi nonché le modalità di retribuzione di tali soggetti;

d) la commercializzazione dei mezzi di pagamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, attraverso le attuali reti di raccolta, del Lotto, del concorso pronostici Enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, assicurando che ciascuna rete commercializzi in via esclusiva i mezzi di pagamento relativi ai giochi da essa gestiti. I mezzi di pagamento sono utilizzati anche per la partecipazione a distanza dei giochi di cui al comma 29. Per tali attività è riconosciuto un aggio pari al 6 per cento del valore dei mezzi di pagamento venduti.

29-ter. Per il triennio 2006-2008 è introdotto, in via sperimentale, un meccanismo di variazione dell'aggio sui giochi del Lotto, del concorso pronostici Enalotto, del concorso pronostici Totip, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, della scommessa Tris e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, correlato al livello di raccolta conseguito nell'anno precedente, basato sui seguenti criteri:

a) nel caso in cui nell'anno 2006, la raccolta dei giochi sopra richiamati, nonché di eventuali altri nuovi giochi distribuiti in ricevitoria, sia superiore a 11.200 milioni di euro, l'aggio riconosciuto ai ricevitori per la raccolta relativa all'anno 2007 è fissato in misura al 9 per cento della raccolta ed il prelievo erariale relativo al concorso pronostici Ena-

lotto, al concorso pronostici Totip, ai concorsi pronostici su base sportiva, alle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, alla scommessa Tris ed alla nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è diminuito di un punto percentuale rispetto alla raccolta;

b) nel caso in cui, nell'anno 2007, la raccolta dei giochi sopra richiamati, nonché di eventuali altri nuovi giochi distribuiti in ricevitoria, sia superiore a 11.600 milioni di euro, è confermata, per gli anni 2008 e successivi, la percentuale di aggio prevista dalla lettera a).

29-*quater*. Entro il 30 giugno 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individua, con proprio provvedimento le modalità di determinazione e di pubblicazione del livello di raccolta conseguito dai giochi previsti dal comma 29».

---

#### **66.46**

COMPAGNA, TAROLLI, CICCANTI

*Al comma 29, lettera a) sostituire le parole: «8 per cento» con le parole: «10 per cento».*

---

#### **66.47**

BRUNALE, TURCI, PASQUINI, BONAVITA, CADDEO

*Al comma 29, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

#### **«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 10 gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**66.48**

RUVOLO, SALZANO, SODANO Calogero, OGNIBENE, SALERNO

*Al comma 29 sopprimere la lettera b).*

---

**66.49**

BRUNALE, TURCI, PASQUINI, BONAVITA, CADDEO

*Al comma 29, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) la possibilità di attivazione, da parte dei concessionari per l'esercizio delle scommesse a quota fissa, nell'ambito provinciale di esercizio della concessione, da uno a tre punti di raccolta di tali scommesse da collocare nei comuni sprovvisti di concessione nel rispetto del divieto di intermediazione».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 66**, aggiungere i seguenti:

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**66.50**

RUVOLO, SALZANO, SALERNO

*Al comma 29 alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«Nei comuni sprovvisti di concessioni, ai fini dell'ottimizzazione degli attuali punti di vendita fisici, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, definisce con propri provvedimenti l'assegnazione, ai concessionari di scommessa a quota fissa, nell'ambito provinciale di esercizio della concessione, di punti in numero da uno a tre, ad essi collegati in tempo reale».

---

**66.51**

TIRELLI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

*Dopo il comma 29 aggiungere, in fine, il seguente:*

«29-bis. All'articolo 1, comma 283, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sostituire le parole: "Le vincite non riscosse" con le seguenti: "Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 90, comma 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le vincite non riscosse"».

---

**66.52**

SALERNO

*Dopo il comma 29 è introdotto il seguente:*

«29-bis. Con regolamento del Ministro dell'Economia e delle finanze, emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi degli articoli 16 della legge n. 133/99 e 12 della legge 383/01, è istituito un nuovo concorso pronostici a cadenza quotidiana, basato sull'estrazioni di numeri. Detto concorso potrà essere raccolto da parte dei soggetti titolari di concessione per l'esercizio di concorsi a pronostici numerici o del gioco del Lotto attraverso i propri punti vendita, utilizzando i terminali di gioco e le reti di trasmissione dati attualmente in uso.



Il predetto decreto dovrà necessariamente prevedere:

- a) individuazione della denominazione del concorso pronostici;
- b) determinazione della posta di gioco;
- c) quota destinata a monte premi pari al 65 per cento dell'ammontare complessivo delle poste di gioco;
- d) gioco, quota destinata all'Erario pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo delle poste di gioco;
- e) aggio ricevitori pari all'8 per cento dell'ammontare complessivo delle poste di gioco;
- f) quota destinata alle spese di gestione pari al 7 per cento dell'ammontare complessivo delle poste di gioco;
- g) effettuazione delle estrazioni, a cura dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di stato, con cadenza almeno oraria, prevedendo non meno di 20 estrazioni giornaliere;
- h) le estrazioni dovranno essere riprese e diffuse tramite reti televisive e telematiche ed essere trasmesse presso i punti vendita autorizzati alla raccolta del gioco;
- i) le estrazioni dovranno essere basate su di un massimo di 20 numeri e dovrà essere prevista una ripartizione del montepremi a totalizzatore.

Con il medesimo regolamento, sulla base degli utili erariali derivanti dal predetto concorso pronostici, accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero dell'economia e delle finanze una quota non inferiore al 20 per cento di detti utili, che dovrà essere utilizzate per sostenere finalità di utilità sociale».

*Le maggiori entrate sono stimate:*

2006: + 100 milioni di euro;  
2007: + 300 milioni di euro;  
2008: + 500 milioni di euro.

## 66.53

LAURO

*Dopo il comma 29, inserire, in fine, il seguente comma:*

«29-bis. In deroga agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di gioco d'azzardo, è consentita, in accordo con le regioni, la costituzione di nuove case da gioco, localizzate una per regione, oltre alle esistenti ed oltre a quelle da consentirsi nei comuni il cui territorio sia interamente in zona extra doganale, tenendo conto delle ragioni storiche e sociali, della presenza di

case da gioco in Paesi esteri limitrofi e della necessità di sottrarre alla criminalità organizzata la gestione del gioco d'azzardo clandestino. Tali localizzazioni dovranno essere fatte tenendo conto del potenziale turistico e della capacità ricettiva delle località vocate, nonché dello sviluppo dell'occupazione nelle zone con tasso di inoccupati maggiore della media nazionale. Alla gestione delle case da gioco si applicano le disposizioni del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 e del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno saranno previste le misure di controllo, le caratteristiche dell'atto di affidamento in concessione a società private o miste, la ripartizione dei proventi e dei canoni concessori, nonché le norme di raccordo con le disposizioni in materia di riorganizzazione delle funzioni statali in materia di giochi».

---

**66.54**

LAURO

*Aggiungere il seguente comma:*

«30. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge vengono sospese le attività di tutte le case da gioco in attesa di una redistribuzione omogenea delle medesime su tutto il territorio nazionale che superi lo squilibrio numerico attualmente a favore del nord d'Italia».

---

**66.55**

LAURO

*Aggiungere il seguente comma:*

«30. È consentito alle Associazioni di volontariato iscritte agli albi regionali come "Onlus" e a tutte le associazioni che riportino nello statuto senza scopo di lucro, di effettuare manifestazioni atte alla raccolta di fondi per la loro attività, utilizzando attrezzature da gioco del tipo roulette, *black jack* e quant'altro a condizione che non vi siano vincite in danaro ma esclusivamente in premi. Dette manifestazioni denominate "Casinò show" potranno svolgersi nei locali delle singole associazioni o in strutture private quali circoli, sale da ballo, bar, centri commerciali eccetera, messi a disposizione dalla proprietà. Le associazioni dovranno registrare gli utili derivanti da dette attività».

---

**66.56**

CICCANTI, TAROLLI

*Dopo il comma 29, inserire il seguente:*

«30. I concessionari del gioco del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici sportivi, comprese le scommesse a totalizzatore su base sportiva, del concorso pronostici Totip, potranno svolgere, attraverso i propri punti di raccolta, a favore dei concessionari per l'esercizio delle scommesse a quota fissa, attività di apertura di conti di gioco, effettuazione dei servizi di accredito del denaro ai suddetti conti di gioco, consegna delle ricevute attestanti la vendita della scommessa, purché emesse attraverso apparecchiature collegate in rete con il centro telematico del concessionario stesso, pagamento delle eventuali vincite».

---

**66.0.1**

SALERNO

*Dopo l'articolo 66, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. Ferme restando le competenze del Ministro dell'economia e delle finanze previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 2005, n.133, all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le parole: "da svolgersi in sale diverse non dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento ed intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari" sono soppresse».

---

**66.0.2**

ROTONDO, CADDEO

*Alla tabella A, Ministero per l'Interno, apportare le seguenti modificazioni:*

2006: + 50.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

**«Art. 66-bis.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)*

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento"».

---

**66.0.3**

ROTONDO, CADDEO

*Alla tabella A, Ministero per l'Interno, apportare le seguenti modificazioni:*

2006: + 35.000;  
2007: + 35.000;  
2008: + 35.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

**«Art. 66-bis.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)*

1. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento"».

---

**66.0.4**

IOVENE, BOCO, MARTONE, BEDIN, DE ZULUETA, RIPAMONTI

*Alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 230 del 1998: Fondo nazionale per il servizio civile – art. 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza. (3.1.5.16 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Servizio Civile Nazionale – cap. 2185), apportare le seguenti modifiche:*

2006: + 58.000;  
2007: + 58.000;  
2008: + 58.000.

Conseguentemente, dopo l'**articolo 66**, aggiungere il seguente:

**«Art. 66-bis.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite del lotto)*

1. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del Lotto si applica la ritenuta del 15 per cento"».

---

**66.0.5**

IOVENE, GIOVANELLI

*Alla tabella F, voce: Ministero dell'ambiente e territorio, legge n. 426 del 1998: «Nuovi interventi in campo ambientale» (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/P), apportare le seguenti modifiche:*

2006: + 42.000.

Conseguentemente, dopo l'**articolo 66**, aggiungere il seguente:

**«Art. 66-bis.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)*

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento"».

---

**66.0.6**

VITALI, BRUTTI PAOLO, CALVI, PIZZINATO

*Al settore Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sopprimere la seguente voce:*

*Legge n. 194 del 1998: interventi nel settore dei trasporti*

Art. 2 comma 5: acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (settore n. 11) 5.2.3.8 – Trasporti pubblici locali – Cap. 8151 e le relative voci di definanziamento.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite)*

1. L'articolo 8, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, è sostituito dal seguente: "Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento".

---

**66.0.7**

SPECCHIA, BUONGIORNO

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Istituzione di nuove case da gioco)*

1. In deroga agli articoli da 718 a 722 del codice penale, in ciascuna regione, fatta eccezione per quelle regioni che già ospitano una struttura di tale tipo tra le quali si intende compresa la regione Lombardia nella quale opera il Casino di Campione d'Italia, può essere istituita una casa da gioco.

2. Le case da gioco sono istituite sulla base di una apposita autorizzazione, rilasciata ai comuni richiedenti con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, entro novanta giorni dall'ultimo giorno valido per la presentazione delle richieste.

3. La scelta dei comuni che ospitano le case da gioco è effettuata sulla base della valutazione del possesso dei seguenti requisiti:

- a) potenziale turistico del comune richiedente;
- b) capacità ricettiva e qualità delle strutture alberghiere a ciò dedicate;
- c) presenza di strutture idonee ad ospitare la casa da gioco;
- d) tradizione nel settore testimoniata dall'aver ospitato nel passato case da gioco o strutture analoghe.

4. È fatta salva, per acclerate motivazioni, riguardanti la stagionalità dei flussi turistici, la possibilità di istituire una sede secondaria nell'am-

bito dei comuni che hanno presentato istanza e previa autorizzazione del Ministero dell'interno.

5. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 2, i comuni interessati presentano apposta richiesta al Ministero dell'Interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla richiesta di autorizzazione è allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 3. L'autorizzazione ha durata ventennale, con decorrenza a far data dall'apertura al pubblico della casa da gioco.

6. I comuni autorizzati ad ospitare nel proprio territorio una casa da gioco ai sensi del comma 2 affidano la costituzione e la gestione della stessa a società selezionate mediante gara ad evidenza pubblica.

7. Il provvedimento di concessione, di durata ventennale, è rilasciato dal comune al soggetto che si è aggiudicato la gara pubblica e che sottoscrive la convenzione che regola i rapporti di obbligazione tra il comune ed il soggetto aggiudicatario, unitamente al capitolato di cui al comma 8.

8. Il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle attività produttive, adotta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il capitolato generale e speciale d'appalto contenente le modalità di gara pubblica di cui al comma 6 e le seguenti disposizioni:

a) le garanzie che il comune è tenuto a richiedere al concessionario, che deve prestare adeguate fidejussioni bancarie;

b) i requisiti professionali e morali, ulteriori a quelli già indicati nella presente legge, nonché le condizioni finanziarie e patrimoniali che deve possedere il concessionario;

c) gli obblighi dalla cui violazione consegua la sospensione o la revoca della concessione;

d) individuazione e disponibilità del sito e validazione del progetto tecnico.

9. Se il concessionario viola uno degli obblighi previsti dal capitolato il comune provvede a sospendere la concessione per un periodo di novanta giorni. Nel caso di violazioni ulteriori degli obblighi previsti dal capitolato, il comune dispone la revoca della concessione. Il comune dispone altresì la revoca della concessione per violazione delle disposizioni sullo svolgimento dell'attività, per violazione di legge, per motivi di ordine pubblico o a causa del mancato esercizio delle attività della casa da gioco per un periodo di centottanta giorni. In tale caso può essere istituita una nuova casa da gioco, con le procedure di cui al presente articolo.

10. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'Interno, sentito il parere del Ministro dell'economia e delle finanze, emana il regolamento di attuazione delle di-

sposizioni contenute nel presente articolo. Il regolamento di attuazione individua:

a) specie e tipi di gioco che sarà possibile praticare all'interno delle case da gioco e loro regolamentazione, stabilendo anche un equilibrato rapporto fra giochi tradizionali e giochi elettronici a disposizione della clientela;

b) disposizioni volte a garantire la tutela dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso dei giocatori nella casa da gioco, che sarà comunque vietato ai minori di diciotto anni ed ai residenti nel comune stesso, nonché gli ulteriori casi di divieto per soggetti che si trovano in specifiche condizioni ostative;

c) disposizioni riguardanti i controlli sulla conduzione e gestione della casa da gioco;

d) disposizioni riguardanti i controlli sullo svolgimento del gioco, nonché sugli incassi e loro ripartizione, secondo criteri e modalità che devono essere accettate dal gestore e fare parte integrante della convenzione di cui al comma 7;

e) modalità di svolgimento delle operazioni di cambio assegni e/o di anticipazione nella casa da gioco.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento dei giochi previste dal regolamento di cui al comma 10 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 100.000 euro.

12. I proventi lordi derivanti dalla pratica del gioco d'azzardo presso ciascuna casa da gioco sono distribuiti secondo i seguenti criteri, fatte salve le case da gioco già esistenti che mantengono la ripartizione già prevista dalla legge:

a) il 50 per cento degli stessi è riservato alla società che gestisce la casa da gioco;

b) il 20 per cento degli stessi è riservato al comune che ospita la casa da gioco;

c) il 20 per cento è riservato allo Stato;

d) il 10 per cento è riservato alla regione all'interno della quale ha sede la casa da gioco;

13. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno è istituita, con apposito decreto del Ministro dell'Interno, la direzione centrale per il controllo delle case da gioco che provvede alla istituzione di un nucleo speciale di polizia composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria e di informazione per il controllo del gioco d'azzardo.

14. Agli effetti giuridici e della vigilanza, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.



15. Alla gestione delle case da gioco si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374».

---

**66.0.8**

COMPAGNA, CICCANTI, TAROLLI

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. Il Ministro dei beni e attività culturali con proprio decreto, di concerto con le Regioni, può disporre per l'apertura di case da gioco e Casinò».

**66.0.9**

FERRARA, GENTILE

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. Per garantire l'effettiva concorrenza e competitività nel settore del gioco e delle scommesse, il concessionario delle scommesse ippiche e sportive non può essere titolare di oltre 100 agenzie sul territorio nazionale. A tal fine, nel numero di agenzie si considerano anche i soggetti controllanti o controllati, ovvero sottoposti, anche per interposta persona ai sensi dell'art. 2359 del codice civile».

---

**66.0.10**

CURTO

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. Ai concessionari di gioco lecito è data facoltà di definire tramite concordato per adesione tutte le possibili pregresse inadempienze che potrebbero dar luogo all'applicazione di penali, tramite formale adesione al

concordato entro il 31 gennaio 2006 e versamento forfettario entro il 31 marzo 2006 dell'importo *una tantum* di euro 200.000.

2. L'adesione al superiore concordato comporta l'estinzione globale di tutte le penali, di qualsiasi natura, ivi comprese in ipotesi quelle già concretamente applicate, purché ancora non riscosse, dall'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato, scaturenti dalla scadenza dei termini indicati dall'art. 22 della legge n. 289 del 2002 e successive modifiche ed integrazioni e dalle previsioni tutte della convenzione di concessione e dei capitoli tecnici allegati alla convenzione.

3. L'adesione al concordato ed il versamento dell'importo *una tantum* nei termini sopra indicati, comporterà di conseguenza la definitiva estinzione di ogni procedimento, se avviato, per l'applicazione di eventuali penali, e/o la cessazione della materia del contendere per tutti i giudizi o contestazioni eventualmente insorti tra AAMS ed i concessionari per l'applicazione delle penali contrattuali».

---

#### **66.0.11**

SALERNO

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 66-bis.**

1. È consentita la seguente, complementare forma di gioco del concorso a pronostici Enalotto:

a) la giocata effettuata con la nuova formula complementare deve essere opzionale rispetto alla giocata effettuata con l'attuale formula del concorso a pronostici Enalotto;

b) la scelta del giocatore di effettuare la giocata opzionale deve essere indicata dallo stesso attraverso la marca tura di un apposito riquadro posto sulla scheda di gioco;

c) la marcatura darà luogo all'assegnazione casuale di un numero compreso da 1 e 90; la posta di gioco per ogni combinazione opzionale sarà pari a 0,50 euro;

d) la quota destinata a monte premi non potrà essere inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle poste di gioco. Tale monte-premi sarà autonomo rispetto a quello previsto nella formula attuale;

e) le categorie di vincita, tra le quali verrà ripartito il predetto monte premi, dovranno essere almeno 5;

f) attraverso il predetto montepremi potranno essere introdotti premi istantanei, cumulabili con gli eventuali premi a punteggio.

2. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, emanato entro

30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 ed il complemento della vigente forma di gioco del concorso a pronostici Enalotto».

---

**66.0.12**

COMPAGNA, CICCANTI

*Dopo l'articolo 66*, aggiungere il seguente:

**«Art. 66-bis.**

All'articolo 22 della legge 22 dicembre 1957 n.1293, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. Con regolamento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato vengono stabilite le condizioni ed i termini per la diretta assegnazione, senza oneri, di una rivendita di generi di monopolio ai titoli di ricevitoria del lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopolio che per effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o, comunque, quando, a seguito dell'ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione eccessive in relazione alla domanda.

1-*ter*. La possibilità di assegnazione sarà estesa, qualora non esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine ai coadiutori o ai parenti entro il quarto grado o agli affini entro il terzo grado.

1-*quater*. Per l'istituzione delle rivendite di cui ai precedenti commi devono essere rispettati i parametri vigenti di distanza e redditività"».

---

**66.0.13**

TAROLLI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 66*, è aggiunto il seguente:

**«Art. 66-bis.**

1. È consentita la deducibilità ai fini dell'imposta personale sul reddito delle spese sostenute dai contribuenti per l'acquisto di beni per l'ar-

redo dell'abitazione principale effettuati dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2006.

2. La deduzione di cui al precedente comma 1 è ammessa nel limite complessivo di euro 15.000 elevati a euro 30.000 per le famiglie monoredito. Tali limiti sono rispettivamente fissati in euro 20.000 e euro 40.000 per le famiglie costituite nel 2006».

*Conseguentemente, all'articolo 67, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:*

2007: – 250.000.

---

#### **66.0.14**

CICCANTI

*Dopo l'articolo 66, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 66-bis.**

1. All'articolo 11, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole "personale assunto con contratti di formazione lavoro" sono aggiunte le parole ", nonché gli utili spettanti agli associati in partecipazione quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro"».

*Conseguentemente, all'articolo 67, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – cap. 2115), apportare la seguente variazione:*

2006: – 30.000;

2007: – 30.000;

2008: – 30.000.

---

**66.0.15**

TAROLLI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 66*, è aggiunto il seguente:

**«Art. 66-bis.**

1. Al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 108, comma 2, le parole "euro 25,82" sono sostituite dalle seguenti "euro 51,64".

2. Al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 19-bis 1, nella lettera *h*), le parole "lire cinquantamila" sono sostituite dalle seguenti "euro 51,64"».

**66.0.16**

TAROLLI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 66*, è aggiunto il seguente:

**«Art. 66-bis.**

1. All'articolo 164, al comma 1, lettera *b*), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire per le autovetture sono rispettivamente elevati a 51.645,00 euro e a 7.746,00 euro per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio che hanno ottenuto l'iscrizione nell'apposito ruolo istituito presso le Camere di commercio"».

*Conseguentemente, all'articolo 67, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 75.000;  
2007: – 75.000;  
2008: – 75.000.

**66.0.17**

TAROLLI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 66*, è aggiunto il seguente:

**«Art. 66-bis.**

1. Nel decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 102, nel comma 9, dopo le parole "50 per cento", sono aggiunte le seguenti "e nella misura del 100 per cento per i soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio che hanno ottenuto l'iscrizione nell'apposito ruolo istituito presso le Camere di commercio"».

*Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 100.000;  
2007: – 100.000;  
2008: – 100.000.

---

**66.0.18**

ROLLANDIN, THALER HAUSSEHOFER, ANDREOTTI, KOFLER, COSSIGA, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

*Dopo l'articolo 66*, è aggiunto il seguente:

**«Art. 66-bis.**

All'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 6 è sostituito con il seguente:

"6. Le spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili, dei nidi nei luoghi di lavoro e di tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro nella misura che verrà determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'onere complessivo non potrà superare rispettivamente 6,20 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007"».

*All'onere derivante dall'approvazione del presente emendamento, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'aumento, sino al 18 per cento, delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:*

- 1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73;
- 2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73;
- 3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73;
- 4) articolo 5, decreto-legge n. 512/83 convertito dalla legge n. 649/83;
- 5) articolo 2, decreto legislativo n. 239/96;
- 6) articolo 1, decreto legislativo n. 546/81 convertito dalla legge n. 692/81;
- 7) articolo 13, decreto legislativo n. 461/97;
- 8) articolo 9, legge n. 77/83;
- 9) articolo 14, decreto legislativo n. 84/92;
- 10) articolo 11-*bis*, decreto legislativo n. 512/83 convertito con legge n. 649/83;
- 11) articolo 7, decreto legislativo n. 461/97;
- 12) articolo 5 decreto legislativo n. 461/97.

---

#### **66.0.19**

BOREA

*Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

#### **«Art. 66-bis.**

1. È autorizzata l'erogazione di un contributo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 a favore dell'Associazione Centro Isec (Iniziative per studi e convegni), ente morale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1972, n. 323, ai fini dell'acquisto della sede della relativa accademia universitaria».

*Conseguentemente, all'articolo 67, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

- 2006: - 2.000;
  - 2007: - 2.000;
  - 2008: - 2.000.
-

**66.0.20**

MONTINO, VITALI, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 66, inserire Il seguente:***«Art. 66-bis.**

1. L'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si interpreta nel senso che per gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali diventati efficaci a decorrere dalla loro notificazione a cura dell'ufficio del territorio competente, i soggetti attivi d'imposta provvedono, sulla base della rendita catastale attribuita ed entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta, senza l'applicazione di sanzioni e di interessi, nonché al rimborso delle somme versate in eccedenza».

---

**66.0.21**

MONTINO, VITALI, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:***«Art. 66-bis.**

1. Il comma 41, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è sostituito dal seguente:

"41. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'imposta comunale sugli immobili prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è dovuta con riferimento alle annualità, anche parziali, decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori o quella, se antecedente, in cui il fabbricato è stato comunque utilizzato. Il versamento dell'imposta relativo a dette annualità è effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, entro il 30 giugno 2006, in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno d'imposta"».

---



**66.0.22**

VITALI, MONTINO, CADDEO

*Dopo l'articolo 66*, inserire il seguente:

**«Art. 66-bis.**

1. All'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al comma 7 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate, ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5».

---

**66.0.23**

VITALI, MONTINO

*Dopo l'articolo 66*, aggiungere il seguente:

**«Art. 66-bis.**

1. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali del gruppo E non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinate ad uso commerciale, industriale o ad ufficio privato. I soggetti titolari di diritti reali sugli immobili interessati sono obbligati a dichiarare in catasto entro il 30 giugno le variazioni per l'attuazione del presente comma.

2. In caso di inadempimento, l'accertamento è eseguito d'Ufficio. Si applica il procedimento previsto dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 per il recupero delle spese occorse. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 31 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 convertito in legge, con modificazioni, con legge 11 agosto 1939, n. 1249 e successive modificazioni, per i mancati adempimenti di cui agli articoli 20 e 20 del medesimo Regio decreto legge.

3. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite ai sensi del presente articolo producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dallo gennaio 2006.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati

classificati nel gruppo catastale B è rivalutato nella misura del 50 per cento».

---

**66.0.24**

MONTINO, VITALI

*Dopo l'articolo 66*, aggiungere il seguente:

**«Art. 66-bis.**

1. Il primo comma dell'articolo 28 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 1939, n. 1249 è sostituito dal seguente:

"I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell'articolo 4, devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro il mese successivo a quello in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati, ancorché esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare".

2. Entro lo stesso termine previsto dal comma 1 dell'articolo 28 del Regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate in catasto le dichiarazioni nella variazione dello stato delle unità immobiliari già censite, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del medesimo Regio decreto legge.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità per l'istituzione di un modello unico informatico per l'edilizia, da trasmettere ai Comuni per via telematica per la presentazione di denunce di inizio attività, domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso in materia di attività edilizia, nonché la dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione, da redigere in conformità a quanto disposto dal decreto ministeriale 19.4.1994, n. 701 del Ministro delle finanze, che perverrà al competente Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio.

4. A decorrere dal 10 gennaio 2006, fino alla adozione di tale modello, l'Agenzia del Territorio mette a disposizione dei Comuni, per via telematica, le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione, presentate. Eventuali incoerenze riscontrate dai Comuni nelle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'unità immobiliare sulla base degli atti in loro possesso, sono segnalate all'Agenzia del Territorio, che provvede agli adempimenti di competenza. Con decreto del Direttore dell'Agenzia, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro 90

giorni dalla data di – entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità transitorie d’interscambio delle informazioni di cui al periodo precedente».

---

**66.0.25**

VITALI, MONTINO

*Dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, nel caso in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’ICI dipendano da atti che hanno dato luogo a registrazione, trascrizione e voltura con le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, ovvero dipendano da atti e dichiarazioni che hanno dato luogo a trascrizione e voltura automatica o a variazioni catastali nello stato dei beni, i soggetti passivi sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione o comunicazione. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti tipologia, termini e modalità di trasmissione telematica dei dati ai comuni interessati, a cura dell’Agenzia del territorio. Con lo stesso decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato d’intesa con la Conferenza Stato-Città, sono stabilite le modalità di rimborso da parte dei comuni dei costi sostenuti per la trasmissione telematica dei dati».

---

**66.0.26**

VITALI

*Dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, al fine di attuare misure di contenimento dell’inquinamento acustico all’esterno dei sistemi aeroportuali, l’addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri, di cui all’articolo 2, comma 11, della legge 31 gennaio 2003, n. 7, è incrementata di 0,50 euro. Tale incremento è attribuito diret-

tamente dagli operatori in favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti ed è ripartito secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. Con decreto del Ministero dell'Interno sono stabilite le modalità applicative del presente articolo. È abrogato il capo IV della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante l'Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili».

---

**66.0.27**

VITALI

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Abolizione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di intervenuta variazione nei fabbricati ai fini ICI)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 nel caso in gli elementi rilevanti ai fini dell'ICI dipendano da atti che hanno dato luogo a registrazione trascrizione e voltura con le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 19 dicembre 1997 n. 463 concernente la disciplina del modello unico informatico, ovvero dipendano da atti e dichiarazioni che hanno dato luogo a trascrizione e voltura automatica o a variazioni catastali nello stato dei beni, i soggetti passivi sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione o comunicazione.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-Città di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti tipologia, termini e modalità di trasmissione telematica dei dati ai Comuni interessati, a cura dell'Agenzia del Territorio. Con lo stesso decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Città, sono stabilite le modalità di rimborso da parte dei Comuni dei costi sostenuti per la trasmissione telematica dei dati».

---

**66.0.28**

VITALI

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Rivisitazione dei coefficienti moltiplicatori delle rendite delle unità immobiliari urbane delle categorie B e del classamento delle tipologie di immobili delle categorie E)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1988, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B è rivalutato nella misura del 45 per cento.

2. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali del gruppo E non si intendono ricomprese porzioni immobiliari destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato e alberghiero. I soggetti titolari di diritti reali sugli immobili o porzioni immobiliari di cui trattasi sono obbligati a dichiarare in catasto entro il 30 settembre le variazioni per l'attuazione del comma precedente.

3. In caso di inadempimento, la cui segnalazione può essere effettuata anche dal Comune, l'accertamento è eseguito dall'Ufficio provinciale competente dell'Agenzia del Territorio. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 31 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 convertito in legge, con modificazioni, con legge 11 agosto 1939, n. 1249 e successive modificazioni, per i mancati adempimenti di cui agli articoli 20 e 21 del medesimo Regio decreto legge. In caso di accertamento d'ufficio, si applica il procedimento previsto dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 per il recupero delle spese occorse.

4. Le rendite catastali rivalutate ai sensi del primo comma del presente articolo producono effetto fiscale, a decorrere da 1° gennaio 2006».

---

**66.0.29**

VITALI

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Modifica dei termini per l'accatastamento, per la presentazione di un modello unico per l'edilizia e partecipazione dei Comuni al processo di accertamento delle rendite proposte)*

1. Nel primo comma dell'articolo 28 del Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 1939, n. 1249 le parole "31 gennaio dell'anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro la fine del mese successivo".

Entro lo stesso termine previsto dal comma 1 dell'articolo 28 Regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 1939, n. 1249, così come modificato dal precedente comma, devono essere presentate in catasto le dichiarazioni nella variazione dello stato delle unità immobiliari già censite.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 10 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'istituzione di un modello unico digitale per l'edilizia, da trasmettere ai Comuni per via telematica e che assolvano oltre alla presentazione di denunce di inizio attività, domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia anche alla acquisizione delle informazioni relative alle dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione, da redigere in conformità a quanto disposto dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze, che perverranno all'Agenzie del Territorio ai fini delle attività di censimento catastale.

Fino alla definizione di tale modello, l'Agenzia del Territorio mette a disposizione dei Comuni, per via telematica, le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione, presentate a far data dallo gennaio 2006. Eventuali incoerenze riscontrate dai Comuni nelle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'unità immobiliare sulla base degli atti in loro possesso, sono segnalate all'Agenzia del territorio, che provvede agli adempimenti di competenza. Con decreto del Direttore dell'Agenzia, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti tipologia e termini per la trasmissione telematica dei dati ai comuni e per la segnalazione delle incongruenze all'Agenzia del Territorio, nonché le relative modalità d'interscambio».

---

**66.0.30**

VITALI

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Modifica dei termini per l'accatastamento ed interscambio. Interscambio informativo tra Comuni-Agenzia del territorio per l'accertamento delle rendite proposte)*

1. Il primo comma dell'articolo 28 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 1939, n. 1249 è sostituito dal seguente:

"I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell'art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro il mese successivo a quello in cui sono ritenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati, ancorché esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare".

2. Entro lo stesso termine previsto dal comma 1 dell'articolo 28 del Regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate in catasto le dichiarazioni nella variazione dello stato delle unità immobiliari già sentite, di cui all'art. 17, comma 1, lettera *b*), del medesimo Regio decreto legge.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, sono stabilite le modalità per l'istituzione di un modello unico informatico per l'edilizia, da trasmettere ai comuni per via telematica per la presentazione di denunce di inizio attività, domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso in materia di attività edilizia, nonché le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione, da redigere in conformità a quanto disposto dal D.M 19 Aprile 1994 n. 701 del Ministro delle finanze, che perverrà al competente ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, fino all'adozione di tale modello, l'Agenzia del Territorio, mette a disposizione dei Comuni, per via telematica, le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate. Eventuali incoerenze riscontrate dai Comuni nelle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'unità immobiliare sulla base degli atti in loro possesso, sono segnalate all'Agenzia del territorio che provvede agli adempimenti di competenza. Con decreto del Direttore dell'Agenzia sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le moda-

lità transitorie di interscambio delle informazioni di cui al periodo precedente».

---

### **66.0.31**

VITALI

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 66-bis.**

1. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza rispettivamente entro il terzo ed il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché del termine di sessanta giorni cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

3. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

4. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.



5. Gli interessi per la riscossione e per i rimborsi dei tributi locali sono calcolati in base al tasso di interesse legale aumentato di due punti percentuale con maturazione giorno per giorno.

6. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo ed il versamento è effettuato in almeno due rate con scadenza rispettivamente il 31 maggio ed il 10 dicembre e può, in ogni caso, essere eseguito a scelta del contribuente mediante l'utilizzo del modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

7. Avverso il silenzio dell'autorità competente a decidere i ricorsi amministrativi di cui all'art. 77 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può essere proposto ricorso entro il termine di cento ottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente. La mancata impugnazione determina l'estinzione del procedimento.

8. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo».

---

### **66.0.32**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 66-bis.**

*(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**66.0.33**

FALOMI

*Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis**

*(norme per il contrasto all'evasione fiscale)*

1. Entro il 31 marzo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è adottato un Piano triennale di misure straordinarie contro l'evasione fiscale.

2. Per ciascun anno di validità del Piano di cui al comma 1 deve essere indicato l'obiettivo di incremento del gettito fiscale derivante dall'azione di contrasto dell'evasione fiscale. Tale Obiettivo non può essere inferiore alla misura del 5% annuo dell'ammontare complessivo delle risorse sottratte al fisco secondo le stime del SECIT.

3. Le risorse recuperate di cui al comma 2 sono destinate per il 50 per cento alla riduzione, secondo i criteri di progressività, della pressione fiscale, e per il restante 50 per cento al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, degli Istituti e scuole pubbliche di ogni ordine e grado, dell'università e della ricerca scientifica».

---

**66.0.34**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Norme di carattere antielusivo)*

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2006».

---

**66.0.35**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. Il comma 1 dell'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

---

**66.0.36**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

---

**66.0.37**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

*a)* articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

*b)* articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

*c)* articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

*d)* articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

*e)* articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

*f)* articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

*g)* articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

### **66.0.38**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 66-bis.**

1. Il Governo è autorizzato a intraprendere iniziative a livello di organismi internazionali per promuovere l'introduzione di una imposta sulle transazioni finanziarie secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* individuazione e definizione di operazioni finanziarie di natura meramente speculativa, in relazione alla loro durata ed alle finalità che con esse si intendono realizzare;

*b)* previsione dell'ambito di applicazione dell'imposta alle transazioni finanziarie, da e per l'estero, di valori, titoli o di strumenti finanziari comunque denominati, connesse con le operazioni definite speculative;

*c)* previsione di norme antielusive che impediscano l'effettuazione, da parte di un soggetto residente, di operazioni speculative per il tramite di intermediari senza una stabile organizzazione in Italia o comunque non residenti;

*d)* previsione di un'aliquota proporzionale non superiore allo 0,05 per cento del valore delle transazioni effettuate; possibilità di applicare un'aliquota maggiore per le transazioni con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati;

e) destinazione del gettito agli interventi in favore dei paesi meno avanzati, ed in particolare: all'incremento del Fondo per la sicurezza alimentare ai fini di combattere la fame e la sottoalimentazione nel mondo; all'incremento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo; alla lotta contro l'AIDS, nonché alla cancellazione del debito dei paesi poveri;

f) esclusione della tassazione ove la transazione sia effettuata come corrispettivo per la cessione di beni o per la prestazione di servizi. In nessun caso può essere considerata una prestazione di servizi la transazione finanziaria di carattere speculativo».

---

### **66.0.39**

MINARDO, NOCCO, GENTILE

*Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

#### **«Art. 66-bis.**

*(Disposizioni in materia di condono previdenziale)*

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 2005, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori mediante il versamento, entro il 31 marzo 2006, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 10 per cento annuo, nel limite massimo del 20 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti».

---

### **66.0.40**

FABBRI, FERRARA

*Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

#### **«Art. 66-bis.**

*(Disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo e di politiche per l'occupazione)*

1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e favorire la trasformazione in contratti di lavoro subordinato dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, programma o fase di esso in essere

presso i datori di lavoro concessionari di autorizzazione all'esercizio di attività di impresa nel settore della ricezione delle scommesse, gli accordi sindacali stipulati in sede nazionale o provinciale da rappresentanti dei datori di lavoro e da OO.SS dei lavoratori comparativamente maggiormente rappresentative, con riferimento ai trattamenti economici dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato fino a tutto il 25 ottobre 2005 ed a incremento della forza lavoro al 31.12.2004, possono prevedere modalità e tempi prestabiliti di programmi di graduale riallineamento ai trattamenti economici previsti dal CCNL del settore. Ai predetti accordi è riconosciuta validità pari a quella attribuita ai CCNL di riferimento quale requisito per l'applicazione a favore delle imprese delle normative nazionali e comunitarie.

2. Per l'arco temporale corrispondente ai predetti programmi di graduale riallineamento retributivo e limitatamente alle imprese firmatarie degli accordi sindacali in materia ed alle imprese che ne abbiano operato formale recepimento mediante comunicazione scritta alle parti stipulanti ed alle Direzioni provinciali del lavoro competenti in relazione all'ubicazione delle unità produttive interessate dall'applicazione degli accordi stessi, è sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'art. 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 388, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. La predetta sospensione cessa di avere effetto dal periodo di paga per il quale l'INPS accerta il mancato rispetto del programma graduale di riallineamento dei trattamenti economici contenuti nell'accordo applicato. L'applicazione nel tempo dell'accordo di graduale riallineamento comporta la sanatoria anche per i periodi pregressi per le pendenze contributive per le imprese di cui al comma 1, a condizione che entro il 25.10.2005 sia stato sottoscritto o recepito l'accordo stipulato a livello nazionale o provinciale ai sensi della normativa di cui al comma 1.

3. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale dovuti è quella fissata dagli accordi di riallineamento. La presente disposizione deve intendersi come interpretazione autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 6, comma 9, lettera c), e 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389».

---

**66.0.41**

CICCANTI

*Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. Nella tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, la voce: "Macerata: tribunali di Macerata, Ascoli Piceno, Camerino, Fermo" è sostituita dalla seguente: "Ascoli Piceno: tribunali di Ascoli Piceno, Macerata, Camerino, Fermo.

2. Con decreto del Ministro della giustizia da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è determinato l'organico del personale di magistratura e del personale amministrativo dell'ufficio di sorveglianza di Ascoli Piceno, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche dei ruoli del Ministero della giustizia. Con il medesimo decreto il Ministro della giustizia fissa la data di inizio del funzionamento del predetto ufficio giudiziario.

3. Alla copertura dell'organico del personale di magistratura e del personale amministrativo dell'ufficio di sorveglianza di Ascoli Piceno si provvede mediante assegnazione del personale in servizio presso l'ufficio di sorveglianza "Macerata alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne abbia fatto richiesta; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento. Il personale di magistratura e il personale amministrativo in servizio presso l'ufficio di sorveglianza di Macerata alla predetta data di entrata in vigore, che non abbia fatto richiesta di assegnazione all'ufficio di sorveglianza di Ascoli Piceno, è assegnato, anche in soprannumero, agli altri uffici giudiziari di Macerata.

4. I procedimenti pendenti davanti all'ufficio di sorveglianza di Macerata alla data di inizio del funzionamento dell'ufficio di sorveglianza di Ascoli Piceno sono devoluti a quest'ultimo ufficio.

5. Gli oneri connessi al primo impianto e funzionamento dell'ufficio di sorveglianza di Ascoli Piceno di cui ai commi 2 e 3 si provvede nel limite massimo di spesa di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2006».

*Conseguentemente alla Tab. A alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:*

2006: - 200;

2007: - 200;

2008: - 200.

---

**66.0.42**

FILIPPELLI

*Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Comuni i cui consigli sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose)*

1. Gli enti locali i cui consigli sono stati sciolti, come previsto dall'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per i quali è stata nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, come previsto dall'articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sollevati dal pagamento degli oneri derivanti il mantenimento della commissione straordinaria, che pertanto saranno coperti direttamente dal Ministero dell'interno. Il tutto per non gravare ulteriormente sugli incolpevoli cittadini e sulle già esauste casse comunali».

*Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 67-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la tassa sui superalcolici è aumentata del 0,5 per cento».

---

**66.0.43**

FILIPPELLI

*Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Misure diverse)*

1. In deroga alla legge 4 agosto 1984, n. 442, e in attesa di una disciplina organica a sostegno dello sviluppo economico della regione Calabria, i consorzi di bonifica, la regione Calabria e gli enti regionali sono autorizzati ad assumere operai specializzati in relazione alle reali esigenze di intensificazione delle attività relative alla silvicoltura, alla prevenzione e agli interventi antincendi e di protezione civile, alla tutela del patrimonio forestale e ambientale, alla difesa del suolo, alla sistemazione idraulico-forestale e alle connesse infrastrutture civili, nella misura non superiore al 20 per cento del numero degli operai in attività al 31 dicembre



2005 e ciò per compensare in parte la perdita di giornate lavorative dovuta a dimissioni o a pensionamenti».

*Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:*

**«Art 67-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento».

---

**66.0.44**

FILIPPELLI

*Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Interventi per la forestazione in Calabria)*

1. Per gli oneri conseguenti agli interventi da attuare per la riqualificazione ambientale nei settori della forestazione e difesa del suolo in Calabria, é autorizzata in aggiunta alle risorse già disponibili, la spesa di 160 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008».

*Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 67-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 6 per cento».

---

**66.0.45**

FILIPPELLI

*Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Comuni in dissesto finanziario)*

1. «Gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario sono sollevati dall'obbligo di applicare il massimo delle tariffe dei vari servizi, purché ne garantiscano la copertura minima. Il tutto per non gravare ulteriormente sugli incolpevoli cittadini».

*Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:*

**Art. 67-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la tassa sui superalcolici è aumentata del 0,5 per cento».

---

**66.0.46**

FILIPPELLI

*Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Prestito d'onore)*

1. Per gli anni 2006, 2007 e 2008 le misure di incentivo all'autoimpiego, di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono rifinanziate nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno».

*Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 67-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento».

---

**66.0.47**

FILIPPELLI

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Reddito minimo di inserimento)*

1. Conseguentemente nei limiti delle maggiori entrate per l'anno 2006 è rifinanziato il reddito di reinserimento sulla base di quanto previsto dall'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche».

*Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:*

**Art. 67-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 1 per cento».

**66.0.48**

FILIPPELLI

*Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Istituzione di un Fondo straordinario per i comuni i cui consigli sono stati sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso)*

1. Al fine di garantire il riassetto delle casse dei comuni i cui consigli sono stati sciolti, come previsto dall'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo straordinario per i comuni i cui consigli sono stati sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso".

2. Per le finalità del presente articolo al Fondo di cui al comma 1 è attribuita una dotazione iniziale di 150 milioni di euro a decorrere dal 2006.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, individua con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri per l'accesso alla prestazione di garanzie sul Fondo di cui al comma 1».

*Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 67-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento».

---

**66.0.49**

FILIPPELLI

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Fondo nazionale per gli anziani non autosufficienti)*

1. Il 10 per cento del Fondo nazionale per le politiche sociali è destinato ai comuni ed è finalizzato al finanziamento di attività di assistenza agli anziani non autosufficienti e alle loro famiglie; i comuni, al fine di un più efficace intervento assistenziale a favore degli anziani non autosufficienti, istituiscono un apposito fondo nel quale confluiscono dette risorse; il fondo è gestito attraverso la partecipazione delle associazioni locali rappresentative degli anziani».

*Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 67-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento».

---

**66.0.50**

FILIPPELLI

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili)*

1. Per le esigenze degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione civile dell'interno si provvede, in via prioritaria, con la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, già in servizio, ai sensi del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81».

*Consequentemente aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 67-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 1 per cento».

**66.0.51**

FILIPPELLI

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Fondo di perequazione per il Mezzogiorno in materia di assistenza sanitaria e di integrazione socio-sanitaria)*

1. Al fine di eliminare le disuguaglianze e le disparità in materia di assistenza sanitaria e di integrazione socio-sanitaria e al fine di garantire e tutelare uniformemente la salute dei cittadini esistenti nell'intero territorio nazionale a decorrere dall'anno 2006 è istituito un Fondo di perequazioni per il Mezzogiorno di 500 milioni di euro per l'anno 2006, di 500 milioni di euro per l'anno 2007 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2008.

2. Il Fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi in materia di:

- a) assistenza neonatale e all'infanzia;
- b) prevenzione, diagnosi e terapia delle patologie oncologiche;

c) implementazione delle reti di emergenza sanitaria con particolare riferimento alla patologie acute cardio-circolatorie;

d) implementazione delle reti assistenziali integrate sociali e sanitarie;

3. Al Fondo di perequazione relativo agli interventi di cui al comma 2, potranno accedere le regioni.

4. L'istruttoria dei relativi progetti elaborati dalle regioni e dalle province autonome sarà effettuata da una Commissione presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da nominarsi da parte del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza stessa. La Commissione sarà composta da rappresentanti del Ministero della sanità, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). I compiti della Commissione sono quelli sanciti dal decreto ministeriale 16 giugno 2000, in applicazione del comma 2 dell'articolo 71 della legge n. 448 del 1998.

5. Al fine della attribuzione delle quote del Fondo di perequazione di cui al comma 1, la Commissione dovrà attenersi ai seguenti indicatori:

a) tassi di mortalità neonatale e perinatale, per quel che attiene gli interventi di cui al punto a) del comma 2;

b) rapporto tra incidenza e mortalità riferita alle patologie oncologiche;

c) rapporto tra incidenza e mortalità riferita alle patologie acute cardiocircolatorie;

d) rapporto tra indici di povertà ed emarginazione e patologie croniche.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2006, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 25 per cento».

---

**6.0.52**

FILIPPELLI

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Cure termali)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 40 euro».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la tassa sui superalcolici è aumentata dell'1 per cento».

---

**66.0.53**

FILIPPELLI

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Istituzione del Consiglio nazionale del Garante del contribuente)*

1. L'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è così modificato:

**"Art. 13-bis.**

1. È istituito il Consiglio nazionale dell'Autorità amministrativa indipendente Garante del contribuente, di seguito denominato 'Consiglio nazionale', al quale sono conferiti poteri finalizzati all'attuazione dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212 nonché all'effettivo coordinamento e collegamento degli uffici regionali dell'Autorità Garante del con-

tribuyente, nel rispetto dell'autonomia di ciascuno di essi, al fine di garantire l'adeguata informazione dei contribuenti nonché la chiarezza e la trasparenza dell'attività degli Uffici finanziari, degli enti locali e degli altri Enti impositivi. Esso vigila sulla puntuale osservanza dei principi e delle disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente, sul concreto esercizio delle attribuzioni di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge istitutiva.

2. Al Consiglio nazionale sono altresì conferiti i poteri accessori necessari per dare corso ad iniziative volte al prestigio della figura giuridica dell'Autorità Garante, e a potenziare l'organizzazione degli uffici regionali della stessa, ad adottare eventuali provvedimenti di propria competenza necessari per far sì che i contribuenti siano garantiti al pari degli uffici impositori nell'ottica del rapporto di fiducia tra contribuenti e fisco.

3. In seno al Consiglio si darà corso da parte di tutti i componenti del Consiglio medesimo ad organizzare studi e programmazione necessari ed urgenti affinché l'attività dell'Autorità attui gli obiettivi sopra indicati.

4. Il Consiglio nazionale è composto dal presidente di ogni ufficio regionale dell'Autorità Garante del contribuente o da un suo delegato, che viene eletto dai componenti dei vari uffici del Garante. Le sue riunioni avranno luogo presso il Ministero delle finanze - Dipartimento delle politiche fiscali.

5. Il presidente del Consiglio nazionale è nominato, di intesa, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.

6. Alla data di costituzione del Consiglio nazionale si intende soppresso qualsiasi comitato o organizzazione nazionale dell'Autorità del Garante del contribuente.

7. L'attuazione della presente legge non comporta oneri aggiuntivi di spesa a carico del bilancio dello Stato"».

---

## **66.0.54**

FILIPPELLI

*Dopo l'articolo 66., inserire il seguente:*

### **«Art. 66-bis.**

*(Misure volte a contrastare i fenomeni di subsidenza)*

1. Per gli oneri conseguenti agli interventi da attuare per la riqualificazione ambientale e per il ripristino delle infrastrutture danneggiate da fenomeni di subsidenza nel comune di Cirò Marina, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2006, da erogare al comune di Cirò Marina».



*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dello 0,4 per cento».

---

**66.0.55**

FILIPPELLI

*Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Integrazione alla disciplina previdenziale a favore dei lavoratori esposti all'amianto nella provincia di Crotone)*

1. La prestazione previdenziale di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si estendono a tutti i lavoratori occupati nell'area della provincia di Crotone che siano stati esposti in maniera continuativa all'amianto per un periodo non inferiore a cinque anni.

2. Le relative domande devono essere presentate entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla gestione previdenziale presso cui il lavoratore è iscritto. La dichiarazione di esposizione all'amianto deve essere oggetto di specifica autodichiarazione da rendersi da parte del lavoratore ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica n. 444 e n. 445 del 28 dicembre 2000, in luogo di atto sostitutivo di notorietà.

3. Le dichiarazioni sono verificate da parte della gestione previdenziale, previo parere della competente ASL, entro e non oltre i successivi novanta giorni. Decorso tale termine, ove la domanda non risulti respinta per iscritto, la stessa si intende accettata con la conseguente maturazione in capo al lavoratore dei benefici di legge».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la tassa sui superalcolici è aumentata dello 0,5 per cento».

---

**66.0.56**

FILIPPELLI

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Istituzione del Fondo di garanzia per il sostegno all'autoimprenditorialità nel Mezzogiorno)*

1. Al fine di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore di soggetti inoccupati e disoccupati, residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari, che abbiano attività autonome, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo di garanzia per il sostegno all'autoimprenditorialità nel Mezzogiorno".

2. Per le finalità del presente articolo al Fondo di cui al comma 1 è attribuita una dotazione iniziale di 150 milioni di euro a decorrere dal 2006.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, individua con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri per l'accesso alla prestazione di garanzie sul Fondo di cui al comma 1».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 150.000;

2007: - 150.000;

2008: - 150.000.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento».

---

**66.0.57**

FILIPPELLI

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Rifinanziamento dei patti territoriali e dei contratti d'area stipulati nella regione Calabria)*

1. Al fine di sostenere lo sviluppo economico locale nelle aree a maggiore tensione occupazionale già interessate da esperienze di programmazione negoziata, per gli anni 2006, 2007 e 2008, i contratti d'area e i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, riferiti a territori ricompresi, in tutto o in parte, nella regione Calabria, sono rifinanziati nella misura di 500 milioni di euro in ragione d'anno.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 500 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2006, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritte, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui

tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 17 per cento».

---

**66.0.58**

FILIPPELLI

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Potenziamento dell'Aeroporto S. Anna di Isola di Capo Rizzuto)*

1. Per la progettazione e la realizzazione di opere di messa in sicurezza e di prolungamento delle piste dell'Aeroporto S. Anna di Isola di Capo Rizzuto è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro da assegnare alla Società di gestione dell'Aeroporto per l'anno 2006».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la tassa sui superalcolici è aumentata del 3 per cento».

---

**66.0.59**

FILIPPELLI

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Potenziamento del Porto commerciale di Crotona)*

1. Per la progettazione e la realizzazione di opere di potenziamento, di collegamento con la ferrovia e con le industrie di Crotona e Cutro, e di messa in sicurezza del Porto commerciale di Crotona è autorizzata la spesa di 40.000.000 di euro per l'anno 2006 da assegnare al Consorzio per l'industrializzazione di Crotona».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 67**, aggiungere il seguente:

**«Art. 67-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dello 0,5 per cento».

---

**66.0.60**

FILIPPELLI

Dopo l'**articolo 66**, aggiungere il seguente:

**«Art. 66-bis.**

*(Miglioramenti della viabilità in Calabria)*

1. Per la progettazione e realizzazione di opere di messa in sicurezza e miglioramento della viabilità delle strade di congiungimento tra il mare e la montagna calabrese nelle zone:

Cirò Marina - Cirò Umbriatico - Verzino - Savelli - strada statale n. 106;

Torre Melissa - Melissa - S. Nicola - Pallagorio - Verzino;

Strongoli - Casabona - Pallagorio;

strada statale n. 107 - Rocca di Neto - Belvedere - Verzino;

Crotone - Cutro - Roccabernarda - Mesica - Petilia;

Botricello - Belcastro - Petronà;

Sellia Marina - Sellia Superiore - Marcedusa - Taverna;

strada 2 Mari - Tiriolo - Gimigliano - Catanzaro;

Tiriolo - S. Pietro Apostolo - Serrastretta - Cicala - Carlopoli;

Sorbo S. Basile - Taverna - Sersale - Andali - Petronà - Belcastro -

Mesoraca;

strada statale n. 107 - S. Severina - Scandale - S. Mauro;

strada statale n. 106 - Cropani - Sersale - Marcedusa;

strada statale n. 107 - Cotronei - Roccabernarda - Petilia;

Isola di Capo Rizzuto;

Crotone - Capocolonna - Isola di Capo Rizzuto;

strada statale n. 106 - Cutro - S. Mauro;

svincolo strada statale n. 106 - Cirò Marina e Cavalcaferrovia Cirò

Marina;

è autorizzata la spesa di 500.000.000 di euro per l'anno 2006, da assegnare alle province di Crotone e di Catanzaro e all'ANAS per i collegamenti strada statale n. 106 - Cirò Marina».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5,7 per cento».

---

**66.0.61**

FILIPPELLI

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Potenziamento dei porti di Crotone e di Isola di Capo Rizzuto)*

1. Per la progettazione e la realizzazione di opere di messa in sicurezza e di completamento del porto turistico-peschereccio di Isola di Capo Rizzuto e di Crotone è autorizzata la spesa di 20.000.000 di euro da assegnare ai comuni di Isola di Capo Rizzuto e Crotone per l'anno 2006».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 0,3 per cento».

---

**66.0.62**

FILIPPELLI

*Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana)*

1. A partire dal 1° gennaio 2006 è riaperto il termine di due anni previsto dall'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, per il riacquisto della cittadinanza italiana che pertanto è prorogato fino al 31 dicembre 2007».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la tassa sui superalcolici è aumentata dell'1 per cento».

---

**66.0.63**

FILIPPELLI

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Adeguamento della strada statale n. 106)*

1. Per l'adeguamento della strada statale n. 106 alle norme UE è autorizzata la spesa di 2,5 miliardi di euro per l'anno 2006 da assegnare all'ANAS».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 28 per cento».

---

**66.0.64**

FILIPPELLI

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Miglioramenti della viabilità in Calabria)*

1. Per la progettazione esecutiva e per la realizzazione del cavalcaferrovia che congiunga la strada statale n. 106 a Cirò Marina è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2006 da assegnare all'ANAS. Per la progettazione e realizzazione di opere di messa in sicurezza e miglioramento della viabilità delle strade di congiungimento tra il mare e la montagna calabrese nelle zone: Cirò Marina - Cirò Umbriatico - Verzino - Savelli - S. Giovanni in Fiore è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2006 da assegnare all'ANAS. Per la progettazione e realizzazione di opere di messa in sicurezza e miglioramento della viabilità delle strade nelle zone: Botricello - Petronà - Belcastro - Sersale è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2006 da assegnare all'ANAS. Per la progettazione e realizzazione di opere di messa in sicurezza e miglioramento della viabilità delle strade nelle zone: strada due mari - Tiriolo - Gimigliano - Serrastretta - Carlopoli è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2006 da assegnare all'ANAS».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 24 per cento».

---



**66.0.65**

FILIPPELLI

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Potenziamento del porto di Cirò Marina)*

1. Per la progettazione esecutiva e la realizzazione di opere di potenziamento del molo focaneo, del porto turistico-peschereccio di Cirò Marina è autorizzata la spesa di 16.000.000 di euro da assegnare al comune di Cirò Marina per l'anno 2006».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la tassa sui superalcolici è aumentata del 5 per cento».

---

**66.0.66**

FILIPPELLI

*Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Istituzione nel comune di Botricello di una sezione distaccata del tribunale di Catanzaro)*

1. È istituita in Botricello una sezione distaccata del tribunale di Catanzaro.

2. La sezione distaccata in Botricello del tribunale di Catanzaro comprende il territorio già facente parte della pretura sezione distaccata di Cropani.

3. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni e dei ruoli organici del tribunale di Catanzaro, gli organici della sezione distaccata di cui all'articolo 1.

4. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

5. Alla data di entrata in funzione della sezione distaccata in Botri-cello del tribunale di Catanzaro, i procedimenti penali e civili, territorialmente di competenza di tale sezione e pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, dinanzi al tribunale di Catanzaro sono trasmessi alla sezione stessa.

6. Restano assegnati alle sezioni del tribunale in Catanzaro gli affari civili e penali per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge è stata fissata l'udienza di discussione o è stata notificata l'ordinanza di rinvio a giudizio a tutti gli imputati».

*Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 67-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la tassa sui superalcolici è aumentata del 0,3 per cento.

---

**66.0.67**

FILIPPELLI

*Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Istituzione nel comune di Cirò Marina di una sezione distaccata del tribunale di Crotone)*

1. È istituita in Cirò Marina una sezione distaccata del tribunale di Crotone.

2. La sezione distaccata in Cirò Marina del tribunale di Crotone comprende il territorio già facente parte della pretura sezione distaccata di Cirò.

3. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni e dei ruoli organici del tribunale di Crotone, gli organici della sezione distaccata di cui all'articolo 1.

4. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

5. Alla data di entrata in funzione della sezione distaccata in Cirò Marina del tribunale di Crotone, i procedimenti penali e civili, territorialmente di competenza di tale sezione e pendenti, alla data di entrata in vi-

gore della presente legge, dinanzi al tribunale di Crotona sono trasmessi alla sezione stessa.

6. Restano assegnati alle sezioni del tribunale in Crotona gli affari civili e penali per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge è stata fissata l'udienza di discussione o è stata notificata l'ordinanza di rinvio a giudizio a tutti gli imputati».

*Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 67-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la tassa sui superalcolici è aumentata del 0,3 per cento.

---

**66.0.68**

FILIPPELLI

*Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Istituzione nel comune di Tiriolo di una sezione distaccata del tribunale di Catanzaro)*

1. È istituita in Tiriolo una sezione distaccata del tribunale di Catanzaro.

2. La sezione distaccata in Tiriolo del tribunale di Catanzaro comprende il territorio già facente parte della pretura sezione distaccata di Tiriolo.

3. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni e dei ruoli organici del tribunale di Catanzaro, gli organici della sezione distaccata di cui all'articolo 1.

4. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

5. Alla data di entrata in funzione della sezione distaccata in Tiriolo del tribunale di Catanzaro, i procedimenti penali e civili, territorialmente di competenza di tale sezione e pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, dinanzi al tribunale di Catanzaro sono trasmessi alla sezione stessa.

6. Restano assegnati alle sezioni del tribunale in Catanzaro gli affari civili e penali per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge

è stata fissata l'udienza di discussione o è stata notificata l'ordinanza di rinvio a giudizio a tutti gli imputati».

*Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 67-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la tassa sui superalcolici è aumentata del 0,3 per cento.

---

**66.0.69**

FILIPPELLI

*Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Misure volte a contrastare i fenomeni di subsidenza)*

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 1° gennaio 2006 una quota pari al 10 per cento dei proventi derivanti dall'attività estrattiva dell'AGIP al largo della costa ionica crotonese è destinata ai comuni dell'area interessata che a causa della suddetta attività estrattiva hanno subito fenomeni di subsidenza, da utilizzare per risanamento ambientale».

*Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 67-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la tassa sui superalcolici è aumentata dell'1 per cento.

---

**66.0.70**

FALCIER, BASSO, MONTI, DI SIENA, TREMATERRA, PASINATO, MARINI, SCOTTI, BONGIORNO, ZAPPACOSTA, DE RIGO, SAMBIN, VIVIANI, CREMA, FAVARO, CADDEO

*Alla Tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 105.000;  
2007: - ;  
2008: - .

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 105 milioni di euro annui».

**66.0.71**

BASSO, PIZZINATO

*Alla Tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 100.000;  
2007: + 80.000;  
2008: + 80.000.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di

cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

---

**66.0.72**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, PIZZINATO

*Nella tabella A alla voce Ministero della Difesa, apportare le seguenti variazioni:*

2006 + 100.000.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fimo a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri per quanto concerne l'IVA i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata».

2006: – 100.000.

---

**66.0.73**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Alla tabella A, alla rubrica: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 80.000;

2007: + 80.000;

2008: + 80.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

**«Art. 66-bis.**

Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**66.0.74**

PASQUINI, VITALI, BONFIETTI

*Alla tabella B, rubrica: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 495.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**66.0.75**

VITALI, PASQUINI, CHIUSOLI, CADDEO

*Alla tabella B, rubrica: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 495.000.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**66.0.76**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, CADDEO

*Nella tabella B, dopo la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la voce: Ministero della Difesa con i seguenti accantonamenti:*

2006 + 150.000;

2007 + 150.000;

2008 + 150.000.



*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

---

**66.0.77**

PASCARELLA, NIEDDU, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, CADDEO

*Nella tabella B, dopo la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la voce: Ministero della Difesa con i seguenti accantonamenti:*

2006 + 150.000;

2007 + 150.000;

2008 + 150.000.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

---

**66.0.78**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, SOLIANI, CORTIANA, MODICA, TESSITORE, D'ANDREA, MANIERI, MONTICONE, ZAVOLI, CADDEO

*Alla Tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp: 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647; 5.2.3.9 – Fondo unico per lo spettacolo – capp: 8218,8219, 8220, 8221, 8222, 8223), apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 250.000;

2007: + 250.000;

2008: + 250.000.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**66.0.79**

DE PETRIS, BATTISTI, RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Alla Tabella C, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo Articolo 11, comma 1 (3.1.2.1 – Sostegno all'accesso alle locazioni abitative – cap. 1690), apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 100.000;

2007: + 100.000;

2008: + 100.000.

Conseguentemente, all'articolo 66, è aggiunto il seguente comma:

**«Art. 66-bis.**

1. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è soppresso».

---

**66.0.80**

IOVENE, RIPAMONTI, BEDIN, MARTONE

*Alla tabella C, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. - art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (7.1.5.2 - Fondo per le politiche sociali, cap. 3671), apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 1.059.000;

2007: + 1.059.000;

2008: + 1.059.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

**«Art. 66-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

**66.0.81**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, TONINI, BONFIETTI, BUDIN, SALVI, DANIELI, MANZIONE, RIGONI, CADDEO, IOVENE

*Alla tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 1.000.000;

2007: + 1.200.000;

2008: + 1.300.000.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

**66.0.82**

PILONI, BATTAFARANO, PIZZINATO, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, VITALI

*Alla tabella C, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge n. 328 del 2000, legge quadro per la realizzazione del sistema inte-*

grato di interventi e servizi sociali - Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (7.1.5.2 - Fondo per politiche sociali - cap. 3671), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 850.000;  
2006: + 850.000;  
2007: + 850.000.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

**66.0.83**

IOVENE, BOCO, BEDIN, MARTONE, RIPAMONTI, DE ZULUETA

*Alla tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - funzionamento - cap. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170 - 9.1.2.2 - paesi in via di sviluppo - cap. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 606.000;  
2007: + 606.000;  
2008: + 606.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**Art. 66-quater.**

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 kg di massa complessiva e con più di tre posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

**Art. 66-quinquies.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)*

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - 4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del Lotto si applica la ritenuta del 15 per cento."».

**66.0.84**

MASCIONI, DI GIROLAMO, LONGHI, BETTONI BRANDANI, CADDEO

*Alla tabella C, voce: Ministero della salute, Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria: - Art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (3.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 3392), apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 80.000;

2007: + 80.000;

2008: + 80.000.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 80 milioni di euro annui».

**66.0.85**

TONINI, BONFIETTI, BUDIN, SALVI, DANIELI, MANZIONE, RIGONI, CADDEO

*Alla tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 188.285;

2007: + 180.918;

2008: + 193.020.

Conseguentemente, dopo l'**articolo 66**, aggiungere il seguente:

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

---

**66.0.86**

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, MODICA, PAGANO, TESSITORE, MONTICONE, D'ANDREA, ZAVOLI, CADDEO

*Alla tabella C, voce:* Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647; 5.2.3.9 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223), *apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 210.000;

2007: + 210.000;

2008: + 210.000.

Conseguentemente, dopo l'**articolo 66**, aggiungere il seguente:

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 210 milioni di euro annui».

---



**66.0.87**

ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE, MONTICONE, D'ANDREA, ZAVOLI, CADDEO

*Alla tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera B): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (2.1.5.2 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1270/p), apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 200.000;

2007: + 200.000;

2008: + 200.000.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

---

**66.0.88**

MODICA, ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, MONTICONE, D'ANDREA, ZAVOLI, CADDEO

*Alla tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: Art. 5, comma 1: Spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1694), apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 100.000;

2007: + 100.000;

2008: + 100.000.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

---

**66.0.89**

LONGHI, DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, CADDEO

*Alla tabella D, voce: Ministero della salute, e legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: Art. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 80.000;

2007: + 80.000;

2008: + 80.000.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 80 milioni di euro annui».

---

**66.0.90**

PAGANO, ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MODICA, TESSITORE, MONTICONE, D'ANDREA, ZAVOLI, CADDEO

*Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, inserire la seguente voce: Legge n. 362 del 1998: (3.2.3.9 - Finanziamento del terzo piano annuale di attuazione dei piani triennali di edilizia scolastica, di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni - cap. 7080), apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 60.000;

2007: - ;

2008: - .

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 60 milioni di euro annui».

**66.0.91**

DI SIENA, BATTAFARANO, PIZZINATO, GRUOSSO, VIVIANI, PILONI

*Alla tabella D, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, inserire la seguente voce: Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione - Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (settore n. 27) (3.2.3.1 - Occupazione - cap. 7202), apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 60.000;

2007: + 60.000;

2008: + 60.000.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 60 milioni di euro annui».

---

**66.0.92**

VITALI, CALVI, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA, BASTIANONI, BATTISTI

*Alla tabella E, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la seguente voce:*

Legge finanziaria n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2004).

Art. 3 comma 25: rimborsi IVA (4.2.3.26 – Trasporti pubblici locali – cap 7577) e le relative voci di definanziamento.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IV A e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata».

---

**66.0.93**

D'ANDREA, BASTIANONI, VITALI, CALVI, BEDIN, CAVALLARO, BATTISTI

*Alla tabella E, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la seguente voce:*

Legge finanziaria n. 311 del 2004: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2005).

Art. 1 comma 28: fondo per la concessione di contributi relativi agli interventi da realizzare dagli enti locali per il risanamento ed il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali (settore 19) (4.2.3.17 – Province, comuni e comunità montane – cap. 7536) e le relative voci di finanziamento.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, conispongono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle auto vetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata».

**66.0.95**

DI SIENA, DATO, CADDEO

*Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 355 del 2003 per la proroga ed il completamento degli interventi a favore dei comuni colpiti da eventi sismici ed altre ca-

limità, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

*Conseguentemente, il limite di impegno di cui all'articolo 4, comma 3 (interventi per l'industria aeronautica), della legge n. 266 del 1997, è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dal 2006.*

---

#### **66.0.94**

IOVENE

*Alla tabella F, voce: Ministero Ambiente e territorio, legge n. 183 del 1989: «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire — investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/P), apportare le seguenti modifiche:*

2006: + 80.000.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 66-bis.**

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata».

---

**Art. 67.****67.1**

IL RELATORE

*Al comma 7, allegato 1, Ministero dell'economia e delle finanze, al punto 5, sostituire le parole: «Legge 31 dicembre 1991, n. 416 (3.1.2.5 – cap. 1501)» con le seguenti: «Legge 5 agosto 1981, n. 416 (3.1.2.4 – cap. 1501)».*

---

**67.2**

IL RELATORE

*Al comma 7, allegato 1, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al punto 1, dopo le parole: «artt. 19 e 20» inserire le seguenti: «,e legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33».*

---

**67.3**

LAURO

*Al comma 7, allegato 1, la voce relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è così variato:*

Legge 19 maggio 1975, p., 169, art. 2 (4.1.2.2 – cap. 2041) sovvenzioni Società di navigazione:

2006: – 29.900.

---

**67.4**

FALOMI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Fatte salve le competenze conferite alle regioni ai sensi della normativa vigente, la misura dei canoni di cui all'articolo 14, primo comma, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, si intende decuplicata dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**67.0.1**

FALOMI

*Dopo l'articolo 67, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

Dopo l'articolo 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è inserito il seguente:

**«Art. 25-bis.**

1. Per le concessioni di acque minerali, in sostituzione del diritto proporzionale di cui all'articolo 25, con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito, a carico del concessionario, l'obbligo di corrispondere alla Stato e alla Regione interessata, un canone annuo commisurato al quantitativo di acqua estratta, da determinare sulla base delle caratteristiche note del giacimento, delle modalità estrattive e del programma dei lavori. La misura del canone annuo è stabilita dal decreto di concessione.

Il 50 per cento del canone è destinato ad un apposito fondo di solidarietà presso la Presidenza del Consiglio ed è finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale.

Con decreto del Ministro dell'Ambiente e in accordo con il Ministro degli Affari Esteri e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo di cui sopra. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a emanare regolamenti attuativi necessari».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art.67-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

4. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---



**67.0.2**

FALOMI

*Dopo l'articolo 67, inserire il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno, oppure quando cumulativamente il valore medio di tale indice relativo ad un periodo di due o più anni terminanti alla medesima data di ciascun anno, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvederà mediante l'adeguamento della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, degli scaglioni, delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Tassazione delle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981 n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**Art. 67-ter.**

*(Rimodulazione aliquote Irpef)*

1. Sostituire l'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come segue:

L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
- c) oltre 33.500 euro e fino a 70.000,39 per cento;
- d) il seguente testo: da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento;
- e) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;
- f) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento.

**Art. 67-quater.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**Art. 67-quinquies.**

*(Tassa sulle emissioni inquinanti – Carbon tax  
e Sport utility vehicles Tax)*

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: 29. A decorrere dal 10 gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

4. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere alle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

#### **Art. 68-sexies.**

1. Dal 1° gennaio 2005 è istituita una imposta pari al 5 per cento del fatturato calcolato su base annua, derivante dall'acquisto dei diritti sportivi da parte delle imprese televisive.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Economia emana apposito decreto attuativo».

---

**Tabella A****67.Tab.A.1**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 23.000.

*Conseguentemente, alla tabella C, alla rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, alla voce: legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647; 5.2.3.9 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223), apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 23.000.

**67.Tab.A.2**

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

*Alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze - legge n. 128 del 1998 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» Art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazionale di sicurezza del volo - cap. 1723), apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 11.000;

2007: + 12.000;

2008: + 13.000.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Economia e Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 11.000;

2007: - 12.000;

2008: - 13.000.

**67.Tab.A.3**

FERRARA, IZZO

*Alla Tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 10.000;

2007: + 30.000;

2008: + 30.000.

da destinarsi al finanziamento dei disegni di legge A.S. 3036, Interventi per la tutela e valorizzazione dei territori montani e A.S. 470-A e abb, Interventi per lo sviluppo delle isole minori.

*Conseguentemente alla medesima Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 10.000;

2007: - 30.000;

2008: - 30.000.

**67.Tab.A.4**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Alla Tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, alla voce: Ministero dell'interno, modificare le somme come segue:*

2005: + 10.000;

2006: + 10.000;

2007: + 10.000.

*Conseguentemente diminuire di pari importo le somme iscritte alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze della medesima Tabella A.*

**67.Tab.A.5**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Alla Tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, alla voce: Ministero dell'interno, modificare le somme come segue:*

2006: + 10.000;

2007: + 10.000;

2008: + 10.000.

*Conseguentemente diminuire di pari importo le somme iscritte alla voce Ministero dell'economia e delle finanze della medesima Tabella A.*

**67.Tab.A.6**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, ZANCAN

*Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 10.000;  
2007: - 10.000;  
2008: - 10.000.

*Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'ambiente, legge n. 549 del 1995 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, articolo 1, comma 43, contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2251), apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 10.000;  
2007: + 10.000;  
2008: + 10.000.

---

**67.Tab.A.7**

LEGNINI, CADDEO

*Alla tabella A, Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 10.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 10.000.

---

**67.Tab.A.8**

VITALI, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA, BASTIANONI, BATTISTI

Al settore Ministero dell'economia e delle finanze, *sopprimere la seguente voce: Decreto legge n. 7 del 2005: disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione.*

*Art. 2-bis comma 1: interventi per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali nonché per lo sviluppo economico e sociale del territorio (settore*

19) (4.2.3.17 - Province, comuni e comunità montane - cap 7536/P) e le relative voci di definanziamento.

*Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 9.500;

2007: - 1.000;

2008: - 1.000.

---

### **67.Tab.A.9**

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, CADDEO

*Alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 8.000;

2007: - 8.000.

*Conseguentemente, alla tabella E, rubrica: Ministero economia e finanze, sopprimere la voce: legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) - Art. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (3.2.3.19 - Artigiancassa - Cap. 7165), e i relativi importi.*

---

### **67.Tab.A.10**

VITALI, PASQUINI, CHIUSOLI, PIZZINATO

*Alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 6.500.

*Conseguentemente, nella Tabella B, rubrica: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 6.500.

---

**67.Tab.A.112**

VITALI, CHIUSOLI, BONFIETTI

*Alla Tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 6.500.

*Conseguentemente: nella Tabella B, rubrica: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 6.500.

**67.Tab.A.11**

SODANO TOMMASO, MALBARBA, MARTONE, TOGNI

*Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 5.000;

2007: - 10.000;

2008: - 10.000.

*Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero della salute, voce: Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell' Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (3.1.2.17 - Istituto Superiore di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro - cap. 3447), apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 5.000;

2007: + 10.000;

2008: + 10.000.

**67.Tab.A.12**

BUDIN, BORDON, PIZZINATO

*Nella Tabella C, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze - legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia-Giulia - art. 16 comma 2: contributo alla Regione Friuli-Venezia-Giulia. (4.2.3.12) - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - CAP. 7513/P), apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 5.000;

2007: + 5.000;

2008: + 5.000;



*Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 5.000;  
2007: - 5.000;  
2008: - 5.000.

---

**67.Tab.A.13**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, ZANCAN

*Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 5.000;  
2007: - 5.000;  
2008: - 5.000.

*Alla Tabella C, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, legge n. 979 del 1982: disposizioni per la difesa del mare (2.1.2.5 - Difesa del mare - capp.1644, 1646/p), apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 5.000;  
2007: + 5.000;  
2008: + 5.000.

---

**67.Tab.A.14**

IOVENE, GIOVANELLI

*Alla tabella C, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, decreto legislativo n. 300 del 1999: «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59» (Art. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - 7.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 3621 7.2.3.2 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e dei servizi tecnici cap. 8831), apportare le seguenti modifiche:*

2006: + 5.000.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 5.000;  
2007: - 5.000;  
2008: - 5.000.

---

**67.Tab.A.15**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, CADDEO

*Alla tabella D, inserire la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la seguente voce: Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica, con i seguenti importi:*

2006: + 5.000;  
2007: + 5.000;  
2008: + 5.000.

*Conseguentemente alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 5.000;  
2007: - 5.000;  
2008: - 5.000.

---

**67.Tab.A.16**

ZANDA

*Al comma 1, alla tabella A ivi richiamata, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti modificazioni:*

2006: + 5.000.

*Conseguentemente, alla stessa tabella, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti.*

---

**67.Tab.A.17**

STANISCI, CADDEO

*Alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 5.000.

*Conseguentemente, nella tabella B, rubrica: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 5.000.

---

**67.Tab.A.18**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

*Alla tabella A Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:*

2006: – 4.000;  
2007: – 4.000;  
2008: – 4.000.

*Conseguentemente alla tabella C, Ministero della giustizia, decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, articolo 135, programmi di prevenzione e cura dell'Aids e recupero tossicodipendenti (4.1.2.1 – cap 1768), modificare gli importi come segue:*

2006: + 4.000;  
2007: + 4.000;  
2008: + 4.000;

---

**67.Tab.A.19**

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

*Alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 4.000;  
2007: – 4.000.

*Conseguentemente, alla tabella E, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sopprimere la voce: Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005): – Art. 1, comma 456: Concessione contributi per la realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale (settore n. 16) ( 5.2.3.7 – Trasporto intermodale – cap. 7514), e i relativi importi.*

---

**67.Tab.A.20**

BATTAFARANO, ACCIARINI, PILONI, FRANCO Vittoria, PIZZINATO, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, D'ANDREA

*Alla tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 3.000;  
2007: + 3.000;  
2008: + 3.000.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006 – 3.000;  
2007: – 3.000;  
2008: – 3.000.

---

**67.Tab.A.21**

ROTONDO, CADDEO

*Alla tabella B, inserire la rubrica: Ministero dell'ambiente e delle politiche forestali, con i seguenti importi:*

2006: + 3.000;  
2007: + 3.000;  
2008: + 3.000.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 3.000;  
2007: – 3.000;  
2008: – 3.000.

---

**67.Tab.A.22**

ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, MONTALBANO, CADDEO

*Alla tabella A, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti modificazioni:*

2006: + 2.500;  
2007: + 2.500;  
2008: + 2.500.

*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre degli stessi importi.*

---

**67.Tab.A.23**

GASBARRI, CADDEO

*Alla tabella B, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti modifiche:*

2005: + 2.500;

2006: -;

2007: -.

*Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli importi in modo corrispondente.*

---

**67.Tab.A.24**

ZANDA

*Al comma 1, alla tabella A ivi richiamata, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti modificazioni:*

2006: + 2.300.

*Conseguentemente, alla stessa tabella, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti.*

---

**67.Tab.A.25**

IOANNUCCI

*Alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 2.000;

2007: - 1.500;

2008: - 1.500.

*Conseguentemente, alla tabella B, inserire alla rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i seguenti importi:*

2006: + 2.000;

2007: + 1.500;

2008: + 1.500.

**67.Tab.A.26**

SALINI

*Alla tabella B Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti modifiche:*

2006 + 2.000;  
2007 -;  
2008 -.

*Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2006 - 2.000;  
2007 -;  
2008 -.

---

**67.Tab.A.27**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

*Alla tabella A, Ministero delle politiche agricole, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 1.500;  
2007: + 1.500;  
2008: + 1.500.

*Conseguentemente alla medesima tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 1.500;  
2007: - 1.500;  
2008: - 1.500.

---

**67.Tab.A.28**

ZANDA

*Al comma 1, alla tabella A ivi richiamata, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti modificazioni:*

2006: + 1.500.

*Conseguentemente, alla stessa Tabella, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti.*

---

**67.Tab.A.29**

TESSITORE, SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, MONTICONE, D'ANDREA, ZAVOLI, CADDEO

*Alla tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 – Enti ed attività culturali – cap. 2363), apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 1.250;  
2007: + 1.250;  
2008: + 1.250.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni*

2006: – 1.250;  
2007: – 1.250;  
2008: – 1.250.

---

**67.Tab.A.30**

MANFREDI

*Alla tabella A, inserire la seguente voce: Ministero delle attività produttive, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 1.000;  
2007: + 1.000;  
2008: + 1.000.

*Conseguentemente alla medesima tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 1.000;  
2007: – 1.000;  
2008: – 1.000.

---

**67.Tab.A.31**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI

*Alla tabella A, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 1.000;

2007: + 1.000;

2008: + 1.000.

*Conseguentemente, ridurre di pari importo lo stanziamento in tabella A per il Ministero dell'interno. Finalizzato al fondo per le vittime dell'amianto di cui alla legge n. 257 del 1992.*

---

**67.Tab.A.32**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI

*Alla tabella A, alla rubrica: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 1.000;

2007: + 1.000;

2008: + 1.000.

*Conseguentemente, ridurre di pari importo alla tabella medesima, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze.*

---

**67.Tab.A.33**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

*Alla tabella A Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:*

2006: – 1.000;

2007: – 1.000;

2008: – 1.000.

*Conseguentemente, nella stessa tabella A, alla rubrica: Ministero per le politiche agricole e forestali, modificare gli importi come segue:*

2006: + 1.000;

2007: + 1.000;

2008: + 1.000.



**67.Tab.A.34**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

*Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 1.000;  
2007: – 1.000;  
2008: – 1.000.

*Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero della salute, Legge n. 434 del 1998: finanziamento degli interventi in materia di animali d'affezione e per la prevenzione del randagismo (4.1.2.9 prevenzione del randagismo – cap. 4340), apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 1.000;  
2007: + 1.000;  
2008: + 1.000.

---

**67.Tab.A.35**

ZANDA

*Al comma 1, alla tabella A ivi richiamata, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti modificazioni:*

2006: + 1.000.

*Conseguentemente, alla stessa tabella, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti.*

---

**67.Tab.A.36**

IOANNUCCI

*Alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 900;  
2007: – 500;  
2008: – 500.

*Conseguentemente, alla tabella B, inserire alla rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali i seguenti importi:*

2006: + 900;  
2007: + 500;  
2008: + 500.

---

**67.Tab.A.37**

MAGNALBÒ, TATÒ

*Alla tabella A, fondo speciale di parte corrente, per l'anno 2006 sono apportate le seguenti modifiche:*

Ministero dell'economia e delle finanze – 750;  
Ministero dell'interno + 750.

*La variazione è finalizzata all'attuazione dell'articolo 2, comma 2 della legge 11 giugno 2004, n. 146 e della legge 11 giugno 2004, n. 148, nonché dell'articolo 3, comma 2 della legge 11 giugno 2004 n. 147.*

---

**67.Tab.A.38**

EUFEMI

*Alla tabella A Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:*

2006: – 700;  
2007: – 400;  
2007: – 400.

*Conseguentemente alla tabella A Ministero delle attività produttive apportare le seguenti modifiche:*

2006: + 700;  
2007: + 400;  
2008: + 400.

---

**67.Tab.A.39**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Alla tabella A, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 500;  
2007: + 1000;  
2008: + 1000.

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente di pari importo alla medesima tabella, alle rubriche Ministero degli affari esteri, Ministero dell'interno.*

---

**67.Tab.A.40**

TESSITORE, ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MODICA,  
PAGANO, MONTICONE, D'ANDREA, ZAVOLI, CADDEO

*Alla tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 190 del 1975: norme relative al funzionamento della Biblioteca Nazionale Centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma. (3.1.1.0 – Funzionamento – cap. 1941), apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 600;

2007: + 600;

2008: + 600.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 600;

2007: - 600;

2008: - 600.

---

**67.Tab.A.41**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA,  
TURRONI, ZANCAN

*Alla tabella A Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:*

2006: - 500;

2007: - 500;

2008: - 500.

*Conseguentemente, nella stessa tabella A, alla rubrica Ministero della Sanità, modificare gli importi come segue:*

2006: + 500;

2007: + 500;

2008: + 500.

---

**67.Tab.A.42**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, ZANCAN

*Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 500;  
2007: – 500;  
2008: – 500.

*Alla tabella C, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio decreto-legge n. 2 del 1993: Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (4.1.1.0 – cap. 2068, 2069), apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 500;  
2007: + 500;  
2008: + 500.

---

**67.Tab.A.43**

SALINI

*Alla tabella B, fondo speciale di parte capitale del Ministero per i Beni e le attività culturali apportare le seguenti modifiche:*

2006 + 500;  
2007 + 500;  
2008 + 500.

*Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:*

2006 – 500;  
2007 – 500;  
2008 – 500.

---

**67.Tab.A.44**

EUFEMI

*Alla tabella A Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti modifiche:*

2006: – 500;

2007: – 250;

2008: – 250.

*Conseguentemente alla tabella B Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti modifiche:*

2006: + 500;

2007: + 250;

2008: + 250.

**67.Tab.A.45**

ZANDA

*Al comma 1, alla Tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti modificazioni:*

2006: + 500.

*Conseguentemente, alla stessa Tabella, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti.*

**67.Tab.A.46**

GASBARRI, PIZZINATO

*Alla tabella A, alla voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 500;

2007: – ;

2008: – ;

*Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli importi in modo corrispondente.*

**67.Tab.A.47**

PONTONE

Alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 400;  
2007: – 400;  
2008: – 400.

Alla tabella B, Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 400;  
2007: + 400;  
2008: + 400.

---

**67.Tab.A.48**

IOANNUCCI

Alla tabella A, *alla voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 400;  
2007: – 200;  
2008: – 200.

*Conseguentemente, alla tabella B, inserire alla rubrica:* Ministero dei beni e della attività culturali, *i seguenti importi:*

2006: + 400;  
2007: + 200;  
2008: + 200.

---

**67.Tab.A.49**

IOANNUCCI

Alla tabella A, *alla voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 350;  
2007: – 350;  
2008: – 280.

*Conseguentemente, alla tabella B, inserire alla rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, i seguenti importi:*

2006: + 350;  
2007: + 350;  
2008: + 280.

---

### **67.Tab.A.50**

SODANO Tommaso, MALBARBA, MARTONE, TOGNI

*Alla tabella A, alla rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 1.000;  
2007: + 1.000;  
2008: + 1.000.

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente di pari importo alla medesima tabella, alle rubriche Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero degli affari Ministero dell'interno.*

---

### **67.Tab.A.51**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Alla tabella A, alla rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 1.000;  
2007: + 1.000;  
2008: + 1.000.

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente di pari importo alla medesima tabella, alle rubriche Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero degli affari Ministero dell'interno.*

---

**67.Tab.A.52**

TESSITORE, SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, VITTORIA FRANCO, MODICA, PAGANO, MONTICONE, D'ANDREA, ZAVOLI, CADDEO

*Alla tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 466 del 1988: contributo all'Accademia Nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2052), apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 300;  
2007: + 300;  
2008: + 300.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 300;  
2007: - 300;  
2008: - 300.

---

**67.Tab.A.53**

EUFEMI

*Alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2006: - 300;  
2007: - 200;  
2007: - 200;

*Conseguentemente alla Tabella A, Ministero delle attività produttive, apportare le seguenti modificazioni:*

2006: + 300;  
2007: + 200;  
2008: + 200.

---

**67.Tab.A.54**

IOANNUCCI

*Alla tabella A, alla voce, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 200;  
2007: - 100;  
2008: - 100.



*Conseguentemente, alla tabella B, inserire alla rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, i seguenti importi:*

2006: + 200;  
2007: + 100;  
2008: + 100.

---

### **67.Tab.A.55**

EUFEMI

*Alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2006: – 200;  
2007: – 100;  
2007: – 100;

*Conseguentemente alla Tabella B, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti modificazioni:*

2006: + 200;  
2007: + 100;  
2008: + 100.

---

### **67.Tab.A.56**

IOANNUCCI

*Alla tabella A, alla voce, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 150;  
2007: – 150;  
2008: – 50.

*Conseguentemente, alla tabella B, inserire alla rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, i seguenti importi:*

2006: + 150;  
2007: + 150;  
2008: + 50.

---

**67.Tab.A.57**

EUFEMI

*Alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2006: – 150;  
2007: – 75;  
2008: – 75;

*Conseguentemente alla Tabella B Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:*

2006: + 150;  
2007: + 75;  
2008: + 75.

---

**67.Tab.A.58**

IOANNUCCI

*Alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 150;  
2007: – 60;  
2008: – 60.

*Conseguentemente, alla tabella B, inserire alla rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, i seguenti importi:*

2006: + 150;  
2007: + 60;  
2008: + 60.

---

**67.Tab.A.59**

IOANNUCCI

*Alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 150;  
2007: – 40;  
2008: – 35.

*Conseguentemente, alla tabella B, inserire alla rubrica Ministero per i beni e le attività culturali, i seguenti importi:*

2006: + 150;  
2007: + 40;  
2008: + 35.

---

#### **67.Tab.A.60**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 100;  
2007: – 100;  
2008: – 100.

*Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, voce: Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1 – Fondo per le politiche sociali – cap. 1711), apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 100;  
2007: + 100;  
2008: + 100.

---

#### **67.Tab.A.61**

GABURRO

*Alla tabella A voce: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 100.

*Conseguentemente alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 100.

---

**67.Tab.A.62**

IOVENE

*Alla tabella C, voce:* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, decreto legge n. 2 del 1993: «Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992 n. 150 in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione» (2.1.1.0 – funzionamento – cap. 1388, 1389), *apportare le seguenti modifiche:*

2006: + 30;

*Conseguentemente, alla tabella A, voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 30;

2007: – 30;

2008: – 30.

---

**67.Tab.A.63**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Alla Tabella D, rubrica:* Ministero dell'interno, aggiungere la rubrica: Ministero dell'interno, e la voce: Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: art. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (2.2.3.6 – Altri interventi locali – cap. 7239), *con i seguenti importi:*

2006: – 98.127;

2007: – 98.127;

2008: – 98.127.

*Conseguentemente alla tabella A rubrica;* Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 98.127;

2007: + 98.127;

2008: + 98.127.

---

**67.Tab.A.64**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, inserire la voce: Ministero della giustizia indicando le somme come segue:*

2006: + 5.000;

2007: + 20.000;

2008: + 20.000.

*Conseguentemente diminuire di pari importo le somme iscritte alla voce: Ministero dell'interno della medesima tabella A.*

---

**67.Tab.A.65**

FERRARA, IZZO

*Alla tabella A, Ministero degli Affari Esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006 – 150.000;

2007 – 150.000;

2008 – 150.000.

*Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni: Legge 549 del 1995 – art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni, ed altri organismi: 2.1. 2. 2. – Contributi ad enti e altri organismi – Cap. 1163.*

2006 + 150.000;

2007 + 150.000;

2008 + 150.000.

**67.Tab.A.66**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, CADDEO

*Nella tabella A alla voce: Ministero della Difesa \* apportare le seguenti variazioni:*

2006 + 30.000;

2007 + 30.000;

2008 + 30.000.

*Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:*

2006: - 30.000;  
2007: - 30.000;  
2008: - 30.000.

---

**67.Tab.A.67**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, CADDEO

*Nella tabella A alla voce: Ministero della difesa<sup>109</sup> apportare le seguenti variazioni:*

2006 + 30.000;  
2007 + 30.000;  
2008 + 30.000.

*Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:*

2006: - 30.000;  
2007: - 30.000;  
2008: - 30.000.

---

**67.Tab.A.68**

BASSO, PIZZINATO

*Alla tabella B, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 30.000;  
2007: + 30.000;  
2008: + 30.000.

*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, ridurre dei seguenti importi.*

---

**67.Tab.A.69**

CREMA

*Alla tabella B, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 30.000;  
2007: + 30.000;  
2008: + 30.000.

*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, ridurre dei seguenti importi:*

2006: – 30.000;  
2007: – 30.000;  
2008: – 30.000.

---

**67.Tab.A.70**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, BATTAFARANO, CADDEO

*Nella tabella A alla voce: Ministero della Difesa, apportare le seguenti variazioni:*

2006 + 25.000;  
2007 + 25.000;  
2008 + 25.000.

*Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:*

2006: – 25.000;  
2007: – 25.000;  
2008: – 25.000.

---

**67.Tab.A.71**

BATTAGLIA Giovanni, CADDEO

*Alla tabella A, alla voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 25.000;  
2006: + 25.000;  
2007: + 25.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella A, rubrica: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 25.000;  
2006: – 25.000;  
2007: – 25.000.

---

### **67.Tab.A.72**

MACONI, CADDEO, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

*Alla tabella A, rubrica: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 25.000;  
2007: – 25.000;  
2008: – 25.000.

*Conseguentemente, alla tabella B, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 25.000;  
2007: + 25.000;  
2008: + 25.000.

---

### **67.Tab.A.73**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, PIZZINATO

*Nella tabella A alla voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:*

2006 + 20.000;  
2007 + 20.000;  
2008 + 20.000.

*Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:*

2006: – 20.000,  
2007: – 20.000;  
2008: – 20.000.

---



**67.Tab.A.74**

BRUTTI PAOLO, GUERZONI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

*Alla Tabella A, rubrica: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2006: – 20.000;

2007: – 20.000;

2008: – 20.000.

*Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo articolo 1, comma 1 (3.1.2.1 – Sostegno all’accesso alle locazioni abitative – cap. 1690), apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 20.000;

2006: + 20.000;

2007: + 20.000.

---

**67.Tab.A.75**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, CADDEO

*Alla tabella D, inserire la rubrica Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e la seguente voce Legge n. 183 del 1989: norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – investimenti difesa del suolo e tutela ambientale cap. 7090/p), con i seguenti importi:*

2006: + 20.000;

2007: + 20.000;

2008: + 20.000.

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 20.000;

2007: – 20.000;

2008: – 20.000.

---

**67.Tab.A.76**

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, LEGNINI, CADDEO

*Alla tabella A, rubrica: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 20.000.

*Conseguentemente, alla tabella E, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sopprimere la voce legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): – Art. 7, comma 6: Completamento delle opere di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (settore n. 17) (3.2.3.7) – Edilizia giudiziaria – cap 7473) e i relativi importi.*

---

**67.Tab.A.77**

PIATTI, MURINEDDU, STANISCI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, DI SIENA, CADDEO

*Alla tabella A, rubrica: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 20.000;

*Conseguentemente alla tabella E, alla rubrica: Ministero delle politiche agricole e forestali, sopprimere la voce decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38 Art. 15, comma 2, punto 1: Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi (Settore 21): (3.2.3.3. – Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario – cap. 7439), e i relativi importi.*

---

**67.Tab.A.78**

CORTIANA, ACCIARINI, SOLIANI, VITTORIA FRANCO, MODICA, PAGANO, TESSITORE, MONTICONE, D'ANDREA, ZAVOLI, CADDEO

*Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, voce: Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera B): Fondo per l'ampliamento dell'offerta forma-*

tiva (2.1.5.2 – Fondo per il funzionamento della scuola – cap. 1270/p), *apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 15.900;  
2007: + 15.900;  
2008: + 15.900.

*Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 15.900;  
2007: – 15.900;  
2008: – 15.900.

---

#### **67.Tab.A.79**

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

*Alla tabella A, rubrica: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 15.400;  
2007: – 15.400;  
2008: – 15.400.

*Conseguentemente, alla tabella E, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sopprimere la voce Decreto legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: – Art. 19, comma 1, punto B: Realizzazione e potenziamento tratte autostradali (Settore n. 16) (3.2.3.8 – Opere stradali – cap. 7144), e i relativi importi.*

---

#### **67.Tab.A.113**

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, PIZZINATO

*Alla tabella A, rubrica: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 15.400;  
2007: – 15.400.

*Conseguentemente, alla tabella E, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la voce legge n. 1329 del 1965 – contributi per*

l'acquisto di nuove macchine utensili (Settore 9) (3.2.3.33 – sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7299/P), e i relativi importi.

---

**67.Tab.A.80**

LEGNINI, PIZZINATO

*Alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 15.000;  
2007: + 15.000;  
2008: + 15.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 15.000;  
2007: – 15.000;  
2008: – 15.000.

---

**67.Tab.A.81**

LEGNINI, PIZZINATO

*Alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 15.000;  
2007: + 15.000;  
2008: + 15.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 15.000;  
2007: – 15.000;  
2008: – 15.000.

---

**67.Tab.A.82**

ANGIUS, BRUTTI PAOLO, DI GIROLAMO, MASCIONI, CADDEO

*Alla tabella A, rubrica: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 15.000;

2007: – 15.000;

2008: – 15.000.

*Conseguentemente, alla tabella B, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 15.000;

2007: + 15.000;

2008: + 15.000.

**67.Tab.A.83**

SOLIANI

*Al comma 1, alla tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero dell'istruzione, università e ricerca, apportare le seguenti modificazioni:*

2006: + 15.000.

*Conseguentemente, alla stessa Tabella, rubrica: Ministero degli affari esteri, ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti.*

**67.Tab.A.114**

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, CADDEO

*Alla tabella A, rubrica: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 15.000;

*Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero attività produttive – legge n. 282 del 1991 e decreto-legge n. 496 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge 61 del 1994 – decreto-legge n. 26 del 1995, convertito nella legge 95 del 1995: riforma dell'ENEA (4.2.3.4. – Ente Nazionale Energia e ambiente – cap. 7630), apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 15.000.

**67.Tab.A.115**

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, PIZZINATO

*Alla tabella A, rubrica: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 15.000;

*Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero delle attività produttive, voce: legge 292 del 1990: ordinamento dell'Ente Nazionale italiano per il turismo (3.1.2.2. Ente nazionale Italiano per il turismo – cap. 2270), apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 15.000.

---

**67.Tab.A.84**

ANGIUS, BRUTTI PAOLO, DI GIROLAMO, MASCIONI, CADDEO

*Alla tabella A, rubrica: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 12.500;

2007: – 12.500;

2008: – 12.500.

*Conseguentemente, alla tabella B, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 12.500;

2007: + 12.500;

2008: + 12.500.

---

(\*) Aumento finalizzato alla riconversione dell'ex Caserma Piave di Orvieto in un centro polifunzionale destinato a fini istituzionali, turistici, culturali, di ricerca, istruzione e formazione.

---

**67.Tab.A.85**

IOVENE, GIOVANELLI

*Alla tabella F, voce Ministero Ambiente e territorio, legge n. 426 del 1998: «Nuovi interventi in campo ambientale» (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/P), apportare le seguenti modifiche:*

2006: + 12.000;

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 12.000;  
2007: – 12.000;  
2008: – 12.000.

---

### **67.Tab.A.86**

IOVENE, GIOVANELLI

*Alla tabella C, voce Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, legge n. 549 del 1995: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» (Art. 1 comma 43: Contributi ad enti istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi – 2.1.2.3 – contributi ad enti ed altri organismi cap. 1551), apportare le seguenti modifiche:*

2006: + 11.000;

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 11.000;  
2007: – 11.000;  
2008: – 11.000.

---

### **67.Tab.A.87**

MACONI, CADDEO, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA.

*Alla tabella A, rubrica: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 10.300;  
2007: – 10.300;  
2008: – 10.300.

*Conseguentemente, alla tabella E, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la voce: Legge n. 266 del 1997, Interventi urgenti per l'economia – Art. 12, comma 2, Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Settore 9) (1.2.3.4 – Fondo unico da ripartire – investimenti incentivi alle imprese – cap. 7005), e i relativi importi.*

---

**67.Tab.A.88**

BASSO, CADDEO

*Alla tabella B, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 10.000;  
2007: + 10.000;  
2008: + 10.000.

*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, ridurre dei seguenti importi.*

---

**67.Tab.A.89**

BASSO, PIZZINATO

*Alla Tabella B, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 10.000;  
2007: + 10.000;  
2008: + 10.000.

*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli esteri, ridurre dei seguenti importi.*

---

**67.Tab.A.90**

CREMA

*Alla Tabella B, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 10.000;  
2007: + 10.000;  
2008: + 10.000.

*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli Affari Esteri, ridurre dei seguenti importi:*

2006: – 10.000;  
2007: – 10.000;  
2008: – 10.000.

---



**67.Tab.A.91**

IOVENE, GIOVANELLI, GASBARRI, ROTONDO, CADDEO

*Alla Tabella C, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, legge n. 549 del 1995, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi 2.1.2.3. - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1551, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 10.000;  
2007: + 10.000;  
2008: + 10.000.

*Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 10.000;  
2007: - 10.000;  
2008: - 10.000.

---

**67.Tab.A.92**

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

*Alla Tabella A, rubrica: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 10.000;  
2007: - 10.000;  
2008: - 10.000.

*Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti voce: Legge 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le capitanerie di porto (6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2661), apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 10.000;  
2007: + 10.000;  
2008: + 10.000.

---

**67.Tab.A.93**

PIATTI, MURINEDDU, STANISCI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, CADDEO

*Alla tabella A, rubrica:* Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 10.000;  
2007: – 10.000;  
2008: – 10.000.

*Alla tabella C, rubrica:*, Ministero delle politiche agricole e forestali, *alla voce:* Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità da posta derivante adibite alla pesca con reti da posta derivante Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima – (2.1.1.0 – Funzionamento capp. 1173, 1413, 1414, 1415 2.1.2.7 – Pesca – capp. 1476, 1477, 1482), *apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 10.000;  
2007: + 10.000;  
2008: + 10.000.

---

**67.Tab.A.94**

FRANCO Vittoria, CORTIANA, ACCIARINI, SOLIANI, MODICA, PAGANO, TESSITORE, MONTICONE, D'ANDREA, ZAVOLI, CADDEO

*Alla tabella C, alla voce:* Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi – 3.1.2.3. – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 2100, *apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 10.000;  
2007: + 10.000;  
2008: + 10.000.

*Conseguentemente, alla tabella A, alla voce:* Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 10.000;  
2007: – 10.000;  
2008: – 10.000.

---

**67.Tab.A.95**

BASSO, CADDEO

*Alla Tabella B, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti*

2006: + 6.000;  
2007: + 8.000;  
2008: + 8.000.

*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, ridurre dei seguenti importi.*

---

**67.Tab.A.96**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, PIZZINATO

*Nella tabella A alla voce, del Ministero della Difesa, apportare le seguenti:*

2006: + 6.000;  
2007: + 6.000;  
2008: + 6000.

*Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:*

2006: - 6.000;  
2007: - 6.000;  
2008: - 6.000.

---

**67.Tab.A.97**

CREMA

*Alla tabella A del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, apportare le seguenti*

2006: + 5.000;  
2007: + 5.000;  
2008: + 5.000.

*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli Affari esteri, ridurre il seguente importo:*

2006: - 5.000;  
2007: - 5.000;  
2008: - 5.000.

---

**67.Tab.A.98**

BASSO, PIZZINATO

*Alla Tabella A, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 5.000;  
2007: -  
2008: -

*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, ridurre del seguente importo.*

---

**67.Tab.A.99**

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

*Alla tabella A, rubrica: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 4.000;  
2007: - 4.000;  
2008: - 4.000.

*Conseguentemente, alla tabella E, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sopprimere la voce: Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Settore n. 16) (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7142) , e i relativi importi.*

---

**67.Tab.A.100**

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA, COSTANTINI, CADDEO

*Alla tabella A, rubrica: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 4.000;  
2007: - 4.000;  
2008: - 4.000.

*Conseguentemente, alla tabella E, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sopprimere la voce: Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 2, comma 87: Avvio della*

realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Settore n. 16)  
(3.2.3.8 – Opere stradali – cap. 7143) , e i relativi importi.

---

**67.Tab.A.101**

VITALI, PIZZINATO

*Alla Tabella A, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti*

2006: + 3.500.

*Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 3500.

---

**67.Tab.A.116**

CHIUSOLI, VITALI

*Alla tabella A, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 3.500.

*Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 3500.

---

**67.Tab.A.102**

SOLIANI, FRANCO VITTORIA, ACCIARINI, CORTIANA, MODICA, PAGANO, TESSITORE, MONTICONE, D'ANDREA, ZAVOLI, CADDEO

*Alla tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi – 3.1.2.3.- Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 2100, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 3.000;

2007: + 3.000;

2008: + 3.000.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 3.000;

2007: – 3.000;

2008: – 3.000.

---

### **67.Tab.A.103**

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

*Alla tabella A, rubrica: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2006: – 1.000;

2007: – 1.000;

2008: – 1.000.

*Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti voce: Legge 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.18 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 2032), apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 1.000;

2007: + 1.000;

2008: + 1.000.

---

### **67.Tab.A.104**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, LEGNINI, PIZZINATO

*Alla tabella C, voce: Ministero della Difesa \*, legge n. 549 del 1995 art. 1 comma 43 contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi 3.1.2.4 contributi ad enti ed altri organismi CAP.1352, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 1.550;

2007: – 1.550;

2008: – 1.550.

*Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero degli Affari esteri, apportare le seguenti modifiche:*

2006: – 750;

2007: – 750;

2008: – 750.

---

**67.Tab.A.105**

GASBARRI, CADDEO

*Alla tabella A, voce: Ministero Beni e attività culturali, apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 500;

2006: + 500;

2007: + 500.

*Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero degli affari esteri, ridurre gli importi in modo corrispondente.*

---

**67.Tab.A.106**

BASSO, CADDEO

*Alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 10.000;

2007: + 10.000.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

**67.Tab.A.107**

CREMA

*Alla tabella B, voce: Ministero per i Beni e Attività Culturali, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 2.300;

2007: + 2.300;

2008: + 2.300.

*Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'Interno, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 2.300;

2007: - 2.300;

2008: - 2.300.

**67.Tab.A.108**

BASSO, CADDEO

*Alla tabella B, voce: Ministero per i beni e attività culturali, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 2.300;  
2007: + 2.300;  
2008: + 2.300.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 2.300;  
2007: + 2.300;  
2008: + 2.300.

---

**67.Tab.A.109**

LAURO

*Alla tabella A, aggiungere la voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 0,500;  
2007: + 0,500;  
2008: + 0,500.

*Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero delle attività produttive, legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica: art. 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi – 3.1.2.4 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 2280, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 0,500;  
2007: – 0,500;  
2008: – 0,500.

---

**67.Tab.A.110**

EUFEMI

*Alla tabella A, aggiungere la voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 0,500;  
2007: + 0,500;  
2008: + 0,500.



*Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero delle attività produttive, legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica: ari. 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi – 3.1.2.4 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 2280, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 0,500;

2007: – 0,500;

2008: – 0,500.

---

### **67.Tab.A.111**

CHINCARINI, TIRELLI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

*Alla tabella E, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sopprimere le seguenti voci:*

– legge n. 183 del 1989 ... settore n. 19 (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – investimenti difesa del suolo e tutela ambientali e cap. 7090/p)

2006: – 80.000.

– decreto-legge n. 180 del 1998 ...Art.1, comma 2 ... settore n. 3 (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap.7090/p)

2006: – 20.000.

*Conseguentemente alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 20.000.

*Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 30.000.

*Alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

– decreto legislativo n. 300 del 1999 ... art. 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali ... (6.1.2.9 agenzia del demanio cap. 3901)

2006: – 20.000.

– legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 ... (9.1.1.0 stanziamenti aggiuntivi paesi in via di sviluppo cap. 2150 )

2006: – 30.000.

---

**Tabella B****67.Tab.B.1**

D'ANDREA, SOLIANI, VITTORIA Franco, MONTICONE ACCIARINI, MODICA, PAGANO, TESSITORE

*Alla tabella B, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche nella seguente misura:*

2006: – 125.300;  
2007: – 125.300;  
2008: – 125.300.

*Conseguentemente, alla tabella E sopprimere le seguenti le seguenti voci:*

Legge n. 662 del 1996 – Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – Art. 3, comma 83;

Legge n. 29 del 2001 – Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni culturali – Art. 3, comma 1;

Legge finanziaria n. 448 del 2001 – Art. 46, comma 1;

Decreto legislativo n. 127 del 2003 – Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche.

---

**67.Tab.B.2**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Alla tabella D, inserire la seguente voce: « Legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11 (u.p.b. 3.2.3.22 – cap. 7217);*

2006: + 100.000».

*Conseguentemente, alla Tabella B apportare le opportune variazioni in conto capitale.*

---

**67.Tab.B.3**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Alla tabella D, Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce: «Legge n. 488 del 1999 – articolo 27, comma 11 (imprenditorialità giovanile – 3.2.3.22):*

2006: 75.000;  
2007: 50.000;  
2008: 5.000».

*Conseguentemente, alla tabella B apportare le opportune variazioni in conto capitale.*

---

**67.Tab.B.4**

RONCONI, FORLANI, CICCANTI, TAROLLI

*Nella tabella F, allegata alla proposta di legge, è inserita, per l'anno 2006, la somma di euro 30.000.000:*

2006: – 30.000;

2007: – 30.000;

2008: – 30.000.

*anno terminale 2021*

3. Interventi per calamità naturali.

Decreto- legge n. 6 del 1998: convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosii.

– Art. 15, comma 1: contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (3.2.10.3 – presidenza del Consiglio dei Ministri Protezione Civile – Cap. 7443/p).

*Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutti gli stanifamenti previsti fino a concorrenza della tiffra nella tabella B.*

---

**67.Tab.B.5**

BRUTTI PAOLO, CADDEO

*Alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 310.000.

*Conseguentemente alla medesima tabella B, alla rubrica: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 310.000.

---

**67.Tab.B.6**

VITALI, PASQUINI, CHIUSOLI, CADDEO

*Alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 290.000.

*Conseguentemente, nella Tabella B, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 290.000.

**67.Tab.B.7**

VITALI, CHIUSOLI, PASQUINI, BONFIETTI

*Alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 290.000.

*Conseguentemente, nella tabella B, rubrica: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 290.000.

**67.Tab.B.8**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, GIOVANELLI, VALLONE, MARINO, IOVENE, D'ANDREA, GASBARRA DETTORI, ROTONDO, LIGUORI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, ZANCAN

*Alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 180.000;

2007: - 100.000;

2008: - 100.000.

*Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere la voce: Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge 398 del 1993 convertito con modificazioni dalla legge 493 del 1993 (Art. 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale*

della difesa del suolo (settore n. 19) (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p), *con i seguenti importi:*

2006: + 100.000;

2007: + 100.000;

2008: + 100.000.

*Alla tabella E, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sopprimere la voce: Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge 398 del 1993 convertito con modificazioni dalla legge 493 del 1993 (Art.12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (settore n. 19) (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p), con i seguenti importi:*

2006: – 80.000.

---

#### **67.Tab.B.9**

VITALI, PASQUINI, CHIUSOLI, CADDEO

*Alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 146.000.

*Conseguentemente, nella tabella B, rubrica: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 146.000.

---

#### **67.Tab.B.10**

VITALI, PASQUINI

*Alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 146.000.

*Conseguentemente, nella tabella B, rubrica: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 146.000.

---

**67.Tab.B.11**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

*Alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 120.000;  
2007: - 100.000;  
2008: - 100.000.

*Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere la seguente voce: Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito con modificazioni dalla legge n.267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico cd a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania, Articolo 1, comma 2, Misure di prevenzione per le aree a rischio (Settore n. 3) (1.2.3.6 - cap.7090/p):*

2006: + 100.000;  
2007: + 100.000;  
2008: + 100.000.

*Alla tabella E, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, eliminare la seguente voce: Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito con modificazioni dalla legge n.267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania, Articolo 1, comma 2, Misure di prevenzione per le aree a rischio (Settore n. 3) (1.2.3.6 - cap.7090/p):*

2006: - 20.000.

---

**67.Tab.B.12 (testo 2)**

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

*Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 105.700;  
2007: - 100.000;  
2008: - 100.000.

*Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere la seguente voce: Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale. Art. 1, comma 1 - Interventi*

di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati – (Settore 19): (1.2.3.6, cap. 7090/p):

2006: + 100.000;  
2007: + 100.000;  
2008: + 100.000.

Alla tabella E, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio *sopprimere la seguente voce*: Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale. Art. 1, comma 1 – Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati – (Settore 19): (1.2.3.6, cap.7090/p):

2006: – 5.700.

---

#### **67.Tab.B.12**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

*Alla tabella B, voce*: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni*:

2006: – 105.700;  
2007: – 100.000;  
2008: – 100.000.

*Conseguentemente, alla tabella D, rubrica*: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *aggiungere la seguente voce*: Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale. Art. 1, co1. Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati – (Settore 19): (1.2.3.6, cap.7090/p):

2006: + 100.000;  
2007: + 100.000;  
2008: + 100.000.

Alla tabella E, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *sopprimere la seguente voce*: Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale. Art.1, co1.- Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati – (Settore 19): (1.2.3.6, cap.7090/p):

2006: – 5.700.

---

**67.Tab.B.13**

LEGNINI, ANGIUS, VISERTA, COSTANTINI, CADDEO

*Alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 100.000;  
2007: - 100.000;  
2008: - 100.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella B, alla rubrica: Ministero delle infrastrutture e trasporti, con il seguente importo:*

2006: + 100.000;  
2007: + 100.000;  
2008: + 100.000.

---

**67.Tab.B.14**

BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO, PIZZINATO

*Alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 100.000;  
2007: - 100.000;  
2008: - 100.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella B, alla voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 100.000;  
2006: + 100.000;  
2007: + 100.000.

---

**67.Tab.B.15**

DE PETRIS, BATTISTI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:*

2006: - 100.000;  
2007: - 100.000;  
2008: - 100.000.



*Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inserire la seguente voce: Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, Capitale della Repubblica (3.2.3.20 Fondo per Roma Capitale – cap. 7657):*

2006: + 100.000;  
2007: + 100.000;  
2008: + 100.000.

---

### **67.Tab.B.16**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Alla tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 100.000;  
2007: - 40.000;  
2008: - 200.000.

*Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la rubrica: Ministero della salute, voce: Legge n. 488 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: Articolo 71, comma 1: Interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani, con i seguenti importi:*

2006: + 100.000;  
2007: + 40.000;  
2008: + 200.000.

---

### **67.Tab.B.17**

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

*Alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 100.000.

*Conseguentemente, alla tabella E, rubrica: Ministero dell'economia, eliminare la seguente voce: Decreto-legge 138 del 2002 Art. 7 Apporto al capitale sociale dell'Anas SpA (3.2.3.48 Anas 7372):*

2006: - 100.000.

---

**67.Tab.B.18**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

*Alla tabella B, alla voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 92.200;  
2007: – 92.200;  
2008: – 92.200.

*Conseguentemente, alla tabella E, rubrica:* Ministero per i beni e le attività culturali, *eliminare la seguente voce:* Legge finanziaria n. 448 del 2001, art. 46 comma 1 Fondo unico per gli investimenti (2.2.10.3 – Fondo Unico da ripartire Investimenti patrimonio culturale cap.7370/p):

2006: – 92.200;  
2007: – 92.200;  
2008: – 92.200.

---

**67.Tab.B.19**

CORTIANA, DONATI, RIPAMONTI, DE PETRIS, DE ZULUETA, BOCO, CARELLA, TURRONI, ZANCAN

*Alla tabella D, rubrica:* Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere la seguente voce:* Legge n.362 del 1998: Edilizia scolastica art. 1 comma 1 (3.2.3.9 – Edilizia scolastica – cap. 7080)

2006 + 90.000.

*Conseguentemente, alla tabella B, voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportate le seguenti variazioni:*

2006: – 90.000.

---

**67.Tab.B.20**

BASSO, MURINEDDU, VICINI, PIATTI, FLAMMIA, CREMA, CADDEO

*Alla tabella B, rubrica:* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 82.100;  
2007: – 10.400.

*Conseguentemente, nella tabella E, alla rubrica:* Ministero delle politiche agricole e forestali, *sopprimere la voce:* Legge n. 488 del 2001: Di-

sposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): – Art. 46, comma 4 – Fondo investimenti (settore n. 27) (1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura, foreste e pesca cap. 7003/P), e i relativi importi.

---

**67.Tab.B.21**

LEGNINI, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

*Alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 75.000;  
2007: – 75.000.  
2008: – 75.000.

*Conseguentemente, alla medesima Tabella B, alla rubrica, Ministero delle infrastrutture e trasporti, con il seguente importo:*

2006: + 75.000;  
2007: + 75.000;  
2008: + 75.000.

---

**67.Tab.B.22**

DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

*Alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 75.000.

*Conseguentemente, alla tabella E, alla voce: Ministero dell'Economia e delle finanze, eliminare la seguente voce: Legge n.350 del 2003, art. 3 comma 25 Rimborsi Iva (4.2.3.26 – Trasporti pubblici locali cap. 7577):*

2006: – 75.000;

---

**67.Tab.B.23**

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

*Alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 74.300;

2007: - 114.300.

*Conseguentemente, alla tabella E, alla voce: Ministero dell'Economia, eliminare la seguente voce: Legge n. 354 del 1998 - Art. 1 comma 3 - Apporto al capitale sociale delle FS SpA per il piano triennale di soppressione di passaggi a livello (3.2.3.15 Ferrovie dello Stato 7123/p):*

2006: - 22.700;

2007: - 22.700.

*Conseguentemente alla tabella E, rubrica: Ministero dell'Economia, eliminare la seguente voce: Legge n. 354 del 1998 - Art. 3. - Potenziamento e Ammodernamento itinerari ferroviari (3.2.3.15 Ferrovie dello Stato 7123/p):*

2006: - 51.600;

2007: - 91.600.

---

**67.Tab.B.24**

PIANETTA

*Alla tabella E sopprimere il riferimento alla riduzione della spesa, rispettivamente, di 70 e 60 milioni di euro per il 2006 e il 2007 relativo al settore n. 19, per la u.p.b. 4.2.3.17 - cap. 7536 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il finanziamento dell'articolo 2-bis, comma 1 del decreto-legge n. 7 del 2005.*

*Conseguentemente alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire gli importi indicati «459.059» per il 2006 e «377.144» per il 2007 con i seguenti: «389.059» e «317.144».*

2006: - 70.000;

2007: - 60.600.

---

**67.Tab.B.25**

CARELLA, RIPAMONTI, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 64.000.

*Conseguentemente, alla tabella E, rubrica: Ministero della salute, eliminare la seguente voce: Legge n. 448 del 1998, art. 71 comma 1 - Interventi sanitari nei grandi centri urbani (2.2.3.3 - Riqualficazione assistenza sanitaria cap. 7111):*

2006: - 64.000.

---

**67.Tab.B.26**

CORTIANA, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 60.000;

2007: - 60.000;

2008: - 60.000.

*Conseguentemente, alla tabella E, alla voce: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, eliminare la seguente voce: Legge finanziaria n. 910 del 1986 art. 7, comma 8 - Edilizia universitaria (4.2.3.9 Fondo Unico per l'edilizia universitaria cap. 7304):*

2006: - 60.000;

2007: - 60.000;

2008: - 60.000.

---

**67.Tab.B.27**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

*Alla tabella D, Ministero delle politiche agricole e forestali, inserire la seguente voce: Decreto legislativo n. 102 del 2004 - Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole - Art. 15, comma 2, punto 1:*

Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (3.2.3.3 – bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario – cap. 7439):

2006: – 40.000;  
2007: – 20.000;  
2008: – 20.000.

*Conseguentemente, alla Tabella E, sopprimere la voce: Decreto legislativo n. 102 del 2004, Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole: Art, 15, comma 2, punto 1: – Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (3.2.3.3 – bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario – cap. 7439):*

2006: – 20.000.

*E conseguentemente, alla Tabella B, alla voce: Ministero economie e finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 60.000;  
2007: – 20.000;  
2008: – 20.000.

---

#### **67.Tab.B.28**

VISERTA COSTANTINI, CADDEO

*Alla Tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 50.000.

*Conseguentemente alla Tabella B, inserire la seguente rubrica: Ministero delle infrastrutture e trasporti, con il seguente importo:*

2006: + 50.000.

---

#### **67.Tab.B.29**

ZANCAN, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI

*Alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 46.000;  
2007: – 46.000;  
2008: – 46.000.

*Conseguentemente, alla tabella E, alla voce: Ministero della Giustizia, eliminare la seguente voce: Regio decreto 787 del 1931: Regolamento per gli istituti di prevenzione edipena (1.2.3.3 – Fondo Unico da ripartire investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria, cap.7020/p):*

2006: – 46.000;  
2007: – 46.000;  
2008: – 46.000.

*Conseguentemente, alla tabella E, alla voce: Ministero della Giustizia, eliminare la seguente voce: Decreto-legge 201 del 2002: Misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione della giustizia art. 9 (1.2.3.3 – Fondo Unico da ripartire investimenti edilizia penitenziari a e giudiziaria, cap. 7020/p):*

2006: – 8.200;  
2007: – 8.200;  
2008: – 8.200.

---

### **67.Tab.B.30**

BRIGNONE, FRANCO Paolo, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

*Alla tabella D, di cui al comma 3 dell'articolo 67, alla voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Legge finanziaria n. 910 del 1986: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987) – art. 7, comma 8: Edilizia universitaria – (4.2.3.9 – Fondo unico per l'edilizia universitaria – Cap. 7304), apportare la seguente variazione:*

2006: + 45.000.

*Conseguentemente alla Tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 45.000.

---

### **67.Tab.B.31**

BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

*Alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 40.200;  
2007: – 40.200;  
2008: – 40.200;

*Conseguentemente, alla tabella E, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sopprimere la voce: Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti: – Art. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (settore II) (5.2.3.8 – trasporti pubblici locali – cap. 8151), e i relativi importi.*

---

**67.Tab.B.32**

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

*Alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 40.200;  
2007: – 40.200;  
2008: – 40.200;

*Conseguentemente, alla tabella E, alla voce: Ministero delle Infrastrutture, eliminare la seguente voce: Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti art. 2 comma 5 – Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (5.2.3.8 – Trasporti pubblici locali cap. 8251):*

2006: – 40.200;  
2007: – 40.200;  
2008: – 40.200;

---

**67.Tab.B.33**

ZANDA, VERALDI

*Alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:*

2006: – 40.200;  
2007: – 40.200;  
2008: – 40.200;

*Conseguentemente, alla tabella E sopprimere la seguente la voce: Legge n. 194 del 1998 – Interventi nel settore dei trasporti 5.2.3.8 Trasporti pubblici locali – Cap. 8151.*

---



**67.Tab.B.34**

DE PETRIS, BATTISTI, RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Alla Tabella B, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 40.000;  
2007: + 40.000;  
2008: + 40.000.

*Conseguentemente, alla medesima Tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 40.000;  
2007: - 40.000;  
2008: - 40.000.

---

**67.Tab.B.35**

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, ZANCAN

*Alla tabella E, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la voce:*

Decreto-legge n. 142 del 1991 - Art. 6, comma 1, Reintegro Fondo Protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 446):

2006: - 40.000.

*Conseguentemente, alla tabella B, alla voce: Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 40.000.

---

**67.Tab.B.36**

DE PETRIS, BATTISTI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:*

2006: - 30.000;  
2007: - 100.000;  
2008: - 100.000.

*Conseguentemente, alla tabella D, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inserire la seguente voce: Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, Capitale della Repubblica (3.2.3.20 – Fondo per Roma Capitale – cap. 7657):*

2006: + 30.000;  
2007: + 100.000;  
2008: + 100.000.

---

### **67.Tab.B.37**

FORLANI

*Nella tabella F, allegata alla proposta di legge, è inserita, per l'anno 2006, la somma di euro 30.000.00:*

### 3. INTERVENTI PER CALAMITÀ NATURALI

Decreto-legge n. 6 del 1998: convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi: – Art. 15. comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche ed Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Protezione Civile – Cap. 7443/p):

2006: + 30.000;  
2007: + 30.000;  
2008: + 30.000.

*Conseguentemente, alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 30.000;  
2007: – 30.000;  
2008: – 30.000.

---

### **67.Tab.B.38**

FORLANI

*Nella tabella D, allegata alla proposta di legge, è inserita, per l'anno 2006, la somma di euro 30.000.00:*

### 3. INTERVENTI PER CALAMITÀ NATURALI

Decreto-legge n. 6 del 1998: convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi: – Art. 15. comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche ed Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Protezione Civile – Cap. 7443/p):

2006: + 30.000;  
2007: + 30.000;  
2008: + 30.000.

*Conseguentemente, alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 30.000;  
2007: – 30.000;  
2008: – 30.000.

---

#### **67.Tab.B.39**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

*Alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 30.000;  
2007: – 30.000;  
2008: – 30.000.

*Conseguentemente, alla tabella D, alla voce: Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, aggiungere la seguente voce: Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia – Art. 5, c. 3, Programma nazionale di ricerche in antartide (4.2.3.8 – Fondo unico da ripartire – Investimenti università e ricerca – cap. 7302/p):*

2006: + 30.000;  
2007: + 30.000;  
2008: + 30.000.

---

#### **67.Tab.B.150**

CHINCARINI, TIRELLI, FRANCO Paolo, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

*Alla tabella E, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la seguente voce: Legge n. 311 del 2004 – art. 1, comma*

28 – settore n. 19 (4.2.3.17 – province, comuni e comunità montane cap 7536):

2006: – 70.000;

2007: – 60.000.

*Conseguentemente alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 30.000;

2007: – 20.000.

*Alla tabella C, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze – decreto legislativo n. 300 del 1999 – art. 70, comma 2, – finanziamento agenzie fiscali – (6.1.2.9 agenzia del demanio cap. 3901), apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 20.000;

2007: – 20.000.

*Alla tabella C, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze – legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 – (9.1.1.0 stanziamenti aggiuntivi paesi in via di sviluppo cap 2150 ), apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 30.000;

2007: – 20.000.

---

#### **67.Tab.B.40**

VITALI, PASQUINI, CHIUSOLI, PIZZINATO

*Alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 30.000.

*Conseguentemente, nella medesima tabella B, rubrica: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 30.000.

---

**67.Tab.B.41**

PASQUINI, CHIUSOLI, VITALI

*Alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 30.000.

*Conseguentemente, nella medesima tabella B, rubrica: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 30.000.

**67.Tab.B.42**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

*Alla tabella D, Ministero dell'economia e delle finanze, inserire la seguente voce: Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane - Art. 2 - Fondo nazionale per la montagna:*

2006: + 30.000.

*Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2006: - 30.000.

**67.Tab.B.43**

FIRRARELLO

*Alla tabella B, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare la seguente variazione:*

2006: + 25.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2006: - 25.000.

**67.Tab.B.44**

DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

*Alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 24.000;  
2007: – 6.000.

*Conseguentemente, alla tabella E, rubrica: Ministero dell'Economia e delle finanze, eliminare la seguente voce: Legge n. 350 del 2003, art. 3, comma 144, Risanamento Policlinico Umberto I di Roma (4.2.3.21 – Regioni a statuto ordinario cap. 7560):*

2006: – 24.000;  
2007: – 6.000.

---

**67.Tab.B.45**

FIRRARELLO

*Alla tabella B, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 20.000;  
2007: + 40.000;  
2008: + 40.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 20.000;  
2007: – 40.000;  
2008: – 40.000.

---

**67.Tab.B.46**

CREMA

*Alla tabella B, alla voce: Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 20.000;  
2007: + 20.000;  
2008: + 20.000.

*Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2006: – 20.000;  
2007: – 20.000;  
2008: – 20.000.

---

**67.Tab.B.47**

VITALI, LEGNINI, FASSONE, VICINI, DE PETRIS

*Alla tabella D, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce: Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane, con le seguenti variazioni:*

2006: + 20.000;  
2007: + 20.000;  
2008: + 20.000.

*Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 20.000;  
2007: – 20.000;  
2008: – 20.000.

---

**67.Tab.B.48**

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

*Alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 20.000;  
2007: – 20.000;  
2008: – 20.000.

*Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere la seguente voce: Legge n. 366 del 1998, Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica:*

2006: + 20.000;  
2007: + 20.000;  
2008: + 20.000.

---

**67.Tab.B.49**

PIATTI, MURINEDDU, STANISCI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, DI SIENA, CADDEO

*Alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 20.000.

*Conseguentemente alla tabella E, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la voce: Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38 – Art. 15, comma 2, punto 2: Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori (Settore 21): (3.2.4.3. Fondo di solidarietà nazionale – cap. 7411), e i relativi importi.*

---

**67.Tab.B.50**

PONTONE, GRILLOTTI

*Alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 15.400;

2007: – 15.400.

*Conseguentemente, alla tabella E, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la voce: Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia: – Art. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Settore n. 9) (3.2.3.33 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7299), apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 15.400;

2007: – 15.400.

---

**67.Tab.B.51**

BERGAMO

*Alla tabella F di cui all'articolo 67 comma 5, settore 6 «Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe – Interventi per Venezia», Infrastrutture e Trasporti: Legge n. 798 del 1984: Legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; Legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia: Art. 3 comma 1 punto A: riequilibrio idrogeologico laguna*



(2.2.3.7. –. Interventi per Venezia – cap. 7197), *apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 15.000;  
2007: + 15.000;  
2008: + 15.000.

*Conseguentemente, alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 15.000;  
2007: – 15.000;  
2008: – 15.000.

---

### **67.Tab.B.52**

BERGAMO

*Alla tabella F di cui all'articolo 67 comma 5, settore 6 «Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe – Interventi per Venezia», Infrastrutture e Trasporti: Legge n. 798 del 1984; Legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; Legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia: Art. 3 comma 1 punto A: riequilibrio idrogeologico laguna (2.2.3.7. –. Interventi per Venezia – cap. 7197), *apportare le seguenti variazioni:**

2006: + 15.000;  
2007: + 15.000;  
2008: + 15.000.

*Conseguentemente, alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 15.000;  
2007: – 15.000;  
2008: – 15.000.

---

### **67.Tab.B.53**

CHIUSOLI, PASQUINI

*Alla tabella B, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 15.000.

*Conseguentemente, nella tabella B, rubrica Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 15.000.

---

**67.Tab.B.54**

BRIGNONE, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

*Alla tabella D, di cui al comma 3 dell'articolo 67, Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica, apportare la seguente variazione:*

2006: + 15.000.

*Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze: , apportare la seguente variazione:*

2006: - 15.000.

---

**67.Tab.B.55**

VITALI, PASQUINI, CHIUSOLI, CADDEO

*Alla tabella B, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 15.000.

*Conseguentemente, nella tabella B, rubrica Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 15.000.

---

**67.Tab.B.56**

BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

*Alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 13.000;

2007: - 13.000;

2008: - 13.000.

*Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 13.000;  
2007: + 13.000;  
2008: + 13.000.

---

**67.Tab.B.57**

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

*Alla tabella B, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 10.300;  
2007: - 10.300;  
2008: - 7.200.

*Conseguentemente, alla tabella E, alla rubrica Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sopprimere la voce: Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti: - Art. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (settore II) (5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - cap 8164), e i relativi importi.*

---

**67.Tab.B.58**

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

*Alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 10.300;  
2007: - 10.300;  
2008: - 7.200.

*Conseguentemente, alla tabella E, alla rubrica Ministero delle infrastrutture, eliminare la seguente voce: Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti articolo 3 comma 1 Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e Torino (5.2.3.9 - Trasporti rapido di massa cap.8164), apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 10.300;  
2007: - 10.300;  
2008: - 7.200.

---

**67.Tab.B.59**

BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO, CADDEO

*Alla tabella B, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 10.000;  
2007: - 10.000;  
2008: - 10.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 10.000;  
2006: + 10.000;  
2007: + 10.000.

---

**67.Tab.B.60**

BUDIN, BORDON, CADDEO

*Al comma 3, tabella D, ivi richiamata, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce: Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia e delle province di Trieste e Gorizia: articolo 6, primo comma, lettera B). Fondo per Trieste (Economia e finanze: 4.2.3.7 cap. 7490), apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 5.000;  
2007: + 10.000;  
2008: + 15.000.

*Conseguentemente, alla tabella B, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 5.000  
2007: - 10.000;  
2008: - 15.000.

---

**67.Tab.B.61**

PEDRAZZINI, PERUZZOTTI, FRANCO PAOLO, MORO

*Alla tabella B di cui all'articolo 67, comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 5.000;  
2007: - 5.000;  
2008: - 10.000.

*Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 5.000;  
2007: + 5.000;  
2008: + 10.000.

---

### **67.Tab.B.62**

BORDON, BUDIN, CADDEO

*Al comma 3, tabella D ivi richiamata, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce: Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia; articolo 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (Attività produttive: 3.2.3.6 – Aree depresse cap. 7370), apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 5.000;  
2007: + 5.000;  
2008: + 10.000.

*Conseguentemente, alla tabella B, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 5.000;  
2007: - 5.000;  
2008: - 10.000.

---

### **67.Tab.B.63**

MORRA

*Alla tabella B, rubrica Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 5.000;  
2007: + 5.000;  
2008: + 5.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 5.000;  
2007: - 5.000;  
2008: - 5.000.

---

**67.Tab.B.64**

RIPAMONTI

*Alla tabella B, alla voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 5.000;  
2007: + 5.000;  
2008: + 5.000.

*Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:*

2006: - 5.000;  
2007: - 5.000;  
2008: - 5.000.

---

**67.Tab.B.65**

RIPAMONTI

*Alla tabella B, alla voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 5.000;  
2007: - 5.000;  
2008: - 5.000.

*Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:*

2006: - 5.000;  
2007: - 5.000;  
2008: - 5.000.

---

**67.Tab.B.66**

DONATI, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

*Alla tabella D, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere la seguente voce: Legge n. 166 del 2002, Articolo 38, comma 6, Fondo per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia (5.2.3.10 - Auto-trasporto di cose per conto terzi - cap. 8179):*

2006: + 5.000;  
2007: + 5.000;  
2008: + 5.000.

*Conseguentemente, alla tabella B alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai limiti di impegno, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 5.000;  
2007: - 5.000;  
2008: - 5.000.

---

**67.Tab.B.67**

CHINCARINI, FRANCO PAOLO, MORO

*Alla tabella B di cui all'articolo 67, comma 1, apportare le seguenti variazioni:*

*voce Ministero dell'economia e delle finanze: 2006:*

2006: - 4.000;  
2007: - 4.000;  
2008: - 4.000;

*voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:*

2006: + 4.000;  
2007: + 4.000;  
2008: + 4.000.

---

**67.Tab.B.68**

VITALI, PASQUINI, CHIUSOLI, PIZZINATO

*Alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 4.000;  
2007: - 4.000;  
2008: - 4.000.

*Conseguentemente, nella medesima Tabella B, rubrica: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 4.000;  
2007: + 4.000;  
2008: + 4.000.

---

**67.Tab.B.69**

BRUNALE, VITALI, CHIUSOLI

*Alla Tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 4.000;  
2007: - 4.000;  
2008: - 4.000.

*Conseguentemente: nella medesima tabella B, rubrica: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 4.000;  
2007: + 4.000;  
2008: + 4.000;

---

**67.Tab.B.70**

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

*Alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 4.000;  
2007: - 4.000;

*Conseguentemente, alla tabella E, rubrica: Ministero delle Infrastrutture, eliminare la seguente voce: Legge finanziaria n311 del 2004 Art. 1 comma 456 Contributi per la realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale (5.2.3.7 - Trasporto intermodale cap.7514):*

2006: - 4.000;  
2007: - 4.000.

---

**67.Tab.B.71**

IZZO

*Al Ministero per i beni e le attività culturali apportare le seguenti modifiche:*

2006 + 3.500;  
2007 + 3.500;  
2008 + 3.000.



*Conseguentemente alla medesima tabella, Ministero dell'economia apportare le seguenti modifiche:*

2006 - 3.500;  
2007 - 3.500;  
2008 - 3.000.

---

### **67.Tab.B.72**

RIPAMONTI

*Alla tabella B, alla voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 3.000;  
2007: + 3.000;  
2008: + 3.000.

*Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:*

2006: - 3.000;  
2007: - 3.000;  
2008: - 3.000.

---

### **67.Tab.B.73**

BOSCETTO, IZZO, NOCCCO

*Alla tabella B, Ministero delle Infrastrutture, apportare le seguenti modifiche:*

2006 + 3.000.

*Conseguentemente nella medesima tabella Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006 - 3.000.

---

**67.Tab.B.74**

MORO, FRANCO Paolo

*Alla tabella B di cui all'articolo 67, comma 1, apportare le seguenti variazioni:*

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: - 1.500;

2007: - 1.500.

voce Ministero per i beni e le attività culturali:

2006: + 1.500;

2007: + 1.500.

---

**67.Tab.B.75**

BOLDI, FRANCO Paolo, MORO, AGONI, PEDRAZZINI

*Alla tabella B, di cui all'articolo 67, comma 1, apportare le seguenti variazioni:*

Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: - 1.500;

*Conseguentemente alla medesima tabella B, apportare le seguenti variazioni:*

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

2003: + 1.500.

---

**67.Tab.B.76**

MONTI, FRANCO Paolo

Ministero dell'economia e delle Finanze:

2006: - 1200;

Ministero delle infrastrutture e trasporti:

2006: + 1200.

---

**67.Tab.B.77**

MINARDO

*Alla tabella B, rubrica Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 1.100.

*Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 1.100.

---

**67.Tab.B.78**

BATTAGLIA Giovanni, CADDEO

*Alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 1.000;

2006: - 1.500;

2007: - 1.500.

*Conseguentemente, alla tabella B, aggiungere la voce Ministero per i beni e le attività culturali, con i seguenti importi:*

2005: + 1.000;

2006: + 1.500;

2007: + 1.500.

---

**67.Tab.B.79**

FASOLINO

*Alla Tabella B apportare le seguenti modifiche:*

*voce Ministero Grazia e Giustizia:*

2006: + 1.000;

2007: + 1.000;

2008: + 1.000.

*Conseguentemente alla medesima tabella:*

*voce Ministero dell'Economia e delle Finanze:*

2006: - 1.000;

2007: - 1.000;

2008: - 1.000.

---

**67.Tab.B.80**

PERUZZOTTI, FRANCO Paolo, MORO

*Alla tabella B, comma 1, apportare le seguenti variazioni:*

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: - 1.000;

2007: - 1.000;

voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2006: + 1.000;

2007: + 1.000.

---

**67.Tab.B.81**

FRANCO Paolo, MORO

*Alla tabella B, comma 1, apportare le seguenti variazioni:*

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: - 1.000;

2007: - 1.000;

voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2006: + 1.000;

2007: + 1.000.

---

**67.Tab.B.82**

FRANCO Paolo, MORO

*Alla tabella B di cui all'articolo 67, comma 1, apportare le seguenti variazioni:*

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: - 1.000;

voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2006: + 1.000.

---

**67.Tab.B.83**

FRANCO Paolo, MORO

*Alla tabella B, comma 1, apportare le seguenti variazioni:*

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: - 1.000;

voce Ministero per i beni e le attività culturali:

2006: + 1.000.

---

**67.Tab.B.84**

DE PETRIS, BOCO, TURRONI

*Alla tabella D, alla rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inserire la seguente voce Legge n.396 del 1990: Interventi per Roma, Capitale della Repubblica (3.2.3.20 - Fondo per Roma Capitale - cap.7657):*

2006: + 1.000 (\*).

*Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 1.000.

---

**67.Tab.B.85**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, DONATI, CORTIANA

*Alla tabella D, alla rubrica Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inserire la seguente voce Legge n.396 del 1990: Interventi per Roma, Capitale della Repubblica (3.2.3.20 - Fondo per Roma Capitale - cap.7657)*

2006: + 1.000.

*Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 1.000.

---

**67.Tab.B.86**

STIFFONI, FRANCO Paolo, MORO

*Alla tabella B, comma 1, apportare le seguenti variazioni:*

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: – 900;

2007: – 900;

voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2006: + 900;

2007: + 900.

---

**67.Tab.B.87**

FRANCO Paolo, MORO

*Alla tabella B, comma 1, apportare le seguenti variazioni:*

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: – 800.

voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2006: + 800.

---

**67.Tab.B.88**

BRIGNONE, FRANCO Paolo, MORO

*Alla tabella B, comma 1, apportare le seguenti variazioni:*

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: – 500;

2007: – 500;

voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2006: + 500;

2007: + 500.

---

**67.Tab.B.89**

BRIGNONE, FRANCO Paolo, MORO

*Alla tabella B di cui all'articolo 67, comma 1, apportare le seguenti variazioni:*

*voce* Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: – 500;

2007: – 500;

*voce* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2006: + 500;

2007: + 500.

---

**67.Tab.B.90**

BRIGNONE, FRANCO Paolo, MORO

*Alla tabella B, comma 1, apportare le seguenti variazioni:*

*voce* Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: – 500;

*voce* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2006: + 500.

---

**67.Tab.B.91**

MINARDO

*Alla tabella B, rubrica Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 400.

*Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 400.

---

**67.Tab.B.92**

CREMA

*Alla tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2006 + 100.000;  
2007 + 80.000;  
2008 + 80.000.

*Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999; Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo II della legge 15 marzo 1997, n. 59: – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – cap. 3890), ridurre gli importi in modo corrispondente.*

2006: – 100.000;  
2007: – 80.000;  
2008: – 80.000.

---

**67.Tab.B.93**

D'ANDREA, COVIELLO, DI SIENA, GRUOSSO, AYALA

*Al comma 1, alla tabella B ivi richiamata, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 25.000.

*Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti in conto capitale relativi a tutte le rubriche, per il seguente importo:*

2006: – 25.000.

---

**67.Tab.B.94**

D'ANDREA, COVIELLO, DI SIENA, GRUOSSO, AYALA

*Al comma 1, tabella B ivi richiamata, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 25.000.



*Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti in conto capitale relativi a tutte le rubriche, per il seguente importo:*

2006: – 25.000.

---

**67.Tab.B.95**

GRUOSSO, COVIELLO, D'ANDREA, DI SIENA, AYALA

*Al comma 1, tabella B ivi richiamata, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, modificare gli importi come segue:*

2005: + 20.000.

*Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti in conto capitale relativi a tutte le rubriche, per il seguente importo:*

2005: – 20.000.

---

**67.Tab.B.96**

D'ANDREA, AYALA, COVIELLO, DI SIENA, GRUOSSO

*Alla tabella B, ivi richiamata, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 10.000.

*Conseguentemente alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti in conto capitale relativi a tutte le rubriche, per il seguente importo:*

2006: – 10.000.

---

**67.Tab.B.97**

AYALA, D'ANDREA, COVIELLO, DI SIENA, GRUOSSO

*Alla tabella B, ivi richiamata, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 10.000.

*Conseguentemente alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti in conto capitale relativi a tutte le rubriche, per il seguente importo:*

2006: - 10.000.

---

### **67.Tab.B.98**

D'ANDREA, COVIELLO, DI SIENA, GRUOSSO, AYALA

*Al comma 1, tabella B ivi richiamata, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 10.000.

*Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti in conto capitale relativi a tutte le rubriche, per il seguente importo:*

2006: - 10.000.

---

### **67.Tab.B.99**

D'ANDREA, AYALA, COVIELLO, DI SIENA, GRUOSSO

*Alla Tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture, apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 5.000;

2006: + 5.000;

2007: + 5.000.

*Conseguentemente alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti in conto capitale relativi a tutte le rubriche, per il seguente importo:*

2005: - 5.000;

2006: - 5.000;

2007: - 5.000.

---

**67.Tab.B.100**

PIANETTA

*Alla tabella B, voce: Ministero dei trasporti e delle Infrastrutture, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 1000;

2007: + 500;

2008: + 500.

*Conseguentemente alla medesima Tabella B, voce: Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, apportare le seguenti modifiche:*

2006: – 1000;

2007: – 500;

2008: – 500.

**67.Tab.B.101**

D'ANDREA, COVIELLO, DI SIENA, GRUOSSO, AYALA

*Alla tabella B, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 1.000.

*Conseguentemente alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti in conto capitale relativi a tutte le rubriche, per il seguente importo:*

2005: – 1.000.

**Tabella C****67.Tab.C.1**

BISCARDINI, MARINI, MANIERI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE

*Alla tabella C alla voce, Ministero per i Beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni: Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 2641, 2642, 2643, 2644. 2645, 2646, 2647; 5.2.3.9 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223)*

2006: + 218.000;

2007: + 218.000;

2008: + 218.000.

*Conseguentemente fino all'importo sopra riportato sono ridotte proporzionalmente tutte le altre voci della stessa tabella C con esclusione della voce Ministero per i beni e le attività culturali.*

---

**67.Tab.C.2**

TAROLLI, CICCANTI

*Alla tabella C, alla voce:Ministero degli affari esteri Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (2.1.5.2. Fondo per il funzionamento della scuola – cap. 1270/p), apportare le seguenti variazioni.*

2006: + 210.000;

2007: + 210.000;

2008: + 210.000.

*Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutti gli importi alla tabella C, ad esclusione delle voci relative al Ministero degli esteri, fino a concorrenza dell'onere.*

---

**67.Tab.C.3**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Alla tabella C, alla voce:Ministero per i beni e le attività culturali: Legge 163/1985, Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 – capp – 2641 – 2642 – 2644 – 2645 – 2646 –*

2647 – ; 5.2.3.9. – capp. 8218-8219 – 8220 – 8221 – 8222 – 8223) fondo unico per lo spettacolo, *apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 150.000;

2007: + 150.000;

2008: + 150.000.

*Conseguentemente sono ridotte proporzionalmente tutte le voci di parte corrente della tabella C, fino a concorrenza degli oneri.*

---

#### **67.Tab.C.4**

TAROLLI, CICCANTI

*Alla tabella C, alla voce: Ministero degli affari esteri Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0. Funzionamento – capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 9.1.2.2. Paesi in via di sviluppo – capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195).*

2006: 550.000;

2007: 490.000;

2008: 480.000.

*Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutti gli importi alla tabella C, ad esclusione delle voci relative al Ministero degli esteri, fino a concorrenza dell'onere.*

---

#### **67.Tab.C.5**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Alla tabella F, alla voce: Ministero dell'interno, inserire la seguente voce: legge n. 448/98 (misure di stabilizzazione per la finanza pubblica) Art. 27 – fomitura gratuita dei libri di testo (UPB 2.2.3.6 – altri interventi enti locali)*

2006: + 103.000;

2007: + 250.000;

2008: + 250.000.

*Conseguentemente sono ridotte proporzionalmente tutte le voci di parte corrente della tabella C, fino a concorrenza degli oneri.*

---

**67.Tab.C.6**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Alla tabella F, al punto 23, alla voce: Legge 910/1986 – art. 7, comma 8: Fondo unico per l'edilizia universitaria u.p.b. 4.2.3.9, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 70.000;  
2007: + 70.000;  
2008: + 70.000.

*Conseguentemente sono ridotte proporzionalmente tutte le voci di parte corrente della tabella C, fino a concorrenza degli oneri.*

---

**67.Tab.C.7**

CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Alla tabella D, aggiungere la seguente voce: Decreto-legge n. 6 del 1998 (Ulteriori interventi per le zone terremotate di Marche e Umbria), art. 15, comma 1 (limiti d'impegno), apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 30.000;  
2006: + 30.000;  
2007: + 30.000.

*Conseguentemente alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.*

---

**67.Tab.C.8**

SANZARELLO

*Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

1. È autorizzata il limite massimo di spesa per il 2006 pari a 17,5 milioni di euro, ai fini della ricostituzione dei contributi lavorativi versati dai cittadini italiani alla previdenza nazionale Somala ai fini pensionistici».

*Conseguentemente sono ridotti fino a concorrenza dell'onere, le autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C.*

---

**67.Tab.C.9**

CASTELLANI, CAVALLARO, BASTIANONI, MAGISTRELLI, ANGIUS, DI GIROLAMO, BRUTTI Paolo

*Alla tabella D, aggiungere la seguente voce:* Decreto-legge n. 6 del 1998 (Ulteriori interventi per le zone terremotate di Marche e Umbria), art. 15, comma 1 (limiti d'impegno):

2005: + 15.000;

2006: + 15.000;

2007: + 15.000.

*Conseguentemente alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.*

---

**67.Tab.C.10**

GIARETTA, BASTIANONI

*Alla tabella E, Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la seguente voce:* Legge Finanziaria n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 1988): – Art. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (settore n. 10) (3.2.3.19 – Artigiancassa – Cap. 7165).

*Conseguentemente alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.*

---

**67.Tab.C.11**

EUFEMI

*Alla tabella C, rubrica:* Ministero per i beni e le attività culturali, voce: Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – Capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647; 5.2.3.9 – Fondo unico per lo spettacolo capp. 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223) *apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 164.000;

2007: + 164.000;

2008: + 164.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella rubrica Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:*

legge n.67 del 1987: rinnovo della legge 5 agosto 1981 n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14 – Presidenza del Consiglio dei Ministri-editoria – Cap. 2183) (3.2. 10.2 – Presidenza del Consiglio dei Ministri-editoria – Cap. 7442)

2006: – 100.000;  
2007: – 100.000;  
2008: – 100.000.

legge n. 225/1992 Istituzione del servizio nazionale della protezione civile Art. 3 attività e compiti di protezione civile (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Protezione Civile – cap 7447)

2006: – 30.000;  
2007: – 30.000;  
2008: – 30.000.

decreto legislativo n. 303/1999: Ordinamento alla presidenza del consiglio dei ministri a norma dell'art.11 della legge n. 59/1997 (3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Cap 2115)

2006: – 34.000;  
2007: – 34.000;  
2008: – 34.000.

---

### **67.Tab.C.12**

BRIGNONE, FRANCO Paolo, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

*Alla tabella C, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:* legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14. – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Editoria – cap.2183; 3.2.10.2 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – cap. 7442)

2006: + 60.000;  
2007: + 60.000;  
2008: + 60.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti modificazioni:* decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'articolo II della legge 15 marzo 1997, n. 59: articolo art. 70, comma 2, Finan-



ziamento Agenzie fiscali (Agenzia del Demanio) (6.1.2.9. – Agenzia del Demanio – cap. 3901)

2006: – 60.000;

2007: – 60.000;

2008: – 60.000.

---

### **67.Tab.C.13**

FERRARA, MINARDO

*All'articolo 67, comma 2, nella tabella C richiamata, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: decreto legge n. 142 del 1991 convertito dalla legge 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991 – articolo 6 comma 1 Reintegro fondo protezione civile (3.2.10.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri- Protezione civile – cap. 7446/P) apportare le seguenti modifiche:*

2006: + 1.500.

*Conseguentemente, nella tabella C richiamata, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Legge n. 230 del 1998: Fondo nazionale per il servizio civile – articolo 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (3.1.5.16 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Servizio civile nazionale – cap. 2185) apportare le seguenti modifiche:*

2006: – 1.500.

---

### **67.Tab.C.14**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.42 – Ufficio del garante per la tutela della privacy – cap. 1733), apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 2.779;

2007: + 2.779;

2008: + 2.779.

*Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: decreto legislativo n. 300 del*

1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 – Agenzia delle entrate – cap. 3901), apportare le seguenti variazioni:

2006: – 2.779;  
2007: – 2.779;  
2008: – 2.779.

---

### **67.Tab.C.15**

FALOMI

*Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce: Legge n. 362 del 1998: Edilizia scolastica art. 1 comma 1 (3.2.3.9 – Edilizia scolastica – Cap 7080)*

2006: + 90.000.

*Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59 – Articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (upb 6.2.3.4 – Agenzia delle entrate – cap 7775), apportare le seguenti variazioni*

2006: – 90.000.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 67-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

### **61.Tab.C.17**

IZZO

*Alla Tabella E, alla voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, sopprimere la seguente voce: Legge Finanziaria n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 1988): – Art. 15, comma 43: Fondo per il concorso*

statale nel pagamento degli interessi (settore n. 10) (3.2.3.19 – Artigiancassa – Cap 7165).

*Conseguentemente alla Tabella C, alla voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del Demanio) (6.1.2.9 – Agenzia del Demanio – capp. 3901), *apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 8.000;

2007: – 8.000.

---

### **61.Tab.C.18**

PEDRIZZI, GRILLOTTI

*Alla Tabella E, alla voce:* Ministero dell'Economia e delle Finanze, *sopprimere la seguente voce:* Legge Finanziaria n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 1988): – Art. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (settore n. 10) (3.2.3.19 – Artigiancassa – Cap 7165).

*Conseguentemente alla Tabella C, alla voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del Demanio) (6.1.2.9 – Agenzia del Demanio – capp. 3901), *apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 8.000;

2007: – 8.000.

---

### **61.Tab.C.19**

MAGNALBÒ

*Alla Tabella E, alla voce:* Ministero dell'Economia e delle Finanze, *sopprimere la seguente voce:* Legge Finanziaria n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 1988): – Art. 15, comma 43: Fondo per il concorso

statale nel pagamento degli interessi (settore n. 10) (3.2.3.19 – Artigiancassa – Cap 7165).

*Conseguentemente alla Tabella C, alla voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del Demanio) (6.1.2.9 – Agenzia del Demanio – capp. 3901), *apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 8.000;

2007: – 8.000.

---

#### **61.Tab.C.20**

CICCANTI, TAROLLI, EUFEMI

*Alla Tabella E, alla voce:* Ministero dell'Economia e delle Finanze, *sopprimere la seguente voce:* Legge Finanziaria n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 1988): – Art. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (settore n. 10) (3.2.3.19 – Artigiancassa – Cap 7165).

*Conseguentemente alla Tabella C, alla voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del Demanio) (6.1.2.9 – Agenzia del Demanio – capp. 3901), *apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 8.000;

2007: – 8.000.

---

#### **61.Tab.C.21**

TAROLLI, CICCANTI

*Alla Tabella E, alla voce:* Ministero dell'Economia e delle Finanze, *sopprimere la seguente voce:* Legge Finanziaria n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 1988): – Art. 15, comma 43: Fondo per il concorso

statale nel pagamento degli interessi (settore n. 10) (3.2.3.19 – Artigiancassa – Cap 7165).

*Conseguentemente alla Tabella C, alla voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del Demanio) (6.1.2.9 – Agenzia del Demanio – capp. 3901), *apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 8.000;  
2007: – 8.000.

---

### **61.Tab.C.22**

FRANCO PAOLO, MORO

*Alla Tabella E, alla voce:* Ministero dell'Economia e delle Finanze, *sopprimere la seguente voce:* Legge Finanziaria n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 1988): – Art. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (settore n. 10) (3.2.3.19 – Artigiancassa – Cap 7165).

*Conseguentemente alla Tabella C, alla voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del Demanio) (6.1.2.9 – Agenzia del Demanio – capp. 3901), *apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 8.000;  
2007: – 8.000.

---

### **67.Tab.C.23**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, CASILLO, CHIUSOLI, COVIELLO, MUZIO, MACONI, BASTIANONI, GARRAFFA, BARATELLA, CADDEO

*Alla tabella C, alla voce:* rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *alla voce:* Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997 ( 3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – cap 2115)

2006: – 28.000;  
2007: – 8.000.

*Conseguentemente alla tabella D, rubrica: Ministero economia e finanze, aggiungere la voce: Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) Art. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (3.2.3.19 – Artigiancassa – Cap. 7165), con i seguenti importi:*

2006: + 20.000.

*Alla tabella E, rubrica: Ministero economia e finanze, sopprimere la voce: Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) Art. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (3.2.3.19 Artigiancassa – Cap. 7165), e i relativi importi.*

---

#### **67.Tab.C.24**

MUGNAI

*Alla tabella C, alla voce: Ministero delle attività produttive: Legge n. 549 del 1995 – Capitolo 2280 – contributi ad enti ed altri organismi, elevare lo stanziamento da 28,4 milioni di euro a 40 milioni di euro.*

---

#### **67.Tab.C.25**

FALOMI

*Alla tabella C, alla voce: Ministero degli affari esteri, voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 800.000.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

Art. 67-bis (Tassazione delle rendite finanziarie).

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 198 L n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e II-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; j) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

Art. 67-ter (rimodulazione aliquote Irpef).

1. Sostituire l'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come segue:

L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati dell'articolo 10 e delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
- c) oltre 33.500 euro e fino a 70.000,39 per cento;
- d) il seguente testo: da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento
- e) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento
- f) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento

Art. 67-quater (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

---

## **67.Tab.C.26**

FIRRARELLO

*Dopo l'articolo 67, inserire il seguente:*

### **«Art. 67-bis.**

Per il finanziamento di interventi finalizzati della multimodalità ed integrazione della logistica, nonché per il completamento della rette interportuale, è autorizzata la spesa di 147 milioni di euro per il 2006 e di 50 milioni di euro per il 2007.

*Conseguentemente alla tabella C, Ministero degli affari esteri, legge n 7 del 1981 e legge n. 49 el 1987, apportare le seguenti modifiche:*

- 2006: - 147.000;
  - 2007: - 50.000.»
-

**67.Tab.C.27**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Articolo 67, comma 2, alla tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, università e ricerca, legge 245/1990 norme sul piano triennale di sviluppo delle università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (4.1.2.9 – cap. 1690), apportare le seguenti modificazioni:*

2006: + 33.000;  
2007: + 33.000;  
2008: + 33.000.

*Conseguentemente alla medesima tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, università e ricerca, legge 243/1991 università non statali legalmente riconosciuti (4.1.2.10 – cap. 1692), apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 33.000;  
2007: – 33.000;  
2008: – 33.000.

---

**67.Tab.C.28**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Articolo 67, comma 2, alla tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, università e ricerca, legge 537/1993, art. 5, comma 1, lettera A: spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11 – cap – 1694) finanziamento ordinario delle università statali, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 250.000;  
2007: + 250.000;  
2008: + 250.000.

*Conseguentemente alla medesima tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, università e ricerca, legge 243/1991 - università non statali legalmente riconosciuti (4.1.2.10 – cap. 1692), apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 133.000;  
2007: – 133.000;  
2008: – 133.000.

*Sono conseguentemente ridotte proporzionalmente tutte le voci di parte corrente della Tabella C, fino a concorrenza degli oneri di cui ai commi precedenti.*

---



**67.Tab.C.29**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Alla voce «Legge n. 440 del 1997 e legge 144 del 1999 "articolo 68, comma 4, lettera b)": Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa» della Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, aggiungere per ognuno degli anni del triennio 2006-2008 il seguente importo:*

+ 90.000

*Conseguentemente ridurre per pari importo la voce «Legge n. 243 del 1991: "Università non statali legalmente riconosciute (4.1.2.10 -Università ed istituti non statali - CAP. 1692" della medesima tabella C.»*

---

**67.Tab.C.30**

VITALI, CADDEO

*Alla tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: – Art. 5, comma 1: Spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11 – Finanziamento ordinario delle università statali – cap. 1694), apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 55.000;  
2007: + 40.000;  
2008: + 10.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (4.1.2.10 – Università ed istituti non statali – cap. 1692), apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 55.000;  
2007: – 40.000;  
2008: – 10.000.

---

**67.Tab.C.31**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Articolo 67, comma 2, alla tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, università e ricerca, legge 147/1992: modifiche ed integrazioni alla legge 390/1991 recante norme sul diritto agli studi universitari (4.1.2.12 – cap. 1695), apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 30.000;  
2007: + 30.000;  
2008: + 30.000.

*Conseguentemente alla medesima tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, università e ricerca, legge 243/1991 università non statali legalmente riconosciuti (4.1.2.10 – cap. 1692), apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 30.000;  
2007: – 30.000;  
2008: – 30.000.

---

### **67.Tab.C.32**

VITALI, CADDEO

*Alla tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (2.1.5.2 – Fondo per il funzionamento della scuola – cap. 1270/p), apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 10.000;  
2007: + 10.000;  
2008: + 10.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (4.1.2.10 – Università ed istituti non statali – cap. 1692), apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 10.000;  
2007: – 10.000;  
2008: – 10.000.

---

### **67.Tab.C.33**

FALOMI

*Alla Tabella C, voce: Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, Legge n. 147 del 1992: modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 recante norme sul diritto agli studi universitari (upb 4.1.2.12 – Diritto alla studio – cap. 1695), apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 60.000;  
2007: + 60.000;  
2008: + 60.000.

Art. 67-bis (Tassazione delle rendite finanziarie).

2. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;

- b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
  - c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
  - d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
  - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
  - f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;
  - g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 

**67.Tab.C.34**

FALOMI

*All'articolo 67, tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca voce: Legge 338 del 2000 – Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 110.000.

Art. 67-*bis* (Tassazione delle rendite finanziarie).

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;
  - b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
  - c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
  - d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
  - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
  - f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;
  - g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 

**67.Tab.C.35**

EUFEMI

*Alla tabella D, aggiungere la voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge 31 dicembre 1982, n. 979: Disposizioni per la difesa del mare: – Art. 4: Costruzione, acquisto, noleggio di unità navali per la prevenzione ed il controllo degli inquinamenti (Settore n. 27) (6.2.3.4 – Mezzi navali ed aerei – Capp. 8344, 8345), ed apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 20.000;

2007: + 20.000;

2008: + 20.000.

*Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica: art. 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi – 2.1.2.3 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 1551, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 20.000;  
2007: – 20.000;  
2008: – 20.000.

---

### **67.Tab.C.36**

CICOLANI

*Alla tabella D, aggiungere la voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge 31 dicembre 1982, n. 979: Disposizioni per la difesa del mare: – Art. 4: Costruzione, acquisto, noleggio di unità navali per la prevenzione ed il controllo degli inquinamenti (Settore n. 27) (6.2.3.4 – Mezzi navali ed aerei – Capp. 8344, 8345), ed apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 20.000;  
2007: + 20.000;  
2008: + 20.000.

*Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica: art. 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi – 2.1.2.3 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 1551, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 20.000;  
2007: – 20.000;  
2008: – 20.000.

---

### **67.Tab.C.37**

NOVI

*Alla tabella D, aggiungere la voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge 31 dicembre 1982, n. 979: Disposizioni per la difesa del mare: – Art. 4: Costruzione, acquisto, noleggio di unità navali per la prevenzione ed il controllo degli inquinamenti (Settore n. 27) (6.2.3.4 – Mezzi navali ed aerei – Capp. 8344, 8345), ed apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 20.000;  
2007: + 20.000;  
2008: + 20.000.

*Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica: art. 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi – 2.1.2.3 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 1551, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 20.000;  
2007: – 20.000;  
2008: – 20.000.

---

### **67.Tab.C.38**

LAURO

*Alla tabella C, voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, Decreto legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (articolo 3): Contributo al «Centro internazionale radio-medico CIRM» «4.1.2.7 – Centro internazionale radio medico – cap. 2098», apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 60;  
2007: + 60;  
2008: + 60.

*Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 1) (4.1.2.13 – Ente nazionale per l'aviazione civile – cap. 2161), apportare le seguenti modifiche:*

2006: – 60;  
2007: – 60;  
2008: – 60.

---

### **67.Tab.C.39**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Alla tabella C, voce: Ministero dei beni culturali, è stanziata la somma di 164 mln di euro per il Fondo Unico per lo Spettacolo «previsto dalla legge n. 163/85», per il reintegro del fondo per l'anno 2006.*

*Conseguentemente al testo: del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, si apporta la seguente modifica:*

«All'art.5, comma 1, lettera b) le parole: "nella misura del 95 per cento" sono sostituite con le parole: "nella misura del 90 per cento"».

---

**Tabella D****67.Tab.D.1**

CAMBER

*Al punto 6 della tabella D, aggiungere la seguente la voce: Ministero dell'economia e delle finanze: Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia – Articolo 6, primo comma, lettera b) Fondo per Trieste (4.2.3.7 – Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste – cap. 7490):*

2006: + 5.000;  
2007: + 5.000;  
2008: + 5.000.

*Conseguentemente, alla tabella E, settore 27, rubrica Ministero della difesa, Legge finanziaria n. 388/2000, art. 145 comma 4 "Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico (a)" (3.2.3.4 – Attrezzature e impianti – Capp. 7130, 7132, 7140), apportare la seguente variazione:*

2006: – 5.000;  
2007: – 5.000;  
2008: – 5.000.

---

**Tabella E****67.Tab.E.1**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BASTIANONI, GARRAFFA, BARATELLA, CASILLO, CHIUSOLI, COVIELLO, MACONI, MUZIO, DI SIENA, CADDEO

*Alla tabella E, alla voce Ministero delle attività produttive, Legge n. 208 del 1998, art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Settore n. 4) (3.2.3.8 – Fondo investimenti Incentivi alle imprese – cap. 7420/p), apportare la seguente variazione:*

2006: – 560.000.

*Conseguentemente, aumentare del 34 per cento, tutte le altre riduzioni operate per il medesimo anno dalla Tabella E.*

---

**67.Tab.E.2**

FORCIERI, MANZELLA, NIEDDU, PASCARELLA, STANISCI, BATTAFARANO, CADDEO

*Nella rubrica Ministero delle attività produttive sopprimere la voce Decreto-legge. n. 35/2005 art. 6-bis, comma 1: Disposizioni per l'incentivazione e lo sviluppo dell'industria della difesa (settore n. 2) (3.2.3.16 – Sviluppo industria difesa – cap. 7485) e relativi importi.*

*Conseguentemente, nella stessa tabella E, aumentare dell'1,9 per cento e dell'11,8 per cento, tutte le altre riduzioni operate rispettivamente nel 2006 e nel 2007.*

---

**Art. 68.****68.1**

THALER HAUSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite».

---

**68.2**

GUBERT

*Dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

---

**68.3**

MORO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

---



**68.4**

TAROLLI, CICCANTI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V; parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

---